



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Corso di Laurea Magistrale

in Giurisprudenza

L'ESPERIENZA STATUTARIA VENEZIANA

Relatrice:

Professoressa Silvia Gasparini

Laureando:

Luca Sassi

Matricola 1028405

Anno Accademico 2017/2018

La storia non è accademia di frivola arcadia, né tribunale, che assolva o condanni, ma palestra di verità, nella quale il nostro intelletto, libero da pregiudizi e da suggestioni, volentieri indugia a scrutare *l'animus* e la *mens* della vita, quali furono, non quali potrebbero tornare graditi alle nostre simpatie.

ROBERTO CESSI, *Presentazione alla Storia della
Repubblica di Venezia*

Ringraziamenti

All'inizio non volevo ringraziare nessuno. Davvero.

Quando però poi si vive in prima persona l'esperienza di un lavoro così impegnativo, sorge spontaneo in questo momento dire un grazie sentito a molti.

Ringrazio innanzitutto la mia relatrice, Silvia Gasparini, vera esperta nel campo del diritto veneziano, con un approccio non convenzionale alla materia e che reputo innovativo e particolarmente istruttivo. Inoltre, con instancabile pazienza mi ha aiutato in questo lavoro di ricerca, sapendo direzionare la ricerca in modo proficuo, oltre ad essere sempre stata presente, cordiale e disponibile.

Una piccola menzione va anche ai ragazzi del personale bibliotecario del Dipartimento di Diritto Privato, per i chilometri percorsi fra le aree del terzo piano di Palazzo Bo, alla ricerca di molti dei riferimenti bibliografici utilizzati, tomi che spesso hanno più di un secolo di vita ma che restano attualissimi per acume nelle osservazioni e limpidezza espositiva.

Ringrazio poi davvero i miei amici, in particolare la mia compagna di corso Alessandra, con cui ho condiviso i dubbi ed i suggerimenti per preparare al meglio la nostra ultima – per ora – fatica universitaria. Il suo altruismo è dote unica.

Ovviamente non posso dimenticare nemmeno Lorenzo, che ha saputo supportarmi e supportarmi in difficilissimi mesi di intensa attività di scrittura e rielaborazione, nelle lunghe notti insonni, come nei momenti di maggior sconforto di fronte ad un lavoro così totalizzante e che ho cercato di compiere col massimo impegno. Se finalmente vedo il traguardo, è anche grazie alla sua pazienza.

In questo momento poi non posso che pensare ai miei genitori, il cui sostegno economico, morale e affettivo è stato fondamentale in tutto il mio percorso universitario. Saperli pronti a sostenermi sempre e comunque – e ancor di più i questi mesi di elaborazione della tesi – mi ha aiutato tantissimo. E sì, anche mia sorella Sara, che penso che nonostante tutto mi voglia bene.

Ringrazio anche la mia macchina del caffè Dolce Gusto, che non mi ha abbandonato nei momenti (anche per lei) di maggior sforzo.

Infine – come promesso – ringrazio Dafne, la coniglia di casa, che con la sua morbidezza ha saputo darmi conforto e serenità.

Luca Sassi

Indice

Introduzione

1 Capitolo Primo - Gli statuti veneziani a cavallo tra il XII ed il XIII secolo

1.1 Le fonti degli statuti pre-tiepoleschi

1.2 Caratteristiche degli statuti veneziani

1.3 Il *par(v)um statutum* attribuito ad Enrico Dandolo (1194?)

1.3.1 Il contenuto normativo

1.3.2 Le opinioni della storiografia

1.4 Le *novae constitutiones sive leges* di Ranieri Dandolo (1204)

1.5 L'attività statutaria di Pietro Ziani (1205-1229)

2 Capitolo Secondo - Le “novità senza traumi” del dogado di Jacopo Tiepolo (1229-1249)

2.1 Le fonti degli statuti tiepoleschi

2.1.1 I manoscritti glossati dello *Statutum Novum*

2.2 L'attività legislativa di Jacopo Tiepolo (1229-1249)

2.2.1 Gli statuti del 1229

2.2.2 Gli interventi statutari tra il 1231 ed il 1233

2.3 Lo *Statutum Novum* del 1242

2.3.1 I tre Prologhi

2.3.2 Le principali innovazioni del Primo Libro

2.3.3 Le novità del Secondo Libro

2.3.4 Il Terzo Libro e le norme innovative sui contratti

2.3.5 I tratti salienti del Quarto Libro

2.3.6 La 'miscellanea' del Quinto Libro

3 Capitolo Terzo - L'evoluzione statutaria dopo Jacopo Tiepolo

3.1 Le fonti degli Statuti Veneti

3.2 Il *Liber Sextus* (1346) e le altre opere di Andrea Dandolo (1343-1354)

3.2.1 Il Proemio del *Liber Sextus* (1346)

3.2.2 Le principali innovazioni del *Liber Sextus*

3.3 Le Correzioni e l'edizione ufficiale degli Statuti

Conclusioni

Bibliografia

Introduzione

Il “mito di Venezia” ha sempre affascinato molto gli storici e letterati, specie dall’età romantica sino ai giorni nostri¹. Solo recentemente però si è cominciata una rigorosa ricerca sui documenti storici, trovandosi spesso costretti a dover rivedere falsi cronachistici o rigettare vere e proprie leggende².

Per lo storico del diritto il campo di ricerca è vastissimo: “la Repubblica Veneta fu l’unico Stato italiano che, dall’origine, per quattordici secoli, ebbe la forza e la sapienza di conservare costantemente la sua gloriosissima indipendenza sino alla invasione napoleonica, e il diritto romano e il diritto romano-barbarico non ebbero sul diritto veneto quella influenza che esercitarono negli altri Stati d’Italia”³: questa affascinante peculiarità fa di Venezia un *unicum* la cui indagine è ancora apertissima in molte aree.

Nel presente lavoro si è voluto ricercare soprattutto la nascita del diritto scritto a Venezia, e in specie del diritto statutario dall’età del Comune nei suoi sviluppi, le cui radici sono ancora avvolte da un alone di mistero o quantomeno di

¹ Gina Fasoli osserva come “La storia di Venezia (...) ha sempre destato in quanti le si sono accostati una forte commozione. Spesso” è “divenuta “ispirata eloquenza; talvolta (...) è degenerata in retorica”, tanto da farne nascere un “mito bifronte”: da una parte “Venezia magnanima, eroica, generosa, liberale, possente”, e dall’altra una “Venezia meschina, vile, avida, tirannica, stoltamente superba nella sua impotenza”, GINA FASOLI, *Nascita di un mito. Il mito di Venezia nella storiografia*, in AA.VV., *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe*, Firenze: Sansoni, 1958, pp. 445-479, pp. 447-449.

² Eppure “[...] la nostra ragione accetta le sentenze della critica più agguerrita ed implacabile” ma “nella nostra fantasia continua a vivere la leggenda della predestinazione di S. Marco e di Venezia: è come se Venezia fosse esistita da sempre, anche se si è resa lentamente visibile nel tempo, come [...] l’inarrestabile moto di un fenomeno naturale”, EAD., *Commune Veneciarum*, AA.VV., *Storia della civiltà veneziana*, 1, *Dalle origini al secolo di Marco Polo*, a cura di Vittore Branca, Firenze: Sansoni, 1979, pp. 263-278, p. 264.

³ VINCENZO MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice*, 1, Torino: UTET, 1949, pp. 55-66.

notizie non sicure. D'altra parte, però, le fonti successive – si veda su tutte la Cronaca del Diacono Giovanni⁴ per l'età più risalente e, soprattutto, Cronache di Andrea Dandolo⁵ – nonostante a volte un po' parziali e partigiane, permettono di formulare ipotesi ormai accolte da gran parte degli studiosi, ed ulteriori che si possono ritenere avvalorate da una ragionevole plausibilità, anche tenendo conto degli sviluppi storici immediatamente successivi e di eventuali fonti certe coeve.

Solo qualche cenno si farà all'età del Ducato, dove le fonti sono troppo scarse, confuse e malcerte per addentrarvisi troppo; l'opera di riferimento resta la raccolta di *Documenti* a cura di Roberto Cessi⁶. Comunque questo rimane un periodo dominato dalla consuetudine (del tutto peculiare nella interpretazione che ne danno i Veneziani e per le molteplici influenze di cui ha risentito) e sul quale non possiamo giungere a conclusioni che non siano altrettanto vaghe.

Per questo motivo, la nostra ricerca si interesserà soprattutto a quel che accadde a Venezia in campo statutario a partire dal XII secolo.

Prima dello *Statutum Novum* di Jacopo Tiepolo del 1242, vi furono infatti altre raccolte di norme che vengono definite anch'esse come statuti. Questi, di cui abbiamo qualche fortunata testimonianza manoscritta⁷ – sulla quale faremo

⁴ GIOVANNI DIACONO, *Chronicon Venetum usque ad a. MVIII*, in *Cronache veneziane antichissime*, 1, Sec. X-XI, a cura di Giovanni Monticolo, Roma: Istituto storico italiano, 1890, pp. 57-171.

⁵ ANDREA DANDOLO, *Chronica per extensum descripta* (aa. 46-1280 d.C.); *Chronica brevis* aa. 46-1342 d.C.; *Acta nonnulla ad Venetam historiam spectantia saecul. XII, XIII, XIV*; *Excerpta ex chronico Iohannis Bembi*; *Promissione del doge Andrea Dandolo*, a cura di Ester Pastorello, in *Rerum Italicarum Scriptores. Nuova edizione riveduta, ampliata e corretta*, 12, 1, Bologna: Zanichelli, 1938-58. Consistenza dell'edizione: 16 nn. (fasc. 345), pp. 96 (fasc. 313), pp. 97-192 (fasc. 315), pp. 193-288 (fasc. 325), pp. 289-408 (fasc. 343), pp. 409-544 (fasc. 365-366), pp. 545-681, 3 nn. (fasc. 367-368).

⁶ *Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, a cura di Roberto Cessi, 2, Secoli IX-X, Padova: Gregoriana, 1942².

⁷ È il cosiddetto *Codex Marcianus Latinus*, analizzato per la prima volta in GIUSEPPE GELCICH, *Breve appendice ai documenti per l'istoria politica e commerciale della Repubblica di Venezia dei signori Tafel e Thomas*, Ragusa: Pretner, 1892.

affidamento per la nostra ricerca sotto questo aspetto – da oltre un secolo sono stati studiati da autori che hanno contribuito in modo determinante alla riscoperta del diritto veneziano medioevale, quali Enrico Besta⁸, Benvenuto Pitzorno⁹ e nel primo Novecento Roberto Cessi¹⁰; non mancano però contributi più recenti¹¹ che provano ad approfondire gli aspetti più problematici delle ricostruzioni, o a proporre nuove soluzioni.

Gli statuti presenti nel *Codex Marcianus Latinus* sono fondamentali per poter ricostruire l'evoluzione del diritto civile veneziano dell'età del Comune: si può anzi leggere la stessa attività statutaria di Jacopo Tiepolo (1229-1249) come consolidazione e riordino delle norme esistenti, "una compilazione della legislazione patria"¹², la quale si presentava a quel punto in modo confuso e non sempre rigorosamente coerente.

⁸ *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242*, a cura di Enrico Besta e Riccardo Predelli, «Nuovo archivio veneto», nuova serie, 1, 1, parte 1, 1901, p. 20.

⁹ BENVENUTO PITZORNO, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229*, Venezia: Deputazione di storia patria per le Venezie, 1910 (Miscellanea, serie 3, 2); *ID.*, *Gli statuti civili di Venezia attribuiti ad Enrico Dandolo*, Perugia: Guerra, 1913; *ID.*, *Il Liber Romanae Legis della Ratio de lege romana. Per la storia del c.d. Codi in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 43, 1907, pp. 101-136; *ID.*, *Il Liber Romanae Legis degli Iudicia a Probis Iudicibus Promulgata*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 44, 1908, pp. 269-292.

¹⁰ ROBERTO CESSI, *Il "parvum statutum" di Enrico Dandolo*, «Archivio Veneto», serie 5, 62, 1958, pp. 1-7.

¹¹ Lamberto Pansolli ha contribuito a fornire una visione d'insieme delle posizioni degli studiosi dell'inizio del Novecento, provando a conciliarne le posizioni, LAMBERTO PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medioevale veneziana*, Milano: Giuffrè, 1970, pp. 35-53. Il tema è trattato – proponendo un nuovo punto di vista – anche da Silvia Gasparini nella sua monografia riguardo Bertaldo, in alcune considerazioni *a latere* dell'inquadramento della figura del prete-notaio veneziano, SILVIA GASPARINI, *Bertaldo e il suo Lucidarium. Nuove riflessioni su un vecchio tema storiografico*, «Studi veneziani», 63, 2011, pp. 15-47.

¹² MARIO ENRICO VIORA, *Consolidazioni e codificazioni: contributo alla storia della codificazione*, Torino: G. Giappichelli, 1967³, p. 20.

In base ad alcune testimonianze da fonte cronachistica¹³, sappiamo che più dogi stimolarono una produzione statutaria già dalla metà del XII secolo, a partire da Domenico Morosini (1148-1156), Vitale Michiel II (1156-1172) e Sebastiano Ziani (1172-1178)¹⁴: di questi, però, ci è giunta notizia soltanto indiretta; per cui, non essendo sopravvissuti documenti dei loro statuti, nuovamente dobbiamo sospendere il giudizio sull'effettiva portata della loro attività legislativa.

La prima raccolta di norme di cui disponiamo e su cui si può invece approfondire l'indagine venne attribuita ad Enrico Dandolo (1192-1205) e definita tradizionalmente *Parvum Statutum*¹⁵: la definizione però ha suscitato un acceso dibattito tra gli studiosi. Di questa settantina di capitoli, il giudizio a prima vista sembra essere assai divergente sia sulla natura che sulla paternità: per alcuni – come Pitzorno – è una semplice raccolta di usi, per altri è uno statuto antico che si sarebbero dati i Veneziani, quando vivevano regolandosi con poche norme¹⁶, così

¹³ Soprattutto l'*Historia Ducum* e la Cronaca (*Extensa*) di Andrea Dandolo, anche se le testimonianze cronachistiche medioevali vanno sempre accuratamente vagliate per valutarne l'attendibilità, ANDREA DANDOLO, *Chronicon Venetum. A.D. Ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta* (aa. 46-1280 d.C.), Ester Pastorello (a cura di), in *Rerum Italicarum Scriptores*, 12, 1, 1938 (2a edizione), pp. 5-327; *Historia Ducum Veneticorum. Supplementum*, a cura di Henry Simonsfeld, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, 14, Hannover: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1883, pp. 89-97, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 5 novembre 2018], <https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000891_meta:titlePage.html?sortIndex=010:050:0014:010:00:00>.

¹⁴ GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, seconda edizione riveduta, Padova: Imprimerie, 2005, pp. 153-154; *Gli statuti civili*, pp. 24-25.

¹⁵ *Ibid.*, p. 20. Per l'analisi delle norme, pp. 19-49.

¹⁶ Così recita un passo dell'opera di Bertaldo, un prete-notaio veneziano che visse a cavallo fra XIII e XIV secolo, che potrebbe riferirsi a questa raccolta di norme. Anche su questo punto, molte sono le posizioni degli studiosi sull'effettivo significato della locuzione "*parvum statutum*", JACOPO BERTALDO, *Splendor venetorum civitatis consuetudinum*, a cura di Francesco Schupfer, Bologna: Monti, 1895.

come vi è chi – come Besta – è incline ad attribuirlo ad Enrico Dandolo, che lo avrebbe composto tra il 1194 ed il 1195.

Allo stesso modo, è molto controversa la datazione: si cercherà quindi di valutare, anche dall'analisi delle norme dettate al suo interno, quanto ciascuna delle tesi sia attendibile, e di provare a capire la finalità della raccolta stessa.

A questo problema è strettamente collegata la valutazione di cosa sia uno statuto veneziano, e quali criteri possono essere utilizzati per riconoscerlo: alla componente formale – titolazione, presenza di alcuni termini, spesso un prologo introduttivo, la speciale procedura di approvazione – se ne affianca senza dubbio una sostanziale, che quindi va valutata in base al contenuto degli statuti stessi. Proprio nel *parvum statutum* i segnali sembrano più che mai contraddittori, dato che ci è giunto sotto forma di raccolta redatta per iniziativa di un doge successivo, Pietro Ziani (1205-1229), che decise – contestualmente all'approvazione dei suoi statuti – di raccogliere al suo interno anche la legislazione statutaria precedente.

Proseguendo nell'analisi del *Codex Marcianus Latinus*, gli studiosi sono concordi nel riconoscere portata statutaria ai capitoli contenuti nella serie di norme immediatamente successive alla raccolta dei 74 capitoli che hanno suscitato tanti dibattiti.

La storiografia concorda nel riconoscerne la paternità a Ranieri Dandolo (1204), della cui compilazione se ne sarebbe occupato in qualità di vice doge, mentre il padre era impegnato nell'assedio di Costantinopoli durante la Quarta Crociata.¹⁷

¹⁷ La notizia è riportata tra gli altri in SAMUELE ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, 10 volumi, Venezia: Naratovich, 1853-61, 6, p. 152, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 3 novembre 2018], <
<https://play.google.com/books/reader?id=PpsBAAAAQAAJ&hl=it&pg=GBS.PR1>> e in *Gli statuti civili*, p. 49; si vedano anche pp. 50-59.

Agli statuti di Ranieri Dandolo fanno seguito quelli ben più corposi di Pietro Ziani (1205-1229), il quale nel 1214 si occupò di una prima raccolta degli statuti dei suoi predecessori aggiungendovi un Prologo¹⁸.

Ziani sarebbe tornato sulla materia statutaria civile nel 1226, con ulteriori 20 capitoli che rivestono un grande interesse: questi erano atti a regolare una particolare disciplina per l'alienazione dei beni immobili, le *venditiones ad usum novum*¹⁹, che richiedevano l'intervento della pubblica autorità; si tratta di un istituto completamente nuovo, messo a disposizione dal legislatore veneziano come regime opzionale, più complesso di quello consuetudinario ma sotto certi aspetti anche più vantaggioso.²⁰

Si cercherà poi di seguire, di statuto in statuto, le ulteriori disposizioni sul tema, per individuare se, alla prova dei fatti, la procedura aveva dei punti critici su cui si sentiva la necessità di intervenire.

Sin da ora è opportuno segnalare come la mentalità estremamente empirica e pragmatica dei veneziani li avrebbe portati a non guardare mai al diritto "come un feticcio", difatti questo "fu davvero *hominum causa constitutum*, considerato come un utile strumento di convivenza e progresso, qualcosa da usare fino a che serve per poi sostituire senza troppo rammarico"²¹: allo stesso modo, sovente forme di legislazione già in uso venivano integrate o adattate con disinvoltura a nuove e mutate esigenze anche a distanza di pochi anni dalla loro prima emanazione.

¹⁸ ENRICO BESTA, *Prefazione a Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242 editi per la prima volta* a cura di Enrico Besta e Riccardo Predelli, estratto da «Nuovo archivio veneto», Venezia: Visentini, 1901, pp. 9-10.

¹⁹ "Le vendite secondo il nuovo uso", contrapposte alle *venditiones ad usum vetus*, ovvero "le vendite secondo l'uso antico".

²⁰ *Gli statuti civili*, pp. 63-65.

²¹ ZORDAN, *L'ordinamento giuridico*, p. 145.

L'esempio forse più emblematico di questa attitudine può riconoscersi nell'opera legislativa del doge Jacopo Tiepolo (1229-1249). Il suo dogado, segnato sin dall'inizio da una profonda divisione in seno al collegio elettorale, fu ispirato ad una intensa attività di riforma.

Nuovi statuti furono approvati già nel 1229, principalmente in materia procedurale²²; seguirono un intervento più puntuale nel 1231²³ ed uno più ampio in materia di tutela nel 1233.²⁴

Nel 1242 giunse a compimento lo *Statutum Novum*, un testo organico strutturato in cinque libri in materia civile sostanziale con alcuni elementi procedurali. Il testo viene introdotto da tre Prologhi in cui si spiega come l'intervento si fosse ritenuto necessario per porre rimedio alla "grande confusione nella legislazione"²⁵ vigente al momento della sua redazione. La compilazione ebbe il compito di riunire "le sparse membra"²⁶ della previgente legislazione statutaria tramite un'attenta opera di selezione, aggiornamento ed aggiunta di elementi innovativi.

Senza giungere a definire Tiepolo come "Licurgo della Serenissima"²⁷, senza dubbio gli statuti civili del 1242 avrebbero costituito il nucleo fondamentale della

²² *Gli statuti civili*, pp. 65-71.

²³ *Ibid.*, p. 72.

²⁴ Questo intervento sembra dettare una disciplina molto attenta della tutela dei minori e degli incapaci (i cosiddetti "mentecatti"), la quale verrà in grandissima parte trasposta nello Statuto Nuovo, *Ibid.*, pp. 72-75.

²⁵ Una traduzione del Prologo al Primo libro è presente in IVONE CACCIAVILLANI, *Il diritto di Venezia: genesi e principi*, Padova: Il Poligrafo, 2015, pp. 46 e 54.

²⁶ BENVENUTO PITZORNO, *Prefazione a Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229. La giurisprudenza di Venezia nella prima metà del secolo decimoterzo e la sua efficacia nella formazione degli statuti*, Venezia: Deputazione di storia patria per le Venezie, 1910 (Miscellanea, serie 3, 2), p. 9.

²⁷ CACCIAVILLANI, *Il diritto di Venezia*, p. 41.

legislazione civilistica veneziana e “rimasero legalmente efficaci, nelle norme fondamentali, per tutta la durata della Repubblica”.²⁸

Anche grazie al loro grande successo ed all'importanza che assunsero, le fonti di cognizione del testo ci sono giunte numerose. Siamo in possesso di numerosi manoscritti, e quasi tutti differiscono in pochi lemmi, di cui si usano dei sinonimi senza che alterino la portata complessiva del testo.²⁹

Troppo controversa sarebbe invece la valutazione sull'apposizione di glosse allo *Statutum Novum*³⁰. Alle norme di Tiepolo si aggiunsero infatti ben presto – a partire dalla seconda metà del XIII secolo – delle aggiunte marginali di interpretazione ed esplicazione dei vari capitoli, spesso con riferimenti al diritto canonico o a quello romano.

L'esame delle influenze culturali riconoscibili nelle glosse, problema legato al ruolo del diritto romano nella prassi giuridica veneziana (o alla sua mancanza), esorbiterebbe dalla presente ricerca: ci si limiterà dunque alla descrizione della consistenza delle glosse nei manoscritti rammentando il particolarissimo rapporto che Venezia – ordinamento a fini generali ed indipendente – ebbe nei confronti del diritto comune, ben diverso da quello esistente nelle altre realtà comunali italiane. Questa attività di interpretazione e di esegesi del testo statutario veneziano si interruppe nel 1401, quando il Maggior Consiglio ne vietò l'aggiunta e mantenne

²⁸ ROBERTO CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, a cura di Roberto Cessi, Venezia: Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1938, p. V.

²⁹ Come si vedrà, sono il manoscritto queriniano, il manoscritto Cicogna, il codice classense ed il codice marciano. Ai primi tre fa riferimento Besta per la sua analisi dello Statuto Nuovo, mentre l'ultimo è stato scoperto successivamente ed è segnalato da Roberto Cessi. Il più antico e completo sembra essere risalente ai primissimi anni del '300, ed è conservato nell'Archivio di Stato (*Miscellanea codici*, n° 527). CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani*, pp. III-V; *Gli statuti civili*, pp. 115-117.

³⁰ CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani*, p. III.

solo le *pustillae* che – a suo giudizio – rispecchiassero il genuino contenuto dello *Statutum Novum*.³¹

Un elemento di particolare interesse sotto questo aspetto potrebbe essere il ritrovamento quasi casuale, avvenuto in tempi relativamente recenti, di qualche frammento dello *Statutum Novum* presso la biblioteca del Capitolo di Esztergom in Ungheria³²: questo manoscritto è particolarmente importante perché potrebbe essere il più antico che contenga almeno in parte lo *Statutum Novum* con glosse.

Dopo lo Statuto del Tiepolo, si passerà ad esaminare le aggiunte di Andrea Dandolo (1343-1354) nel suo *Liber Sextus*, emanato nel 1346, che sembra unire un intento di interpretazione autentica del previo Statuto a quello di introdurre “addizioni e correzioni” innovative, oltre a raccogliere e ad aggiungere al *corpus* statutario ufficiale anche gli interventi dei suoi predecessori.³³

³¹ ENRICO BESTA, *Su talune glosse agli Statuti Civili di Venezia composte nei secoli decimoterzo e decimoquarto*, «Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere e arti», Classe di scienze morali, lettere ed arti, 7, 8, 1897, pp. 404-419, pp. 404-405.

³² PÉTER ERDÖ, Statuti civili veneziani di Jacopo Tiepolo nella Biblioteca del Capitolo di Esztergom (Ungheria), «Glossae. European Journal of Legal History», 4, 1992, pp. 247-255, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 10 novembre 2018], <<https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/27870/1/05-%20Statuti%20civili%20veneziani%20di%20Jacopo%20Tiepolo%20nella%20biblioteca%20del%20capitolo%20di%20Esztergom.pdf>>.

³³ “Libro Sesto, delle addizioni e correzioni composte sopra gli Statuti e Leggi Veneziane. Per l’Eccellentissimo Messer Andrea Dandolo, per Grazia di Dio Illustrissimo Doge dei Veneziani, con le altre innovazioni composte in tempi diversi dai suoi predecessori, e grazie ad egli stesso diligentemente collocate in Ordine, ed intitolato libro sesto”, *Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, duabus in partibus divisum*, Venezia: tipografia ducale Pinelliana, 1729, p. 83, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 27 novembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=k3lTAwbf39wC&hl=it&pg=GBS.PP5>>.

Anche a questa raccolta veniva premesso un proemio con l'esposizione degli obiettivi del legislatore, che sarà considerato in parallelo con l'analogo Prologo di Jacopo Tiepolo di più di un secolo prima.

La decisione di aggiungere alla compilazione tiepolesca un ulteriore libro, senza stravolgere l'impianto della compilazione del 1242, appare come una scelta consapevole da parte del legislatore; risponde infatti tanto alla necessità pratica di non creare rotture con un testo ampiamente diffuso, consultato e applicato, quanto a un'attitudine di fondo che preferì "sempre procedere a successive integrazioni delle proprie leggi fondamentali, piuttosto che alla loro completa riscrittura": una vera e propria "attitudine veneziana ad una sostanziale conservazione del proprio patrimonio normativo più antico"³⁴, come avrebbe dimostrato sino ai suoi ultimi giorni.

Con Andrea Dandolo si conclude la costruzione del corpo statutario medievale, ma non per questo venne meno l'esigenza di intervenire con ulteriori aggiunte e modifiche; per queste tuttavia si operò con uno strumento diverso, tramite cioè la sola legislazione del Maggior Consiglio. Tra il Quattrocento ed il Seicento, nell'età dunque della Repubblica aristocratica, in cui il *placitum* non aveva più alcun ruolo di governo e anzi non veniva più neppure convocato³⁵, al

³⁴ ZORDAN, *L'ordinamento giuridico*, p. 153

³⁵ Già dal dogado di Marino Morosini (1249-1253) si tolse "in via normale al doge il tradizionale diritto di convocare a suo arbitrio l'arengo": la modifica, aggiunta alla promissione dogale dopo la morte di Jacopo Tiepolo, prevedeva che da quel momento in poi l'adunanza dell'assemblea popolare sarebbe avvenuta soltanto su iniziativa del Consiglio Maggiore e Minore. Infine, dalla promissione di Francesco Foscari (1423-1457) della convocazione dell'assemblea popolare con funzione legislativa non se ne fa più menzione. Da quel momento, inoltre, il doge appena eletto sarebbe stato semplicemente presentato alla folla radunata davanti la basilica di San Marco, e non più formalmente approvato. GIOVANNI FIASTRI, *Assemblea del popolo a Venezia come organo costituzionale dello stato*, «Nuovo archivio veneto», nuova serie, 25, 1913, pp. 5-48, 349-380, pp. 375-379.

corpus preesistente vennero ad aggiungersi sporadicamente novelle integrative, chiamate Correzioni. Sono interventi legislativi settoriali, talvolta puntuali ed altre di più ampia portata, che pur andando ad ampliare il testo statutario previgente non possono però definirsi statuti nel vero senso del termine.

I risultati di questo plurisecolare sviluppo normativo si ritrovano poi nell'edizione ufficiale degli Statuti stampata nel 1729, il *Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Voumen, Duabus in Partibus Divisum*. Chiamato anche variamente *Statuta Veneta* o *Novissimum Statutum*, questa raccolta ha natura di fonte ufficiale di cognizione dell'intera normativa statutaria civile e altresì criminale, comprensiva del nucleo medievale, delle correzioni moderne e della Pratica del Palazzo, un utile organigramma delle giurisdizioni magistratuali.

Gli statuti avevano ormai da tempo perso la loro originaria ed effettiva utilità pratica: testi obsoleti, non adatti alle mutate esigenze dei tempi, sommersi dalla successiva legislazione particolare dei Consigli e delle magistrature. Giuseppe Maranini osserva che "quella che al termine del secolo XIII era una superba ed armoniosa creazione storica, ed insieme logica, imperniata con rigorosa coerenza su principi fondamentali, nel secolo XVIII si è talmente modificata che solo uno storico sagace è dato riconoscervi gli elementi della linea costruttiva originaria"³⁶; mai come in questo caso, il diritto va di pari passo con la società, e ne è il suo specchio fedele.

Alla fine di questo percorso si cercherà soprattutto di valutare quanto l'esperienza statutaria abbia influito a breve e a lungo termine sul diritto veneziano, e cioè quanto la legislazione comunale abbia contribuito a determinare il successo istituzionale, politico, sociale ed economico del *Commune* e poi della

pp. 84-89; Francesco Foscari: *promissione ducale (1423)*, a cura di Dieter Girgensohn, Venezia: La Malcontenta, 2004.

³⁶ GIUSEPPE MARANINI, *La Costituzione di Venezia, 1: Dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*, Firenze: La Nuova Italia, 1974, pp. 363-364.

Repubblica, attraverso l'esame dei vari interventi che si sono susseguiti, da parte di un legislatore collettivo permanentemente impegnato a "dilucidare"³⁷, chiarire, dirimere dubbi, contrastare male pratiche e prevenire i conflitti.

Ciò che è certo è che la statutaria veneziana ci insegna un metodo operativo che riscosse uno straordinario successo storico, ma che al contempo dimostrò col passare dei secoli i suoi limiti: stia al legislatore ed interprete moderno saperlo valorizzare e riutilizzare nella sua attualità, nella costante ricerca di ordine finalizzato all'efficacia della prassi.

³⁷ Nel senso di "dare luce" letteralmente: il termine che si trova ripetuto in modo quasi identico ("delucidar", "lucidar", "elucidar") sia nel Prologo di Jacopo Tiepolo che nel Proemio al *Liber Sextus* di Andrea Dandolo, ed è indicativo dell'approccio con cui il legislatore veneziano di volta in volta intervenne sugli statuti, *Novissimum statutorum*, pp. 3-4 e pp. 72-73.

1 Gli statuti veneziani a cavallo tra il XII ed il XIII secolo

1.1 Le fonti degli statuti pre-tiepoleschi

La ricerca sugli statuti veneziani non può che iniziare dalle fonti che ci sono giunte a riguardo. In questo lavoro si è deciso di studiare soprattutto gli statuti civili, materia molto ampia ed eterogenea, e su cui il legislatore veneziano è tornato sovente tra il XII ed il XIV secolo. Ben poco si può dire del periodo precedente: non disponiamo di testi legislativi anteriori al IX secolo³⁸, e quelli tra X e XI secolo sono sostanzialmente singole leggi scritte³⁹.

Fra gli statuti civili, si è poi operata una grande divisione fra quelli pre e post tiepoleschi: questa scelta è dovuta innanzitutto a ragioni di merito, in quanto lo *Statutum Novum* di Jacopo Tiepolo del 1242 è un testo molto più articolato e strutturato dei precedenti, tanto da ritenerlo il nucleo fondamentale, ripetuto poi in tutte le edizioni successive degli Statuti. Fino a poco più di un secolo fa, si era portati a ritenere che con Tiepolo ci fosse stato “il punto zero della legislazione della Repubblica”⁴⁰ in senso anche formale, e che egli fosse “il primo legislatore della fiorente Repubblica”⁴¹, nonostante alcuni dubbi fossero già stati formulati da Foscarini, Sandi e Manin⁴². D'altronde, “le vicende della legislazione civile di

³⁸ ZORDAN, *L'ordinamento giuridico*, p. 161.

³⁹ È quanto si evince dalla analisi dei testi contenuti in *Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, 1, *Secoli V-IX*, Padova: Gregoriana 1942². Per l'analisi delle primissime leggi scritte, ENRICO BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia: F. Visentini, 1900, pp. 22-27.

⁴⁰ IVONE CACCIAVILLANI, *Il diritto di Venezia*, p. 50.

⁴¹ BESTA, *Prefazione a Gli statuti civili*, p. 5.

⁴² *Ibid.*, pp. 5 e 7-8. Foscarini fa riferimento ad una Cronaca anonima del Quattrocento, da cui emergerebbe che furono “emendati tre volte gli Statuti, prima che il Dandolo vi mettesse mano”. E

Venezia, prima che Jacopo Tiepolo con provvido pensiero avesse cercato di fermarla in collezione definitiva, furono sino a ieri avvolte in una nebbia fitta

quindi, quando nel 1242 “il Doge (Jacopo Tiepolo)” vi mise mano “fo la quinta fiada” (“fu per la quinta volta”), MARCO FOSCARINI, *Della letteratura veneziana, libri otto*, 1, Padova: Stamperia del Seminario, 1752, p. 6 nota 4, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 20 ottobre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=GVczAQAAMAAJ&pg=GBS.PP9>>. Della stessa opinione è Daniele Manin, il quale tra l’altro usa il Foscarini stesso: ci riferiscono “i cronisti, che il doge Enrico Dandolo pubblicasse nel 1195 uno statuto di leggi civili. Sembra che questa non fosse la prima collezione, ma [...] una terza correzione e riforma, e che quindi vi siano state tre altre collezioni anteriori: onde argomentasi che la primitiva dovesse essere molto antica”, DANIELE MANIN, *Della Veneta Giurisprudenza Civile, Mercantile e Criminale*, in AA.VV. *Venezia e le sue lagune*, 1/1, Venezia: Gattei, 1848, p. 5, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 22 settembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=rj3hcR3OquAC&pg=GBS.PA5>>. Ancor più generico e scettico il Sandi: vi furono “leggi scritte [...] anteriori all'anno della compilazione 1242” e ciò sarebbe dimostrato dalla “stessa compilazione” che parla anche di qualche “correzione” di norme precedenti. Prima dello Statuto Nuovo però non gli “riuscì vederne altra stabilita a decidere i litigi del foro per modo di regole legali”, sebbene “qualche tronco avanzo di storica asserzione ce ne addita due precedenti; l'una angusta di materie” che fu poi “ampliata sul finir del XII secolo da una seconda per opera del Doge Enrico Dandolo”, VETTOR SANDI, *Principi di storia civile della repubblica di Venezia, dalla sua fondazione sino all'anno di N.S. 1700*, 2, Venezia: Coleti, 1755, p. 822, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 18 novembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=ERdcAAAaAAJ&hl=it&pg=GBS.PA359>>. Molmenti e Romanin sembrano invece riconoscere l’esistenza di statuti più antichi con maggior convinzione, e sono quasi certi di attribuirne uno ad Enrico Dandolo, per altro nel 1195 (POMPEO G. MOLMENTI, *La Storia di Venezia nella vita privata, dalle origini alla caduta della Repubblica*, Torino: Roux e Favale, 1880², p. 48, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 13 ottobre 2018], <<https://archive.org/details/lastoriadivenez00molmgoog/page/n5>>; ultima edizione in tre volumi: *La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica*, 1, *La grandezza*; 2, *Lo splendore*; 3, *Il decadimento*, Bergamo: Istituto italiano d'arti grafiche, 1927-29; ristampe Trieste: Lint., 1978, 1981), ed “invero abbiamo già avuto occasione di notare come antichissime collezioni di leggi aver doveano i Veneziani”, ROMANIN, *Storia Documentata*, 6, p. 237.

d'incertezze e di errori", come dimostrano anche le osservazioni di altri storici del diritto più recenti.⁴³

L'ipotesi che Venezia avesse avuto degli statuti civili già prima del XIII secolo era stata formulata innanzitutto in base a fonti essenzialmente indirette, segnatamente alcune testimonianze cronachistiche, come l'*Historia Ducum*⁴⁴ o la

⁴³ *Ibid.* Besta segnala poi anche le osservazioni sul punto che ne fanno Antonio Pertile e Francesco Schupfer. Il primo – pur prendendo atto delle testimonianze cronachistiche – dubitava dell'esistenza di statuti più antichi, data l'assenza di fonti dirette ai suoi tempi (in ANTONIO PERTILE, *Storia del Diritto Italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, 2/2, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, Torino: UTET, 1898, pp. 152-153, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 3 ottobre 2018], <<https://archive.org/details/storiadeldiritt00eusegoog/page/n7>>); simile posizione fu espressa anche da Schupfer, il quale – dopo una puntuale ricognizione delle fonti – è forse ancor più scettico nel riportare gli interventi in materia civilistica di Enrico Dandolo la cui "fama", insieme con quelli sulle norme criminali di Orio Mastropiero, "fu eclissata da Jacopo Tiepolo" (FRANCESCO SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano*, Roma-Torino-Firenze: Loescher, 1904, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 16 settembre 2018], <<https://archive.org/details/manualeistoria00schugoog/page/n4>>, pp. 455-456).

⁴⁴ *Historia ducum Veneticorum*, pp. 72-97. L'*Historia Ducum* è un'opera storiografica anonima risalente alla prima metà del XIII secolo. Questa ripercorre, in modo molto sintetico ma non scontato né semplicistico, i principali avvenimenti a partire dal dogado di Ordelafo Falier (1102-1118). Purtroppo, l'opera ci è giunta monca del periodo intercorso tra la morte del doge Sebastiano Ziani (1178) e la Quarta Crociata (1204): come riporta Ortalli, l'opera fu cominciata alla morte del doge Pietro Ziani (1229) e col dogado di questi si interrompe. Per un'analisi più completa dell'opera si rinvia a GIROLAMO ARNALDI e LIDIA CAPO, *I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana nel XIII secolo*, in AA.VV. *Storia della cultura veneta, Dalle origini al Trecento*, Vicenza: Neri Pozza, 1976, pp. 387-423, pp. 395-410 e GHERARDO ORTALLI, *I cronisti e la determinazione di Venezia città*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, 2, L'età del comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 761-782, pp. 763-765, [online], accessibile tramite World Wide Web, [URL consultato il 30 ottobre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-del-comune-la-cultura-i-messaggi-la-religione-i-cronisti-e-la-determinazione-di-venezias-citta_%28Storia-di-Venezia%29/>.

Cronaca di Andrea Dandolo⁴⁵, le quali parlano - seppur in modo vago - di legislazioni precedenti; Enrico Besta ha poi trovato altri indizi ricavabili da alcuni passi dello stesso *Statutum Novum*, da cui si poteva desumere l'esistenza di (quantomeno) un "secondo"⁴⁶ ed un "terzo legislatore"⁴⁷ prima del 1242.

A fugare ogni dubbio riguardo la tesi dell'esistenza di statuti anteriori al Tiepolo ha infine contribuito un fondamentale ritrovamento, acquisito dalla Biblioteca Nazionale Marciana nel 1893: il *Codex Marcianus Latinus* cl. V, n° CXXX o manoscritto marciano. E questa è fonte diretta del loro contenuto, sebbene non ufficiale degli statuti stessi: la sua presenza ci basta per poter affermare l'esistenza di statuti civili a Venezia sicuramente prima del 1242, e con ogni probabilità anteriori anche al XIII secolo stesso.

Il manoscritto è un testo miscelaneo, per cui bisognerà provare a ricostruire l'origine delle varie parti di cui si compone; anche la sua storia non aiuta: nulla è noto delle vicende del *Codex Marcianus* dalla sua compilazione al suo ritrovamento, eccetto una nota dietro l'ultima pagina, probabilmente scritta tra fine XIV ed inizio XV secolo in cui è presente il cognome *Zanchano* (il possessore dello stesso); il volume sarebbe poi passato alla libreria dei conti Gozzi di Ragusa.⁴⁸ Analizzando la prima parte del testo, si può risalire al momento in cui fu compilata, collocandola

⁴⁵ *Andreae Danduli ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta: aa. 46-1280 d.C.*, a cura di Ester Pastorello, in *Rerum Italicarum scriptores*, 12.1, Bologna: N. Zanichelli, 1938-1958.

⁴⁶ Nel ventinovesimo capitolo del primo libro dello *Statutum Novum* è presente un riferimento ad alcuni *breviaria* del 1204, e quindi all'attività legislativa di Enrico Dandolo (1192-1205) o del figlio Raniero Dandolo in qualità di vicedoge, BESTA, *Prefazione a Gli statuti civili*, pp. 6-7.

⁴⁷ Nel terzo libro dello *Statutum Novum*, capitolo 42, c'è il diretto riferimento ad uno degli Statuti di Pietro Ziani, riguardanti le regole *de donis mulierum*; *ibid.*

⁴⁸ La città dalmata corrisponde all'odierna Dubrovnik, mentre le notizie sono tratte da *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242 editi per la prima volta a cura di E. Besta e R. Predelli*, «Nuovo archivio veneto», nuova serie, anno 1, tomo 1 - parte 1, Venezia: Visentini, 1901, p. 9.

nella prima metà del XIII secolo⁴⁹; nelle primissime righe è presente il *Prologus domini Petri Ziani ducis*, ovvero il “Prologo di messer Pietro Ziani doge”, e seguono i primi 72 capitoli, identificati nella “prima ordinata collezione di usi e di statuti di Venezia”⁵⁰. A questo punto sono inseriti gli statuti di Ranieri Dandolo (in qualità di vicedoge) del 1204, composti da dieci capitoli, ed infine quelli dello stesso Pietro Ziani (1205-1229), risalenti al febbraio 1214. In aggiunta a questa raccolta di norme, compaiono poi gli statuti pubblicati dal doge Jacopo Tiepolo (1229-1249) nel luglio del 1229, quindi quelli del novembre 1231 e del maggio 1233, oltre ad ulteriori statuti dello Ziani (giugno 1229) a cui fu aggiunta un’appendice del 1232 dallo stesso Tiepolo.⁵¹

Mani diverse hanno compiuto le aggiunte successive: sono presenti testi di varia natura, tra cui norme ecclesiastiche, regole tecniche su pesi e misure, gli statuti marittimi di Jacopo Tiepolo (giugno 1229) e le successive aggiunte (in particolare quelle del maggio-giugno 1233 ed agosto 1236), la sua *promission de maleficio*⁵² (1232). Infine, si trovano alcuni *privilegia* e accordi (scritti a sua volta da un compilatore diverso), stretti da alcuni re con i dogi di Venezia fino al 1244.

⁴⁹ Troppo semplicistica e riduttiva è la datazione di tutta l’opera come “codice veneziano della prima metà del secolo decimoquarto”, poiché vi intervennero più compilatori e inserendovi norme e documenti di età diverse, GIUSEPPE GELCICH, *Breve appendice ai documenti per l’istoria politica e commerciale della Repubblica di Venezia dei signori Tafel e Thomas*, in AA.VV. *Programma dell’I. R. Sc. Nautica di Ragusa*, Ragusa: C. Pretner, 1892, p. 4.

⁵⁰ *Gli statuti civili*, p. 10.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Le *promissiones maleficiorum* sono particolari forme di legislazione che diedero una parziale normazione scritta ad alcune consuetudini in materia penale a Venezia. La prima di cui abbiamo notizia è stata giurata nel 1181 durante il dogado di Orio Mastropiero (1178-1192); sappiamo che questa fu poi rivista ed ampliata durante il dogado di Enrico Dandolo (1192-1205) – ma è andata perduta – e successivamente appunto da Jacopo Tiepolo. La forma della *promissio*, già utilizzata per le promissioni ducali, veniva riutilizzata e trasformata in una promessa del doge verso il popolo riunito in assemblea. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, p. 78 e LUJO MARGETIĆ, *Il Diritto*, in AA.VV.,

Queste ulteriori aggiunte ci permettono di ipotizzare con qualche certezza che il testo fosse anteriore a tale data, e probabilmente anche al 1242 stesso; infatti la natura della raccolta di norme ci fa concordare con l'ipotesi (posta per primo dal Gelcich⁵³ e confermata dal Besta) che l'intero manoscritto non fosse altro che "un *vade mecum* di qualche rettore da Venezia mandato in terre dalmate [...] o più propriamente [...] [di] un prete notaio addetto a qualcuno dei rettori cui Venezia affidava il governo delle terre dalmate"⁵⁴. Non avrebbe quindi avuto un'utilità pratica raccogliere collezioni di norme ormai superate dalla compilazione tiepolesca del 1242. Ma forse c'è di più: viste le diverse mani che sono intervenute nelle aggiunte di volta in volta, è possibile ritenere che il nucleo originario – quello contenente gli statuti civili fino alle ultime aggiunte del 1236 (dalla pagina c. 1 a c. 37⁵⁵) – risalga appunto approssimativamente all'ultima data presente? L'ipotesi potrebbe essere rilevante, perché ci permetterebbe innanzitutto di avere un riferimento cronologico in cui collocare quel complesso di norme che potremmo definire *statutum vetus*⁵⁶, ed inoltre potremmo anticipare con più certezza l'attività di riordino che fu poi completata da Jacopo Tiepolo con lo *Statutum Novum*.

A questa ipotesi sembra poi velatamente dar voce lo stesso Besta, quando sottolinea come l'inserzione fra gli statuti dello Ziani del 1229 delle aggiunte del

Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, 1, Età Ducale, a cura di Giorgio Cracco e Lellia Cracco Ruggini, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 677-692, pp. 689-690, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 28 ottobre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/eta-ducale-la-societa-e-gli-ordinamenti-il-diritto_%28Storia-di-Venezia%29/>.

⁵³ GELCICH, *Breve appendice*, p. 9.

⁵⁴ Poiché sono appunto presenti norme riguardanti anche il diritto canonico, ed i trattati riguardano terre Dalmate o confinanti, cfr. *Gli statuti civili*, pp. 13-14.

⁵⁵ Il manoscritto è composto in tutto da "sessantotto foglietti", come afferma GELCICH, *Breve appendice*, p. 4. Si veda la Tabella 1 per la suddivisione fra le pagine ed il contenuto.

⁵⁶ Definizione usata dal Besta in contrapposizione allo stesso *Statutum Novum*, *Gli statuti civili*, pp. 14 e 93.

Tiepolo del 20 aprile 1232 sembra “voluta dal legislatore stesso il quale, di conseguenza, nel 1233 aveva già cominciato a dedicarsi ad una certa opera di coordinamento [...] riguardo alle leggi civili”⁵⁷; il tutto, ammesso e non concesso che non fosse stata una scelta del compilatore stesso. Purtroppo, il *Codex Marcianus Latinus* rimane una raccolta privata, e nella totale assenza di ulteriori testi legislativi che confermino o neghino le nostre tesi, quella prospettata non può essere che un’ipotesi.

Nella parte finale del manoscritto, sono aggiunte due raccolte ulteriori, la *Ratio de lege romana* ed i *Venetorum iudicia a probis iudicibus promulgata*.

La *Ratio* è una serie di appunti, che analizzano le differenze e le analogie fra le leggi romane (definite *leges imperiales*) e quelle veneziane, suddivisa in 38 capitoli; al suo interno si possono notare anche alcuni riferimenti a norme mosaiche e canoniche (il che farebbe propendere per la paternità del testo da parte di un prete)⁵⁸. Il diritto romano di cui si tratta – per espressa indicazione del compilatore – non è quello del *Corpus iuris*, ma consiste in norme romanistiche tratte dall’opera di Giustiniano e contenute in un testo medioevale definito variamente *Lex Romana* o *Liber Romanae legis*⁵⁹. Le modalità con cui il compilatore (in modo un po’ disordinato⁶⁰) ha operato i commenti esplicativi dei primi settantaquattro capitoli della compilazione di Pietro Ziani ricordano molto quelle

⁵⁷ *Gli statuti civili*, p. 10.

⁵⁸ *Ibid.*, pp. 76-77.

⁵⁹ Il professor Pitzorno ritiene che il *Liber Romanae legis* a cui si fa riferimento nel manoscritto marciano (e cioè quello che era noto a Venezia) abbia origini autonome rispetto al cd. *Codi*, il quale era una “*Summa* del codice giustiniano che ebbe tanta fortuna nel medio evo e la cui diffusione è ampiamente attestata nelle numerose redazioni in provenzale, in castigliano, in antico francese, in latino a noi pervenute”, PITZORNO, *Il Liber Romanae Legis degli Iudicia*, p. 275.

⁶⁰ Enrico Besta afferma che “non v’ha profondità di dottrina”, le citazioni sono “fatte in modo del tutto vago”, con la legge Romana che “il più delle volte è letteralmente trascritta o compendiata”, ENRICO BESTA, *Jacopo Bertaldo e lo Splendor Venetorum Civitatis Consuetudinum*, «Nuovo archivio veneto», 13, 1897, pp. 109-133, p. 114.

dei glossatori⁶¹, e che sono riconoscibili anche nelle glosse c.d. veneziane sullo *Statutum Novum* pochi anni più tardi, a testimonianza di una conoscenza – seppur non primaria e spesso sotterranea – del diritto romano da parte degli operatori istituzionali nell’ordinamento veneziano.

La stessa impostazione è testimoniata dai *Venetorum iudicia a probis iudicibus promulgata*, una raccolta (probabilmente non ufficiale) di settantacinque casi giudiziari discussi tra il 1170 ed il 1229⁶², con norme e suggerimenti pratici per l’applicazione delle leggi e delle consuetudini veneziane. L’autore è ignoto, probabilmente qualche *advocatus* o *causidicus* veneziano⁶³, data la profonda conoscenza degli ordinamenti politico-amministrativi del dogado⁶⁴; anche la datazione è discussa: probabilmente è un’opera originariamente anteriore al 1200, a cui furono compiute varie aggiunte fino a giungere alla forma presente nel manoscritto marciano dopo il 1242.⁶⁵

⁶¹ L’analisi delle origini e delle caratteristiche della *Ratio* si trova in BENVENUTO PITZORNO, *Il Liber Romanae Legis della Ratio*, pp. 102-125, mentre il testo della *Ratio* così come presente nel manoscritto marciano è a pp. 25-36. Per ulteriori riflessioni sulle glosse agli statuti antichi ANDREA PADOVANI, *La politica del diritto*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 2, *L’età del comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 303-329, pp. 310-314.

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Advocatus* era l’avvocato, ma “a Venezia unisce insieme anche le funzioni del giureconsulto e dell’oratore”, mentre un *causidicus* “si chiama quegli che procura la spedizione delle cause, facendo tutti gli atti conducenti alla medesima”, cfr. MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principj del jus naturale, di politica, di commercio con saggi di Storia civile Romana e Veneta*, 5 volumi in 10 tomi, Venezia: Fenzo, 1778-1781; ristampa in 2 volumi, Venezia: Santini², 1845 e ristampa anastatica a cura di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007, pp. 207 e 360, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 2 novembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=81dDAAAaAAJ&pg=GBS.PR>>.

⁶⁴ BENVENUTO PITZORNO, *Le consuetudini giudiziarie veneziane*, pp. 17-23.

⁶⁵ *Ibid.*

Queste opere, a chiusura del *Codex Marcianus*, non devono però far pensare a una vigenza diretta a Venezia del diritto comune dell'epoca: come ha affermato Benvenuto Pitzorno, "il sorgere ed il formarsi della giurisprudenza veneziana" rispetto "[al]la rinascenza degli studi romanistici medioevali [...] influì solo allargandone le basi, ampliandone le vedute, ma i germi di essa già prima esistevano, creati dalle stesse condizioni di Venezia, ove i vari rapporti economici, sociali e politici, derivanti da una vita sempre più feconda ed attiva, si rendevano ogni dì più svariati e complessi, richiedendo molteplici soluzioni giuridiche nuove, che solo potevano esser date dalla interpretazione estensiva ed analogica delle poche norme legislative"⁶⁶. Sembra anzi che il diritto romano intervenisse soltanto per "ampliare ed innovare il complesso delle consuetudini ricevute dalla tradizione"⁶⁷. Al capitolo 28 della stessa *Ratio de lege romana* si può osservare come in presenza di lacune nel diritto si dovesse andare innanzitutto a ricercare che cosa le leggi prescrivessero per i casi simili, secondo l'ordinario ragionamento analogico. In assenza, si sarebbe giudicato in base alla consuetudine, purché non fosse contraria alla legge; qualora anche questa nulla dicesse sul tema, appare un riferimento a decidere secondo "l'uso della città di Roma o Costantinopoli"⁶⁸, in chiara funzione supplente della normativa locale.

Un'ulteriore questione rimane da chiarire: è stato dimostrato come il primo complesso di norme statutarie sia collocabile cronologicamente prima del 1242, e che la *Ratio* e gli *Iudicia* siano più o meno coevi; sono però presenti alcune norme⁶⁹

⁶⁶ *Ibid.*, p. 10.

⁶⁷ PADOVANI, *La politica*, p. 310.

⁶⁸ PITZORNO, *Il Liber Romanae Legis della Ratio*, p. 133.

⁶⁹ Un esempio è la norma che fissa il numero dei giudici del placito fra due e sei, la quale deve necessariamente risalire a prima del 1172, anno in cui – dogando Sebastiano Ziani (1172-1178) – la Curia da unica cominciò a suddividersi, in quella del Proprio e di Comun (o del Forestier). Nonostante la modifica intervenuta nel frattempo, la norma si trova ripetuta senza modifiche nelle norme statutarie che aprono il manoscritto, le quali non sono state espunte nemmeno nella raccolta

e consuetudini⁷⁰ ormai superate, per cui sorge spontaneo domandarsi il motivo della permanenza di questi “relitti” o “incoerenze”⁷¹: anche qui, prima che si presentino nuovi contributi dagli studi e dalla scoperta di ulteriori fonti, non è possibile che fare ipotesi. Molto interessante è la tesi di Andrea Padovani, il quale ritiene che questa apparente confusione ed imprecisione non sia altro che lo specchio delle forti tensioni presenti nella società veneziana del XII secolo, in cui è in corso un’evoluzione tumultuosa, contraddistinta da spinte diverse le cui correnti di fondo non sono sempre inquadrabili in un’unica direzione politica. Insomma, il *Commune Veneciarum*⁷² si stava assestando, e per la sua affermazione

operata da Pietro Ziani nel febbraio 1214, cfr. PADOVANI, *La politica*, p. 311 e MELCHIORRE ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, 1, Padova: Tipografia del Seminario, 1906, pp. 48, 173-176. I giudici (*iudices*) erano i maggiorenti che affiancavano il doge nell’assemblea cittadina (il placito), dapprima indicati genericamente quali *primates*, poi con la qualifica specifica di giudici, che diviene usuale dagli ultimi decenni del secolo XI: ANDREA CASTAGNETTI, *Il primo Comune*, in AA.VV., *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, 2, *L’età del Comune*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 81-130, p. 81.

⁷⁰ Si pensi ad esempio agli *Iudicia “De tabellionum rogatu”* (XXXXVIII), cioè sull’efficacia delle citazioni in giudizio, o il riferimento al sistema delle *mudue* (il viaggiare insieme di navi diverse che percorrono le stesse rotte per ragioni di sicurezza reciproca), il primo modificato già negli statuti del 1204, mentre il secondo era stato sostituito da precise regole nella legislazione marittima: entrambe le soluzioni ai casi, stante le novità legislative della prima metà del XIII secolo sarebbero da ritenersi inapplicabili, cfr. PIZORNO, *Le consuetudini giudiziarie veneziane*, pp. 37-59 e PADOVANI, *La politica*, p. 311.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Per l’analisi e riflessioni sulla Venezia Comunale si rinvia – senza pretesa di esaustività – ai saggi di FASOLI, *Commune Veneciarum*, pp. 90-95, CASTAGNETTI, *Il primo Comune*, pp. 81-130, GIORGIO CRACCO, *Un “altro mondo”, Venezia nel Medioevo dal secolo XI al secolo XIV*, Torino: UTET, 1986 e GIORGIO ZORDAN, *La nascita dei due comuni: proposte metodologiche per un confronto*, in AA.VV. *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di studi, Genova-Venezia 10-14 marzo 2000, a cura di Gherardo Ortalli e Dino Puncuh, Genova-Venezia: Società Ligure di Storia Patria- Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2001, pp. 29-57, pp. 41-45 e 51-53.

si scelse di procedere “non” tramite “una rivoluzione, ma, al solito, una sapiente evoluzione”⁷³. In quest’ottica *usus novus* ed *usus vetus* sono spesso appaiati, anche se apparentemente inconciliabili o contraddittori; e questo si presenta negli *Iudicia* come nella *Ratio*, dove oltre al diritto romano si cercheranno perfino appigli nel *Decretum* di Graziano⁷⁴ o in norme vetero- e neotestamentarie, alla ricerca di un punto di equilibrio che non stravolgesse l’ordinamento veneziano e che non facesse apparire l’attività giurisprudenziale degli *iudices* come una “usurpazione di poteri” e “violazione di inveterati costumi”⁷⁵.

Secondo questa teoria, “l’irruzione del diritto romano a Venezia”⁷⁶ sarebbe anteriore alle Glosse dello Statuto del Tiepolo, e anzi si legherebbe a doppio filo con l’età comunale intesa nel suo complesso⁷⁷: un forte sviluppo sociale, economico

⁷³ MARANINI, *La Costituzione*, 1, p. 113.

⁷⁴ Il cosiddetto *Decretum Gratiani* è una raccolta di diritto canonico, composta intorno al 1140 dal monaco camaldolese Graziano contenente (oltre a testi normativi di origini eterogenee) decretali pontificie e decreti dei concili in materia giuridica, che Graziano separa da quelle in materia teologica. Il titolo ufficiale dell’opera è *Concordia discordantium canonum*, e verrà poi integrato quale fonte ufficiale della normazione della Chiesa cattolica nel *Corpus Iuris Canonici* del 1582. Si veda il sempre puntuale ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, 1, *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano: Giuffrè, 1982, pp. 80-83 e GUIDO BONOLIS, *Corpus iuris canonici* (voce), *Enciclopedia Italiana*, 11, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1931, pp. 467-468, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 22 novembre 2018], <<http://www.treccani.it/enciclopedia/corpus-iuris-canonici/>>.

⁷⁵ PADOVANI, *La politica*, p. 312.

⁷⁶ Come ritiene ZORDAN, *L’ordinamento giuridico*, p. 185.

⁷⁷ Sebbene risulti molto difficile inquadrare con esattezza l’età del Comune a Venezia, molti sono concordi nel situarla tra la metà del XII alla fine del XIII secolo, utilizzando le date simboliche del 1143 e del 1297; l’inizio si riferisce alla prima menzione in un documento ufficiale veneziano di un *consilium* (nella doppia accezione di consiglio e parere) presieduto da alcuni *viri sapientes* (saggi), accanto ai consueti riferimenti al doge ed ai giudici (sebbene di *nostri sapientes* si parlasse già in un trattato tra Venezia ed il Comune di Fano del 1141, o il doge Ordelafo Falier nel 1112 avesse già utilizzato il termine ‘comune’ riferendosi ad un debito pubblico, a testimonianza di come il

e politico che richiedeva un *corpus* molto più complesso e variegato di norme, le cui lacune furono quindi colmate da un'interpretazione giurisprudenziale che cominciò la "romanizzazione delle consuetudini venete"⁷⁸ sin da questi anni.

Un'ultima questione è opportuno chiarire riguardo il manoscritto, ovvero riguardo la sua autenticità ed integralità. È opportuno insomma valutare – prima di addentrarsi nella discussione storiografica sul contenuto – quanto il manoscritto sia da considerarsi una fonte affidabile. Ad entrambe le domande ha dato risposta esaustiva il Besta, senza che fino ad oggi sia stato smentito.

Riguardo al primo quesito, è agevole notare come nello *Statutum Novum* in più punti il legislatore espressamente riproduca norme antiche, e queste

passaggio fu di fatto lento e graduale). La seconda data, il 28 febbraio 1297, si riferisce alla cosiddetta Serrata del Maggior Consiglio, ovvero la modifica della procedura di elezione dei membri del medesimo organo, limitata – salvo per alcuni decenni possibilità di nuovi ingressi – alle sole famiglie che ne avevano già fatto parte a partire dal 1172. A differenza della maggior parte degli storiografi, Roberto Cessi suddivide invece tutto Medioevo a Venezia in due grandi periodi: l'età Ducale (dalle origini alla Quarta Crociata del 1204) e l'età aurea del principato (che coprirebbe quindi dagli inizi del XIII secolo alla fine del XV secolo): nella prima rientrerebbe anche l'età comunale, vista come uno sviluppo in chiave impersonale dello Stato più che una fase a sé stante della Storia di Venezia. Per quanto le suddivisioni possano sembrare divergenti, sembrano dopotutto soltanto differenti modalità di catalogazione e di definizione di fenomeni descritti ed inquadrati in modo abbastanza simile, considerando appunto l'età comunale come continuazione ed evoluzione di quella Ducale, e non come drastico strappo o rivoluzione. Si veda CASTAGNETTI, *Il primo Comune*, pp. 81-86, GIORGIO CRACCO, *L'età del comune*, in AA.VV. *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 2, *L'età del comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 1-32, pp. 1-3 e ROBERTO CESSI, *Storia della Repubblica di Venezia*, 1, Milano-Messina: Giuseppe Principato Editore, 1968, pp. 148-152; per la Serrata, MARANINI, *La Costituzione*, 1, pp. 332-350.

⁷⁸ PADOVANI, *La politica*, p. 312.

corrispondano a quelle presenti nel manoscritto, così come corrispondono i riferimenti testuali nelle glosse di raffronto fra le legislazioni statutarie.⁷⁹

Per quanto attiene all'integralità degli statuti presenti nel manoscritto, la risposta è nuovamente positiva, e si evince dalla modalità stessa in cui è stata effettuata la raccolta dei primi settantaquattro capitoli della compilazione Ziani: si riproducevano "gli ordinamenti anteriori così come li aveva trovati, limitandosi a corroborarli con la sua conferma: egli stesso dichiarava di voler solo raccolti e confermati gli statuti dettati e da lui stesso e dai suoi predecessori"⁸⁰. Quindi anche in questa sede possiamo affidarci al manoscritto come valida fonte degli statuti veneziani a cavallo tra il XII ed il XIII secolo, senza poter tra l'altro escludere che vi fossero state ulteriori compilazioni statutarie precedenti, del cui contenuto però mancano fonti dirette.

⁷⁹ Nelle glosse – i 'commenti' ed esplicazioni delle singole norme statutarie – è frequente il riferimento a "*hec sunt verba statuti novi*" contrapposto in altre al "*hec sunt verba componencium statuta*", "*statutum vetus dicit...*". Per i riferimenti puntuali si rinvia a *Gli statuti civili*, pp. 14-17.

⁸⁰ *Gli statuti civili*, pp. 18-19.

Tabella 1: struttura e contenuto del Manoscritto Marciano cl. CXXX.

Come si può vedere dalla struttura in cui si presenta, questa raccolta di norme, così eterogenee e di età diverse, fa subito pensare ad una sorta di compendio, in cui siano facilmente reperibili sia le fonti che la loro pratica applicazione.

In questa sede, riveste particolare importanza il contenuto presente nei primi 28 fogli del manoscritto. Fin da subito salta all'occhio come nella compilazione si sia seguito una sorta di criterio misto, a metà fra quello cronologico e quello per materia: all'inizio compaiono le norme statutarie civili, in successione temporale, con alcune integrazioni e correzioni anche successive (si veda c. 23-26); successivamente la materia nautica (con le sue correzioni, c. 28-37) e quella criminale – seppur coeva – in coda (c. 50-54), preceduta da una serie di norme tecniche e pratiche (alcune pensate quasi a completamento di alcune regole presenti negli statuti marittimi, c. 37-39).

Dopo alcuni accordi internazionali e singole concessioni di privilegi (c. 40-48), probabilmente rilevanti per i fruitori della raccolta, vengono in coda la *Ratio* e gli *Iudicia* (c. 55-68): quasi a voler rendere conto – oltre che della legislazione ufficiale – anche della giurisprudenza e dell'interpretazione che si dava riguardo le norme, viste nella loro concreta prospettiva applicativa.

La struttura è stata ricavata seguendone la descrizione data da Enrico Besta ne *Gli statuti civili*, pp. 8-13 e in GELCICH, *Breve appendice*, pp. 4-9.

N° Pagina	Contenuto	Data
c. 1	<i>Prologus</i> del doge Pietro Ziani	1213
c. 1-11	63 capitoli: Statuto di Enrico Dandolo (?)	1194-1195(?)
c. 11-13	<i>Novae Leges</i> di Ranieri Dandolo (10 capitoli)	Settembre 1204
c. 13-18	Statuto di Pietro Ziani (raccolta dei precedenti e aggiunte)	febbraio 1213 (1214 m.v.)
c. 18-22	Statuti di Jacopo Tiepolo (giudici del <i>proprio</i>)	3 luglio 1229
c. 22-23	Statuto di Jacopo Tiepolo (Curia del <i>proprio</i>)	19 novembre 1231
c. 23-26	Statuti di Pietro Ziani (c. 24 <i>venditiones secundum usum novum</i>) con aggiunta successiva di Jacopo Tiepolo	1226-1229+ 20 aprile 1232 (appendice)
c. 27-28	Statuti di Jacopo Tiepolo (tutele)	Maggio 1233
c. 28-35	Statuti nautici di Jacopo Tiepolo	Giugno 1229
c. 34-37	Tre diversi interventi di addizioni e precisazioni agli statuti nautici (Jacopo Tiepolo)	Maggio-agosto 1233, 16 agosto 1236
c. 37-39	Regole tecniche su pesi e misure, elenco dazi su prodotti tessili (<i>Racio Lombardi seu Francisci quod debent solvere per pecias draporum</i>)	Metà XIII sec. (post statuti nautici Tiepolo)
c. 40-42	Regole varie su scomuniche, ordinazioni, collazione e revocazione di benefici	Inizio XIII sec. Glosse fine XIII sec.
c. 44-45	Serie di <i>privilegia</i> (concessioni) risalenti ad epoche e personaggi diversi	Maggio 1125
c. 45-46		1222
c. 46		3 novembre 1217
c. 47	Accordi (<i>pactum</i> e trattato) del doge Jacopo Tiepolo con Bela, re degli Ungari	30 luglio 1244
c. 47-48		6 agosto 1244
c. 50-54	<i>Promissio de maleficio</i> di Jacopo Tiepolo	26 luglio 1232
c. 55-59	<i>"Hec est ratio de lege romana"</i>	1204-1214(?)
c. 59-68	<i>"Hec sunt iudicia a probis iudicibus promulgata"</i> (75 casi)	Post 1242

1.2 Caratteristiche degli statuti veneziani

Quale fu il primo statuto civile della storia di Venezia? Innanzitutto, è opportuno definire che cosa sia uno statuto. Possiamo in via del tutto preliminare fare affidamento alla descrizione che ne dà Marco Ferro, avvocato veneto nato a Padova (1750-1784), che appena trentenne si cimenta nella compilazione del suo *Dizionario del diritto comune e veneto*, in dieci tomi e cinque volumi⁸¹; alla voce Statuto si legge: “Chiamasi in generale Statuto ogni sorta di leggi e di regolamenti. Vi sono alcuni statuti generali, ed altri particolari; i primi sono leggi generali, che obbligano tutti i sudditi; gli statuti particolari sono regolamenti fatti per una sola città, per una sola chiesa, o comunità laica, ecclesiastica, secolare, o regolare: ogni corpo di arti e mestieri ha il suo statuto, e lo hanno pure gli ordini regolari, gli ospitali, ed i militari [...]. La parola statuto presso di noi significa anche la raccolta delle leggi particolari della nazione. Queste, dal principio della Repubblica (che certamente, essendo uno Stato ben regolato, doveva avere le proprie particolari ordinazioni, e sul sistema del governo, e sui giudizi civili e criminali), sino all'anno 1242 furono vaganti, sconnesse, e non ridotte in un corpo regolato dalla pubblica autorità. Sotto il ducato di Giacomo Tiepolo si pensò di compilare un nuovo corpo di leggi”⁸².

Come si può evincere da questa rapida introduzione, per un veneziano del XVIII secolo ‘statuto’ è un termine abbastanza ampio che corrisponde, nel suo significato generale, a raccolta di leggi. E ancor più vaga appare la definizione che

⁸¹ FERRO, *Dizionario del diritto comune*; per le informazioni su Marco Ferro, SILVIA GASPARINI, *Prefazione*, in MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principj del jus naturale, di politica, di commercio con saggi di Storia civile Romana e Veneta*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione di Venezia: Santini, 1845-47 a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007.

⁸² *Ibid.*, 2, *Statuto* (voce), pp. 748-749.

sembra darne Jacopo Bertaldo⁸³ nel suo *Splendor Venetorum civitatis consuetudinum* (più correttamente *Lucidarium*⁸⁴) dove lo statuto corrisponde al “diritto scritto”⁸⁵ nel suo complesso; ma c’è di più: la prima compilazione statutaria viene

⁸³ Jacopo Bertaldo è un “dotto prelato”, nato intorno la metà del XIII secolo; possiamo considerarlo una delle fonti più autorevoli riguardo l’ordinamento giuridico veneziano dei tempi, grazie alla sua più che trentennale attività di tecnico del diritto, prima come prete e notaio (il primo atto da lui redatto risale infatti al 1276 nella Chiesa di San Pantalone) e dal 1298 ad (almeno) il 1313 nella cancelleria ducale. Quest’ultima nasce come sezione della curia ducale, l’organo che assisteva e coadiuvava il doge nelle sue attività giudiziarie e legislative, per poi via via distaccarsene lungo il corso del Duecento, fino a divenire un ufficio a sé stante con una sede propria nel Palazzo Ducale, al cui vertice nel 1268 (o forse già dal 1261) fu istituita la carica di *cancellier grande*, posto a capo di tutta la cancelleria e responsabile del suo buon andamento. La morte di Bertaldo è attestata intorno al 1315, e la sua stessa opera, *Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*, risulta interrotta intorno quella data. PASQUALE SMIRAGLIA, *Bertaldo, Iacopo* (voce), in AA.VV. *Dizionario Biografico degli Italiani*, 9, *Berengario-Biagini*, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1967, pp. 699-700, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 3 novembre 2018], <<http://www.treccani.it/enciclopedia/iacopo-bertaldo/>>; GIUSEPPE ERMINI, *Bertaldo, Iacopo* (voce), *Enciclopedia Italiana*, 6, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1930, p. 783, [online], disponibile tramite World Wide Web, [URL consultato il 2 novembre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/iacopo-bertaldo_%28Enciclopedia-Italiana%29/>; BESTA, *Jacopo Bertaldo e lo Splendor*, pp. 117-118. Per le notizie sulla cancelleria, MARCO POZZA, *La Cancelleria*, in AA.VV. *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 2, *L’età del Comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 349-370 [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 3 novembre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-del-comune-gli-ordinamenti-la-cancelleria_%28Storia-di-Venezia%29/>.

⁸⁴ Tra *Splendor* e *Lucidarium* vi è infatti una differenza semantica abbastanza importante: “splende” qualcosa che è dotata di luce propria, “si illumina” qualcosa di oscuro, o che va meglio chiarito, SILVIA GASPARINI, *Bertaldo e il suo Lucidarium. Nuove riflessioni su un vecchio tema storiografico*, «Studi veneziani», 63, 2011, pp. 23-24.

⁸⁵ “...statutum, quid est ius scriptum” e visto in contrapposizione con la *consuetudo*, cioè il diritto non scritto, BERTALDO, *Splendor venetorum*, p. 8 e GASPARINI, *Bertaldo e il suo Lucidarium*, pag. 25, in particolare nota 45.

considerata da Ferro quella del Tiepolo nel 1242, senza nulla dire di statuti precedenti o di cosa ci fosse prima, se non “vaganti e sconnesse”⁸⁶ normazioni non meglio identificate. Evidentemente il giovane studioso non aveva a disposizione il manoscritto marciano o testi dal contenuto analogo, che sembrano invece testimoniare una storia almeno in parte diversa.

Come nell’attività di inquadramento di ogni istituto giuridico, potremmo dire che per definire un testo legislativo come statuto occorrono degli elementi formali ed altri sostanziali. Tra gli elementi formali, sicuramente la presenza della cosiddetta “formula statutaria” è un fattore rilevante per poter definire uno statuto. Il Lattes la definisce come “tutte quelle espressioni, in prima e terza persona, in forma attiva o passiva, che danno alla norma giuridica un carattere veramente imperativo, quale conviene al diritto scritto positivo ed obbligatorio”⁸⁷. Negli statuti veneziani spesso si trova posta oltre che all’inizio anche in calce alle compilazioni: all’esordio compare il termine *incipit* (anche in forma incompleta o variata) a cui segue “l’enunciazione della materia e dell’autore”, nella conclusione “l’*actum* e la data di pubblicazione” (per i più antichi), dal XIII secolo il riferimento sarà a quello dell’approvazione (con la presenza di parole come “*institute, presentate, approbate*”).⁸⁸

Un’ulteriore ‘spia’ della presenza di uno statuto sta nella definizione che il legislatore stesso dà del *corpus* di norme che si appresta ad emanare o far approvare, come ad esempio lo stesso Tiepolo si accinge a dichiarare nel Prologo Primo del suo *Statutum Novum*.⁸⁹ Il termine ‘statuto’ deriva dal latino *statutum*, nel senso di decidere, stabilire. Va distinto pertanto l’uso del termine come verbo, nel senso generale di “deliberare”, dall’uso come sostantivo, che indica la legislazione

⁸⁶ FERRO, *Dizionario del diritto comune*, 2, *Statuto* (voce), p. 749.

⁸⁷ ALESSANDRO LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano: Hoepli, 1899, pp. 2-3.

⁸⁸ È la tesi presente in CESSI, *Il “parvum statutum”*, p. 3, nota 2.

⁸⁹ “Comenza il primo libro di statuti e leze di Venetia”, in *Novissimum statutorum*, p. 2.

emanata seguendo una speciale procedura: infatti la nascita di uno statuto era differente rispetto le altre leggi. Per la sua stesura veniva spesso nominata una apposita commissione di esperti⁹⁰, mentre per la sua approvazione non era sufficiente la votazione da parte del Maggior Consiglio⁹¹, il quale doveva convocare il *placitum* per l'ulteriore conferma⁹², elemento considerato ancora la condizione essenziale per la validità dello statuto stesso⁹³, "approvazione solenne da parte di tutto il *populus Venetiarum* raccolto in assemblea" vista da Jacopo

⁹⁰ Come avvenne ad esempio in campo civile per lo stesso *Statutum Novum* (1242) del Tiepolo ed in materia marittima per gli *Statuta Navium* (1255) di Ranieri Zeno (1253-1268), ZORDAN, *L'ordinamento giuridico*, pp. 159 e 162-163.

⁹¹ Il Maggior Consiglio è "la più ampia delle assemblee della Repubblica di Venezia, dotata di poteri legislativi e funzioni di governo, che assorbì, progressivamente, altri consigli minori". Le decisioni erano prese in genere a maggioranza, mentre per la procedura di elezione dei membri non abbiamo notizie certe fino alla riforma di Pietro Ziani (1205-1229) del 1207. Per ulteriori dettagli sulla sua struttura e funzionamento, GIUSEPPE MARANINI, *La Costituzione di Venezia, 2: Dopo la serrata del Maggior Consiglio*, Firenze: La Nuova Italia, 1974, pp. 35-129. Il *Consilium Maius* fece la sua comparsa assieme al Minor Consiglio durante il dogado di Orio Mastropiero (1178-1192), ma la sua origine è dibattuta, c'è chi ritiene che questo abbia avuto origine insieme al Minor Consiglio da quel *consilium sapientum* nominato per la prima volta nel 1143 (è la tesi di MARANINI, *La Costituzione*, 1, pp. 149-150), per altri solo il Minore nascerebbe da questo consiglio, mentre il Maggiore sarebbe un ulteriore organo "eletto dall'assemblea" (GIOVANNI CASSANDRO, *Concetto caratteri e struttura dello stato veneziano*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 36, 1963, pp. 23-49, pp. 30-31), mentre altri ancora ritengono che dall'organo collegiale nel suo complesso derivi il Maggior Consiglio, mentre i "*sapientes qui preerant consilio*" sarebbero andati a formare il Minore (CASTAGNETTI, *Il primo Comune*, pp. 97-98 e ZORDAN, *La nascita dei due comuni*, p. 42).

⁹² La procedura si distingueva poi anche da quella (pur simile) utilizzata per le *promissiones maleficiorum*, le quali restavano formalmente atti personali del *dux* dirette verso il placito, e che inoltre andavano rinnovate (e novellate) ogni nuovo doge, ZORDAN, *L'ordinamento giuridico*, pp. 150 e 154.

⁹³ È l'elemento della *collaudatio populi*, la presente a partire dalle prime *promissiones* e *contitutiones* intorno al X secolo, BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 22-23.

Bertaldo addirittura come il *discrimen* fra una raccolta di consuetudini ed uno statuto vero e proprio.⁹⁴

Quest'ultimo elemento è legato a doppio filo con il profilo sostanziale: il contenuto degli statuti sembra innanzitutto voler convertire le principali consuetudini in legge scritta⁹⁵, con lo scopo di certezza del diritto e di conoscibilità da parte di tutti i cittadini (e degli stessi organi giudicanti), com'è evidente dallo stesso Prologo del doge Pietro Ziani (1205-1229) in capo alla sua raccolta del febbraio 1214.

Accanto questa attività di 'messa per iscritto' del diritto consuetudinario - soprattutto quello riguardante gli aspetti più importanti, delicati e controversi della vita pubblica - di statuto in statuto è sempre più evidente la comparsa di un *quid novi*, in cui si prende anche atto di recenti innovazioni, o si dettano delle norme completamente nuove per cercare di contrastare qualche mala pratica in voga o qualche abuso del diritto, alla ricerca di una "formulazione che [raccogliesse] l'adesione di tutti"⁹⁶. Dato il passaggio attraverso l'assemblea cittadina, e l'approvazione da parte della cittadinanza, potremmo dire di trovarci di fronte ad una sorta di consuetudine istantanea.⁹⁷

In questo senso, si spiegano due ulteriori elementi tipici degli statuti veneziani: la forte presenza di elementi consuetudinari e la totale assenza di regole 'costituzionali', nel senso di norme istitutive o regolative degli organi fondamentali del comune.

Per quanto riguarda il primo elemento, il continuo richiamo all'*usus patriae* ci dimostra come "la tradizione consuetudinaria non fu né ripudiata né interrotta", ed anzi l'attitudine della "Serenissima" fu quella di "procedere a successive

⁹⁴ CASSANDRO, *Concetto caratteri*, pp. 32-33.

⁹⁵ GASPARINI, *Bertaldo e il suo Lucidarium*, pp. 26-27.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ "Soltanto la volontà del popolo, espressa tramite una procedura formale di deliberazione collettiva che coinvolge sia il doge che la *concio*, è idonea a produrre norme immediatamente coattive per tutti i cittadini", *Ibid.*, p. 38.

integrazioni [...] delle proprie leggi fondamentali piuttosto che alla loro completa riscrittura”, segno della tipica “attitudine veneziana ad una sostanziale conservazione del proprio patrimonio normativo più antico”⁹⁸.

L’ordinamento veneziano – sin dall’inizio a fini generali⁹⁹ – non riconobbe mai la vigenza del diritto imperiale, né la diretta applicazione del diritto comune¹⁰⁰: sembra piuttosto che fosse diventato necessario fare i conti col proprio passato – le antiche consuetudini – e rielaborarlo senza strappi, in un sistema che fosse capace di adeguarsi alla nuova realtà economico-sociale, più complessa ed organizzata: in quest’ottica è facile capire il perché in alcune compilazioni statutarie del XIII secolo fossero presenti norme consuetudinarie ormai desuete o totalmente soppiantate da altre norme più recenti.¹⁰¹

L’indipendenza di Venezia è un elemento fondamentale che può spiegare anche l’altro elemento peculiare degli statuti veneziani: “il fenomeno...delle redazioni statutarie, [nella] maggioranza dei comuni d’Italia giustificabile con il variare delle parti politiche in lotta fra loro [...] fu risparmiato a Venezia dalla continuità della classe dirigente”¹⁰². Lo statuto nel Comune italiano era in genere un unico documento regolativo dell’ordinamento costituzionale fondamentale¹⁰³,

⁹⁸ ZORDAN, *L’ordinamento giuridico*, p. 153.

⁹⁹ GASPARINI, *Bertaldo e il suo Lucidarium*, p. 26, nota 31.

¹⁰⁰ Guardando infatti alle “disposizioni [statutarie] del secolo XII [...] del diritto romano o meglio, secondo i tempi, comune non si parla”, PIER SILVERIO LEICHT, *Lo stato veneziano e il diritto comune*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, 1, Roma: 1958, pp. 204-211, p. 204.

¹⁰¹ Come già sottolineato, oltre alla “naturale vischiosità degli ordinamenti” c’erano anche “motivazioni di carattere sociale”, cfr. PADOVANI, *La politica*, p. 312.

¹⁰² ZORDAN, *L’ordinamento giuridico*, p. 153.

¹⁰³ Le informazioni sugli statuti dei Comuni italiani del basso medioevo sono tratte da GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Statuti del Comune Italiano* (voce), in AA.VV., *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, 1, A-H, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2005, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 2 novembre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/statuti-del-comune-italiano_%28Federiciana%29/>.

ma a Venezia questa funzione era svolta già dalla promissione ducale 'in generale'¹⁰⁴, mentre le singole magistrature che stavano nascendo¹⁰⁵ avevano la loro

Rimane un'indicazione di massima, in quanto le singole realtà comunali furono diverse fra loro e difficilmente riconducibili a teorie di stampo unitario (si pensi soltanto a Genova, ZORDAN, *La nascita dei due comuni*, pp. 39-40).

¹⁰⁴ La promissione dogale è il giuramento che il doge compiva al momento della sua elezione alla carica, prestato nei confronti di tutto il popolo veneziano, fissando i suoi doveri ed obblighi. Attestato in questa forma a partire dal dogado di Domenico Morosini del 1148, in età ducale vi era probabilmente qualcosa di simile, sotto forma di una sorta di "impegno verso i sudditi": "le fonti parlano di giuramenti prestati dal popolo al doge, ma giuramenti di questo genere sono sempre impegni sinallagmatici" (FASOLI, *Commune Veneciarum*, p. 86), anche se per il Pertusi sarebbero stati inizialmente prestati unicamente dal popolo, e divenuti reciproci solo dall'istituzione della promissione dogale. Le stesse promissioni ducali hanno suscitato un dibattito fra gli storiografi riguardo al momento in cui queste assunsero anche una veste giuridica e non solo politica: Mayer e Pertusi lo inquadrano già da metà del XII secolo, definendolo un giuramento di carattere costituzionale con precise norme, per Maranini questo avverrà solo dopo la nascita del Maggior e Minor Consiglio – e quindi dal dogado di Orio Mastropiero (1178-1192), per il Cessi addirittura soltanto col dogado di Enrico Dandolo (1192). Per ulteriori dettagli si veda GISELLA GRAZIATO, *Prefazione a Le promissioni del doge di Venezia dalle origini fino al Duecento*, a cura di Gisella Graziato, Venezia: Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1986, pp. X-XI, mentre per la promissione dogale ed il suo valore come "atto costituzionale" si veda PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, pp. 77-81.

¹⁰⁵ Le magistrature veneziane nacquero e proliferarono a partire dalla fine del XII secolo, specialmente a partire dal dogado di Sebastiano Ziani (1172-1178); a parte i due Consigli, il Minore ed il Maggiore, attestati per la prima volta intorno al 1187 ma su cui è ancora presente un dibattito storiografico riguardo alle origini, le altre si svilupparono probabilmente dall'antica curia ducale, originariamente unica per tutte le controversie. Occorre sottolineare come i nomi delle singole nuove magistrature spesso nascessero più dalla consuetudine o dal nome popolare che si dava alle stesse, piuttosto che la denominazione ufficiale, spesso generica e vaga. Le prime magistrature di cui abbiamo notizia sono quella dei giudici del Proprio nel 1172, cioè i diretti discendenti della curia ducale; a partire dal 1179 apparve la denominazione dei giudici di Comun, anch'essi considerati autonomi rispetto la curia stessa e che verso la fine del secolo verranno definiti Curia del Forestier: la prima magistratura si occupava delle controversie fra lo Stato e i cittadini, e la seconda di quelle

disciplina fondamentale all'interno dei capitolari¹⁰⁶. Nelle città di terraferma, a partire dalla *Pax Constantiae* del 1183, l'Imperatore Federico I Barbarossa Hohenstaufen era stato costretto a riconoscere i particolarismi comunali e dare loro una seppur limitata autonomia organizzativa e regolativa, attraverso il cosiddetto *ius proprium civitatis*¹⁰⁷, ovvero la legge statutaria scritta, la quale però nella

tra veneziani e stranieri; nel 1204 apparve la Curia dell'Esaminador, con competenza inizialmente per le alienazioni volontarie (e successivamente estesa agli atti di decesso, autenticazione di documenti, l'esame dei testimoni per le cause civili...), mentre sotto il dogado di Pietro Ziani (1205-1229) nacquero i giudici del Piovego e i Signori di notte, incaricati rispettivamente della sorveglianza delle rive e vie pubbliche e della vigilanza notturna e repressione dei delitti; nel 1244 fu poi istituita la Curia di Petizion da Jacopo Tiepolo (1229-1249), a cui furono assegnate le controversie riguardanti i debiti di veneziani e stranieri, con lo scopo di sgravare il Minor Consiglio e la curia del Proprio di alcune cause e contemporaneamente prevenire gli abusi dei termini procedurali che rischiavano di pregiudicare il buon diritto dell'attore. Queste magistrature avevano funzioni principalmente giudiziarie, anche se rimaneva fra le loro prerogative l'esercizio di funzioni anche legislative tanto quanto amministrative ed esecutive, limitate settorialmente dal testo del proprio capitolare su cui gli eletti dovevano giurare al momento dell'assunzione della carica. Non risulta la presenza di magistrature incaricate a giudicare in appello le decisioni di altre, BENVENUTO PITZORNO, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, «Archivio Storico Italiano», 1, 1913, pp. 156-184, pp. 157-159, 164-167 e ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 11-12, 15-16, 48-49, 171-177, 182-188, 194-195, 209-210, 224-225.

¹⁰⁶ I capitolari sono dei testi comprendenti il complesso di norme che regolano l'azione di ogni particolare magistratura, disciplinandone attribuzioni ed obblighi. Questi possono essere sempre agevolmente suddivisi in due parti: una "parte originaria", generalmente redatta contemporaneamente all'istituzione della magistratura – a sua volta composta da un nucleo comune di obblighi e prescrizioni valide per tutti i magistrati e da una sezione riguardante gli specifici compiti della magistratura in questione – a cui faceva da appendice la seconda parte, redatta in età successive e diverse, contenente le varie successive deliberazioni integrative dei Consigli, ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 3-12.

¹⁰⁷ Un diritto "proprio" della città nel senso di consuetudine particolare, infatti "Federico I Barbarossa aveva consentito che nelle città si giudicasse *secundum mores et leges illius civitatis*". La bibliografia passata e recente sulla statutaria italiana è immensa e porterebbe fuori strada; per

gerarchia delle fonti veniva parificata alla consuetudine, pur sempre richiamando il potere unitario dell'imperatore quale fonte del diritto. Ed è proprio qui che "la via veneziana al Comune"¹⁰⁸ dimostrò tutta la sua peculiarità, qualcosa di più del "concetto un po' sterile di "Comune atipico"¹⁰⁹: a Venezia il diritto statutario è diritto di uno Stato sovrano, non semplice autonomia subordinata alla *lex*, e lo *ius statuendi* non è una concessione ma un esercizio di prerogative sovrane.¹¹⁰

1.3 Il *par(v)um statutum* attribuito ad Enrico Dandolo (1194-1195?)

Il manoscritto marciano – dopo il prologo iniziale di Pietro Ziani che ci ricorda come le norme successive siano a loro volta una raccolta di statuti precedenti – comincia con 74 capitoli, sicuramente anteriori allo Statuto del Tiepolo, ma su cui non è univoca l'opinione riguardo a chi attribuirli e alla datazione precisa. È proprio attorno a queste primissime norme statutarie che si concentra un acceso dibattito tra gli storiografi sulla loro paternità, l'anno in cui furono emanate e financo il contenuto.

un'analisi comparatistica degli statuti delle città italiane – sebbene alcuni abbraccino un orizzonte temporale più ampio del nostro può essere ancora valida la rassegna di ALESSANDRO LATTES, *Studi di diritto statutario*, Milano: Hoepli, 1887. Per ulteriori contributi sul tema, ci limitiamo ad indicare ENRICO BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di Pasquale del Giudice, 1/2, Milano: Hoepli, 1925 e MARIO SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano: Giuffrè, 1969.

¹⁰⁸ ZORDAN, *La nascita dei due comuni*, p. 33.

¹⁰⁹ CASTAGNETTI, *Il primo Comune*, p. 84.

¹¹⁰ È quanto si evince dall'analisi di Bertaldo, che sottolinea come lo "statuto" veneziano sia "creato dal soggetto titolare della sovranità, e questo soggetto è collettivo, formato dal *dux et populus*", GASPARINI, *Bertaldo e il suo Lucidarium*, pp. 25-26.

Il primo a studiare approfonditamente queste norme fu Enrico Besta¹¹¹, il quale ha attribuito la paternità di questi capitoli ad Enrico Dandolo, il cui statuto sarebbe stato pubblicato tra il 1194 ed il 1195. L'autore fa innanzitutto riferimento alle cronache successive: quella di Andrea Dandolo nella versione estesa¹¹², ma già prima il *Supplementum all'Historia Ducum*¹¹³, e in epoche successive il Sanudo¹¹⁴ e il Foscarini¹¹⁵ si riferiscono variamente ad una serie di leggi redatte sotto il dogado

¹¹¹ *Gli statuti civili*, pp. 19-20

¹¹² Il doge-cronista ci riporta nella *Chronica per extensum descripta* che Enrico Dandolo “[...] hoc anno [anno tertio Henricus Imperator] Statuta edidit, & promissionem maleficiorum a praedecessore conditam reformavit (...)”: quindi durante il terzo anno di impero di Enrico [Enrico VI di Hohenstaufen, il figlio di Federico Barbarossa] Enrico Dandolo fece degli statuti e modificò la legislazione penale. Enrico VI divenne imperatore del Sacro Romano Impero nel 1191, per cui gli statuti sarebbero del 1194, ANDREA DANDOLO, *Andreae Danduli Ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta* (aa. 46-1280 d.C.); *Chronica brevis*. aa. 46-1342 d.C., a cura di Ester Pastorello, in *Rerum Italicarum Scriptores. Nuova edizione riveduta, ampliata e corretta*, serie 2, 12, 1, Città di Castello: Lapi, 1900, pp. 1--327 e 329-373, c. 317, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 5 novembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=OqwNk3ZfIJMC&pg=GBS.PA1>>.

¹¹³ Anche qui si afferma quasi con le stesse parole che “anno Domini 1194” Enrico Dandolo “statuta edidit et maleficiorum promissionem a predecessore conditam reformavit”. *Historia Ducum Veneticorum. Supplementum*, a cura di Henry Simonsfeld, in *Monumenta Germaniae Historica*, tomo XIV, Hannover: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1883, pp. 89-97, p. 91 [online], «*Monumenta Germaniae Historica*, 14: Supplementa tomorum I-XII, pars II. Supplementum tomi XIII», disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 5 novembre 2018], <https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000891_00099.html?sortIndex=010%3A050%3A0014%3A010%3A00%3A00&leftTab=toc>.

¹¹⁴ “Furono ordinati molti statuti cioè costituzioni e leggi siccome appare nel nostro statuto fatto sotto Arrigo Dandolo”, MARIN SANUDO, *Vite dei Dogi*, a cura di Giovanni Monticolo, in *Rerum Italicarum Scriptores. Nuova edizione riveduta, ampliata e corretta*, 22, 4, Città di Castello: Lapi, 1900, c. 527.

¹¹⁵ Sebbene lo stesso Besta sottolinei come le informazioni del Foscarini, tratte a sua volta da Sanudo (1466-1536), siano “sin da principio una fonte così poco sicura” che non può essere di certo

di “Arrigo Dandolo”¹¹⁶. Besta accoglie cautamente queste fonti, e Benvenuto Pitzorno, nel vagliarle nuovamente, ha osservato come il riferimento possa invece essere diretto unicamente alla modifica da parte di Enrico Dandolo della *promissio de maleficio*, in alcuni casi definita dai cronisti successivi come *statutum*; anche la testimonianza di Andrea Dandolo non sarebbe attendibile, in quanto basatasi sulla stessa *Historia Ducum* e riportandone testualmente le parole.¹¹⁷

La datazione della compilazione invece viene fissata tenendo in considerazione come nella promissione ducale dello stesso Dandolo (1192) vengano menzionati tra le fonti solo gli “usi”, per cui la legislazione da lui promossa sembra dover essere collocata in epoca sicuramente successiva. Si tratta però di un periodo anteriore alla Quarta Crociata, visto che nel testo non ci sono riferimenti “alla conquista di Costantinopoli”¹¹⁸. Infine, Bertaldo nel suo *Lucidarium* allude a una *promissio* (probabilmente *maleficiorum*) e ad uno *statutum* di Enrico Dandolo, nel mese di aprile del 1195¹¹⁹.

considerata “uno dei capisaldi” per chi volesse “ricostruire la storia del diritto veneto nell’alto medioevo”, *Gli statuti civili*, p. 22, nota 1. Il Foscarini (1696-1763) fa riferimento agli statuti di Enrico Dandolo in FOSCARINI, *Della letteratura veneziana*, pp. 5-6.

¹¹⁶ *Gli statuti civili*, p. 21.

¹¹⁷ Quindi il riferimento alla legislazione penalistica sarebbe semplicemente un’aggiunta posteriore per spiegare che tipo di nuove leggi fossero state approvate, si veda PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, pp. 6-8.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ BERTALDO, *Splendor venetorum*, p. 54. Forse sia Bertaldo che Sanudo avevano sott’occhio la *promissio de maleficio* di Jacopo Tiepolo, che in parte riprese quella di Enrico Dandolo. Sanudo riporta poi le notizie di Ramusio il quale afferma che “Enrico Dandolo, avendo notato come le leggi civili, troppo aride, si prestassero con soverchia facilità alle cavillazioni di litiganti, si sarebbe stato spinto a convocare una commissione di esperti uomini per ridurre più limpide più chiare, i quali lavorarono sicché, esaurito il compito loro, la nuova collezione sarebbe stata pubblicata nel 1195”: notizie molto dettagliate ma senza alcun riscontro storico in altri cronisti. In pratica, sembrerebbe che tutte le fonti abbiano ingigantito l’unica e vaga testimonianza offerta dall’*Historia ducum*, a sua

Unendo quindi le testimonianze delle varie fonti che alludono a statuti del Dandolo, secondo Besta questi sarebbero proprio da identificare con i primi capitoli del manoscritto marciano; ma non solo: questi ultimi, a loro volta, corrisponderebbero al nucleo originario di norme secondo le quali, a parere di Bertaldo, i Veneziani vivevano “*puri ac castitate pleni*” e “*parvum statutum in scriptis habebant*”¹²⁰ (vivevano quindi in una sorta di stato di stato di natura mitico, “puri e pieni di onestà”). L’incipit stesso dei dibattuti capitoli, *Incipiunt usus Venetorum; similiter et leges constitunt* (“Cominciano gli usi dei Veneti; ed allo stesso modo si pongono le leggi”) sarebbe poi stato rievocato da Bertaldo anche in un altro punto del suo *Splendor*, laddove “[...] *determinabant secundum usum et bonam coscientiam, cum parva statuta haberent*”¹²¹ (“si decideva seguendo le consuetudini e la buona coscienza dato che avevano piccoli statuti”).

Per quanto pregevole nel tentativo di cercare di ridurre a razionalità le poche notizie ferme, la ricostruzione appare però un po’ troppo avventata: già Pitzorno ha messo in discussione il fatto che il *parvum statutum* risalisse al 1195 e che fosse di Enrico Dandolo, ritenendo che invece il testo non fosse altro che una redazione di usi antichi (e quindi si spiegherebbe il richiamo del giurista veneziano ai tempi lontani), ma tenendo ferma l’identificazione fra i primi 74 capitoli e le parole di Bertaldo¹²². Sulla stessa linea delle rilevazioni del Pitzorno, Roberto Cessi è intervenuto pochi anni dopo, sostenendo non solo che “è comunque certo che

volta fonte non sempre attendibile, cfr. PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, p. 9 e *Gli statuti civili*, pp. 21 e 23.

¹²⁰ In realtà il termine citato da Besta – in ben due suoi scritti – “*castitate*” corrisponde a “*caritate*” nell’edizione Schupfer, cfr. *Gli statuti civili*, p. 19, BESTA, *Jacopo Bertaldo e lo Splendor*, p. 127, mentre il testo è riportato da BERTALDO, *Splendor venetorum*, p. 8.

¹²¹ *Ibid.*, p. 104.

¹²² L’autore fa riferimento agli stessi passi dello *Splendor* già citati, oltre ad avanzare l’ipotesi che anche il *parvum statutum* non fosse “uno statuto vero e proprio”, ma una raccolta di norme “di cui si servivano gli *antiqui iudices*”, PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, pp. 29-30.

non si può identificare lo *statutum vetus*” – inteso come il complesso statutario vigente prima dello *statutum novum* – “con il *parvum statutum* di Bertaldo”, ma neanche “con l’*usus* di Raniero”¹²³, lasciando quindi impregiudicata l’eventuale esistenza di un ulteriore primitivo statuto. La corrispondenza è stata poi rimessa in dubbio in tempi più recenti da Silvia Gasparini con una tesi ancor più radicale: le parole del prete-notaio del trecento – giunte a noi solo dopo travagliate vicende¹²⁴ – potrebbero semplicemente indicare che i veneziani nei tempi più antichi si limitassero ad osservare poche leggi formali, e non comporterebbero necessariamente un riferimento a questo mitico statuto. Il dogado di Enrico Dandolo sarebbe troppo vicino al momento in cui scrive Bertaldo – poco più di un secolo di distanza – perché si riferisse a questi come “nei tempi antichi”¹²⁵; il termine *statutum*, infine, potrebbe semplicemente significare legge scritta ed il termine *parvum* in realtà essere *parum*¹²⁶, e che quindi ci fossero scarse leggi scritte, e non un “piccolo statuto” come si era ritenuto.

¹²³ Secondo lo studioso infatti i primi 74 capitoli non sarebbero da attribuirsi ad Enrico ma a Ranieri Dandolo, mentre sembra concordare col Pitzorno riguardo la natura delle norme, CESSI, *Il “parvum statutum”*, p. 4.

¹²⁴ L’opera è dell’inizio del XIV secolo, interrotta con la morte di Bertaldo nel 1315. Essa è sicuramente ancora nota ai tempi di Andrea Dandolo (1343-1354), poi se ne perdono le tracce fino al 1655, quando fu rinvenuta in un codice nella biblioteca imperiale di Vienna (codice viennese n. 305). Questo fu l’archetipo per la copia presente nella Biblioteca Marciana dal 1847, e di cui Francesco Schupfer curò l’edizione. Per ulteriori approfondimenti, BESTA, *Jacopo Bertaldo e lo Splendor*, pp. 117-125.

¹²⁵ GASPARINI, *Bertaldo e il suo Lucidarium*, pp. 27-28, in particolare nota 53.

¹²⁶ In più punti ci potrebbero essere delle scorrettezze testuali, o addirittura degli stessi manoscritti utilizzati come fonte, come osserva GASPARINI, *Bertaldo e il suo Lucidarium*, pp. 24, nota 44. Ulteriori incongruenze testuali sono rilevate da GIORGIO CRACCO, *La cultura giuridico-politica nella Venezia della «Serrata»*, in AA.VV., *Storia della cultura veneta*, 2, *Il Trecento*, Vicenza: Neri Pozza, 1976, pp. 238-271; ora in *ID.*, *Tra Venezia e terraferma: per la storia del Veneto regione del mondo*, a cura di Franco Scarmoncin e Davide Scotto, Roma: Viella, 2009, pp. 267-312, p. 239, nota 7 e PADOVANI, *La politica del diritto*, p. 310, note 19-20.

Infatti, nei due punti appena richiamati sembra piuttosto che l'autore parli semplicemente di un tempo antichissimo in cui Venezia viveva basandosi sulla consuetudine e pochissime leggi scritte, senza tra l'altro lasciar trasparire alcun rimpianto degli splendidi tempi passati. Lo stesso Besta in un'altra opera sottolinea come il termine *lex* vada interpretato con cautela quando si trova utilizzato nei testi più risalenti del diritto veneziano: questa poteva essere intesa come *ius*, come *sententia*, deliberazione di Curia, oltre che come atto propriamente legislativo¹²⁷; il ragionamento sembra valido anche per tutti gli altri termini tecnici riferiti a testi scritti – fra cui *statutum* – e quindi Bertaldo potrebbe riassumere in modo generico quello scarso utilizzo di *leges* come diritto complessivamente inteso.

Lo stesso testo dello statuto – indipendentemente dalla sua effettiva rispondenza con le fonti– non è integralmente un testo nuovo: “in gran parte non fu che riproduzione di usi precedenti”: quando nell'*incipit* si parla di *leges*, il riferimento sarebbe anche alle norme pubblicate dai predecessori, successivamente inserite “non senza ritocchi nella collezione sua”¹²⁸.

1.3.1 Il contenuto normativo

E veniamo al testo normativo dei 74 capitoli. I primi sei capitoli dello statuto mirano a regolare i confini fra l'autorità ecclesiastica e quella dello stato¹²⁹: la

¹²⁷ BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 29-30.

¹²⁸ *Ibid.* Vi sarebbe un riferimento anche in una cronaca veneziana del XIV secolo attribuita a Pietro Giustinian, laddove si afferma un po' genericamente che Domenico Morosini (1148-1156) “ottimi e molteplici capitoli”, *Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani filio adiudicata*, a cura di Roberto Cessi e Fanny Bennato, Venezia: Deputazione di storia patria per le Venezie, 1964, p. 113.

¹²⁹ Poco tempo era infatti passato dall'aspra contesa a proposito di giurisdizione fra il doge Pietro Polani (1129-1148) ed il neoeletto patriarca di Grado, Enrico Dandolo. Quest'ultimo si era infatti stabilmente trasferito a Venezia, interferendo sia con la diocesi di Castello, in cui in quel periodo era vescovo Giovanni Polani, parente del doge stesso. Ma non solo: Dandolo cominciò anche ad interferire pesantemente con le scelte politiche del doge, condannando l'alleanza con gli scismatici

competenza rimaneva in ogni caso della curia secolare per tutte le cause fra laici e quelle in cui anche solo il convenuto fosse tale, mentre le sole cause fra chierici e quelle che avessero avuto un chierico come convenuto si sarebbero demandate al foro vescovile. Questa, a sua volta, non aveva giurisdizione per le cause riguardanti materie secolari come crediti e debiti pecuniari, per le quali al foro ecclesiastico non rimaneva che l'esecuzione della sentenza stessa.

Escluse dalle materie di competenza secolare rimanevano quindi sostanzialmente le cause spirituali e matrimoniali, mentre i casi criminali restavano alla giurisdizione secolare, salvo i casi in cui la pena dovesse essere la destituzione da un ufficio ecclesiastico o la perdita di un beneficio: si mantennero insomma sostanzialmente gli usi già in vigore.¹³⁰

A questo punto si affastellano molte norme disposte in modo disordinato, tanto che è difficile cercare di sistemarle puntualmente. In un ordinamento fortemente rimediale, spesso i confini fra le due categorie del diritto formale e materiale sono labili, e nella redazione delle consuetudini premeva soprattutto delineare le competenze dei giudici e tracciare le caratteristiche delle varie azioni

bizantini in chiave anti normanna. Il conflitto si fece insanabile, e Polani esiliò Dandolo e dei suoi sostenitori. Per ritorsione, seguì un intervento di papa Eugenio III, che scomunicò il doge e comminò l'interdetto sulla città. Lo scontro fu poi attenuato dai successori con un matrimonio riparatore fra il nipote del doge e ed una nipote del patriarca. La posizione preminente di queste norme potrebbe essere un ulteriore segnale del fatto che il testo risalisse in realtà ad epoche precedenti, quando era ancora più pressante ricucire lo strappo con la Chiesa? Sembra così per Pitzorno, che avanza velatamente l'ipotesi che potessero risalire a Domenico Morosini (1148-1156) o Vitale Michiel II (1156-1172), ma che le leggi originarie siano andate perdute. PIZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, p. 23 nota 1 e *Gli statuti civili*, p. 26. Per le informazioni su Polani, ERMANNORLANDO, *Polani, Pietro*(voce), in AA.VV. *Dizionario Biografico degli Italiani*, 84, Pio VI-Ponzo, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015, pp. 512-515, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 6 novembre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-polani_%28Dizionario-Biografico%29/>

¹³⁰ *Gli statuti civili*, pp. 26-28.

giudiziarie, piuttosto che dare definizione e costruzione teorica astratta agli istituti giuridici che di volta in volta si toccavano.¹³¹

I capitoli 7 ed 8 si concentrano su norme che oggi definiremmo procedurali: per l'introduzione della causa non era necessaria la presentazione ai giudici di un libello scritto, essendo sufficiente la presenza di entrambe le parti, o – in assenza del convenuto – l'esposizione orale da parte dell'attore delle proprie pretese davanti alla curia, la quale avrebbe poi proceduto con le opportune notificazioni. Per il resto la procedura ricorda molto il processo romano postclassico e poi bizantino: nella maggior parte dei casi vi erano tre citazioni verso il convenuto (*praecepta*), in cui gli si intimava di non abbandonare Venezia e di presentarsi in giudizio, e dava a questi il diritto di chiedere 8 giorni per preparare le sue difese (*induciae pro advocatore*), che però sarebbero stati concessi soltanto se si fosse data qualche minima prova del proprio buon diritto.¹³² Le citazioni erano in numero minore per i casi di convenuti abitanti in località vicine (due sole citazioni per Murano e Malamocco, una per Torcello), così come vi era un'unica citazione quando esisteva il rischio di dispersione delle prove, come ad esempio per furti, spogli violenti, ingiurie... Se il convenuto rimaneva contumace, si procedeva alla risoluzione della controversia a favore dell'attore, mentre qualora l'attore stesso

¹³¹ *Ibid.*, p. 29.

¹³² *Ibid.*, p. 37. Riguardo alla somiglianza del processo veneziano col processo romano postclassico e poi bizantino ci limitiamo a fare due considerazioni: innanzitutto, vi era una differenza sostanziale nell'imposizione generale. Se il processo veneziano può essere tutto sommato definito accusatorio, il postclassico ha uno stampo molto più inquisitorio. E vi erano diversità sia in campo penale che civile: sebbene i due tipi si presentino spessissimo in forma mista, possono essere classificati in base a considerazioni istituzionali (ordinamento gerarchico come l'impero o policentrico come Venezia) e ai poteri del giudice (principio dispositivo a Venezia, non a Costantinopoli). Si Veda PETER STEIN, *I fondamenti del diritto europeo. Profili sostanziali e processuali dell'evoluzione dei sistemi giuridici* (traduzione di *Legal institutions. The development of dispute settlement*, London: Butterworth, 1984), Milano: Giuffrè 1987 e SILVIA GASPARINI, *Appunti minimi di storia del diritto*, 1: Antichità e Medio Evo, Padova: Imprimeria, 2000.

restasse inerte per più di tre mesi dopo le citazioni, il processo avrebbe dovuto se mai ricominciare daccapo.¹³³ Le parti poi il giorno del processo avrebbero addotto le proprie prove ed eccezioni, salva la facoltà di chiedere rinvii, i cui termini restavano a discrezione del giudice.

Nelle norme presenti fra i capitoli 9 e 15, che parlano principalmente delle *investitiones*¹³⁴, si sono visti chiari indizi della loro origine già durante il dogado di Vitale Michiel II (1156-1172) in una serie di leggi del 1162, di cui però i cronisti

¹³³ *Gli statuti civili.*, pp. 31-33.

¹³⁴ Le “investiture”, ovvero atti di immissione in possesso di beni immobili. Il termine deriva dal latino *vestire*, nel senso figurato di “tradizione o concessione del possesso”, FERRO, *Dizionario del diritto comune*, 2, *investitura* (voce), pp. 143-145. A Venezia, queste erano essenzialmente degli atti pubblici basati su sentenza, che il funzionario compiva su indicazione del giudice tramite la cosiddetta *impositio giuffe*: sicuramente aveva nelle sue origini un alto valore simbolico, ma sembra da escludersi la tesi di Pertile secondo cui si sarebbe messo “sul fondo una manata di paglia”, prima di rogare il documento, ANTONIO PERTILE, *Storia del diritto italiano, dalla caduta dell’Impero Romano alla codificazione*, 4, *Storia del diritto privato*, Padova: Fratelli Salmin, 1894, p. 231 [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 3 ottobre 2018], <https://play.google.com/books/reader?id=z_s_AAAAYAAJ&hl=it&pg=GBS.PA1>. La *giuffa* (o *wiffla*) – mutuata dal diritto longobardo – consisteva sì in un atto di imposizione di un qualche segno che indicasse i confini e la titolarità della proprietà, ma era molto più probabilmente una *tabula scripta*, in cui si indicavano appunto il nome del soggetto che beneficiava del diritto e gli estremi del fondo; con questo atto, contemporaneamente alla prima *investitio* si redigeva un *brevarium*, documento riassuntivo dell’attività svolta, sottoscritto da due testimoni. L’istituto in effetti era suddivisibile in due momenti: il primo è *l’investitio sine proprio*, ovvero la fase appena descritta, un mezzo di pubblicità il cui scopo era quello di avvertire potenziali aventi diritto sulla cosa della procedura in atto, in modo tale che potessero opporvisi; qualora non ci fossero state contestazioni (*investitio queta*), avremmo avuto l’effettiva *investitio ad proprium*, con l’immissione in possesso definitiva. L’istituto sembra avere molte più affinità con il diritto germanico che quello romano, nonostante Bertaldo sostenga che la sua origine sia bizantina (dicendo che il termine *giffa* era utilizzato già dai greci, “*enim dicitur greci*”). BESTA, *Il diritto e le leggi*, pp. 124-126, e BERTALDO, *Splendor venetorum*, p. 42 col. 1.

tacciono¹³⁵. Si sottolinea poi in un altro punto dello statuto (capitolo 63) che lo spogliare dal possesso altrui un bene avendo eseguito solo la prima parte della procedura prevista (*l'investitio sine proprio* senza aver provveduto a quella *ad proprium*) avrebbe costituito esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto il diritto non era ancora stato assegnato.¹³⁶

A Domenico Morosini (1148-1156) sembra di poter attribuire le norme procedurali riguardo al divieto per i giudici di ammettere la prova testimoniale senza un documento scritto ed altre riguardanti i rapporti patrimoniali fra i coniugi e i limiti di valore ammessi per la dote, trasposte con piccole modifiche nei capitoli 17 e 19-20: ciò avrebbe corrispondenza parziale con quanto testimoniato dalla cronaca del Dandolo sull'attività del Doge¹³⁷.

I capitoli dal 27 al 29 riguardano il generale divieto di farsi giustizia da sé, con l'esclusiva competenza dei giudici e delle sentenze a riconoscere diritti controversi. Colui che violasse il divieto sarebbe stato punito – oltre che con il risarcimento dei danni provocati, ed altre sanzioni dissuasive – anche con la perdita del diritto stesso. Era per analoghi motivi rigidamente regolamentata anche la procedura di

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Gli statuti civili*, p. 39.

¹³⁷ "*Hic Dux iudicio iudicum et populi collaudatone utiliter statuit quod nullius testimonium dicentis aliquem recepisse super bonis suis recipiatur nisi cartam ostenderit, excepto socero si nulum receperit in domum suam. Item quod scrinum, idest res, que hodie portantur in cofanis alicuius feminae, non debeat esse maioris pretii librarum quinquaginta Venetorum; et si pluris fuerit, nihil ultra exigatur.*", DANDOLO, *Chronicon*, c. 286. Secondo Besta invece la parte della stessa fonte che non troverebbe corrispondenza nel manoscritto è "*Item nullius testimonium ad vadimonium comprobandum valeat, nisi infra VIII dies in Curia praesens dixerit se in Patria fuisse. Item nullius testimonium valeat, nisi vocatus fuerit ab utraque parte, exceptis de forcis, de furto, & vadimonio*", cioè ulteriori regole procedurali riguardo la validità della testimonianza in caso di giuramento solenne solo se entro otto giorni il teste avesse giurato di essere stato in Patria e l'ulteriore requisito essenziale – salvo casi particolari (come il furto) – che la testimonianza fosse richiesta da entrambe le parti, BESTA, *Il diritto e le leggi*, pp. 25-26 e *Gli statuti civili*, p. 25.

pignoramento dei beni, che i privati potevano eseguire solo dopo aver ottenuto ragione del proprio diritto, evitando così l'abuso della rappresaglia come mezzo coattivo dell'adempimento.¹³⁸

Seguono quindi varie norme, tra cui alcune riguardanti le colleganze e la *rogadìa*, disciplinate ai capitoli da 30 a 32 ed il 35. I due istituti sono simili, ma non vanno confusi; la colleganza riguarda essenzialmente l'investimento di capitali da parte di un finanziatore (*stans*) e l'opera di un mercante (*procertans*) al fine di ottenerne un profitto da dividere in rapporto di un quarto al venditore ed i tre quarti al finanziatore. In questa forma è definita unilaterale, ed è simile alla *rogadìa* – la quale però ha in genere per oggetto la vendita di beni ed è un contratto fiduciario¹³⁹ – mentre quella bilaterale comporta il versamento del capitale e attività mercatoria da parte del *procertans*, con lo *stans* che avrebbe versato il doppio del capitale.¹⁴⁰ Alla regola generale della sopportazione del rischio del

¹³⁸ La disciplina si sarebbe applicata analogamente per i casi in cui i veneziani vantassero titoli verso forestieri inadempienti, *Gli statuti civili*, pp. 30-31.

¹³⁹ “[...] uno che a preghiera di altri, onde il nome *rogadìa*, ed a pericolo suo, si reca altrove per vendere una determinata merce o per investire in merci una determinata somma di denaro. Il profitto non è diviso fra i due, ma spetta interamente al *rogans* [cioè al mandante]”. Oltre a non essere particolarmente frequente, non essendo obbligatoria la forma scritta ci è giunto in pochissimi documenti e testimonianze, ma si suppone che il *rogatus* agisse in proprio nome e per conto del *rogans*, BESTA, *Il diritto e le leggi*, pp. 166-167.

¹⁴⁰ Per i due tipi di colleganze si segnalano BESTA, *Il diritto e le leggi*, pp. 158-167, più recentemente MASSIMILIANO SCOTTON, “C di commenda”. *Una costante nella storia del diritto commerciale? ovvero sulla storicità del diritto*, «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 4-5-6, 2006, pp. 357-439, ADOLFO SACERDOTI, *Le colleganze nella pratica degli affari e nella legislazione veneta*, «Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», Classe di scienze morali, lettere ed arti, 59, 2, 1899-1900, pp. 1-46 e JEAN-CLAUDE HOCQUET, *I meccanismi dei traffici*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 3, *La formazione dello stato patrizio*, a cura di Girolamo Arnaldi, Giorgio Cracco, Alberto Tenenti, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 529-616, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 26 novembre 2018],

finanziatore, vi era un rovesciamento dell'onere nel caso in cui il debitore non si fosse presentato nel termine e nel luogo pattuito con quanto previsto dagli accordi, evitabile soltanto con un giuramento del debitore stesso al momento della resa dei conti di aver questi perduto per rapina o naufragio gli averi assegnatigli. Analogo giuramento liberatorio era previsto per il debitore (*rogatus*) nella *rogadia*, il quale poteva poi anche provare per testimoni l'eventuale intento fraudolento del mandante (*rogans*) nel cercare di ottenere quanto previsto dal giuramento. La disciplina dell'istituto era poi completata da un regime di presunzioni: se le parti fossero state per almeno 30 giorni nello stesso luogo ed il *rogans* avesse tempestivamente chiesto al debitore (presso la curia o davanti a testimoni) quanto dovutogli, in assenza di ulteriori contestazioni il debito si considerava pagato.¹⁴¹

A questo punto sono dettate alcune norme riguardanti le obbligazioni, fra le quali sottolineiamo la presenza di una disciplina – seppur rudimentale e ancora in corso di evoluzione – delle offerte reali, ai capitoli 38-39 e 40¹⁴². Il debitore che voleva liberarsi dall'obbligazione e che incontrava il rifiuto del creditore a ricevere la somma e rilasciare una quietanza di pagamento (*cartula securitatis*) o a restituire il documento attestante il credito, poteva depositare la somma dovuta al doge o ai giudici, i quali l'avrebbero offerta d'ufficio al creditore, evitando così le conseguenze della mora. Qualora questi avesse nuovamente rifiutato, la somma veniva sigillata in un sacchetto col piombo e lasciata in custodia al debitore, il quale l'avrebbe dovuta depositare in curia se avesse voluto lasciare anche solo temporaneamente il Dogado. Infine, vengono dettate alcune norme sulla cessione di crediti ed azioni, viste in generale con sospetto da parte del legislatore veneziano

<http://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio-diritto-finanze-economia-i-mechanismi-dei-traffici_%28Storia-di-Venezia%29/>.

¹⁴¹ *Gli statuti civili*, pp. 47-48.

¹⁴² *Ibid.*, p. 44.

e perciò rigidamente dettagliate onde evitare abusi da parte del creditore cedente.¹⁴³

Anche nella disciplina delle successioni nello statuto sembra essersi essenzialmente trasposto per iscritto quanto veniva seguito secondo l'uso: nei capitoli dal 42 al 50 si notano alcune influenze bizantine (come ad esempio, nella successione *ab intestato*, nell'ordine dei chiamati), mentre poche norme sono dettate per la successione testamentaria, la quale ammetteva tra l'altro la diseredazione del figlio e la possibilità di essere redatta tramite *breviaria*¹⁴⁴ se si fosse stati nell'impossibilità di avere un notaio, purché però vi fosse un giuramento della sua veridicità da parte degli interessati, riconosciuto da una sentenza del giudice.¹⁴⁵

¹⁴³ La disciplina è descritta da Enrico Besta con dovizia di particolari e corrisponde ai capitoli 51-52 dello statuto ed in parte anche al capitolo 71, *Ibid.*, p. 45.

¹⁴⁴ Il *breviarium* è in generale un breve documento scritto che riproduce gli estremi di un atto, e "dicevasi in genere ogni memoria privata". In questo caso assume il significato di "testamento verbale, quello cioè per cui, non essendo pronto il notaio, il moribondo dichiarava a viva voce alla presenza di testimoni la propria volontà, potendone far fede essi soli testimonii", PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, tomo IV, p. 27 nota 52 e FABIO MUTINELLI, *Lessico veneto che contiene l'antica fraseologia volgare e forense: l'indicazione di alcune leggi e statute, quella delle varie specie di navigli e di monete, delle spiagge, dei porti e dei paesi già esistenti nel Dogado, delle chiese, dei monasteri, dei conventi, degli ospizii, e delle confraternite che si travavano nella città di Venezia, dei costumi, delle fabbriche e delle feste pubbliche, di tutti i magistrati, dei vescovi, dei patriarchi ec. ec.; compilato per agevolare la lettura della storia dell'antica Repubblica Veneta, e lo studio de' documenti a lei relativi*, Venezia: Co' tipi di G. Andreola, 1851, p. 69 [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 6 novembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=VIwHAAAAQAAJ&hl=it&pg=GBS.PP7>>.

¹⁴⁵ *Gli statuti civili*, pp. 42-44. Ma di che giudici si sta parlando in questo punto? La questione è in realtà molto controversa: qui – come d'altronde in molti altri capitoli – la raccolta si riferisce variamente ai "nostri giudici" o al compimento di qualche atto "presso la curia" (come al capitolo 29 visto poc'anzi, che non distingueva procedure o diversità di giudici per veneziani e stranieri, o al capitolo 73, che sembra addirittura riferirsi al numero di giudici che dovessero adiuvarne il doge nella sua attività nel placito, *Ibid.*, pp. 30-31). Secondo Pitzorno, la mancata suddivisione quantomeno nella curia del Proprio e di quella di Comun, avvenuta intorno al 1172, sarebbe uno

Ai contratti speciali erano poi dedicati i capitoli tra il 59 ed il 62, quasi tutti legati alle esigenze di commercio, frammischiati a scarse norme riguardo la prova delle obbligazioni in giudizio di alcuni di essi. I contratti “erano sorti all’ombra delle consuetudini”, tanto che anche in questo punto lo statuto “fu propriamente un’*approbatio consuetudinum*”¹⁴⁶: si parla del *contractus per finem*, che potremmo considerare la versione veneziana del *foenus nauticum*¹⁴⁷, per il quale il rischio della perdita era a carico generalmente del mutuante (creditore), salvo cadere sul

degli indici del fatto che questa raccolta contiene norme anteriori a quella data. Potrebbe anche essere la curia dell’Esaminador, la quale ha competenze riguardo la valutazione delle testimonianze, ma questa è attestata solo dal 1204 (PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, pp. 27-28). Vi sono altre due considerazioni che complicano la valutazione: da una parte – come emerge dall’analisi di queste prime norme da parte di Besta – molto spesso il manoscritto risulta “corrotto” in alcuni punti, così come in altri “non si riesce a capire” l’effettivo contenuto del testo (*Gli statuti civili*, pp. 37 e 46): in alcuni di questi punti potrebbero essere andate perse delle parole fondamentali per comprendere l’effettivo organo di riferimento (come ad esempio se accanto a *iudex* fosse stato perso *communis* o *ad proprium*). Inoltre, come rileva Roberti – e tra l’altro sembra una costante in moltissime magistrature appena create – le loro prime attestazioni sono molto generiche: per i giudici dell’Esaminador si parla a volte di *iudices electi* o addirittura soltanto *iudices*: “anche nei documenti” – almeno fino al 1224 (PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, pp. 23-24) – “essi non portavano alcun titolo, così che potrebbe sorgere qualche dubbio nell’esame delle fonti più antiche” (ed è anche sospetto il refuso dello stesso Autore, che dopo aver affermato come “nella raccolta di statuti di Ranieri Dandolo [...] si trova il primo ricordo [...] del tribunale dell’Esaminador”, nella pagina immediatamente successiva parli di alcune regole per “giudici appartenenti al nuovo tribunale” stabilite dallo “statuto di Enrico Dandolo”: è sicuramente un *lapsus calami*, però potrebbe finire per essere un *felix error*, avendo aperto la strada ad una rivalutazione di coloro che “solo per errore” ne avevano fissato “l’istituzione alla fine del secolo precedente [cioè fine XII secolo]”, ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 194-195).

¹⁴⁶ *Gli statuti civili.*, pp. 47-48.

¹⁴⁷ Come nell’istituto romanistico, nel prestito a cambio marittimo si dava una certa somma di denaro a mutuo vincolandola però ad attività da svolgere oltremare; il tasso degli interessi molto elevato (in genere tra il 25 ed il 33%, ma forse in alcuni casi anche maggiore) dipendeva in parte dalla rotta delle navi ed in parte dall’entità stessa del credito. BESTA, *Il diritto e le leggi*, pp. 156-157.

debitore se questi non avesse rispettato le regole pattuite (la *carta* redatta a prova del negozio) o se non avesse poi consegnato quanto dovuto pur essendo riuscito a tornare a terra con l'intero carico salvo.¹⁴⁸ Riguardo al *transmissum*¹⁴⁹, si detta soltanto che qualora si fosse giurato davanti a testimoni di aver ricevuto qualcosa per farne consegna ad altri (o – in caso di *rogadìa* – per farne un determinato impiego) si sarebbe tenuti all'adempimento dell'obbligazione, salvo poi dimostrare che la dichiarazione non fosse vera. E simili norme sono dettate in generale per le altre obbligazioni di consegna o per il compimento di un particolare atto giuridico, così come per i debiti pecuniari: tutte queste, se contratte davanti a testimoni, andavano adempiute con le stesse formalità, mentre in caso contrario era sufficiente una dichiarazione giurata del debitore che attestasse l'adempimento o che negasse l'esistenza del vincolo. Faceva eccezione il caso in cui il creditore fosse un piccolo commerciante: era a questi concesso di giurare per primo della veridicità del credito o di deferire il giuramento decisorio.¹⁵⁰

Gli ultimi capitoli si occupano infine della sentenza, insieme alla quale veniva sempre compilato un breve documento scritto (*breviarium*) in cui venivano

¹⁴⁸ *Gli statuti civili*, p. 47.

¹⁴⁹ Il *transmissum* è un contratto di mandato condizionato, simile alla *rogadìa*, ma – mentre quest'ultima è conclusa nell'esclusivo interesse del *mittens* (il mandante) – qui “il trasmittente affidava al *portans* denari o altra cosa mobile da consegnarsi come egli l'ebbe ad una terza persona, dimorante in un altro luogo”, ed in cui l'interesse è anche del terzo. Si è definito il *transmissum* come un mandato civile, e la *rogadìa* come un mandato commerciale: il primo è quasi un contratto di vettura, mentre il secondo ricorda molto un contratto di commissione. ROBERTO CESSI, *Note per la storia delle società di commercio nel Medio Evo in Italia*, «Rivista italiana delle scienze giuridiche», 59, 1917, pp. 1-95 e 181-224, pp. 33-34 [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 7 novembre 2018], <https://archive.org/stream/noteperlastoriad00cess/noteperlastoriad00cess_djvu.txt> e BESTA, *Il diritto e le leggi*, pp. 166-167.

¹⁵⁰ *Gli statuti civili*, pp. 46-47.

indicati il nome e il numero di giudici che l'avessero pronunciata.¹⁵¹ Della procedura esecutiva era formalmente incaricato il doge, il quale si serviva di suoi funzionari.

Quando si fosse trattato di esecuzioni pecuniarie, avveniva che – a seguito della sentenza di condanna – il soccombente o poteva giurare (*vadia*) di adempiere entro 8 giorni oppure sarebbe stato costretto a *stare in curia* – una sorta di confino, essendo all'obbligato vietato di uscire da San Marco – per 30 giorni o fino all'adempimento, se nel frattempo fosse avvenuto; la stessa condanna sarebbe poi stata prevista se – regolarmente prestato il giuramento – non si fosse adempiuto nel termine. Se poi si fosse violato l'obbligo, sarebbero scattati 30 giorni di carcere. Ed infine, passati due mesi dalla sentenza e mancando ancora l'adempimento (o se le parti non avessero trovato altro accordo per l'estinzione dell'obbligazione), si sarebbe proceduto al pignoramento, attività che avveniva sotto iniziativa e controllo pubblico (del doge) ma che portava il creditore ad impossessarsi dei beni pignorati (infatti veniva "investito dei beni").¹⁵²

Chiude lo statuto il capitolo 74, riguardante la tutela degli orfani, cioè i minori che avessero perso entrambi i genitori: questi potevano agire in giudizio come se avessero già i requisiti di età necessari, e per l'amministrazione dei beni avrebbero potuto giovare della sorveglianza e protezione dei parenti, dei giudici e del doge stesso (i quali avrebbero anche provveduto ad accasarli qualora fosse

¹⁵¹ È quanto emerge dal capitolo 73, mentre la procedura di esecuzione coattiva sui beni del debitore è contenuta al capitolo 36; in questa disciplina, nuovamente non sembra vengano aggiunte novità rispetto agli usi già seguiti nel Dogado, *Ibid.*, pp. 36-37.

¹⁵² Analoga procedura si prevedeva in caso di contumacia del debitore, caso in cui però il termine di 8 giorni cominciava dal momento della notificazione della sentenza, così come la limitazione della libertà di spostamenti di 30 giorni sarebbe scattata a sua volta allo spirare degli 8 giorni senza l'adempimento. Esattamente allo stesso modo si sarebbe invece proceduto al pignoramento, *Ibid.*

stato opportuno), indice di come la tutela dei minori fosse già considerata una questione di interesse pubblico a Venezia.¹⁵³

Come si è potuto notare, spesso la normazione scritta a noi giunta, anziché dettare delle discipline completamente nuove, ha semplicemente raccolto in un unico testo la redazione legificante di una serie di usi già in vigore, provvedendo – oltre all'immediata e precisa reperibilità – alcune norme di raccordo o innovazioni di minore entità. In base a queste constatazioni Benvenuto Pitzorno, rileva come dai “primi 74 capitoli della compilazione del doge Pietro Ziani [...] prendono le mosse generalmente gli studiosi delle istituzioni della laguna nella seconda metà del medio evo, i quali, così, vengono a considerare quello che dovrebbe essere il primo statuto veneziano, non come l'indice di una nuova era che si apre nella vita di quel popolo, ma come l'atto che pone fine e chiude un periodo storico più che secolare”¹⁵⁴.

1.3.2 Le opinioni della storiografia

Oltre al vaglio puntuale – e al ridimensionamento – delle ulteriori fonti a sostegno della tesi della paternità di Enrico Dandolo, vi sono altri elementi che fanno dubitare che quei primi capitoli fossero opera dell'anziano doge e persino che siano un vero e proprio statuto: innanzitutto, all'analisi dell'aspetto formale, risultano del tutto assenti quei caratteri estrinseci che ci permettono di individuare uno statuto medioevale veneziano. Non troviamo alcuna formula statutaria, così come mancano i riferimenti all'atto e data di pubblicazione, ed ogni riferimento al doge che le avesse pubblicate¹⁵⁵. Come già sottolineato, l'approvazione popolare in

¹⁵³ *Ibid.*, pp. 48-49.

¹⁵⁴ PIZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, p. 5.

¹⁵⁵ Come giustamente osserva lo stesso Pitzorno, non era passato neanche un ventennio tra i supposti statuti del Dandolo (1195) e la compilazione Ziani (1214) che li raccolse; inoltre i due dogi

assemblea era un elemento essenziale per la validità del testo stesso come statuto, che troviamo in tutti gli statuti successivi: la sua assenza qui potrebbe essere un ulteriore elemento che fa propendere per una semplice legificazione di usi, come d'altronde anche lo scarno prologo parla di "usi e leggi", non di statuti. Secondo Pitzorno ci troviamo di fronte a degli *iudicia*, ovvero norme consuetudinarie forensi, le quale sono state trasposte in forma scritta ed "amalgamate con norme legislative"¹⁵⁶: si spiegherebbe in questo modo anche la massiccia presenza di norme processuali, che si concentrano sui poteri e le competenze della curia e dei giudici.

Anche sotto l'aspetto contenutistico sorgono dei dubbi sull'effettiva datazione: sono presenti molte norme prodotte poco dopo la metà del XII secolo, mentre si tacciono di alcune innovazioni nel frattempo intervenute. Durante il dogado di Sebastiano Ziani (1172-1178) vi erano state notevoli innovazioni istituzionali, fra le quali la suddivisione avvenuta nella Curia fra *iudices* del proprio e *communis*¹⁵⁷, oltre alla comparsa degli *advocatores communis* (1173)¹⁵⁸: nonostante

si sono succeduti uno dopo l'altro: sarebbe davvero anomalo che si fosse dimenticata una sì importante opera del trionfatore della Quarta Crociata, *Ibid.*, pp. 12-14.

¹⁵⁶ Si notano molte analogie con gli *Iudicia a probis iudicibus promulgata*, i quali similmente erano suddivisi in capitoli, *Ibid.*, pp. 15-16.

¹⁵⁷ I primi in linea di massima per le cause fra cittadini veneziani, gli altri diventeranno poi la Curia del Forestier occupandosi delle questioni con convenuti stranieri. Fino al più puntuale riordino del XIII secolo è difficile delineare in modo più preciso le rispettive competenze. Per la loro analisi approfondita si rinvia a ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 182-194.

¹⁵⁸ Questa nuova magistratura, gli Avogadori di Comun, nasce con compiti più amministrativi che giudiziari: sono andati però persi i capitolari più antichi, per cui non abbiamo notizie da fonti dirette sulle loro competenze fino all'inizio del XIII secolo. Secondo alcuni, la loro istituzione avvenne nel 1187, data "la necessità per lo Stato di far valere i propri interessi sia negli affari penali che quelli civili", ed in seguito il compito più generale – come tra l'altro avvenne negli altri Comuni italiani più o meno coevi – di "assicurare la difesa dei diritti dello Stato e della legge". Erano una magistratura di durata annuale e inizialmente composta da tre membri, fra i quali non vi poteva

quindi queste novità fossero ormai da un ventennio apparse nella scena veneziana, in tutti i capitoli si continua a fare riferimento ad un'unica curia. Ad esempio, nel capitolo 29 addirittura sembra escludersi l'esistenza di un giudice speciale per le cause fra cittadini e forestieri; nel capitolo 42 si fa poi riferimento alla necessità di una sentenza "dei giudici" non meglio definiti o di una decisione del doge per autenticare i testamenti non redatti dai notai (disposizioni di ultima volontà *per breviarium*).¹⁵⁹

Un'altra grande innovazione costituzionale di cui non si fa cenno è la nascita dei due Consigli: se ne trova una sicura attestazione nel 1187 durante il dogado di Orio Mastropiero (1178-1192), ma probabilmente erano già stati istituiti alcuni anni prima¹⁶⁰; in ogni caso se ne fa puntuale menzione nella promissione dogale di

essere il figlio del doge, *Guida alle magistrature: elementi per la conoscenza della Repubblica veneta*, a cura di Catia Milan, Antonio Politi, Bruno Vianello Sommacampagna: Cierre, 2003, pp. 34-35. A Venezia abbiamo poi notizia (grazie ad alcuni documenti) che gli avogadori sottoscrivessero anche gli atti riguardanti le alienazioni e donazioni di beni pubblici, oltre ad intervenire nelle *investitiones*, sostenendo in generale le ragioni dello Stato. Dal XIII secolo le sue competenze si estesero sempre di più, tanto da farli considerare "severi custodi dei diritti e dei beni dello Stato", oltre a poter comminare alcune multe e citare in giudizio chiunque non avesse rispettato le leggi o le norme dei capitolari. ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 173-174 e 180-182; *ID.*, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, 2, Venezia: Deputazione veneta di storia patria, 1909, pp. 123-127; PIER SILVERIO LEICHT, *Avogadori*, Enciclopedia Italiana, Roma 1930 [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 7 novembre 2018], <[http://www.treccani.it/enciclopedia/avogadori_\(Enciclopedia-Italiana\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/avogadori_(Enciclopedia-Italiana)/>). Per lo sviluppo e l'ampliamento dei compiti di questa magistratura, si veda anche FERRO, *Dizionario del diritto comune*, 1, *Avvogaria* (voce), pp. 213-218.

¹⁵⁹ PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, pp. 18-19.

¹⁶⁰ La tesi più convincente, come accennato, è quella che vede il Maggior Consiglio nascere da quel consiglio che si vede nominato a partire dall'XI secolo, nominato dall'assemblea popolare nel suo complesso. Da questo poi, a partire dal 1143, si segnalano dei *virii sapientes* che si separano e pongono in posizione di preminenza rispetto al resto del consiglio (*preerant in consilio*): questi ultimi avrebbero composto il Minor Consiglio, il resto dell'organo collegiale il Maggiore. Del Maggior

Enrico Dandolo del 1192¹⁶¹, ma non nel contenuto precettivo dei capitoli né nell'approvazione del testo complessivo che si vuole ergere a statuto.¹⁶²

Non solo: nelle norme dei 74 capitoli si tace anche della sottoscrizione delle copie degli atti (*exemplum matris*) da parte di un giudice, innovazione stabilita nel 1173, mentre la precedente usanza prevedeva per le *cartae filiae* la semplice

Consiglio se ne fa menzione forse nel 1172 – anche se la ricostruzione è dibattuta – quando si modificò la procedura elettiva del Doge, i cui elettori sarebbero stati scelti da questo nuovo Consiglio, “mentre la concione popolare si riserba solo il diritto di approvarne o meno la nomina”. Il compito iniziale del Maggior Consiglio era quello di “gestire la cosa pubblica, fino a quando venne attribuita alla competenza di altri organi, di provvedere alle nomine dei magistrati” e alcuni compiti decisionali in materia più penale che civile. Con il passare del tempo le sue funzioni man mano si ridussero, ma mantenne sempre quella distributiva (delle cariche magistratuali) e per lungo tempo gran parte dell'attività legislativa, oltre che in generale essere “il depositario della sovranità”, in virtù della delega anticamente ottenuta dall'assemblea popolare. Il Minor Consiglio, i cui membri venivano eletti dal Maggior Consiglio, viene attestato per la prima volta intorno al 1172 col nome generico di Consiglio, dal 1175 assunse invece la nomina di Minore. Questo svolgeva insieme al doge compiti di rappresentanza, oltre a presiedere tutti i consigli durante i quali esercitava anche funzioni di polizia delle sedute, nonché di proposta. *Guida alle magistrature*, pp. 29-34; ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica Veneta e archivi notarili*, Tomo 1, Roma: Biblioteca D'Arte, 1937, pp. 16 e 29-31 per il Maggior Consiglio, p. 21 per il Minore, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 10 novembre 2018], <http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/DaMosto_1.pdf>.

¹⁶¹ “[...] e seguiremo le decisioni in cui tutti i membri del Minor Consiglio siano d'accordo con la maggioranza del Maggior Consiglio”, oltre ad altri punti in cui si richiede la “maggioranza del Consiglio [Maggiore]” per “mandare lettere ed ambascerie” ad altri capi di stato o al pontefice, per “nominare notai” (insieme all'approvazione del popolo) o ancora “per tenere in segretezza” quelle deliberazioni per le quali ciò si ritenesse necessario. La promessa di Enrico Dandolo è riportata in *Le promesse del doge di Venezia dalle origini fino al Duecento*, a cura di Gisella Graziato, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, Venezia: Il Comitato Editore, 1986, pp. 2-4.

¹⁶² PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, p. 19, in particolare nota 2.

sottoscrizione di un notaio ed alcuni testimoni, in numero di due, tre o cinque¹⁶³.

Vi è un'altra disposizione che sembra stonare con la collocazione della raccolta nell'ultimo decennio del XII secolo: il capitolo 73 sembra far riferimento all'antica consuetudine secondo cui il numero di giudici che avrebbe potuto prender parte alle decisioni del placito poteva essere due, tre, quattro, cinque o sei.¹⁶⁴ Questa norma era però da tempo superata: lo stesso Bertaldo si riferisce ad una norma approvata intorno al 1170 e per la quale il numero di giudici quando il doge dovesse pronunciar sentenza doveva essere di "minimo due, ma non più di tre"¹⁶⁵: e questo corrispondeva ad un'esigenza pratica. Con "il frazionarsi dell'unica curia ducis in più tribunali" – che Pitzorno concorda con Roberti essere avvenuta agli inizi del dogado di Sebastiano Ziani, o immediatamente prima – era una "esigenza pratica"¹⁶⁶ che il numero minimo di giudici fosse fissato e non molto alto. Nel testo rimarrebbero quindi disposizioni rese ormai obsolete dalla

¹⁶³ *Ibid.*, pp. 23-24 e ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, p. 170.

¹⁶⁴ PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, pp. 27-28. L'autore usa il termine placito in modo un po' improprio: come sostiene Besta "molti hanno identificato il *placitum* con la curia" ma i due termini solo "a torto" possono essere considerati l'uno equivalente all'altro. Infatti, una cosa è il placito nel senso di *concio*, assemblea popolare, e quindi intendendo il placito generale. Ben altra cosa sono i placiti particolari, cioè sezioni distaccate con compiti specifici, in particolare giudicanti. Qui, molto probabilmente, il riferimento è a questo secondo tipo di placito, nient'altro che la *curia ducis*: sarebbe stato eccessivamente anacronistico inserire una consuetudine risalente all'età Ducale, sia che il testo risalga alla fine del XII secolo, sia che sia di poco successivo alla metà (a meno che non ritenere che possa essere ancora anteriore, e non ci sembra questa l'ipotesi di Pitzorno). ENRICO BESTA, *L'ordinamento giudiziario del dogado veneziano fino al 1300*, in AA. VV. *Studi in memoria di Giovanni Monticolo*, Venezia: C. Ferrari, 1915, pp. 251-273, pp. 254-255.

¹⁶⁵ BERTALDO, *Splendor venetorum*, pp. 101 e 108.

¹⁶⁶ PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, pp. 27-28.

‘magistratualizzazione’ della giurisdizione, che durante il dogado di Enrico Dandolo contava almeno quattro tribunali diversi¹⁶⁷.

Pitzorno è dunque propenso a collocare cronologicamente la redazione degli usi stessi intorno al 1170, se non addirittura prima, e comunque tra il 1162 ed il 1172¹⁶⁸, sotto il dogado di Vitale Michiel II (1156-1172), visto che non è presente alcuna innovazione successiva alla fine del suo incarico.

Sposando questa tesi, la questione riguardo la genuinità della prima parte della compilazione passa in secondo piano. Una raccolta di usi e di massime giudiziarie, senza l’ufficialità del tenore statutario, resta inevitabilmente un *collage* di norme, consuetudini e regole già esistenti; questo elemento sarebbe dimostrato soprattutto dalla confusione con cui sono affastellati le norme nei vari capitoli, tanto da far rilevare la “mancanza di qualunque nesso sostanziale fra i vari argomenti trattati”¹⁶⁹.

Proprio alla ricerca della genuinità o meno della composizione, Pitzorno prosegue poi con un parallelo fra il *parvum statutum* e la *Ratio de lege romana*. Ora – in linea di massima – questa può essere considerata un commento ai primi 74 capitoli della raccolta presente nel manoscritto che stiamo analizzando, dato che segue quasi sempre l’ordine con cui sono disposte le materie. Però, andando a vedere i riferimenti ed i rinvii operati dalla stessa *Ratio* alle norme, notiamo una numerazione dei capitoli alquanto diversa: potrebbero sicuramente essere sviste del compilatore, semplici errori di trascrizione, ma il loro numero fa pensare ad altro. Ad esempio, al capitolo 3 della *Ratio* si fa riferimento all’abrogazione di una norma riguardo alla successione *ab intestato*, le cui glosse (“*si quis intestatus*” e “*de uxoribus*”) non si ritrovano allo stesso capitolo 3 dello statuto di Enrico Dandolo,

¹⁶⁷ “I quattro tribunali” sarebbero la curia del Proprio – secondo Roberti diretta discendente della *curia ducis* unica iniziale – quella di Comun (o del Forestier), gli Avogadori di Comun e il Minor Consiglio, ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, p. 194.

¹⁶⁸ PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, p. 29.

¹⁶⁹ *Ibid.*

bensì al 48, mentre la norma abrogativa è invece nei capitoli 17 e 18 della compilazione di Raniero Dandolo; analogo problema si riscontra al capitolo 28 della *Ratio* che – dopo aver parlato della prova testimoniale – rinvia al capitolo 15 dello statuto come base normativa del suo contenuto, ma nello statuto di Enrico Dandolo manca una benché minima corrispondenza con l'argomento trattato. Mancherebbero le risposdenze poi rispetto al c. 31 della *Ratio* (tutela del possesso), il cui addentellato è al c. 37 delle leggi di Ranieri Dandolo e al c. 27 della raccolta dei primi 74 capitoli; altrettanto per i commenti al c. 33, in tema di sospensione dei giudizi, che sarebbero meglio riferiti ai capitoli 7 e 8 del supposto *parvum statutum*. E ancora, per la capacità testamentaria si rinvia al capitolo 42, quando la disciplina è trattata nei capitoli 39 e 40 dello *statutum vetus*. Vista la molteplicità di incongruenze, non possono essere questi solo errori materiali: la *Ratio* potrebbe quindi riferirsi ad un altro ipotetico statuto, non pervenutoci ma sempre anteriore alla compilazione Ziani, in cui le materie trattate erano le stesse, ma in un ordine parzialmente diverso: l'ipotesi, per quanto affascinante, non trova ancora fonti che possano confermarla.¹⁷⁰

A questo punto, si troverebbe in discussione la tesi del Besta, secondo la quale “se uno statuto ancora più antico del nostro fosse esistito a Venezia, non sarebbe mancato nella compilazione dello Ziani, il quale si prometteva di riunire in un sol corpo le consuetudini vigenti nella laguna, emanate dai suoi predecessori”.¹⁷¹

L'ipotesi, alquanto suggestiva, manca però ad oggi di ulteriori fonti che possano confermarla o smentirla, non essendo stati ritrovati documenti che aiutino a chiarire la vicenda in un senso o nell'altro.

Lo stesso Pitzorno – ed è la conclusione che ci sentiamo di condividere – sottolinea come la portata delle sue osservazioni non vada fraintesa: “non possiamo escludere [...] una partecipazione diretta o indiretta del Dandolo nella

¹⁷⁰ PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, p. 32-33.

¹⁷¹ *Ibid.*, p. 30 e *Gli statuti civili*, p. 19.

compilazione a noi giunta”, la quale “probabilmente [...] è il rifacimento di un’altra precedente”, da un lato “non possono affatto considerarsi come uno specchio fedele del diritto veneziano degli anni del suo ducato”, mentre sembrano piuttosto “espressione genuina delle antiche consuetudini di Venezia, del diritto e della sua costituzione nella prima metà del secolo decimosecondo”.¹⁷²

Alle posizioni dei due studiosi si è aggiunta quella di Roberto Cessi, che nel 1913 ha contestato l’attribuzione dello statuto ad Enrico Dandolo, propendendo invece per attribuire anche questi primi capitoli al figlio Raniero, sicuramente autore delle norme successive.¹⁷³ L’argomentazione muove dalla discussa formula che si trova in calce ai 74 capitoli, la quale fa riferimento alla promulgazione dell’atto nel 1204, mentre il doge (Enrico Dandolo) era vittorioso a Costantinopoli e Raniero Dandolo ricopriva il ruolo di vicedoge a Venezia.

La formula presenta la classica dicitura “*acta sunt hec anno...*”, con cui si era soliti chiudere gli statuti, dando quindi il riferimento temporale della pubblicazione. Manca anche il verbo riferito a Raniero Dandolo nella seconda parte della frase, il quale però non dà grossi problemi interpretativi, in quanto è chiaro il riferimento al fatto che il figlio stesse svolgendo le funzioni del padre.¹⁷⁴

Enrico Besta aveva già considerato questo problema, scartando l’ipotesi che i primi 74 capitoli fossero opera di Raniero Dandolo, in quanto si ci riferisce allo

¹⁷² PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, p. 34.

¹⁷³ CESSI, *Il parvum statutum*, p. 4.

¹⁷⁴ “*Acta sunt hec anno domini millesimo ducesimo quarto, mense septembre indictione octava Rivoalti, honorato domino nostro duce cum magno exercitu victoriosissime in Costantinopoli existente et iam dicto domino Raniero filio suo Veneciis vice eius dignitatis [fungente]*”. *Gli statuti civili*, p. 20. Le versioni si trovano pressoché identiche in CESSI, *Il parvum statutum*, p. 2 e PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, p. 3, in cui si usa il verbo *sustinente* anziché *fungente*. Gelcich interpretò invece precedentemente quel *vice eius dignitatis* come *cuius vice [fungitur] dignitatis* (GELCICH, *Breve appendice*, p. 4, in particolare nota 1). La sostanza non cambia: tutti gli autori sono concordi che in quel punto ci si riferisca a Raniero, figlio di Enrico Dandolo, che stava svolgendo gli incarichi dogali in sua assenza.

stesso con il termine *iam dicto*, 'come già detto': dovrebbe quindi esserci un punto precedente del *parvum statutum* in cui si fosse nominato già il vicedoge; però "di Rainerio [Raniero] nelle pagine precedenti non si era affatto parlato"¹⁷⁵ e quindi la posizione non poteva che essere un errore del compilatore, che l'ha posizionata dopo i primi 74 capitoli e non in coda agli statuti successivi: ed anzi, l'errore sarebbe stato causato proprio dal fatto che nella prima raccolta si parlasse lo stesso di un Dandolo, ma di Enrico, di cui si sarebbe perso l'*incipit* e l'*explicit* sarebbe stato mal posto. "D'altro canto, ci pare poco credibile che nello stesso mese e nello stesso giorno fossero pubblicati due statuti che non di rado, vertendo sulle stesse materie, si contraddicono".¹⁷⁶ Anche Pitzorno condivide le posizioni di Besta, il quale ha argomentato "molto giustamente ed in maniera da togliere ogni dubbio"¹⁷⁷ il fatto che i primi 74 capitoli non vadano attribuiti a Raniero Dandolo.

Cessi, invece, ipotizza che – seguendo la struttura delle altre compilazioni di Raniero Dandolo e Pietro Ziani¹⁷⁸ – la discussa formula fosse proprio a chiusura dei primi capitoli, e che quel "come già detto" si riferisse ad una didascalia iniziale, a noi giunta quindi in parte incompleta e mutilata.¹⁷⁹ L'equivoco nell'attribuzione

¹⁷⁵ *Gli statuti civili* p. 20.

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ PITZORNO, *Gli statuti civili di Venezia*, p. 3. Ed è proprio dalla diversità di contenuto delle due raccolte – come si è visto – che l'Autore argomenterà l'origine molto più antica delle norme presenti nei primi 74 capitoli rispetto allo statuto successivo.

¹⁷⁸ Gli statuti successivi seguono infatti una formula abbastanza standardizzata, con un esordio ed una chiusura in parte analoghi: all'inizio troviamo le espressioni "*In nomine dei eterni, amen*" per i successivi 30 capitoli, e quindi "*In nomine Domini amen. Incipiunt usus Venetiarum...*" sarebbe una parziale didascalia iniziale, andata perduta nella sua integrità, ma sempre attribuibile a Raniero Dandolo (mentre per gli statuti di Pietro Ziani del 1213 si dice "*Feliciter. Amen*"). Nella clausola di chiusura invece è sempre presente la dizione "*Acta sunt hec*" seguita dalla data "*anno Domini millesimo duecentesimo quarto...*" (Raniero Dandolo) o col nome del doge "*domino Petri Çiani...*" (Pietro Ziani), CESSI, *Il parvum statutum*, pp. 2-5, in particolare note 1 e 2 di p. 3.

¹⁷⁹ *Ibid.*

sarebbe poi nato dal fatto che Raniero nel 1204 stava svolgendo l'attività di governo in veste di vicedoge, ed i suoi atti assunti come delegato ed in nome del doge, che evidentemente sarebbe poi stato riportato erroneamente dai cronisti.¹⁸⁰

In questo modo, però, non si spiega perché i cronisti si riferissero al 1194-1195 come data del sedicente statuto, e non direttamente al 1204: l'unico modo di conciliare le datazioni differenti sarebbe ipotizzare una doppia confusione da parte dei cronisti, che oltre ad affiancare alla *promissio maleficiorum* di Enrico Dandolo la composizione di uno statuto civile, avrebbero anche sovrapposto la data del secondo al primo, ignorando il fatto che lo statuto sarebbe stato pubblicato in realtà solo dieci anni dopo durante il vice dogado di Raniero assieme a questa raccolta di usi. Ed anche Lamberto Pansolli osserva come "sembra assurdo che due Statuti pubblicati nella stessa data e appartenenti allo stesso autore si contraddicano fra di loro intorno alla disciplina delle stesse materie".¹⁸¹ Le ulteriori considerazioni fatte qualora la paternità fosse riconosciuta ad Enrico Dandolo valgono *a fortiori* qualora le norme fossero state effettivamente redatte poco dopo sotto iniziativa del figlio: si sarebbe al più di fronte a una raccolta di usi precedenti e leggi superate, i quali non avrebbero richiesto una approvazione in forma ufficiale, né tantomeno si vedrebbe l'utilità di un rinnovo della vigenza in forma statutaria; anche qualora fosse effettivamente avvenuta, appare anomala la mancanza della "sanzione legale e virtù di legge", ottenuta tramite la "approvazione dei consigli costituzionali"¹⁸² (ovvero il Maggior e Minor Consiglio e l'assemblea popolare), dato che questo dava efficacia all'atto e ne era contenuto essenziale, ancor più considerando che la compilazione Ziani che li raccoglie è a sua volta di un decennio successiva. Se proprio a Ranieri Dandolo si vogliono attribuire i primi 74 capitoli, questi non sarebbero stati altro che una raccolta di usi e norme utili per valutare quale fosse

¹⁸⁰ CESSI, *Il parvum statutum*, p. 7.

¹⁸¹ PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, p. 37.

¹⁸² CESSI, *Il parvum statutum*, p. 5.

stato il punto di partenza su cui intervenire, ma anche qui manca qualsiasi ulteriore riscontro dalle fonti coeve e successive.

1.4 Le *novae constitutiones sive leges* di Ranieri Dandolo (1204)

Non vi sono dubbi invece sui successivi 30 capitoli, attribuiti senza smentite a Ranieri Dandolo, datati 1204 e che godono sicuramente di dignità statutaria, definiti solennemente *Novae constitutiones sive leges* (“Nuovi decreti ossia leggi”). Soltanto al capitolo 11 sembra esservi stata un’aggiunta del doge Pietro Ziani.¹⁸³

Tra le principali innovazioni, compare la disciplina della neonata Curia dell’Esaminador, la quale si aggiungeva a quella del proprio e di Comun (o del Forestier): la denominazione è in realtà successiva (originariamente li si definisce *iudices electi*) ed anche il loro compito nel capitolare risulta abbastanza vago: “tutelare l’onestà delle pratiche giuridiche, la retta applicazione delle leggi, salvaguardare chi avesse buon diritto dalle frodi e dai raggiri dei contraenti”¹⁸⁴. Lo statuto di Raniero intese dettarne con più dettaglio le competenze con norme indirizzate direttamente ai cittadini. Si stabilì quindi che qualsiasi *breviarium* – quel documento scritto riassuntivo e valido come prova, composto contestualmente ad alcuni atti giuridici come le *investitiones* (capitoli 2 e 25) ed i giuramenti (*vadimonia comprobandi*, al capitolo 2) – sia di natura giudiziale che stragiudiziale, salvo alcune eccezioni alle quali le innovazioni non si applicavano, sarebbe stato valido soltanto se fosse stato sottoscritto da almeno uno dei giudici *esaminatori*, i quali avrebbero dovuto – come si afferma al capitolo 1 del testo statutario in esame – “valutarne con

¹⁸³ Vi è infatti presente l’annotazione “questo aggiunse Pietro Ziani” ed al termine “fino a qui aggiunse queste cose”, *Gli statuti civili*, p. 51.

¹⁸⁴ *Ibid.*, pp. 50 e 52.

attenzione, senza frode ed in buona fede il contenuto”¹⁸⁵. Sul versante probatorio, si faceva salva la validità delle *cartulae*, i documenti scritti che attestavano i titoli di credito, i quali non sarebbero stati soggetti all’altrimenti prevista prescrizione trentennale se il documento fosse stato prodotto in qualche giudizio o procedura di investitura, e questo risultasse dal relativo *breviarium* (capitolo 7): “la prova delle obbligazioni per mezzo dello scritto” veniva inoltre modificata per “impedire che i processi si frustrassero con vari artifici e rendere più difficile che si muovessero liti temerarie al solo scopo di danneggiare o intimorire qualcuno”¹⁸⁶.

Si stabiliva quindi, ai capitoli 8 e 9, che gli interdetti¹⁸⁷ una volta concessi obbligavano chi li avesse promossi a restare a Venezia almeno 20 giorni, per poter

¹⁸⁵ Erano eccettuati ad esempio i giuramenti delle mogli (capitolo 5), quelli riguardanti gli interdetti (capitoli 8 e 28) e quelli aventi ad oggetto cose mobili (capitolo 4). Similmente al capitolo 3 si fanno salvi tutti i casi in cui le parti fossero abitanti a Loreo o Cavarzere, ed al capitolo 29 viene dettata una deroga per i testamenti redatti nell’impossibilità di avere un notaio se il testatore era defunto “da Ancona in su” per il versante occidentale, e “da Pola in su” per il versante orientale dell’Adriatico, ed infine per la città di Costantinopoli era richiesta l’autenticazione del podestà veneziano o di uno dei consiglieri in sua vece anziché quella dell’Esaminador (capitolo 30), *Gli statuti civili*, p. 53 e ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 194-196.

¹⁸⁶ *Gli statuti civili*, p. 54.

¹⁸⁷ Gli interdetti nel diritto veneziano erano abbastanza differenti da quelli del diritto romano, quei provvedimenti pretori in cui si ordinava o si vietava di tenere un determinato comportamento o compiere un’attività. A Venezia erano invece “una specie di appellazione”, la cui forma era necessaria quando si ci volesse opporre all’esecuzione di decisioni in materia testamentaria, o riguardanti la tutela e le *commissarie*, oltre a tutte le opposizioni riguardo il mancato rispetto delle regole contrattuali. Si tratta di casi in cui era esclusa l’altra forma di opposizione, definita appellazione e diretta alla riforma del merito della decisione. In questo modo si otteneva l’effetto di sospendere l’atto e di far partire un giudizio in base alla domanda dell’interdicente. La parola interdetto in altri casi poteva riferirsi (i cosiddetti interdetti a legge) ai bolli, ai sequestri, alle intimazioni (ad esempio gli atti di opposizione alle servitù, anche detti *chiamori*), le contraddizioni... FERRO, *Dizionario del diritto*, 2, *Interdetto* (voce), pp. 124-126 e LORENZO TOMASIN, *Il Volgare e la Legge, Storia linguistica del diritto veneziano (secoli XIII-XVIII)*, Padova: Esedra Editrice,

rispondere alle ragioni opposte dal destinatario del provvedimento. D'altra parte, anche chi subiva l'interdetto aveva delle garanzie: nel *breviarium* – quel documento riassuntivo dell'atto compiuto – venivano di regola inseriti anche le motivazioni per le quali veniva concesso, agevolandogli così le difese. Si trattano in particolare due interdetti: quello riguardante il divieto di abbandonare il Dogado (*interdictum de Venetiis non exeundi*) e quello che veniva apposto sui beni mobili, sui quali l'interdicente avesse delle pretese (*interdictum de mobilibus*). Per quest'ultimo caso era altresì previsto che sia l'interdicente che l'interdetto ne avessero una copia, la quale garantiva all'interdetto di averne puntuale notizia, oltre a poterlo mostrare a chi volesse agire su quei determinati beni (questa parte è prevista al capitolo 28)¹⁸⁸.

Subito dopo questi capitoli, troviamo la disciplina di un caso particolare di successione *ab intestato*: è il caso in cui il defunto sia morto senza far testamento e fuori dal territorio del Dogado. Viene integralmente confermata per questa parte la consuetudine previgente, la quale prevedeva che i compagni o i concittadini del *de cuius* raccogliessero le *res defuncti* e le consegnassero in patria presso i Procuratori di San Marco.¹⁸⁹ Era disposta una certa ricompensa per il trasporto e la

2001, p. 186, [online], Academia, disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 3 novembre 2018],

<https://www.academia.edu/1192710/Il_volgare_e_la_legge._Storia_linguistica_del_diritto_veneziano_Padova_Esedra_2001>.

¹⁸⁸ *Gli statuti civili*, p. 54.

¹⁸⁹ I Procuratori di San Marco sono una delle magistrature più prestigiose, probabilmente seconda solo a quella del Doge: con questa condivide l'eccezionalità della durata vitalizia dell'incarico. Non è noto il momento esatto in cui nacque: probabilmente già durante il IX secolo, quando fu portato a Venezia il corpo dell'evangelista S. Marco (823), e fu edificata una cappella annessa al Palazzo per custodirne le spoglie. Il primo Procuratore – carica inizialmente unica – a noi noto risale però alla metà del XI secolo. Almeno inizialmente, il compito precipuo di questa magistratura era quello di vigilare sulla cappella ducale, gestendone i fondi dati in dotazione (che comprenderanno poi anche una grossa fetta delle rendite dei possedimenti veneziani in Levante). Diventeranno due nel 1231,

custodia delle somme e degli oggetti, promettendo i custodi, alla riconsegna, di non aver commesso frode. Nello Statuto al capitolo 10 si fissa il corrispettivo per questa attività, fissato al 4% delle somme e del valore dei beni riportati. Al capitolo successivo (capitolo 11) venivano disciplinate notificazioni pubbliche tramite proclamazioni (*stridationes*¹⁹⁰) per garantire i creditori del defunto qualora avessero avuto delle pretese ancora pendenti, cosicché potessero tempestivamente presentare le proprie ragioni davanti alla curia: se le sostanze non erano sufficienti a soddisfare i creditori, questi avrebbero potuto rivalersi sugli eredi maggiorenni. Se si fossero ritrovati davanti a pretese eccessive, questi ultimi avrebbero potuto offrire quanto ritenuto equo, e sotto giuramento di non poter offrire condizioni migliori. Se il creditore rifiutava tale offerta, il capitolo 12 prevedeva che gli eredi potessero consegnare la somma offerta presso la curia, la quale a sua volta l'avrebbe depositata alla Procuratoria di San Marco così facendo, gli eredi si

per poi passare a tre nel 1259, quattro nel 1261, cinque prima della fine del secolo, ed aumentare poi di pari passo alle nuove funzioni di cui erano incaricati. In realtà "San Marco era più del Comune che del vescovo", come dimostrano i doveri dei Procuratori: nel *Commune Venetiarum* diventano prima di tutto i custodi dei documenti e del tesoro pubblico, ma assumevano inoltre, ove mancassero soggetti a ciò nominati o parenti stretti, l'amministrazione dei patrimoni privi di un titolare dotato di capacità di agire (per morte, assenza, scomparsa, incapacità di intendere e di volere... Si tratta di un istituto giuridico tutto veneziano chiamato *commissaria*. I Procuratori avevano un ruolo rilevante anche nelle successioni testamentarie, specie nei casi in cui vi fossero dei legati per opere pie, per questo motivo furono detti anche Fornitori. FERRO, *Dizionario del diritto comune*, 2, *Procuratori di San Marco* (voce), pp. 538-539, FREDERIC C. LANE, *Storia di Venezia*, traduzione di Franco Salvatorelli di *Venice. A Maritime Republic*, Baltimora: Johns Hopkins University Press 1973, Torino: Einaudi, 1991 p. 179. PIER SILVERIO LEICHT, *Procuratori di San Marco* (voce), *Enciclopedia Italiana*, 28, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1935, p. 297, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 4 ottobre 2018], <[http://www.treccani.it/enciclopedia/procuratori-di-san-marco_\(Enciclopedia-Italiana\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/procuratori-di-san-marco_(Enciclopedia-Italiana)/>). DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, p. 25 e *Guida alle Magistrature*, p. 46.

¹⁹⁰ TOMASIN, *Il Volgare e la Legge*, pp. 31 e 186.

liberavano dell'obbligo e da quel momento non si sarebbero contati ulteriori interessi sulla somma (capitolo 14).¹⁹¹

Si intervenne inoltre nella disciplina di alcune obbligazioni, curandone l'aspetto sostanziale. La *collegantia* è regolata solo nella sua forma unilaterale, con un unico soggetto finanziatore ed un mercante che fornisce solo la sua opera: al capitolo 16 viene in via innovativa introdotta una divisione *ex lege* degli utili, fissata ad un quarto del profitto per il *procertans*, tre quarti per lo *stans*.¹⁹²

Le novità principali e più fortemente derogatorie rispetto alla disciplina consuetudinaria si trovano in materia successoria, in particolare nelle successioni *ab intestato* (legittime). Si prevede ad esempio al capitolo 17 che le figlie e le nipoti – in assenza di fratelli e zii del defunto – possano succedere tutte in egual proporzione: le figlie non sposate avrebbero prelevato una dote equivalente alla più ingente tra quelle già costituite a favore di quelle già maritate, e dopo di questo nipoti *ex filio* e le figlie sarebbero succedute per *capita*. Il diritto delle nipoti *ex filio* tuttavia sarebbe maturato soltanto una volta che tutte le figlie fossero state maritate.

Al capitolo 18 si dispone poi che, se fossero rimasti solo l'ascendente femminile (la madre vedova del *de cuius*) ed i discendenti (maschi e femmine, queste ultime solo *ex filio*) di secondo grado, questi sarebbero succeduti ciascuno per la metà delle sostanze (per *stirpe*) e poi le quote per i nipoti suddivise per *capita*.

¹⁹¹ *Gli statuti civili*, pp. 57-58.

¹⁹² La quota si sarebbe applicata salvo patto contrario, ovvero in assenza di una disciplina pattizia che ne stabilisse una diversa proporzione. Interessante notare come il 'tetto' fissato fosse quello in genere utilizzato in contratti simili nelle vicine città marittime, ma a Venezia in genere gli accordi erano diversi: nelle colleganze unilaterali i rapporti erano di un terzo dei profitti al mercante e due terzi al finanziatore, mentre in quella bilaterale la suddivisione era a metà fra le parti). La legge insomma stabiliva una sorta di *minimum* da rispettare. *Ibid.*, p. 55 e ADOLFO SACERDOTI, *Le colleganze nella pratica degli affari e nella legislazione veneta* in *Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti*, a.a. 1899-1900, t. 59., parte 2, Venezia: 1899-1900, pp. 7-8 e 12-13.

Qualora mancassero tutti questi successibili, si apriva poi anche per i fratelli del defunto la possibilità di succedere, derogando probabilmente dagli usi fino a quel momento in vigore; e se anche questi mancavano si passava alle sorelle, le quali – similmente alle nipoti discendenti esclusivamente da figli maschi – se nubili avevano diritto alla dote corrispondente alla maggiore già data per le maritate.¹⁹³

A questo punto nello Statuto troviamo delle norme riguardanti i diritti di vicini e parenti connessi alla successione: secondo Besta, anche in questo settore si confermarono le consuetudini vigenti, riproponendole in forma scritta. Si riconosceva dunque il diritto di prelazione per i parenti discendenti in linea maschile (gli agnati) sopra gli immobili oggetto di vendita, dazione a livello¹⁹⁴,

¹⁹³ *Gli statuti civili*, p. 56.

¹⁹⁴ Il contratto di livello era nel diritto veneto una sorta di evoluzione dell'enfiteusi, sebbene assumesse anche molti tratti della locazione-conduzione. Il patto prevedeva da una parte la concessione di un terreno (spesso tra le vaste proprietà di Chiese o monasteri), dall'altra la promessa di migliorarlo, goderne e darne un corrispettivo; in questo modo "meglio conciliava l'interesse del padrone con quello del lavoratore". L'accordo veniva concluso per iscritto, in un documento definito variamente *pagina libelli* o *cartula libelli*, dal quale l'istituto prese il nome. La durata del contratto variava molto: in genere la durata era fissata in 29 anni, per evitare il termine di usucapione trentennale, ma non mancano documenti che attestano la durata in dieci, cinque, tre e persino un anno solo. Vi era anche la possibilità di una durata perpetua, sebbene non molto frequente: il livellario avrebbe potuto restituire il fondo quando avesse voluto, e viceversa poteva essere aggiunta una clausola che prevedesse il recesso *ad nutum* a favore del proprietario. Il compenso per il livellante variava molto: se i terreni fossero stati in cattivo stato, le consuetudini prevedevano che non si chiedesse corrispettivo per un quinquennio, o che il canone fosse più basso. Il canone non era necessariamente in denaro: per le saline ad esempio poteva variare tra il ricavato di uno fino a otto giorni di estrazione del sale, mentre nei casi di vigneti si attestava ad un terzo del raccolto. Il livellario – il quale in caso di morte passava il suo diritto agli eredi maschi – aveva inoltre diritto di alienare il livello, con un diritto di prelazione da parte del livellante. Questi aveva comunque diritto a una quota del ricavato, in genere definita *quintello*: questa secondo alcuni corrispondeva al 5%, per altri (e più probabilmente) era la quinta parte del quinto del valore del

locazione, fatta eccezione per le alienazioni avvenute a titolo di costituzione di dote. Il retratto, cioè il diritto di prelazione in caso di alienazione da parte di uno dei coeredi di un bene immobile dell'asse ereditario, andava esercitato entro 30 giorni dall'avvenuta alienazione o dalla notizia della stessa.

Il capitolo 19 afferma poi che se l'immobile veniva alienato da donne chiamate all'eredità per volontà di legge e non testamentaria, altri parenti maschi del defunto avrebbero avuto – oltre al diritto di prelazione – anche uno sconto sul valore del bene: per i fratelli la riduzione era del 10%, per i nipoti dell'8%, ai cugini di primo e secondo grado del 6% e del 4%, a tutti gli altri parenti agnati di grado successivo il 2%. Per garantire l'intera procedura, al capitolo 20 è fatto obbligo alla donna in procinto di alienare il bene di darne comunicazione alla curia, la quale avrebbe notificato ai soggetti interessati la notizia; spirato il termine assegnato, questi soggetti avrebbero perso il diritto di retratto, senza potersi opporre alla investitura sull'immobile compiuta dal compratore, della quale era garante il comune stesso. L'obbligo di notificazione era altresì previsto per qualsiasi altro soggetto volesse alienare il bene ereditato, ma il capitolo 21 fissa una riduzione del prezzo per i parenti maschi più stretti (il padre, il fratello, i nipoti da parte del padre ed i cugini di primo grado). Per tutti costoro, l'aggio sul prezzo previsto era del 5%, e dello stesso privilegio godeva lo stesso Comune¹⁹⁵, curioso indice di come l'interesse di Venezia fosse prima di tutto quello di mantenere l'unità delle proprietà immobiliari in capo alla stessa famiglia, ma con riserva di intervenire direttamente quando ragioni di pubblica opportunità lo avessero richiesto.

Per evitare poi inutili controversie sulla titolarità di alcuni beni soggetti ad investitura e per bilanciare i diritti del proprietario attore vincente in rivendica con quelli del possessore senza titolo, nel capitolo 22 si prevede il divieto per il soggetto

bene (quindi il 4%), BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 129-137 e FERRO, *Dizionario del diritto comune*, 2, *Livello* (voce), pp. 202-203.

¹⁹⁵ *Gli statuti civili*, pp. 58-59.

che reclamasse un'investitura su bene altrui di cedere le proprie ragioni a più di due persone; queste a loro volta potevano cederle, ma non così i loro aventi causa. Il capitolo 23 riguarda le cause possessorie: se l'attore avesse convenuto un soggetto che credeva essere detentore senza titolo della cosa contestata, quest'ultimo avrebbe potuto chiamare in causa tempestivamente il vero detentore, entro il termine massimo l'inizio della lite. Non è chiaro se a questo punto iniziasse un processo litisconsortile o se il primo chiamato fosse liberato dall'obbligo. In ogni caso, se non veniva effettuata la chiamata entro l'inizio della lite, il convenuto sarebbe stato considerato come possessore della cosa, indipendentemente dalle ragioni da lui addotte a discarico.¹⁹⁶

Nel complesso insomma gli statuti di Ranieri Dandolo, pur nella cura formale di rifarsi alle antiche consuetudini con frequenti riferimenti tramite locuzioni quali *id quod hactenus fiebat, quod antiquitus valebat*, al *vetus usus*, all'*antiquus mos* o ancora alla *pristina consuetudo*¹⁹⁷, mostrano nella loro disciplina sostanziale un carattere più innovativo che semplicemente ricognitivo.

¹⁹⁶ Sembrerebbe qui applicarsi il meccanismo della *fictio iuris* come sanzione per la parte che non si difende tempestivamente, *Gli statuti civili*, pp. 54-55.

¹⁹⁷ Riferimenti contenuti rispettivamente ai capitoli 2, 3, 4, 27, 28, 30 degli Statuti di Ranieri Dandolo, *Ibid.*, p. 52.

1.5 L'attività statutaria di Pietro Ziani (1205-1229)

Veniamo ora a trattare delle principali leggi civili del tempo di Pietro Ziani (1205-1229). Il suo lungo dogado fu secondo molti un momento decisivo nello sviluppo dell'età del Comune, e non solo perché coprì il primo quarto di secolo del Duecento¹⁹⁸: molte istituzioni (si pensi ai due Consigli, o alle magistrature giudiziarie discendenti dall'unica curia) erano nate già da alcuni decenni, e durante questi anni si consolidarono, mentre altri organi costituzionali si

¹⁹⁸ Pietro Ziani veniva da una delle famiglie più ricche e famose di Venezia, prima di tutto grandi proprietari terrieri: figlio del già doge Sebastiano Ziani (1172-1178), fu eletto alla carica dogale nel 1204, non appena giunse la notizia della morte a Costantinopoli del doge Enrico Dandolo. Allo Ziani spettò il compito delicatissimo di cercare di conciliare e bilanciare gli interessi pubblici legati al governo del Dogado con quelli sollevati dall'ampliamento improvviso dei Domini ai territori significativamente più vasti (e difficili da gestire) acquisiti a seguito della quarta crociata. La necessità di adottare provvedimenti organizzativi del tutto originali si riflette sulla sua promissione ducale, che appare molto ridotta rispetto sia quella del suo predecessore che del suo successore, e omette molte delle limitazioni presenti in quelle dei suoi predecessori. Giorgio Cracco scrive addirittura di una "messa in mora almeno parziale della struttura comunale, nel senso che gli furono riconosciuti poteri straordinari", quasi "di tipo regale": probabilmente, si decise di conferirgli ampie prerogative di indirizzo politico volte al controllo dell'attività dei podestà veneziani – magistrati eletti a governare i territori veneziani fuori dal Dogado – e del più importante di essi, il bàilo di Costantinopoli, che spesso si trovava a trattare con i sovrani ed i sultani degli stati vicini da pari a pari. La straordinarietà dei poteri affidati a Ziani si basava da una parte sulla necessità di iniziative efficaci, dall'altra sulla fiducia che una famiglia tradizionalmente impegnata nell'attività politica ed avvezza al dogado non ne avrebbe abusato usurpandone le funzioni e trasformando il Comune in una Signoria. Ciò infatti non avvenne: anzi, in generale partì una massiccia opera di stabilizzazione istituzionale, segnata già nell'anno 1207 con una regolamentazione delle modalità di elezione dei membri dei due Consigli. Si vedano in ogni caso le puntuali ricostruzioni presenti in ROMANIN, *Storia Documentata*, 6, pp. 193-194, CRACCO, *L'età del Comune*, pp. 12-14, *ID.*, *Un "altro mondo"*, pp. 56-68, MARANINI, *La Costituzione*, 1, pp. 151-153, CASTAGNETTI, *Il primo comune*, pp. 95-98; per la promissione di Pietro Ziani, *Le promissioni dogali*, pp. 5-6.

inserivano nell'ordinamento: è in questo periodo che si colloca – almeno secondo la maggior parte degli studiosi – la nascita della curia dei signori *di notte*¹⁹⁹ e sicuramente quella della curia dei giudici del Piovego (o *super publicis*, 1224)²⁰⁰,

¹⁹⁹ La curia dei signori *di notte* era inizialmente composta un magistrato, poi due e successivamente sei, uno per sestiere. Non tutti sono concordi nel collocarla già sotto il dogado dello Ziani: per Melchiorre Roberti questa risalirebbe invece più genericamente alla metà del duecento, e quindi potrebbe essere anche nata durante il dogado di Jacopo Tiepolo (1129-1249), stanti le scarse notizie cronologiche attestate nel capitolare. La competenza era quasi interamente in materia penale: il capitolare rappresenta di fatto un'integrazione della *promissio de maleficio*, ed una sua specificazione. Le funzioni erano però più esecutive e di polizia che giudiziarie: la magistratura era incaricata di reprimere i delitti e ricercare i rei (attività per le quali aveva sostanziale libertà nei mezzi), curare l'esecuzione delle sentenze, mentre poteva giudicare alcuni reati quali certi tipi di furto, violenza (*fortium*), le risse, i giochi proibiti ed il porto abusivi d'armi. ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 206-209, PIZORNO, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari*, pp. 10-11, PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, pp. 47-48.

²⁰⁰ I giudici *super publicis* (detti anche *iudices publicorum* nei primi documenti) e poi più comunemente chiamati del Piovego, furono istituiti attorno al 1224 ed avevano inizialmente poche funzioni, nate soprattutto per regolare materie fino a quel momento decise dal doge (dapprima in autonomia e dopo il mille sicuramente con l'approvazione dell'assemblea e dei giudici): il compito precipuo era la gestione e la sorveglianza delle vie pubbliche, delle rive e dei canali; dovevano inoltre occuparsi del prosciugamento di stagni e piscine, secondo ragioni di opportunità ed interesse pubblico. Potevano dunque rilasciare permessi per attività connesse di interrimento, manutenzione, allargamento... e compiere le stime sul valore degli immobili soggetti ad espropriazione per lavori pubblici stradali, oltre a rilasciare i nulla osta per la costruzione di nuovi edifici. Successivamente, furono aggiunte ulteriori competenze: di generale sorveglianza su tutti i beni pubblici statali, per la tutela dei quali le venivano assegnati anche poteri giudiziari; giudicava quindi sugli abusi, comminando multe o ordinando in alcuni casi la distruzione delle opere costruite illegittimamente su suolo pubblico, il tutto con ampia discrezionalità. Il Maggior Consiglio nel 1254 decise poi un forte inasprimento delle pene contro l'usura, la cui sanzione avrebbe comportato anche la perdita di tutto il capitale e per i forestieri la cacciata dalla città; e l'anno dopo si affidò la repressione di questo reato proprio ai giudici del Piovego, a cui – sempre intorno la metà del XIII secolo – si aggiunse per qualche tempo la repressione delle eresie, poi affidata ai Savi - all'Eresia, sebbene la legislazione veneziana fosse sempre abbastanza tollerante sul tema. DA

mentre furono istituiti o aggiornati i capitolari di alcune delle magistrature già esistenti²⁰¹; fece inoltre la sua comparsa il Consiglio di XL o Quarantia²⁰².

MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, p. 95, *Guida alle Magistrature*, pp. 78-79, ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 199-206, PIZZORNO, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari*, p. 10, PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, p. 47 e FERRO, *Dizionario di diritto comune*, 2, *Piovego (Magistrato)* (voce), pp. 439-442.

²⁰¹ Queste notizie ci sono giunte grazie al *Liber Communis*, anche detto *Plegiorum*, che Riccardo Predelli ha regestato inserendo brevi indicazioni sull'argomento delle deliberazioni ivi contenute. Sono qui disposte in ordine cronologico le annotazioni di quello che definisce "il più antico registro ufficiale di atti pubblici che si conservi nel nostro Archivio", "il residuo di chi sa qual collezione preziosa, giunto a noi attraverso mille peripezie d'incendi, di dispersioni, di depredazioni, salvo ed incolume nella sua integrità", "e per di più è il solo registro" del minor Consiglio. *Il Liber Communis detto anche Plegiorum del Reale Archivio Generale di Venezia. Regesti*, a cura di Riccardo Predelli, «Archivio Veneto», 2, 1872, pp. 5-210, p. 7, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 5 novembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=UghVAAAACAAJ&hl=it&pg=GBS.PA4>>. È proprio durante il dogado di Pietro Ziani che il *Liber Plegiorum* ci testimonia la stesura dei capitolari dei coniatori di monete (regesto n° 29, nel 1223), dei militi di Creta (n° 177, nel 1224), dei consoli dei mercanti (n° 594, attestati nel 1228), degli esaminatori d'oro (n° 604) e quello dello stesso Minor Consiglio (n° 660), l'organo che "insieme col doge personificava la suprema autorità dello stato" (Roberti). Quest'ultimo capitolare risale a pochi anni prima del 1228, anno in cui fu trascritto; portava inizialmente la data di aprile 1227, poi cancellata. Al momento dell'incarico i consiglieri dovevano giurare tra l'altro "di sorvegliare che il doge mantenga tutti i Veneziani eguali dinanzi alla legge", "di vegliare che le cose ricuperate dai naufragi lungo le spiagge del dogado siano restituite ai loro proprietari", "di intervenire all'Arengo" (si ci riferisce qui al generale potere di proposta che aveva quest'organo) ed approvare decisioni che ritenessero opportune, rimanendo liberi nel voto, oltre a un più generale compito di sorveglianza sull'adempimento dei doveri del doge e l'obbligo – "su richiesta dei dissenzienti" – di rimettere al Maggior Consiglio la decisione quando dalla votazione fossero risultati pari consiglieri favorevoli e contrari. *Gli statuti civili*, p. 60, *Il Liber Communis*, a cura di Riccardo Predelli, pp. 29, 57, 121, 145, 156-157.

²⁰² La *Quarantia* nacque probabilmente già verso la fine del XII secolo, secondo alcuni nel 1179, sebbene non venga menzionato nella legge elettorale del 1207. La prima notizia documentale della sua attività risale a una delibera del 1223, proprio durante il dogado di Pietro Ziani, presente al

Nel febbraio 1214, un decennio dopo la salita al dogado, vide la luce il primo degli statuti dello Ziani, il quale era di fatto una raccolta degli statuti (e degli usi) dei suoi predecessori, a cui si aggiungevano alcuni capitoli “a mo’ di appendice a quelli dei due Dandolo”²⁰³. All’esordio di tutta la raccolta il prologo già menzionato ribadiva come scopo dell’opera fossero la conoscibilità e la pronta reperibilità delle norme civili per tutti i cittadini del *Commune Venetiarum*. Come per gli statuti di Raniero Dandolo, si giustificava l’intervento “per il metter freno alle arti fraudolente con le quali si cercava di eludere le ragioni altrui o di tirar di lungo i processi”²⁰⁴: nei nuovi capitoli si ritrovano quindi riprese molte delle norme dell’autore dello statuto precedente, alle quali si aggiunsero alcune innovazioni.

Nei primi 4 capitoli troviamo un giuramento da farsi “secondo la propria coscienza”, chiesto dai giudici a coloro che avessero promosso un interdetto, un’opposizione o una investitura su beni immobili (*interdicta, clamores, ed*

regesto n° 6 del *Liber Communis*: qui sono genericamente menzionati come “quaranta [savi] riuniti per fare l’utile e l’interesse del Comune. La durata della carica era annuale, ed i compiti erano fondamentalmente giudiziari, sebbene non mancassero anche funzioni legislative ed esecutive, tra le quali la sorveglianza della zecca, l’accoglienza di ambasciatori stranieri e la preparazione dei piani finanziari e tributari al Maggior Consiglio per l’approvazione. I 40 membri erano eletti all’interno del Maggior Consiglio stesso, rispetto al quale costituivano una sorta di commissione interna. Il compito principale era però la giurisdizione in grado di appello per tutte le cause penali e per quelle civili decise in primo grado dalle Corti di Palazzo (cioè giudici del Proprio, di Comun e dell’Esaminador ai tempi dello Ziani). Al suo interno venivano poi eletti tre Capi di Quaranta, aggregati al Minor Consiglio ed al Doge per formare la *Signoria*. MARANINI, *La Costituzione*, 1, pp. 264-276, FERRO, *Dizionario di diritto comune, Quarantie* (voce), pp. 565-567, PIER SILVERIO LEICHT, *Quarantie* (voce), *Enciclopedia Italiana*, 28, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1935, p. 600, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 2 ottobre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/quarantie_%28Enciclopedia-Italiana%29/>.

Per la sua evoluzione storica e l’evoluzione delle sue attribuzioni si rinvia a *Guida alle Magistrature*, pp. 37-39 e DA MOSTO, *L’Archivio di Stato di Venezia*, pp. 63-64.

²⁰³ *Gli statuti civili*, pp. 60-61.

²⁰⁴ *Ibid.*

investitiones) in base a qualche documento che ai giudici paresse sospetto di non autenticità. Il richiedente l'interdetto attestava di non averlo prodotto né ricevuto con scopo fraudolento o con abuso di diritto. Al capitolo 4 troviamo poi il riferimento alla disciplina già dettata da Ranieri Dandolo ai suoi capitoli 20 e 21, in tema di diritti di prelazione e di obbligo di notificazione alla curia dell'alienazione, che vengono in questa occasione riconfermati.²⁰⁵

Nel successivo capitolo 5 si intervenne sulla procedura di opposizione (*clamores*) sugli atti pubblici di investitura su beni mobili (*investitiones*): chi non avesse promosso il giudizio entro 30 giorni, ed avesse addotto a sua discolpa il fatto che non avesse avuto tempestiva conoscenza della procedura avvenuta, avrebbe ora dovuto giurare di aver agito entro 30 giorni dalla notizia ricevuta.

Un ulteriore giuramento – simile a quello del capitolo 4 – è previsto ai capitoli 7-10 anche per chiunque attestasse di avere diritti su beni immobili già oggetto di dote: insieme all'avente diritto, anche la donna o i suoi successori erano obbligati a giurare di non aver prodotto documenti falsi, a pena della perdita da una parte dell'intero valore dell'immobile ingiustamente preteso, e dall'altra dell'intero diritto sulla dote. Il vincitore in giudizio era poi tutelato grazie ad un attestato che riconosceva le sue ragioni (ed il rifiuto di prestare giuramento della controparte) da depositarsi presso la Procuratoria di San Marco, che appare ancora una volta custode di documenti di interesse (anche) pubblico.²⁰⁶ Al capitolo 11, si lasciava ai giudici ampia discrezionalità nella valutazione delle testimonianze portate per avvalorare la veridicità del giuramento.

Ricordiamo infine un'aggiunta al capitolo 11 della compilazione di Ranieri Dandolo, riguardo ai diritti dei creditori commerciali sui beni del defunto *ab*

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*, pp. 61-62.

intestato: una pena del doppio del valore del dovuto venne ora comminata per gli eredi i quali non avessero restituito i beni dovuti nel tempo previsto di 30 giorni.²⁰⁷

A questi interventi – fondamentalmente di raccordo e di armonizzazione legislativa, oltre che di repressione di alcune pratiche indesiderate – si aggiunsero il 6 dicembre 1223 norme chiarificatrici riguardo al regime patrimoniale tra coniugi, per evitare che “le donne e i loro eredi” si giovassero in modo poco onesto “dei privilegi loro concessi per l’esazione della dote e dei *dona*”²⁰⁸, i quali divennero inesigibili dalle stesse e spettanti al marito: di questo statuto non v’è traccia nel manoscritto marciano, mentre la norma viene riproposta nello *Statutum Novum*.

Secondo Besta, di certo i Veneziani non vivevano più “puri e con poche leggi”, anzi sembra di intravedere come l’astuzia e “l’elastica coscienza bizantina” avessero fatto breccia nel Dogado²⁰⁹. Ci limitiamo ad osservare che oramai Venezia non era più una piccola città, ma l’incremento dei traffici e l’aumento della popolazione generava sempre più conflitti, in una società che non era più omogenea ed espressiva di pochi interessi comuni.

Nel giugno 1226 compare nell’ordinamento veneziano un istituto completamente nuovo, come lo stesso nome – *venditiones ad usum novum* (cioè le “vendite secondo il nuovo uso”) – sembra indicare²¹⁰. Lo scopo era duplice: garantire maggiori tutele per l’acquirente di beni immobili tramite un nuovo regime di pubblicità nelle alienazioni, e costituire in capo al Comune il potere di calmierare un mercato immobiliare in tumultuosa espansione. il nuovo regime

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ *Ibid.*, p. 63.

²¹⁰ È quindi imprecisa l’affermazione di Pertile secondo cui furono per la prima volta “introdotte dal Tiepolo nel secolo decimoterzo”: l’errore è dovuto al fatto che l’opera del Pertile (del 1874) è anteriore alla (ri)scoperta del manoscritto marciano (1894), per cui il suo unico riferimento era il successivo *Statutum Novum* dove si trova riproposto l’istituto, PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, 4, pp. 230-231.

peraltro fu disposto a titolo opzionale, cioè in alternativa alla procedura per *investitiones* prevista dalla precedente consuetudine.²¹¹

Chiunque volesse vendere un immobile, secondo questa procedura innanzitutto ne dava comunicazione al doge ed ai giudici dell'Esaminador. Questi ultimi facevano una stima del valore del bene, e provvedevano alle notificazioni pubbliche (*stridationes*) la domenica, in Piazza San Marco, ripetute poi i tre giorni successivi dalle scale (cioè sul mercato) di Rialto. Gli interessati all'acquisto – al quale potevano accedere anche i minori e gli incapaci, a cui erano assegnati appositi tutori – avrebbero partecipato a una procedura concorsuale al cui termine il maggiore offerente avrebbe acquisito il titolo sul bene (capitolo 1). I potenziali acquirenti dovevano prima di tutto presentarsi entro un mese dalle *stride* alla curia dell'Esaminador, formalizzando la pubblica offerta tramite il deposito in pegno del 10% della stima del valore del bene presso i Procuratori di San Marco (capitolo 6). Se entro il mese dalla prima comunicazione avessero manifestato interesse parenti o vicini dell'alienante (capitolo 2 e 20), erano previste delle agevolazioni – applicate indiscriminatamente a donne o uomini (capitolo 9) – tramite una riduzione di prezzo, oltre al consueto diritto di prelazione: lo sconto era rispettivamente dell'8% per i parenti più stretti, del 6% per i parenti oltre il cugino germano e infine del 4% per gli altri (capitolo 7), con i vicini, comproprietari o soci (capitolo 10) preferiti rispetto ai collaterali (capitolo 15). Se poi il venditore avesse avuto solo figlie femmine, queste erano preferite su tutti gli altri acquirenti (capitolo 11). Rispettando le cause di prelazione, il futuro compratore (o i compratori, in caso di pari grado) venivano ammessi alla compera (capitolo 6) ricevendo dal venditore un documento scritto (*cartula venditionis*) come garanzia di esecuzione, la cui copia era conservata nella stessa Procuratìa di San Marco (capitolo 5).

A questo punto si innestava la consueta procedura di investitura su beni immobili, già dettata al capitolo 1: veniva compiuta l'*investitio sine proprio*, la quale

²¹¹ *Gli statuti civili*, pp. 63-65.

dava tempo a chiunque avesse da reclamare diritti sulla cosa di compiere opposizione: il termine era previsto alla festa dei Santi Paolo e Pietro dell'anno successivo, il 1° agosto, dando quindi in ogni caso almeno un anno di tempo per intervenire²¹². Se la procedura fosse proseguita senza intoppi, si sarebbe passati alla *investitio ad proprium*, che si sarebbe poi consolidata al solito dopo un mese dalla sua esecuzione²¹³.

Se invece vi fossero state delle contestazioni (*proclamationes*), gli attori avrebbero dovuto rimanere a Venezia dall'opposizione fino al termine della procedura di investitura, per evitare comportamenti fraudolenti o dilatori: se il proclamante si fosse assentato, si sarebbe proceduto come se fosse stato presente, perdendo egli in pratica il diritto da lui attestato (capitolo 3). L'opposizione stessa era limitata a pochi casi: era riservata infatti soltanto ai parenti ed ai collaterali che fossero stati assenti dalla città non solo a partire dalle pubbliche stride e per il mese successivo (il tempo per presentare le offerte), ma anche per tutta la durata dell'*investitio sine proprio* (capitoli 4 e 20). I collaterali di fatto avrebbero potuto accampare pretese solo in assenza di offerte da parte di qualunque altro preferito (si ricordi l'ordine di prelazione descritto poche righe sopra, capitolo 15). Per tutti costoro era poi previsto il deposito del 10% della stima del valore dell'immobile, per scoraggiare azioni temerarie (capitolo 13); era inoltre vietata la cessione a terzi del vantato diritto per tutta la durata della procedura (capitolo 14).

²¹² Secondo Pertile il periodo fra le due *investitiones* sarebbe invece sempre di un anno, che decorre dal momento della investitura senza il proprio, ma la fonte più aggiornata su cui si basa Enrico Besta ci fa propendere per la sua ricostruzione, PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, 4, p. 232.

²¹³ Solo con la procedura della investitura al proprio al soggetto veniva riconosciuto il diritto vero e proprio, che fino alla fine della fase precedente era più simile ad una aspettativa. Nel caso di *investitio queta*, veniva concretamente immesso nel possesso del bene il soggetto divenutone proprietario (Jacopo Bertaldo parla di "*missio in tenutam et possessionem*"). BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 124-126.

Venivano infine dettate ulteriori norme per casi particolari: al capitolo 18 si imponeva il deposito ai Procuratori di San Marco di una somma equivalente al diritto di credito dotale sul bene immobile alienando, il cui ammontare doveva corrispondere a quanto spettasse alla donna oltre a tutto ciò che fosse stato stabilito in base ad altre leggi, usi o patti aggiunti; la congruità della somma era attestata con giuramento.

Se alla pubblica offerta non si presentavano acquirenti, il capitolo 22 prevede un diritto da parte del Comune stesso di acquistare il bene: ultimo nell'ordine degli aventi diritto, ma con uno sconto del 20% sulla stima effettuata dai giudici dell'esaminatore.

L'istituto, di cui si è voluto rapidamente delineare i tratti salienti, rappresenta una delle innovazioni più interessanti della legislazione veneta medioevale, in quanto non conosce simili in altre esperienze comunali coeve, e si presenta come una procedura particolarmente attenta e raffinata, nel tentativo di contemperare una serie molteplice di diritti ed interessi differenti. Sono stati bilanciati da una parte quelli dell'alienante – interessato a vendere il bene senza subire raggiri e ottenendo la somma senza future contestazioni – dall'altra quelli dei vari candidati acquirenti, in particolare alcune categorie 'protette'. Sono stati poi considerati i controinteressati, i quali (seppur con certi limiti) possono inserirsi nella procedura se ingiustamente pregiudicati. Infine, sono considerati gli interessi superindividuali del Comune: questi emergono in più punti, a partire dalla nomina di un tutore per i minori o incapaci, passando per le rigide regole contro la dilazione o l'abuso del diritto, per finire con la possibilità dell'acquisto diretto da parte del Comune, pur sempre in via residuale ma vantaggiosa. Ancora una volta emerge come un ordinamento rimediale abbia prima di tutto a cuore che le controversie siano in numero minore possibile, e che si concludano nel più breve tempo con un riconoscimento definitivo del diritto. L'istituto è espressione della peculiarità veneziana anche sotto un altro aspetto: la scelta di introdurre il regime in via opzionale, manteneva quindi intatta la possibilità di vendita fra privati

secondo la procedura (più semplice certo, ma che tutela meno le parti) delle investiture: forse anche per questo motivo in molte località dell'entroterra veneziano non sembra essere stato molto utilizzato.²¹⁴

²¹⁴ "Specialmente per le leggi civili", in generale "gli statuti di Venezia ebbero da principio vigore in tutto l'estuario", sebbene ciò "non toglie che accanto alla legge [...] vi fossero consuetudini particolari", e che alcune realtà locali lagunari o litoranee si dessero autonomamente degli statuti – come ad esempio Chioggia – i quali però risultano sostanzialmente un adattamento ed una ripetizione di parte della statutaria di Venezia, o in altri casi – lo statuto di Cavarzere – ripetendo poche norme di diritto privato e formale, "scarse e insufficienti a regolare la vita giuridica quotidiana senza ricorrere alle leggi" della Serenissima. Si veda ENRICO BESTA, *Dell'indole degli statuti locali del dogado veneziano e di quelli di Chioggia in particolare: note*, Torino: Bocca, 1898, pp. 9-11, 13, 22. Su Chioggia si vedano anche i più recenti lavori condotti da Sergio Perini: SERGIO PERINI, *Chioggia al tramonto del medioevo*, Sottomarina: Il Leggio, 1992; *Statuti e capitolari di Chioggia del 1272-1279 con le aggiunte fino al 1327*, a cura di Gianni Penzo Doria e Sergio Perini, Venezia: Il Cardo, 1993; *Chioggia medievale. Documenti dal secolo XI al XV*, a cura di Sergio Perini, Sottomarina: Il Leggio, 2006.

2 Le “novità senza traumi” del dogado di Jacopo Tiepolo (1229-1249)

2.1 Le fonti degli statuti tiepoleschi

È stato Giorgio Cracco a definire il regime tiepolesco come un’epoca di “novità senza traumi”, sottolineando come la veloce evoluzione del sistema istituzionale e normativo non abbia comportato rotture ma sviluppi.²¹⁵

Prima però di affrontare un’analisi dettagliata della legislazione statutaria durante il dogado di Jacopo Tiepolo, è opportuno prendere in esame le fonti documentarie tramite le quali ne siamo a conoscenza, così da concentrare la trattazione successiva sulle vicende dell’elaborazione e sugli aspetti strutturali e sostanziali dei testi normativi.

Tutte le leggi e gli statuti in materia civile di Jacopo Tiepolo anteriori al 1242 sono contenuti nel manoscritto marciano, di cui si è già trattato in precedenza. Sottolineiamo qui solamente che le norme che andremo ad esaminare sono contenute a cc. 18-23 e 26-28, cui si aggiunge al foglio 24 l’intervento del Tiepolo sugli statuti già precedentemente prodotti da Pietro Ziani.

Per lo *Statutum Novum* invece le fonti non mancano, sebbene anche in questo caso non ci sia pervenuto il testo originale: vista però la loro importanza, “i cinque libri degli statuti... furono più volte stampati e ristampati in forma più o meno corretta, dalla fine del XV secolo in poi, con carattere ufficioso o no”.²¹⁶

Nei numerosi esemplari sia che a stampa si riscontrano varianti – probabilmente dovute a scelte dei compilatori ed amanuensi – che tuttavia non mutano il valore e la portata generale del testo “né formalmente né

²¹⁵ CRACCO, *Un “altro mondo”*, p. 73.

²¹⁶ CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani*, pp. III-IV.

sostanzialmente”.²¹⁷ Possiamo quindi ritenere che gli statuti di Jacopo Tiepolo ci siano giunti nel loro contenuto precettivo e nella forma di fatto intatti.

L'esemplare più antico a noi noto che contenga integralmente le norme dei cinque libri dello *Statutum Novum* sembra essere quello conservato nella Miscellanea codici n. 527 dell'Archivio di Stato, il quale risalirebbe a pochi decenni dopo la compilazione tiepolesca; si tratta di un registro pergamenaceo di 304 carte, acefalo: mancano infatti due carte (molto probabilmente bianche) e le prime 8 del testo. Nel primo foglio superstite è presente infatti solo una parte del Terzo Prologo (*de presumptionibus*) e il Primo Libro, a cui seguono gli altri quattro, nonché una serie di statuti e norme successive.²¹⁸ Sono qui inseriti inoltre la *promissio de maleficio* di Jacopo Tiepolo (1232), gli statuti della Curia di Petizion del 1244²¹⁹, gli *Statuta Navium*²²⁰ di Ranieri Zeno (1255) (in carica dal 1253 al 1268) insieme a quelli delle

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ Le informazioni sulla struttura del manoscritto sono tratte da *Gli statuti marittimi veneziani fino al 1255*, editi a cura di Riccardo Predelli e Adolfo Sacerdoti, Venezia: Visentini, 1903, pp. 43-44.

²¹⁹ Questa magistratura, detta anche “podestaria di Venezia”, fu istituita proprio quell'anno, anche se secondo alcuni sarebbe già nata nel 1232, mentre il 1244 è solo l'anno a partire dal quale ebbe un Capitolare proprio, insieme agli statuti che ne regolavano le procedure. Anche questa fu istituita fondamentalmente con funzione di sgravio del contenzioso dalle altre Curie, come quella del Proprio e del Forestier, nonché del Minor Consiglio, che fino ad allora interveniva a risolvere i casi dubbi tramite una sorta di interpretazione autentica. Tali casi, non risolvibili con l'applicazione di norme vigenti, spettavano ora alla nuova magistratura: infatti i giudici delle altre curie erano tenuti dai rispettivi capitolari a giudicare soltanto in base a norme legislative o alla consuetudine provata quanto a esistenza e tenore. L'ambito principale della sua azione riguardava i rapporti debitori, sia fra cittadini veneziani, che con forestieri. Inoltre, decideva cause riguardo questioni di volontaria giurisdizione, come accettazioni di eredità, nomine di esecutori testamentari o la designazione dei tutori. ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 2, pp. 209-210, DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, p. 92 e *Guida alle Magistrature*, p. 77.

²²⁰ I primi statuti marittimi risalgono in realtà già ai tempi di Pietro Ziani (1205-1229), che tra il 1227 ed il 1229 dettò norme sulla zavorratura, caricamento e stivaggio delle navi (*Ordinamenta de saornatione, caricatione et stivatione navium*), un Capitolare delle navi (su cui dovevano giurare gli

*taride*²²¹, ed infine le correzioni del 1331 e 1333 agli statuti da parte di Francesco Dandolo (1329-1339)²²².

Non è possibile risalire ad una datazione esatta del manoscritto. La scrittura e le lettere iniziali dei libri (o delle parti principali) in cui era suddiviso, miniate su fondo d'oro, fanno propendere per un testo redatto intorno alla metà del XIV secolo²²³. Lo studio più approfondito di Roberto Cessi ci permette forse di essere più precisi: il testo è sicuramente anteriore ad Andrea Dandolo, non essendo

armatori), ed infine un decreto sulle misure minime delle navi da costruire a Venezia. Anche Jacopo Tiepolo intervenne sulla materia con degli statuti marittimi nel 1229: sono 55 capitoli contenenti norme di polizia marittima ma anche sull'arruolamento, la divisione del rischio in mare, il noleggio, e le *avarie*, procedure pubbliche per la ripartizione proporzionale dei danni da naufragio, getto di mercanzie o attacco di pirati tra i caricatori. A questi aggiunse successivamente altri 8 capitoli di regole sul limite di carico per le navi più vecchie di sei anni (maggio 1233), e la definizione delle unità di misura ufficiali per le dimensioni delle navi stesse e del loro carico (agosto 1233); infine – esattamente a tre anni dall'ultimo statuto marittimo – dettò anche delle misure di pubblica sicurezza per la prevenzione delle epidemie (1236). Gli *Statuta et ordinamenta super navibus* di Ranieri Zeno (1253-1268), deliberati il 6 agosto 1255, sono ben 117 capitoli, contenenti materie analoghe agli statuti precedenti, ma che dimostrano una completa riscrittura delle norme marittime, riunite in una legislazione più organica ed ordinata. *Gli statuti marittimi*, pp. 9-10, 42-43 e GIORGIO ZORDAN, *Le leggi del mare*, AA.VV., *Storia di Venezia. Temi*, 12, *Il mare*, a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1991, pp.621-662, pp. 623-624.

²²¹ Sono gli *Statuta tarretarum*, 56 capitoli contenenti regole riguardanti le *tarrete*, tipiche navi veneziane abbastanza grandi ma leggere, per cui si dettava sostanzialmente un regime semplificato; datazione ed autori sono incerti: sicuramente sono contemporanei o successivi agli statuti di Ranieri Zeno, dato che si fa espresso riferimento a questi, *Ibid.*

²²² La raccolta del 1331 “contiene in tutto quarantotto capitoli”, di cui “undici attinenti a correggere ed ampliare il libro primo degli Statuti del Tiepolo, quattro il secondo, dodici il terzo, tre il quarto”. Di quella del 1333, molto più modesta, il Foscarini si limita a dire che “formò qualche altra legge”, gli Ordinamenti che poi saranno raccolti nelle addizioni di Andrea Dandolo del 1346. FOSCARINI, *Della veneta letteratura*, p. 17 nota 32.

²²³ *Gli statuti marittimi*, pp. 43-44.

presenti le sue addizioni e correzioni del 1346, mentre le correzioni di Francesco Dandolo del 1331 e 1333 sono presenti, ma inserite da una mano diversa.

In effetti, vi è una nota cronologica nell'ultima carta del codice, indicante la data del 28 giugno 1333, ma non sembra affidabile per la datazione di tutto il manoscritto: potrebbe invece testimoniare la data in cui – ad opera del secondo ed anonimo amanuense – furono inserite numerose aggiunte posteriori ad integrazione e completamento del testo. La datazione più attendibile è quindi tra il 1300 ed il 1331, dato che le annotazioni del primo amanuense (accodate alla promissione di maleficio anch'essa riportata nel manoscritto) hanno come ultima data il primo estremo cronologico²²⁴.

Segnaliamo inoltre la recente scoperta, compiuta da Lorenzo Tomasin nel 2001, di un manoscritto non glossato nella Biblioteca Riccardiana di Firenze, n. 1237, che potrebbe essere “il testimone più antico degli Statuti”.²²⁵

Grazie all'*explicit*, possiamo risalire alla sua prima compilazione, che sembra essere del 1281. Si “allude molto oscuramente ad una correzione ed emendazione del codice ‘secundum statutum curie’, cioè, forse, secondo un esemplare conservato in una delle *Corti di Palazzo (Curiae)*”.²²⁶

È composto da 100 carte e redatto unicamente in latino. Gran parte delle rubriche originarie del Primo Libro sono andate perdute e “rifatte da mano trecentista”.²²⁷ Nell'ultimo foglio, sul tergo, sembra esserci il nome del più antico possessore del manoscritto, “ora non leggibile”.²²⁸

²²⁴ CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani*, p. III nota 1.

²²⁵ TOMASIN, *Il Volgare e la Legge*, p. 49, nota 86.

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ *I manoscritti della Biblioteca Riccardiana di Firenze, 1, I manoscritti italiani dal Ricc. 1002 al Ricc. 1700* a cura di Salomone Morpurgo, Roma: Ministero della pubblica istruzione, 1900, p. 304, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 30 novembre 2018], <http://www.riccardiana.firenze.sbn.it/pdf/Morpurgo_Maniscritti_italiani.pdf>.

²²⁸ *Ibid.*

Mancando ulteriori riferimenti, ci limitiamo a segnalarne l'esistenza, con la speranza che nei prossimi anni venga compiuta un'analisi più approfondita del manoscritto, soprattutto in ottica di comparazione del contenuto con le edizioni successive.

Oltre al manoscritto appena descritto, sono presenti molti altri esemplari, spesso anche di pregevole fattura, a suo tempo conservati e utilizzati negli uffici di cancelleria; in quasi tutti sono presenti le stesse annotazioni a margine, tanto da far sospettare dell'esistenza di un archetipo comune. Oltre non possiamo andare con le congetture, in quanto mancano ulteriori fonti a conferma o a discredito della tesi del Cessi, ed ulteriori riscontri sul manoscritto riccardiano.

2.1.1 I manoscritti glossati dello *Statutum Novum*

La trattazione delle redazioni di glosse allo *Statutum Novum* richiederebbe essa stessa un singolo studio monografico; per questo motivo è necessario limitarsi qui ad accennare ai documenti che le riportano e alla loro cronologia, dando una panoramica generale delle glosse che si accompagnarono alla statutaria tiepolesca e in quali manoscritti sono state ritrovate²²⁹.

²²⁹ La sistematica analisi delle glosse avrebbe anche inevitabilmente richiesto una trattazione approfondita sul tema dei rapporti fra diritto veneziano e diritto comune, che ci porterebbe fuori dal campo d'indagine prefissato. Ci limitiamo a segnalare soltanto alcuni dei più interessanti contributi scritti sul tema: GUIDO ASTUTI, *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, 3, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1984, BESTA, *Su talune glosse*, pp. 404-419, *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, a cura di Roberto Cessi, Venezia: Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1938; ROBERTO CESSI, *Odofredo e la "glossa" agli Statuti veneti di Jacopo Tiepolo*, «Archivio Veneto», serie 5, 84, 1968, pp. 29-44; ID., *La "glossa veneta" e l'influenza bolognese*, in AA.VV., *Atti del convegno internazionale di studi accursiani*, Bologna, 21-28 ottobre 1963, a cura di Guido Rossi, Milano: Giuffrè, 1968, pp. 177-192, LEICHT, *Lo stato veneziano*, pp. 204-211. ANDREA PADOVANI, *La politica*, pp. 303-329, ID., *La glossa di Odofredo agli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242*, «Rivista internazionale di diritto comune», 20, 2009, pp. 71-112.

Alcuni dei manoscritti contenenti il testo degli Statuti che sono stati rinvenuti sono infatti corredati da glosse. Queste sono giunte principalmente in quattro diversi codici: il codice queriniano, quello marciano, il codice Cicogna e quello classense.²³⁰

Il cosiddetto codice queriniano (indicato convenzionalmente con la lettera Q), è conservato nella biblioteca della fondazione Querini-Stampalia, con la sigla cod. I cl. IV, e risale al XIV secolo. È formato da 163 carte, ma è mutilo. Da c. 4 a c. 132, salvo alcune pagine intermedie rimaste bianche, è redatto da una stessa mano e contiene i cinque libri dello *Statutum Novum* con glosse a margine, cui seguono la *promissio de maleficio* di Jacopo Tiepolo del 1232 (da c. 67 a c. 132)²³¹, gli statuti marittimi e le correzioni dei due Dandolo. Questi ultimi furono probabilmente aggiunti in un secondo momento, ma dalla stessa mano. Le ultime 31 carte invece sembrano composte da tre compilatori diversi, e sono di molto successive.²³²

Secondo Besta, questo sarebbe “il più antico ed accreditato manoscritto degli statuti tiepoleschi, [...] anteriore di qualche decennio” rispetto al manoscritto n. 527 dell’archivio di Stato.²³³ L’affermazione è stata smentita da Roberto Cessi con convincenti argomentazioni: infatti nel codice Q sono contenute anche le addizioni e correzioni di Andrea Dandolo (1346), assenti nel codice 527, che per di più non è glossato.

Inoltre, dopo il lavoro del Besta – risalente agli ultimi anni dell’Ottocento – è stato rinvenuto un altro manoscritto, definito marciano in quanto rinvenuto nella Biblioteca Marciana di Venezia, lat. V, 137 (abbreviato in M). È anch’esso del XIV secolo, ma coevo o molto probabilmente anteriore al queriniano.

²³⁰ CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani*, p. V.

²³¹ Nelle carte 72-73 e 74 è un’altra mano a completare il testo della promissione in materia penale, *Ibid.*, p. V, nota 4.

²³² *Ibid.*

²³³ BESTA, *Su talune glosse*, p. 407.

Il codice M contiene – oltre ancora una volta alla *promissio de maleficio* del 1232 – la “seconda redazione” degli statuti tiepoleschi, ovvero i cinque libri con l’aggiunta delle riforme introdotte da Francesco Dandolo nel 1331 e 1333, ma senza le ulteriori novelle di Andrea Dandolo nel 1346. Cessi ritiene inoltre che l’autore del manoscritto sia noto: si legge infatti al termine della raccolta il nome di Bonincontro de’ Bovi, un notaio vissuto proprio ai tempi di Francesco Dandolo²³⁴; anzi, la raccolta fu forse “dettata in servizio dello stesso doge e della sua famiglia” (quindi prima della sua morte, nel 1339), anche perché il manoscritto “è di sicura provenienza di casa Dandolo per attestazione del [finire del] secolo XV, apposta in calce ad esso di mano del possessore”.²³⁵

²³⁴ Bonincontro de’ Bovi nacque a Bologna, dove forse ebbe una formazione giuridica universitaria, ma visse quasi per tutta la vita a Venezia: numerosi documenti lo indicano come notaio presso la cancelleria ducale tra il 1313 ed il 1346. Trascorse i primi tre anni, dal 1313 al 1316, come “notaio del doge” in prova, per poi essere nominato notaio effettivo della Curia ducale, in un primo momento senza stipendio. Negli ultimi anni della sua carriera – ed in particolare dopo la morte del doge Bartolomeo Grandenigo (†1342) – è stato forse scavalcato da elementi più giovani, fra i quali spiccava la figura di Benintendi Ravignani, che collaborò molto proficuamente con Andrea Dandolo nell’attività di raccolta e sistemazione della legislazione. Uno degli ultimi atti a noi noti di Bonincontro fu proprio la trascrizione, nell’apposito registro ufficiale, della Promissione dogale di Andrea Dandolo, nel 1343. Tra le sue opere, si ricorda anche un’opera di cronachistica minore: il racconto in latino – un po’ romanzato a dire il vero – sulle trattative di pace intercorse a Venezia, nel 1177, fra Federico Barbarossa e papa Alessandro III (*Hystoria de discordia et persecutione quam habuit Ecclesia cum imperatore Federico Barbarossa tempore Alexandri tercii summi pontificis et demum de pace facta Veneciis et habita inter eos*), uno dei primi esempi di tentativo di mitizzazione della storia veneziana. FASOLI, *Nascita di un mito*, pp. 474-475; GIROLAMO ARNALDI, *Bovi, Bonincontro dei*, *Dizionario Biografico degli Italiani*, 13, *Borremans-Brancazolo*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1971, pp. 546-547, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 14 novembre 2018], <[²³⁵ CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani*, p. VI.](http://www.treccani.it/enciclopedia/bonincontro-dei-bovi_(Dizionario-Biografico)/>.</p></div><div data-bbox=)

Solo alcune glosse sono in comune tra i manoscritti M e Q: la glossa agli statuti tiepoleschi infatti non nacque “in un sol tempo né fu opera di una sola mente” dato che questa “non è nata di getto, né si è svolta per effetto di meditato, ininterrotto e sistematico lavoro”; infatti, “il testo si è formato per successive aggregazioni di glossemi diversi ed indipendenti”. Le stesse glosse si presentano quasi sempre anonime. In alcuni casi, si trovano delle sigle o dei riferimenti, utili però soltanto a risalire alla “fonte dalla quale la materia della glossa proviene”²³⁶. Anche questo sembra un indice che – col passare del tempo – queste diventarono contenuto integrante del testo stesso.

Enrico Besta considerò i commenti a margine del manoscritto Q come “glossa principale”²³⁷, a cui si aggiunsero poi gli ulteriori interventi successivi. Cessi, invece, è convinto che il modello di riferimento dovrebbe essere il manoscritto M, non in quanto più completo o approfondito, ma dato che “con maggior rispetto” sono qui presenti “talune caratteristiche primitive del testo delle glosse”²³⁸: in questo infatti si utilizza lo stesso sistema di glossatura applicato per il *Corpus Iuris Civilis*.²³⁹

Il codice Cicogna 1212 (indicato con la lettera C) è custodito nel Museo Correr, e risale alla fine del XV secolo; il nome deriva dal “Fondo Cicogna”, una

²³⁶ *Ibid.*, pp. X-XI.

²³⁷ BESTA, *Su talune glosse*, p. 413.

²³⁸ CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani*, p. XI.

²³⁹ “Le citazioni infatti dei capitoli degli statuti, o che precedono o che seguono, sono fatte con la formula *infra (supra), eodem o eodem libro*, se riferentisi a capitoli del medesimo libro, ovvero *lib. I, II* ecc... se riferentisi ad altri, seguiti dal capoverso dello statuto con o senza l’iniziale *c (capitulum)* ma senza indicazione di numero progressivo. [...] Insomma, nel codice marciano [...] è applicato il sistema di citazione proprio dei glossatori e del *Corpus Iuris*”, mentre nel manoscritto Q accanto alle diciture indicanti il contenuto di qualche norma riscontrabile anche “nel medesimo libro”, si aggiunge subito dopo il numerale (es. *eodem libro I*), oltre al capoverso in cui è presente il riferimento: opera di amanuensi posteriori per essere più precisi, ma che dava luogo a disarmonie, *Ibid.*

serie di manoscritti donati al Museo Civico di Venezia nel 1865 da Emmanuele Antonio Cicogna (1789-1868)²⁴⁰. Come il manoscritto M, le sue glosse seguono le regole della glossa bolognese.

²⁴⁰ BESTA, *Su talune glosse*, p. 413, in particolare nota 1. Per una descrizione più approfondita si rinvia a ANTONIO VALSECCHI, *Bibliografia analitica della legislazione della repubblica di Venezia*, «Archivio Veneto», 2, 1871, pp. 50-62, 392-418; 3, 1872, pp. 16-37; 4, 1872, pp. 258-288; 6, 1873, pp. 258-284; 8, 1874, pp. 317-334; 10, 1875, pp. 302-317; 13, 1877, pp. 104-119, p. 28. Per il fondo Cicogna, FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA, BIBLIOTECA DEL MUSEO CORRER, *Elenco Fondi*, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 9 novembre 2018], <<http://correr.visitmuve.it/wp-content/uploads/2016/03/ELENCO-FONDI.pdf>>. Il fondo Cicogna deve il suo nome ad Emmanuele Antonio Cicogna. Costui era quello che oggi potremmo definire un erudito e collezionista incallito. Tipico “uomo di lettere” veneziano, con idee ancora di stampo pre-illuminista, iniziò presto una paziente e metodica attività di ricerca bibliografica, che divenne la sua unica ragione di vita dopo la morte della moglie. Quella che lui stesso definì “bramosia di possedere cose rare e ricercate” lo portò a spendere gran parte dello stipendio derivante dall’ufficio giudiziario che ricopriva (era commesso presso il Tribunale di Appello di Venezia) per l’acquisto di manoscritti rari, classici latini, greci e italiani, opuscoli e libri d’ogni genere. I risultati – specialmente se si considera che furono raggiunti da un privato e senza grossi mezzi finanziari – sono impressionanti ed ai limiti dell’incredibile: più di 40.000 volumi, 5.000 manoscritti recuperati e salvati – specie negli anni immediatamente successivi le spoliazioni napoleoniche – minuziosamente schedati e classificati. Questo “Varrone veneziano” – forse conscio dei suoi limiti di erudito – a scrivere la storia di Venezia, ma di fornire il più ampio materiale possibile per tutti gli studiosi futuri. Questa immensa raccolta fu poi ceduta dallo stesso Cicogna al comune di Venezia, in cambio di una rendita per le sorelle; e tutto il patrimonio inestimabile in esso contenuto è tuttora presente, depositato nella Biblioteca del Museo Civico Correr di Venezia. PAOLO PRETO, *Cicogna, Emmanuele Antonio* (voce), in AA.VV., *Dizionario Biografico degli Italiani*, 25, *Chinzer-Cirni*, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1981, pp. 394-397, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 23 novembre 2018], <[http://www.treccani.it/enciclopedia/emmanuele-antonio-cicogna_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/emmanuele-antonio-cicogna_(Dizionario-Biografico)/>).

Infine, il codice classense (lettera R) risale al XVI secolo, ed è custodito nella Biblioteca Classense di Ravenna, n. 446.²⁴¹ La glossa del codice R è probabilmente la più tarda, dato che qui sono ancor più evidenti le differenze rispetto al metodo usato dai glossatori bolognesi.

Questi due testi, “indipendenti fra loro per diversità nel numero e nella lezione delle glosse”²⁴², secondo Besta sono comunque in qualche modo derivati dal manoscritto queriniano, in quanto vi si ritrova il nucleo principale delle glosse; secondo Cessi, viceversa, ad una più attenta analisi “esiste una sensibile differenza, tale forse da non consentire la derivazione [i.e. redazione] dell’una dall’altra”.²⁴³ Lo studioso prosegue argomentando che dai due codici emergerebbero due diverse redazioni delle glosse: il codice Q contiene una versione complessivamente più breve, che Besta aveva ritenuto più antica.²⁴⁴

Il ritrovamento del manoscritto M ha rivelato un diverso e più ampio complesso di glosse.²⁴⁵ Proprio l’esistenza del manoscritto M sembrerebbe testimoniare lo sviluppo di due diverse tradizioni di glosse, forse anche nascenti da un archetipo comune, ma che con lo stratificarsi dei commenti hanno poi percorso strade separate.

²⁴¹ BESTA, *Su talune glosse*, p. 413, in particolare nota 2. Per la descrizione dettagliata delle caratteristiche del manoscritto si rinvia a SILVIO BERNICOLI, *Biblioteca Classense*, in AA.VV., *Inventario dei manoscritti delle biblioteche d’Italia*, a cura di Giuseppe Mazzatinti, 4, Ivrea, Assisi, Foggia, Ravenna, Forlì: Bordandini, 1894, pp. 144-254, p. 240, [online], digitalizzato in archive.org, disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 9 novembre 2018], <<https://archive.org/details/InventariDeiManoscrittiDelleBiblioteche4/page/n7>>.

²⁴² BESTA, *Su talune glosse*, pp. 413-414.

²⁴³ CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani*, p. VII.

²⁴⁴ BESTA, *Su talune glosse*, pp. 413-414.

²⁴⁵ Sebbene sia lo stesso Cessi ad osservare come, sebbene più breve, la versione del codice Q si concentri e dilunghi su argomenti su cui il codice M sorvola, specialmente negli ultimi tre libri della statutaria tiepolesca, *Ibid.*

Seguendo nuovamente il criterio temporale, secondo Padovani sarebbero riconoscibili invece almeno tre strati di glosse: il primo – composto intorno la metà del XIII secolo – è definito glossa odofrediana, in quanto secondo alcuni attribuita ad Odofredo Denari (?-1265).²⁴⁶ Qui è evidenziabile un raffronto sistematico delle norme statutarie con le norme del diritto romano. C'è poi un secondo strato, di poco successivo, ed attribuito ad un anonimo canonista: qui si trovano frequenti riferimenti al *Liber Extra* di Gregorio IX (1234). Infine, un terzo strato – collocabile tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo – composto da vari autori sicuramente veneziani e più attenti a proporre “una esegesi interna al sistema delle fonti locali, senza riuscire tra l'altro a scalzare la vecchia glossa dal testo a cui ineriva”.²⁴⁷

Recentemente è stato inoltre scoperto un nuovo manoscritto, che – sebbene non contenga tutto lo *Statutum Novum* – potrebbe essere il più antico di tutti i documenti pervenuti, e rimettere nuovamente in discussione la genesi ed evoluzione della tradizione delle glosse. Anche il luogo di rinvenimento lo rende davvero singolare: si conserva infatti nella Biblioteca Cattedrale di Esztergom, in Ungheria, ed è stato rinvenuto all'interno della legatura dell'edizione di

²⁴⁶ Nonostante vi siano fonti che affermano che Odofredo sia stato spesso a Venezia, pare difficile immaginare una tal opera in prima persona di chi bollava “gli statuti cittadini come un parto d'asini”, o che sprezzante dicesse – in modo anche un po' sentenzioso e sbrigativo – che i Veneziani “non seguono la legge, ma vivono soltanto secondo la consuetudine”. Per questi motivi, la tesi di Padovani sulla possibilità che l'opera gli fosse stata commissionata da altri, e che quindi stesse lavorando “sotto contratto d'opera” pare ragionevole. O più probabilmente la glossa fu compiuta da qualche glossatore che basava il suo commento seguendo la glossa di Odofredo. Per la “suggestiva ipotesi”, PADOVANI, *La politica*, p. 314, e *ID.*, *La glossa di Odofredo*, pp. 87-89, mentre le parole di Odofredo sono in CRACCO, *La cultura giuridico-politica*, p. 267.

²⁴⁷ Fra i molteplici compilatori vi sono alcuni preti, altri studiosi su cui non è ancora certa l'identificazione ma anche Jacopo Bertaldo (indicato con la sigla Ja. Ber., sebbene il suo apparato di glosse non sia molto ampio), PADOVANI, *La politica*, p. 315 e BESTA, *Su talune glosse*, pp. 413-418.

Francoforte del 1588 del *Malleus Maleficarum*²⁴⁸. Il riconoscimento, avvenuto per merito di Péter Erdö, è stato a sua volta possibile solo grazie al precedente lavoro di un gruppo di studiosi ungheresi. Questi – guidati inizialmente dal professor László Mezey e successivamente dal professor András Vizkelety – hanno operato “una ricerca sistematica dei frammenti di codici manoscritti medievali che si sono conservati nelle legature delle antiche stampe delle biblioteche ungheresi”²⁴⁹, permettendone così il ritrovamento.

Il frammento sembra a prima vista risalire agli inizi del XIV secolo, e contiene “tre capitoli del primo libro degli Statuti civili veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242”, con le relative glosse²⁵⁰. Nonostante presenti le maggiori somiglianze con il più recente dei manoscritti glossati, ovvero il codice Classense n. 446, del sec. XVI, “sembra più antico di tutti i codici interi conosciuti”.²⁵¹ La constatazione si basa su due ordini di fattori: le modalità di scrittura, più simili a quelle degli inizi del XIV secolo che della metà, e soprattutto alcuni punti del testo delle glosse stesse, dai quali il testo potrebbe risalire addirittura alla fine del XIII secolo, durante il dogado di Pietro Gradenigo (1289-1311).²⁵²

Ci sono anche altri elementi che potrebbero avvalorare questa tesi: il luogo di ritrovamento – la Biblioteca del Capitolare di Esztergom – sin dalla sua fondazione teneva un’ordinata raccolta dei libri per l’uso del capitolo, che si accrebbe notevolmente grazie ai legati testamentari degli arcivescovi cittadini. Già

²⁴⁸ Il *Malleus Maleficarum*, letteralmente ‘martello delle streghe’, è un trattato in latino della fine del XV secolo, composto per combattere la stregoneria, vista dalla Chiesa come un’eresia.

²⁴⁹ ERDÖ, *Statuti civili veneziani*, p. 248.

²⁵⁰ *Ibid.*, pp. 248-249.

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² Nella glossa al capitolo 51 del primo libro si fa riferimento al doge Pietro Gradenigo (1289-1311) non come “al già [defunto] Doge dei Veneziani”, bensì “a P. Gradenigo, Doge dei Veneziani”. La mancanza in questo frammento del *tunc*, che indicherebbe il Doge già defunto, potrebbe essere anche un semplice errore del compilatore, *Ibid.*, pp. 249-250.

dal Quattrocento abbiamo testimonianze di importanti ampliamenti del patrimonio bibliografico della Biblioteca stessa, soprattutto durante l'arcivescovado dell'umanista János Vitéz (1465-1472), che fece acquistare molti libri in Italia: tra questi potrebbe esserci proprio il manoscritto da cui proviene il frammento ritrovato.²⁵³ Questo volume infatti – deterioratosi nella sua integrità – sarebbe poi stato usato per la legatura dei nuovi acquisti della biblioteca, attività documentata tra Cinque e Seicento.

Il manoscritto però potrebbe avere anche un'altra storia, parzialmente differente, che permetterebbe di farlo risalire addirittura all'ultimo decennio del Duecento. Infatti, tra la fine del tredicesimo e gli inizi del quattordicesimo secolo, non pochi canonici di Esztergom (centro principale a quel tempo della Chiesa Ungherese) intrattenevano stretti rapporti con la cultura giuridica italiana, prima in Europa nello studio del diritto canonico. Per alcuni tra i membri del capitolo abbiamo testimonianza diretta di studi in Italia, ma è per uno solo di loro abbiamo notizie certe che studiò all'Università di Padova, proprio nell'ultimo decennio del tredicesimo secolo. Si trattava di un certo Tommaso Lodomér, nipote dell'allora arcivescovo, che nel 1305 assurse a sua volta alla carica come Tommaso II, fino alla sua morte, nel 1321.²⁵⁴

Se il manoscritto fu quindi portato da Tommaso Lodomér da Padova in Ungheria, e in base al tenore della glossa pare di poter datare il manoscritto a dopo il 1289 e prima del 1305. Questa scoperta sembra quindi avvalorare la tesi del Cessi: la tipologia delle glosse presenti nei manoscritti M, C e R sarebbe in effetti più antica della più scarna glossa queriniana, e anzi potrebbe testimoniare come il manoscritto R sia riproduzione di uno più antico, redatto sul modello del

²⁵³ Anche se “di tutta questa ricchezza è rimasto, purtroppo, ben poco. Dopo la battaglia di Mohács nel 1526, seguito il tormentato periodo delle guerre e della dominazione turca, in seguito alla quale la maggioranza dei volumi della collezione è stata distrutta”, tanto che sono sopravvissuti “soltanto 44 codici manoscritti” anteriori al 1526. *Ibid.*, p. 250.

²⁵⁴ *Ibid.*, pp. 251-252.

frammento ungherese. D'altronde con tutta probabilità esistevano molteplici versioni e glosse dello stesso testo, ed in ciascuna di prestavano spazi più o meno ampi a determinati argomenti, e gli stessi compilatori operavano a loro volta usufruendo del materiale "che cadeva loro sott'occhio, o in codici diversi o anche in fogli separati, contenenti consulti, o pareri, o estratti di giurisperiti"²⁵⁵.

A commento dello *Statutum Novum* comparve quindi, già nella seconda metà del XIII²⁵⁶, un corposo apparato di glosse. D'altronde, "i quattro statuari non erano giuristi di professione. Uno di essi era il pievano di San Paolo, gli altri erano come lui persone appartenenti ad antiche famiglie veneziane né risulta che, delle loro capacità di esperti, avessero avuto alcun riconoscimento in una scuola di diritto". Ecco uno dei motivi per i quali "del diritto romano o meglio, secondo i tempi, comune non si parla"²⁵⁷ nel testo dello *Statutum Novum*. E per lo stesso motivo – nel cercare di interpretare e fare un'esegesi del contenuto statutario –

²⁵⁵ O perlomeno è quanto sembra emergere dalla glossa al capitolo 20 del Libro I, in cui "l'attuale estensore, rimproverando l'errore del precedente amanuense, non corresse o non riuscì a correggere l'errore...ma lo perpetuò"; la glossa poi a sua volta si riferiva ad un'altra, del capitolo 54, che trattava di argomenti comuni (i *vadia*, giuramenti): un "altro compilatore, con il confronto di esemplare diverso, dove la glossa [errata] era al cap. 54, fece annotazione dell'errore", ma "il successivo amanuense, non comprendendone il valore, trascrisse tutto di seguito", a riprova del fatto che le glosse si sovrapponevano, stratificavano e modificavano di riscrittura in riscrittura, rendendo per noi molto difficile risalire alle prime stesure, CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani*, p. VII.

²⁵⁶ *Ibid.* Ci sembra quasi del tutto priva di fondamento la tesi riguardo l'attribuzione della glossa odofrediana ad Odofredo in persona (ne parla diffusamente Enrico Besta, che riporta anche le notizie riferite da Tamassia, BESTA, *Su talune glosse*, pp. 413-414 e lo stesso CESSI, *Odofredo e la glossa*, pp. 31-32). Se avesse fondamento, allora le prime glosse andrebbero anticipate di alcuni anni, collocandole tra il 1242 ed il 1265, data di morte del Denari. Molto scettico sull'intera ricostruzione di Cessi è Andrea Padovani, il quale riporta tra l'altro la tesi di Sotermeyer che colloca la *Lectura* non prima del 1261-1262, PADOVANI, *La politica*, pp. 314-315, *ID.*, *La glossa di Odofredo*, pp. 73 e 83-84.

²⁵⁷ LEICHT, *Lo stato veneziano*, p. 204-205. Secondo Gasparini questi però avevano avuto una qualche formazione universitaria, SILVIA GASPARINI, *Bertaldo e il suo Lucidarium*, p. 43.

nacque una “glossa veneta [...] esempio, pressoché unico, di interpretazione letterale di una legge municipale”.²⁵⁸

L’attività dei glossatori si interruppe improvvisamente a partire dall’inizio del XV secolo. La tradizione delle glosse che man mano si stavano sovrapponendo ad un certo punto fu ritenuta pericolosa dalla pubblica autorità: composta da privati, i quali necessariamente interpretavano la norma insieme alla sua esegesi e comparazione, il sistema rischiava così di far travisare il contenuto stesso degli Statuti, modificandone la portata arbitrariamente.

Il 5 maggio 1401 il Maggior Consiglio decretò quindi in una *parte* (la forma che assumevano i provvedimenti e le decisioni di quest’organo) che: “visto trovarsi nei libri dei veneti statuti presso i magistrati alcune postille marginali a spiegazione di essi secondo l’opinione di chi le scrisse, e considerato esser buono che sui detti statuti non esista alcuna scrittura diversa dal loro tenore, fu ingiunto agli avogadori di far cancellare ogni postilla che trovassero sui libri degli statuti veneti presso i magistrati, e fu vietato sotto pena di bando perpetuo di mai più scriver su quei libri in veruna loro parte alcuna postilla od altra annotazione”²⁵⁹. Venivano così espunte tutte quelle glosse che non fossero “*de vero tenore dictorum statutorum*”, autentiche interpreti della portata della norma, oltre a vietare l’aggiunta di qualsiasi glossa ulteriore. Il solo ed unico soggetto che avrebbe valutato la congruità delle glosse con il “contenuto autentico” della norma sarebbe stato lo stesso Maggior Consiglio. L’organo sanciva in questo modo di essere di fatto il solo interprete della legge statutaria, di cui ne dava così – seppur in via indiretta – l’interpretazione autentica.²⁶⁰

²⁵⁸ CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani*, p. IV.

²⁵⁹ MANIN, *Della Veneta Giurisprudenza*, p. 10

²⁶⁰ Il Manin dimentica poi la seconda parte, quella che fa salve le postille ritenute non distorsive del contenuto, per cui dalla sua opera sembrerebbe che tutte le glosse fossero state espunte, “il che, francamente, non è vero”, BESTA, *Su talune glosse*, p. 406.

2.2 L'attività legislativa di Jacopo Tiepolo (1229-1249) prima del 1242

L'elezione di Jacopo Tiepolo fu alquanto turbolenta. Si era appena concluso il lungo dogado di Pietro Ziani (1205-1229), dimessosi perché ormai troppo vecchio e vicino alla morte. La vacanza dogale che ne seguì fu perciò diversa dalle solite: è in questo momento che furono eletti per la prima volta i Correttori alla Promissione Dogale²⁶¹, i quali operarono una massiccia modifica alla *promissio ducis*, accresciuta fino a formare un testo lungo, articolato e dettagliatissimo, modello per quelle successive.²⁶²

Anche l'elezione si svolse in modo alquanto insolito: "i suffragi" erano "divisi...tra Marino Dandolo e Jacopo Tiepolo" tanto che si ritrovarono in perfetta

²⁶¹ La magistratura dei Correttori della Promissione dogale fu istituita "durante l'interregno fra la rinuncia di Pietro Ziani e l'elezione di Jacopo Tiepolo". I magistrati "erano cinque, scelti tra gli uomini di maggior senno ed esperienza, incaricati ad ogni morte di doge di esaminare e riformare la sua Promissione ossia carta dei suoi diritti e doveri", ROMANIN, *Storia documentata*, 6, p. 244. Secondo il Sandi – che a sua volta cita come il Sanudo ne attesti l'origine nel 1220 – la magistratura nacque durante il dogado di Jacopo Tiepolo, proprio a causa delle tensioni nate a causa della sua elezione, SANDI, *Principi di storia civile*, pp. 625-626; *Guida alle magistrature*, p. 24. È probabile che prima dell'istituzione formale dei Correttori il testo delle promissioni ducali fosse redatto da commissioni temporanee interne al Maggior Consiglio.

²⁶² Andrea Castagnetti – che muove le mosse dalla Promissione di Enrico Dandolo – sostiene che questa si possa suddividere per "capitoli", "poiché la materia non appare ordinata": dopo le norme riguardanti il "comune come ente amministrativo", verrebbero quelle concernenti "i giudici e l'amministrazione della giustizia". È interessante notare come l'ossatura si ritrovi anche in quella del Tiepolo, ma incisivamente aggiornata e riveduta, CASTAGNETTI, *Il primo Comune*, pp. 96-97. Sullo sviluppo della promissione dogale si vedano anche CRACCO, *Un "altro mondo"*, p. 63 e *Le promissioni dogali*, pp. XVI-XVIII; per la promissione di Jacopo Tiepolo *Ibid.*, pp. 7-22.

parità, 20 voti ciascuno nell'ultima ballottazione²⁶³ Fu quindi deciso "affidare alla sorte la decisione", estraendo dall'urna uno dei due nomi; uscì "il nome del Tiepolo", il quale "annunziato doge il 6 marzo 1229 alla moltitudine che l'approvò".²⁶⁴

Lo scontro, più che sui nomi in sé, riguardava le fazioni che i due rappresentavano, e che gli storici successivi hanno riassunto nei termini di "nobiles

²⁶³ La prima procedura per l'elezione dogale, stabilita nel 1172, ne affidava il compito ad 11 elettori, scelti dal Maggior Consiglio appena istituito. L'assemblea popolare, che fino a quel momento lo sceglieva tramite elezione diretta, si sarebbe riservata solo il diritto di approvazione della nomina. Nel 1178 il sistema elettorale viene cambiato, assumendo i caratteri che mantenne fino l'elezione di Jacopo Tiepolo, e strutturandosi su una doppia elezione indiretta, "con lo scopo di rendere meno facile il trionfo di pressioni o corruzione sugli elettori definitivi del doge" (MARANINI, *La Costituzione*, 1, p. 178): anziché 11 elettori, si creava un corpo intermedio, composto da 4 soggetti scelti dal Maggior Consiglio: questi – a loro volta – avrebbero eletto 40 persone, le quali avrebbero finalmente nominato il Doge a maggioranza assoluta per Maranini, mentre secondo altri con almeno 25 voti validi su 40 (*Guida alle magistrature*, p.22). Il numero di elettori avrebbe però potuto portare pareggi, come avvenne nel 1229: per scongiurare questo rischio, dal 1249 il numero fu portato a 41 grandi elettori. *Ibid.*, pp. 148-149 e 178; DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, p. 16; UGO TUCCI, *I meccanismi dell'elezione dogale*, in AA.VV. *I dogi*, a cura di Gino Benzoni, Milano: Electa, 1982, pp. 107-124. Infine, nel 1268 la legge elettorale verrà modificata nuovamente e da quel momento "rimase pressoché immutata fino alla fine della Repubblica": si trattava di un complicatissimo sistema basato su molteplici elezioni indirette di consiglieri ed elettori, fino a formare quelle 41 persone che avrebbero scelto il nome del doge da proporre all'assemblea (la procedura è descritta anche in IVONE CACCIAVILLANI, *La Repubblica Serenissima, profilo della costituzione veneziana*, Limena: Signum, 1985, pp. 27-29). Forse non era "la più imbrogliata legge elettorale che la storia politica conosca", ma sicuramente una delle più complesse e farraginose, FIASTRI, *Assemblea del popolo*, pp. 357-358.

²⁶⁴ Anche se le grida di giubilo ed approvazione della folla radunata erano ormai ben poco sincere e quantomeno 'interessate', dato che era divenuta ormai una prassi la distribuzione di monete lanciate alla folla, tanto da imporne una soglia minima e massima, fissata in "non meno di cento e non più di cinquecento ducati" (MARANINI, *La Costituzione*, 1, p. 192) durante il corteo dogale, ROMANIN, *Storia Documentata*, 6, p. 212.

e *populares*, [...] nella variante lagunare”²⁶⁵. Questa classificazione non deve trarre in inganno e farci pensare che gli uni appartenessero al patriziato mentre gli altri fossero dei semplici *parvenu*: nella “corsa al mare [...] uno Ziani era interessato ai traffici non meno di un Tiepolo, ma con la differenza che il primo era un grande proprietario di beni immobili (terre e case) che si arricchiva ‘anche’ con i traffici (prestando somme ingenti ai mercanti), mentre il secondo viveva solo di traffici e per giunta dipendendo, quanto ai finanziamenti, dal primo”.²⁶⁶ Sembra quasi di rivedere i rapporti di un contratto di colleganza, riprodotti su larga scala. Forse è azzardato dire che l’elezione di Jacopo Tiepolo “significa passaggio del comune dalle mani dei nobili a quelle dei popolari, dal governo del ducare a quello del mercante-signore”²⁶⁷, come se fosse stata una sorta di ‘reazione’ a queste prime avvisaglie elitarie²⁶⁸; senza dubbio però la vittoria di Tiepolo aprì una fase di “rilancio del regime comunale”.²⁶⁹

²⁶⁵ Uno scontro non violento, a differenza di quanto frequentemente era accaduto nell’età del Ducato. Lo stesso Cracco osserva altrove che “grandi e popolari si trovavano perciò [...] a combattere solo con l’arma pacifica del voto in assemblea”, GIORGIO CRACCO, *Società e stato nel medioevo veneziano: secoli XII-XIV*, Firenze: Olschki, 1967, p. 110 e CRACCO, *L’età del Comune*, pp. 14-15.

²⁶⁶ ZORDAN, *La nascita dei due comuni*, p. 45.

²⁶⁷ CRACCO, *L’età del Comune*, pp. 14-15.

²⁶⁸ Se si volesse dar seguito a questa tesi, sembrerebbe emblematico l’aneddoto sul rifiuto del doge dimissionario di ricevere il nuovo eletto, recatosi a fargli visita in segno di rispetto: poteva certo essere dovuto al “disprezzo che ne avesse lo Ziani, non vantando il Tiepolo famiglia tanto illustre”, o anche alle modalità dell’elezione, affidate “più al caso che alla libera elezione”. O forse, semplicemente e più banalmente l’anziano doge era solo troppo ammalato e cagionevole per ricevere ufficialmente il suo successore. Il resoconto si trova in ROMANIN, *Storia Documentata*, 6, p. 212.

²⁶⁹ CRACCO, *L’età del Comune*, p. 15. Non si può peraltro affermare che Tiepolo abbia favorito una “democratizzazione del potere”, ma semmai un incremento della mobilità sociale e dell’effettivo accesso agli incarichi pubblici senza distinzione di provenienza o sangue. La sua politica mirava in questo modo a una centralizzazione: come osserva ancora Cracco, per avere “uno stato forte” ed

2.2.1 Gli Statuti del 1229

Anche l'attività statutaria acquistò vivacità. Già nei primissimi anni del dogado videro la luce importanti leggi civili: eletto in marzo, a luglio del 1229 il nuovo doge ottenne l'approvazione di 28 capitoli detti *Novae leges*, che consegnò ai giudici del Proprio.²⁷⁰ La natura di questo primo intervento riguarda soprattutto l'aspetto procedurale.

Al capitolo 2, con lo scopo di abbreviare la durata dei processi, si riducono a due – anziché le tre previste fino a quel momento – le notifiche necessarie da effettuare nei confronti del debitore (precetti), eccetto nelle cause in cui fossero parti gli avogadori (*advocatores*)²⁷¹; dopo il primo precetto si sarebbe potuti intervenire con

organizzato sotto la propria guida, Tiepolo intendeva cooptare e dirigere il nuovo ceto mercantile che entrava a partecipare alla guida del Comune. Era il ceto sociale ossimoricamente definito “i nobili popolari”, che venivano a costituire una sorta di “comune dello stato” nella “Venezia dei nobili e degli aristocratici”, la quale però “non aveva del tutto obliterato gli antichi valori della patria del popolo”. Lo dimostra anche la frequente ricerca da parte del Tiepolo del sostegno della *concio* e dei *minores* per rafforzare la sua posizione nei punti di frizione con i Grandi. Si è voluto quindi vedere in Jacopo Tiepolo una riscoperta del ruolo direttivo del doge: costui, “a differenza dello Ziani, è grande in quanto doge più che come proprietario”, derivando la sua autorità e grandezza dall'incarico dogale, e non viceversa, CRACCO, *Società e stato*, pp. 106, 109-112, 115, 158-173.

²⁷⁰ ZORDAN, *L'ordinamento giuridico*, p. 158.

²⁷¹ Gli *avogadori* inizialmente non erano una vera e propria magistratura: semplicemente svolgevano il ruolo dei rappresentanti processuali del Comune, incaricati di difenderlo in giudizio e di riscuotere in sede esecutiva i crediti che gli spettassero, a partire dalla fine del XII secolo (alcuni identificano col 1187 l'anno della loro nascita). Quindi, per le cause di crediti e debiti di competenza del Comune, la regola rimaneva quella delle tre citazioni. Stabilizzati come vera e propria magistratura nella prima metà del XIII secolo, agli avogadori di Comun furono assegnate anche competenze inquirenti e decisionali su alcune fattispecie di accertamento ed esazione dei crediti. Eletti dal Maggior Consiglio, questi si occupavano poi della generale difesa degli interessi dello Stato, in sede civile e penale. FERRO, *Dizionario del diritto comune*, 1, *Avvogaria* (voce), pp. 213-220; DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, p. 68; *Guida alle Magistrature*, pp. 34-36. Sul loro sviluppo

l'interdetto *de Venetiis non exeundi*, che vietava al debitore di lasciare la città, la cui durata veniva ora estesa dai 30 giorni fissati fino a quel momento a quattro mesi. Lo stesso termine era previsto poi al capitolo 3 per i giuramenti garantiti da fideiussione (*vadia*) di rimanere a Venezia per un certo periodo. Anche per le notifiche da effettuarsi verso coloro che stessero fuori dal dogado valevano gli stessi termini²⁷²: questa avveniva tramite una speciale procedura, detta *per binam contestationem*; di questa fa cenno Bertaldo²⁷³, riferendosi ad alcune regole sulle rotte di navigazione, le quali venivano definite "*antiquae consuetudines, [...] che oramai avevano perduto, di fronte agli usi novi, qualunque valore*".²⁷⁴ I quattro mesi decorrevano dal momento in cui il chiamato si presentasse in curia, il quale dal medesimo termine aveva anche diritto di chiamare a sua volta l'attore a comparire per esporre le sue pretese e ragioni. Se l'attore rimaneva contumace, il convenuto era liberato da ogni obbligo.²⁷⁵

gli studiosi non sono concordi: secondo Roberti, da questa avvocatura si sdoppierà poi quella degli *advocatores de foris e de intus* nella prima metà del XIII secolo (il capitolare della magistratura *de foris* risale al 1257), nuovamente riunite nel 1268, incaricate del controllo finanziario e contabile sia entro il dogado che nelle terre d'oltremare, così che chiunque maneggiasse denaro pubblico lo facesse senza abusarne. Per Besta invece gli *advocatores de foris e de intus* erano degli organi separati, nati in parallelo ai vecchi avogadori di Comun verso la metà del XIII secolo. La suddivisione sparisce dai documenti a partire dal 1280: ancora secondo Besta, questo però avvenne perché la magistratura *de intus* fu smembrata e le sue competenze riallocate in altri uffici giudiziari, ed essendo rimasta una sola magistratura di avogadori, non era più necessario sottolinearne la differenza. Per ulteriori delucidazioni, tra le quali per la verità quella del Roberti sembra più plausibile e meglio argomentata, si vedano BESTA, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 264-266 e ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 180-182.

²⁷² Quindi l'allungamento dei termini sembrerebbe rispondere ad una duplice esigenza di maggior garanzia per le parti e di uniformità di disciplina.

²⁷³ BERTALDO, *Splendor venetorum*, p. 25 col. b.

²⁷⁴ ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, p. 119.

²⁷⁵ *Gli statuti civili*, p. 68.

I capitoli 4 e 5 aggiungono un onere di pubblicità a qualsiasi alienazione immobiliare avvenisse con il metodo della doppia investitura: una volta correttamente eseguita l'*investitio ad proprium*, occorre che si desse entro 30 giorni per tre volte pubblica notifica dell'atto, la prima volta a Rialto, la seconda a San Marco e la terza nella Chiesa più vicina all'immobile di cui pendeva l'investitura. Per tutto questo periodo, e per i 30 giorni successivi all'avvenuta alienazione, sia i congiunti che i parenti collaterali potevano contestarne il diritto, ed era sufficiente una sola contestazione in curia.²⁷⁶

I capitoli 6 e 7 stabiliscono casi e conseguenze di alcune soccombenze in giudizio: il debitore che non vedesse riconosciute le sue ragioni poteva con un'unica sentenza essere condannato a rimanere in curia fino all'adempimento, o a concedere al creditore la possibilità di agire sui beni oggetto dell'obbligazione inadempita (capitolo 6).²⁷⁷

Per tutte le cause riguardanti cose mobili superiori a cinque lire, veniva stabilita una presunzione a sfavore del convenuto che non avesse voluto prestare giuramento: nel caso in cui convenuto non avesse giurato riguardo all'inesistenza del debito, ci si atteneva quindi al giuramento dell'attore, anche se questi non poteva produrre documenti o testimonianze (capitolo 7).²⁷⁸

Novità vi furono anche nella procedura giudiziaria per la restituzione della dote e dei *dona*. In presenza di un obbligato in base a sentenza²⁷⁹ che rimanesse inadempiente, la donna o i suoi eredi potevano richiedere che fosse costretto a

²⁷⁶ *Ibid.*, p. 77.

²⁷⁷ *Ibid.*, p. 70.

²⁷⁸ *Ibid.*, p. 69.

²⁷⁹ Al momento della sentenza, ad opera dei giudici del Proprio, alla donna veniva rilasciata anche una *cartula diiudicatus*. Questa era il documento che avrebbe costituito il titolo in base al quale poteva pretendere la restituzione della dote, DA MOSTO, *L'Archivio di Stato*, p. 10.

rimanere entro i confini di San Marco (*stare in curia*) fino all'adempimento (capitolo 8).²⁸⁰

Il capitolo 9, invece, mirava ad evitare che un comportamento scorretto da parte degli obbligati alla restituzione della dote andasse a danno della donna che doveva beneficiarne.

Spesso, infatti, il suocero o il marito (gli obbligati) tendevano ad occultare alcuni dei loro beni – specie quelli di maggior valore o utilità – in modo da non doverli perdere. Se questi fossero stati scoperti solo successivamente, si sarebbe stati costretti a ricominciare daccapo la procedura di investitura (la fase *sine proprio*), con un notevole dispendio ulteriore di tempo.

In questi casi, si stabilì che sarebbe stato sufficiente un giuramento da parte della donna sulla puntuale e diligente richiesta riguardo i beni su cui poteva praticare l'investitura, e che ignorava quindi in buona fede fino a quel momento che ve ne fossero ulteriori. A questo punto, i giudici del Proprio avrebbero riconosciuto l'*investitio ad proprium* anche su quei beni, in modo che potessero avere soddisfazione del diritto di credito già riconosciuto.²⁸¹

Infine, si limitò la procedura dell'*investitio ad proprium* solo ad alcuni dei beni già investiti *sine proprio*: si escludeva infatti per le comproprietà, per le quali era prima necessaria la divisione, la quale di regola sarebbe avvenuta assegnando le parti a sorte.²⁸²

A partire dal capitolo 11 si delineavano i tratti essenziali e la regolamentazione della magistratura dei giudici del Proprio, che si affiancava alla curia del Forestier: norme che andarono a far parte dei rispettivi capitolari.

La diversa competenza per le cause seguiva prima di tutto il criterio della cittadinanza del convenuto: qualora fosse stato veneziano, la causa sarebbe stata

²⁸⁰ *Gli statuti civili*, p. 69.

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² *Ibid.*

decisa dalla curia del Proprio; altrimenti, la questione sarebbe spettata a quella del Forestier.

A questa regola generale si derogava nel caso di ragione derivata, ovvero quando un diritto – nato in capo ad un soggetto – veniva poi ceduto ad un altro: in questo caso, per decidere della competenza di un giudice piuttosto che un altro, si sarebbe fatto riferimento “alla persona per la quale le ragioni erano originariamente sorte”²⁸³, indipendentemente dalla cittadinanza del convenuto.²⁸⁴ Le procedure fra le due curie erano in fondo molto simili, salvo qualche limitazione per gli stranieri riguardo in specie alla validità della prova testimoniale e del giuramento²⁸⁵. Al capitolo 12 si dispose un obbligo di notifica ai *visdomini*, qualora il forestiero che avesse subito un’opposizione da parte di un veneziano non avesse avuto dimora a Venezia o fosse stato irreperibile; il capitolo 13 vietava poi la prova testimoniale del forestiero contro il veneziano, mentre al capitolo 14 era prevista la possibilità da parte dei figli, successori o commissari di un veneziano defunto di disconoscere il credito richiesto dal forestiero sull’asse, giurando di non esserne a conoscenza o contestandone l’esistenza. Più in generale, si prescrisse al capitolo 15 che il figlio del defunto avrebbe risposto solo limitatamente alla capienza dell’eredità paterna (e quindi *intra vires*) per i debiti del padre verso non veneziani²⁸⁶.

Si intervenne nuovamente sulla colleganza, ammettendo da parte del creditore la richiesta al convenuto (*procertans*) di una conferma giurata del suo

²⁸³ *Ibid.*, pp. 66-67.

²⁸⁴ Perciò, se la ragione derivata proveniva da un veneziano, la competenza era della curia del Proprio, se da un forestiero, la curia del Forestier, anche se il convenuto fosse stato nel primo caso un forestiero e nel secondo un veneziano, *Ibid.*

²⁸⁵ Lo stesso Besta osserva laconicamente che “idee più larghe non consentivano i tempi”, *Ibid.*

²⁸⁶ *Ibid.*, pp. 67-68.

rendiconto. Se costui si fosse rifiutato, sarebbe rimasto soccombente, istituendo in pratica una presunzione comportamento debitorio.²⁸⁷

Il capitolo 18 riguardava invece le citazioni in giudizio su base documentale (*proclamatio cartularum*): si stabilì che dovevano avvenire in presenza del ministeriale, così come le opposizioni in generale, le investiture e gli interdetti (*clamores, investitiones, interdicta*). Il pubblico ufficiale doveva poi notificare l'avvenuta proclamazione a coloro che avessero prodotto i documenti stessi (o ai loro eredi, o aventi causa); se questi non erano presenti, si procedeva tramite pubblici proclami (*stridationes*).²⁸⁸

Al capitolo 17 si aggiunse poi per i giudici la possibilità di sospendere la procedura qualora il citato fosse stato in procinto di salpare da Venezia, e ciò emergesse da attendibili testimonianze, le quali venivano in ogni caso vagliate dal magistrato con discrezionalità.²⁸⁹

I capitoli 19 e 20 si occupano nuovamente della gestione dei beni del defunto *ab intestato* all'estero. Tutti coloro che si trovavano nelle colonie, i balii o altre persone che avessero fatto qualche giuramento di fedeltà a Venezia o al Doge erano tenuti non solo a raccogliarli e custodirli, ma anche venderli se soggetti a deterioramento, e col ricavato fare i migliori investimenti possibili, trasmettendo poi in patria i beni durevoli e il ricavato degli investimenti. Il rischio della perdita sarebbe così rimasto a carico dei creditori e successori, purché i beni venissero riconsegnati secondo istruzioni emesse dal doge o dal suo Consiglio; se ciò non fosse stato possibile, il deposito in qualche *commendaria* (erano probabilmente zone sotto il controllo di qualche comandante o ordine militare) o in altro luogo sicuro in cui fosse possibile la restituzione, avrebbe liberato il custode dall'obbligo. Il

²⁸⁷ Besta indica il capitolo come il 15: probabilmente c'è un errore ed è il 16, dato che come si è visto nel 15 è contenuta la disciplina riguardante la responsabilità debitoria dei figli del defunto, *Ibid.*, p. 70.

²⁸⁸ *Ibid.*, p. 69.

²⁸⁹ *Ibid.*, pp. 66-67.

compenso per la custodia e amministrazione veniva fissato al solo 2%, dimezzando la percentuale consuetudinariamente stabilita fino ad allora nel 4% del valore dei beni e subordinato a rendiconto.²⁹⁰

Il capitolo 22 riguarda poi l'esecuzione delle sentenze da parte del creditore, che poteva ottenere il dovuto presentando al doge personalmente o tramite un messo il *breviarium* della sentenza di condanna regolarmente sottoscritto, a meno che non fosse già stata eseguita in base a qualche documento (*cartula securitatis*).

Al capitolo 23 si detta una norma in tema di divisione fra eredi *ab intestato*: i fratelli che si trovassero in coeredità e volessero dividerla, avrebbero dovuto procedere tramite una spartizione a sorte, per impedire che il fratello maggiore si giovasse della parte più fruttuosa o commettesse altri tipi di ingiustizie.²⁹¹

Veniva poi dettata una particolare procedura per il convenuto soccombente: non era più sufficiente un semplice giuramento di pagare il dovuto corredato dalla fideiussione di un terzo²⁹², ma doveva anche dare in pegno al creditore il 12% della somma contestata, cosicché, se non avesse mantenuto le promesse, il pegno stesso sarebbe stato confiscato (capitolo 24).²⁹³

Si intervenne infine sulla materia delle opposizioni, i cosiddetti *clamores*: si dava ai giudici – come sempre con ampia discrezionalità caso per caso – la possibilità subordinare la concessione degli stessi a parenti e stretti congiunti (*clamores propter propinquitatem vel conlateraneitatem*) in caso questi fossero stati lesi in alcuni loro diritti (come il diritto di prelazione e sconto sulle vendite) ad un giuramento di non agire in frode o per impedire l'esercizio le ragioni altrui (capitolo 26). Allo stesso modo, chi si opponesse alle procedure di investitura

²⁹⁰ *Ibid.*, p. 70.

²⁹¹ La notizia, oltre che da Besta, è riportata in PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, 4, p. 128, nota 17.

²⁹² La fideiussione era definita a Venezia anche *plezaria*, e mantenne fino al XIV secolo il *beneficium excussionis*, ovvero la previa escussione del debitore rispetto al fideiussore, BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 144-145.

²⁹³ *Gli statuti civili*, p. 69.

(tramite i cosiddetti *clamores super investitione*) doveva in via preventiva produrre documenti o testimonianze a sostegno delle sue buone ragioni o quantomeno giurare sulla veridicità e lealtà delle proprie affermazioni (capitolo 27).²⁹⁴

Ancora una volta, guardando gli interventi nel loro complesso, sembra che – almeno in questi primissimi anni di dogado – gli interventi civilistici siano ancora alquanto settoriali, andando a mantenere tutto il patrimonio normativo precedente, ed inserendo invece singole innovazioni o aggiustamenti ad istituti giuridici di cui si è già avuto modo di parlare in precedenza.

2.2.2 Gli interventi statutari tra il 1231 ed il 1233

Appena due anni dopo la prima serie di statuti, Jacopo Tiepolo intervenne nuovamente sulla materia civilistica, il 19 novembre 1231: un unico capitolo – inserito nei codici subito dopo le iniziative del 1229, quasi a volersi considerare come un tutt’uno con esse – intitolato *Quilibet Venetus de debito librarum XXV possit suam consequi rationem coram iudicibus Forinsecorum*, mirava a sgravare la Curia del Proprio dalla eccessiva e crescente mole di giudizi pendenti. I veneziani potevano ottenere giustizia presso i giudici della Curia del Forestier per debiti fino a venticinque libbre, derogandosi quindi alla regola generale della competenza in base alla provenienza del convenuto ed inserendo un criterio speciale di competenza per valore.²⁹⁵

²⁹⁴ Nel 1229 il giuramento venne uniformato a quello sopra menzionato, specificando che l’opponente doveva giurare che il *clamore* non fosse chiesto “per frode o per impedire altrui l’esercizio delle proprie ragioni”, *Gli statuti civili*, pp. 68 e 72.

²⁹⁵ La competenza della curia “si allargò di molto riguardo le persone”, poiché fino ad allora “mancavano tribunali speciali per giudicare le liti sui beni mobili” (ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, p. 191). Il termine *statuta*, utilizzato al plurale, farebbe pensare che nel 1231 vi sia stato più di un intervento: si pensa quindi che congiuntamente con questa sia stata dettata anche la modifica del capitolo 27 di cui si è parlato alla nota precedente, *Gli statuti civili*, p. 72. Si veda anche la puntuale ricostruzione di PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, pp. 48-49 nota 92.

Si tornò poi il 20 aprile 1232 sulle *venditiones ad usum novum*, le quali vennero di fatto riconfermate nella loro fisionomia generale, salvo per una piccola correzione al capitolo 14 degli statuti di Pietro Ziani del 1226. La precisazione riguardava le case che andassero poi divise, per le quali non era necessario operare nuovamente la stima del loro valore.²⁹⁶

Di portata ben più ampia furono gli statuti che videro la luce nel 1233, sette capitoli che si concentravano su varie questioni procedurali.

Al capitolo 1 si volle disciplinare il caso particolare della vendita di beni soggetti a vincolo dotale: questi erano alienabili da parte del marito e potevano essere acquistati dalla moglie o dalla nuora con diritto di prelazione e uno sconto pari al diritto di credito che spettasse loro; altrimenti il marito o il suocero potevano venderli a chiunque altro, purché depositassero ai Procuratori di S. Marco l'equivalente della dote in oro od argento.²⁹⁷

A questo punto segue una serie di norme, che potremmo definire quasi uno 'statuto nello statuto'; si ritorna sulla disciplina delle tutele²⁹⁸, con regole dettate per gli incapaci, ma non è da escludersi che fossero poi applicate in via analogica anche per i minori. Ampi poteri di amministrazione e rappresentazione erano riconosciuti al tutore: costui veniva proposto da parte degli stretti congiunti dell'incapace e approvato dalla curia ducale se ritenuto idoneo. Il tutore confermato poteva compiere sostanzialmente qualsiasi atto giuridico in nome e per conto dell'incapace come se questi avesse avuto piene capacità, salvo alienare immobili o procedere al pignoramento sugli stessi (capitolo 1).

²⁹⁶ *Gli statuti civili*, pp. 72-73. Il regime rimase opzionale, come riporta PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, 4, pp. 229-231.

²⁹⁷ *Ibid.*

²⁹⁸ Sulla quale era intervenuto nel 1204 Ranieri Dandolo, dettando poche regole al capitolo 74. Tiepolo invece inserisce prima di queste norme un vero e proprio proemio in cui afferma come la disciplina fosse stata disapplicata dai suoi predecessori anticipando le iperboli che si ritroveranno nello *Statutum Novum*.

Qualora il tutore avesse promosso qualche opposizione ad investiture o posto in essere altri atti di disposizione mentre il tutelato era infermo, gli atti stessi avrebbero dovuto essere discrezionalmente convalidati dai giudici. Dal giorno dell'incarico il tutore aveva un termine di 30 giorni per procedere alle opposizioni che l'incapace non avesse potuto sollevare, mentre lo stesso termine sarebbe decorso dalla notizia della procedura stessa nel caso di investiture successive.²⁹⁹

Si prevedeva poi ai capitoli 5 e 6 un obbligo di rendiconto finale, in cui il tutore riconsegnava al soggetto (se rinsavito) o a parenti o eredi (se defunto) ciò che avesse avuto presso di sé per l'amministrazione, salve le spese sostenute per il mantenimento del pupillo ed eventualmente di sua moglie e dei figli minorenni³⁰⁰.

Infine, sparse nello statuto del 1233 troviamo alcune ulteriori norme procedurali. Erano nuovamente i processi ad essere un problema: ancora troppo lunghi, e le parti ancora troppo spesso cercavano di dilazionarne la durata per negare di fatto alla controparte una tutela tempestiva. La valutazione dei giuramenti del debitore nella colleganza³⁰¹, così come quelli sulla validità delle prove portate a proprio favore, venivano quindi rimessi alla prudente valutazione dei giudici (capitoli 2 e 3). Venne poi esteso l'obbligo di giurare in base alla propria

²⁹⁹ La disciplina è dettata ai capitoli 3 e 4. In quest'ultimo, si stabiliva anche l'invalidità di qualsiasi scrittura privata (*cartula*) redatta da un orfano infradiciottenne che non fosse stata sottoscritta anche da almeno uno dei giudici dell'Esaminador, salvo si trattasse di testamento e costituzione di dote. *Gli statuti civili*, pp. 74-75.

³⁰⁰ Il tutore quindi agiva sostanzialmente a titolo gratuito, e non poteva in alcun modo trarre profitti indebiti dall'attività di gestione, amministrazione e rappresentanza, *Ibid.*

³⁰¹ Erano i casi in cui il *procertans* perdeva il carico, e non poteva provarlo tramite un atto pubblico. Bisognava quindi decidere che peso dare al giuramento dello stesso su quanto fosse avvenuto. Si badi bene: questi sono i casi in cui non sia stato possibile seguire presso la più vicina autorità veneziana la procedura di accertamento della perdita (*avarea*), consistente nella presentazione da parte del capitano dell'inventario ufficiale del carico alla partenza e contestuale redazione dell'inventario del residuo dopo la perdita; non era previsto alcun equivalente per le perdite durante viaggi di terra.

coscienza riguardo alla verità delle proprie ragioni: rimaneva inammissibile soltanto per chi rivendicasse un legato in base a un documento scritto, nonché in materia di dote (capitolo 5). Si aggiunse poi il necessario intervento dell'autorità giudiziaria in caso di divisioni immobiliari che fossero state contestate da opposizioni o nelle quali vi fossero dei controinteressati assenti e notificati, i quali avrebbero potuto esercitare a loro volta un *clamore* (cap. 6).

Riguardo ai diritti di obbligazione, al capitolo 7 si disciplina il caso in cui un singolo concreditore agisse in giudizio, ma che gli altri creditori restassero inerti: costui non doveva trovare pregiudizio dal comportamento dei cointeressati, e veniva riconosciuto comunque il diritto se fosse stato provato nella sua esistenza ed ammontare.³⁰²

Sempre per tutelare le parti in giudizio, il capitolo 8 volle uniformare la disciplina della sospensione del giudizio se una delle parti fosse in procinto di partire per motivi di commercio: fino a quel momento vigeva solo per coloro che avessero già “posto il pane e il vino nelle navi e fossero pronti a salpare”³⁰³, e quindi per il commercio marittimo, mentre qui si dichiarava il regime applicabile anche per i commercianti in partenza verso la terraferma. I giudici avrebbero in ogni caso valutato la fondatezza della richiesta, e concedendo la dilazione avrebbero fissato un'ulteriore data in cui le parti sarebbero state obbligate a comparire, a pena di essere considerate comunque presenti e non potersi quindi difendere dalle pretese della controparte.³⁰⁴

Fino a qui i principali interventi civilistici di Jacopo Tiepolo anteriori al 1242. Si possono già intravedere qui i sentori di “una certa opera di coordinamento [...] riguardo alle leggi civili”³⁰⁵? Sinceramente sembra proprio di no: analoghi

³⁰² *Gli statuti civili*, pp. 73-74.

³⁰³ *Ibid.*, pp. 74-75.

³⁰⁴ *Ibid.*

³⁰⁵ Besta ad esempio ne vide un esempio nella novella dell'aprile 1232 al capitolo 24 dello statuto dello Ziani del 1226 sulle vendite secondo il nuovo uso. BESTA, *Prefazione a Gli statuti civili*, p. 10.

interventi di conferma e integrazione agli statuti dei suoi predecessori erano stati compiuti già dal doge precedente, Pietro Ziani, riguardo in particolare agli statuti di Raniero Dandolo. Se proprio si volesse cercare il prelude della futura e massiccia opera di riordino, potrebbe forse essere individuato nella promissione ducale sottopostagli all'entrata in carica, laddove giura che cercherà di "rendere ragione e giustizia a tutti coloro che la chiederanno o l'avranno fatta chiedere, senza indugio e in buona fede senza frode. E saremo solleciti nell'applicare [...] le leggi e le sentenze secondo le consuetudini istituite e confermate in passato e da confermarsi in futuro"³⁰⁶. O forse ancora – e più semplicemente – l'affastellamento di interventi settoriali, modifiche e limitate innovazioni aveva prodotto una situazione in cui gli "statuti rimanevano così raccolti in una confusa congerie, nella quale non era neppure facile distinguere ciò che fosse dissueto [desueto] o vigente ancora"³⁰⁷: solo quindi dopo circa un decennio dall'ascesa al dogado l'esigenza di forte riorganizzazione e catalogazione si sarebbe fatta pressante, come sembra dimostrare d'altronde la rapidità con cui si passa dal progetto all'approvazione dello *Statutum Novum*.

2.3 Lo *Statutum Novum* del 1242

Giungiamo così allo *Statutum Novum*, di cui si è deciso di trattare – oltre che seguendo la puntuale descrizione della sua formazione e la sua rilevanza nel panorama giuridico veneziano – soffermandosi più che sulla pedissequa analisi del contenuto, sulle novità più interessanti introdotte, sottolineando le discipline

³⁰⁶ "Et studiosi erimus ad rationem et iusticiam omnibus qui eam quesierint et queri fecerint exhibendam sine dilatione aliqua bona fide sine fraude. Et ad leges et iusticias complendas secundum usum factum et confirmatum olim et de cetero confirmandum", ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Miscellanea di atti diplomatici e privati*, b. 2, 89.

³⁰⁷ *Gli statuti civili*, p. 75.

su cui il legislatore veneziano ha deciso di tornare nuovamente a dettar modifiche e provando a ricercarne la *ratio*.

La raccolta, in vigore fino alla fine della Repubblica, rimase il nucleo fondamentale della legislazione civile veneziana, nonostante numerosi interventi di novellazione introdotti a partire dal dogado dello stesso Jacopo Tiepolo e fino alla tarda età moderna.³⁰⁸

Vediamo quindi anzitutto la procedura di elaborazione. Nel 1242 fu eletta dal Maggior Consiglio una commissione tecnica, composta da quattro “uomini dottissimi, nobili e discreti”, Pantaleone Giustinian, Tommaso Centranico, Giovanni Michiel e Stefano Badoer. Costoro ebbero il compito di “raccolgere, correggere, dilucidare, compilare le leggi e fare quanto più stimassero opportuno al buon ordinamento pubblico”, come viene puntualmente ricordato all’esordio dello statuto stesso³⁰⁹. Vi fu quindi una massiccia opera di vaglio del materiale legislativo previgente, ed un’attenta attività di selezione, mantenimento, abolizione e correzione dei singoli capitoli, in modo che ne nascesse un testo che si presentasse organico, completo di tutte le disposizioni statutarie fino ad allora emanate e ancora in vigore, e il meno contraddittorio possibile. La bozza fu discussa e approvata dal Maggior Consiglio, su proposta del Minore cui fu sottoposta, e quindi ulteriormente approvata dal placito. Vide quindi la luce – nello stesso anno – lo *Statutum Novum*, composto da cinque libri e tre prefazioni, ovvero prologhi esplicativi rispettivamente delle ragioni e della genesi della raccolta, di alcune regole generali sull’interpretazione e l’ultimo introduttivo agli argomenti trattati.

³⁰⁸ Mi riferisco all’aggiunta operata dallo stesso Tiepolo nel 1244 con il Capitolare della curia di Petizion. L’ultima riedizione ufficiale di tutti gli statuti è definita *Novissimum Statutum*, e risale al 1729. Della materia civile si occupa il primo di due libri.

³⁰⁹ *Statutum Novum, Prologus Primus*, per il testo si veda *Gli statuti veneziani*, pp. 3-4.

L'ordinamento di questi ultimi segue un criterio approssimativamente sistematico per i primi quattro libri, mentre il quinto contiene disposizioni miscellanee.

Il primo libro, tratta anzitutto delle procedure da seguire per l'alienazione dei beni ecclesiastici e prosegue "col modo di procedere davanti i tribunali"³¹⁰; il secondo libro disciplina il regime delle tutele; il terzo riguarda la validità e l'esecuzione dei contratti, il quarto successioni, mentre nel quinto trovano posto le norme sulla successione del defunto *ab intestato* all'estero, sull'offerta reale del debitore per liberarsi dell'obbligazione qualora il creditore non volesse riceverla, la cessione del credito, le donazioni tra privati (senza quindi trattare di quelle alla Chiesa), la violenza quale causa di invalidità del negozio, i pignoramenti, delle conseguenze civilistiche derivanti dal furto (mentre la repressione penale sta nella *promissio maleficiorum*, che fa parte degli statuti criminali) e ulteriori norme sull'interpretazione delle leggi.³¹¹

Si è a lungo dibattuto su quale fosse stato il modello principale dello Statuto. L'utilizzo di ben tre proemi sembrerebbe una diretta imitazione del codice giustiniano³¹²: ed anzi, secondo Andrea Padovani ci sarebbero anche molte congruenze contenutistiche, specialmente fra il primo Proemio allo *Statutum Novum* ed il *Deo Auctore* di Giustiniano, premesso al Digesto.³¹³

Per quanto condivisibili le posizioni riguardo il precedente illustre ricercato a modello – stilema d'altronde abbastanza frequente quando si compiono opere di

³¹⁰ *Gli statuti civili*, p. 92.

³¹¹ ROMANIN, *Storia Documentata*, 6, pp. 238-241 e *Gli statuti civili*, p. 92.

³¹² "Di modello servirono forse le *institutiones* di Giustiniano. Ma la divisione in cinque libri sembrerebbe piuttosto esser stata suggerita dalla collezione delle decretali la cui influenza potrebbe anche scorgersi nell'ordine interno dello statuto. Anziché seguire lo schema delle istituzioni trattando delle *personae* prima, delle *res* poi e in ultimo delle *actiones*, gli statuari veneti hanno infatti prese le mosse dagli *iudices* e dai *iudicia*" *Gli statuti civili*, pp. 92-93.

³¹³ PADOVANI, *La politica*, pp. 315-316.

tal portata – non riusciamo proprio a concordare con lo stesso Padovani quando afferma che “le sentenze, a Venezia, dovranno pronunciarsi, d’ora innanzi, in aderenza al diritto comune”.³¹⁴ È pur vero che “Jacopo Tiepolo non esita ad indossare il manto di Giustiniano”³¹⁵ – e che questo avvenne da una parte per vedersi riconosciuta dignità e prestigio nonostante le origini modeste³¹⁶ e dall’altra per tenere a bada gli avversari politici – ma l’intento non poteva anche essere quello di ridimensionare il ceto dei giudici attraverso l’uso dello statuto. Ed è la stessa gerarchia delle fonti a dimostrarlo sin da subito: si pose come fonte residuale l’*arbitrium* dei giudici, e non lo *ius commune*. Certamente anche i riferimenti procedurali e le regole sulle presunzioni si basano su principi in parte comuni a quelli contenuti nel *Corpus Iuris*, ma questo semmai dimostra la radice romanistica di entrambi gli ordinamenti, e non il diretto ingresso del diritto comune a Venezia, che si sarebbe ottenuto per altro tramite “una manovra del Tiepolo” che “aveva appena dato alla città uno statuto lacunoso: ma allo stesso tempo vietava il ricorso ad integrazioni arbitrarie e ad una interpretazione delle norme secondo coscienza”.³¹⁷

³¹⁴ *Ibid.*

³¹⁵ *Ibid.*, p. 318.

³¹⁶ Il riferimento a Giustiniano sarebbe probabilmente spinto – oltre che dalla sua fama di massimo legislatore in campo civile – anche dallo scopo di richiamare il prestigio del grande Imperatore venuto dal nulla. Infatti, lo stesso Giustiniano “ebbe umili e oscure origini”, probabilmente in un villaggio nell’odierna Macedonia. Apparteneva famiglia romana o illirico-romanizzata, ed il suo nome è probabilmente dovuto allo “zio Giustino che lo adottò”, ANGELO PERNICE e PIETRO DE FRANCISCI, *Giustiniano, Imperatore d’Oriente* (voce), *Enciclopedia Italiana*, 17, Roma: Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1933, pp. 389-391, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 25 novembre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/imperatore-d-orientegiustiniano_%28Enciclopedia-Italiana%29/>.

³¹⁷ Un altro punto su cui Padovani basa la sua ricostruzione sarebbe il riferimento delle glosse, quando si chiede ai giudici di non decidere seguendo la loro impressione soggettiva (*coscientia*), ma basandosi solo sulla prova in giudizio (“*per iura probatur*”), ad analoghi passi del *Corpus Iuris*; ma,

La composizione in cinque libri, con la collocazione all'inizio delle norme procedurali, sembra invece operata sulla falsariga della collezione di decretali composta sotto Papa Gregorio IX.³¹⁸ D'altronde, proprio uno dei compilatori, Pantaleone Giustinian, era pievano di San Polo e forse aveva partecipato ai lavori del Concilio Lateranense IV del 1215.³¹⁹

Le analogie con i due corpi di diritto universale però finiscono qui: se pure dal diritto giustiniano e dalle raccolte canoniche si era presa la struttura, l'involucro dell'opera, la disciplina degli istituti non riconosce alcun legame con il diritto romano né con quello canonico. Sembra azzardata la tesi di Cacciavillani, secondo il quale Venezia con lo *Statutum Novum* avrebbe in qualche modo sposato la "tesi curiale", nello scontro che in quegli anni infuriava fra l'Imperatore Federico II (1194-1250) e lo stesso Papa Gregorio IX (1170-1241).³²⁰

La praticità dei veneziani e l'instabilità delle situazioni politiche imponevano prima di tutto di scegliere soluzioni vantaggiose nel lungo periodo, adatte al loro sistema e non condizionate all'esito di contese momentanee, piuttosto che di

come ammette lo stesso autore, si trovano analoghi riferimenti anche nel *Decretum* e nel *Liber Extra* delle Decretali, oltre al fatto che molte glosse operavano una ricerca sistematica dei punti di contatto e diversità tra diritto veneziano statutario e romano o canonico, PADOVANI, *La politica*, p. 318.

³¹⁸ Gregorio IX nel 1230 incaricò il domenicano S. Raimondo di Peñafort, di preparare la collezione delle decretali, pubblicate nel 1234 con la bolla *Rex pacificus*: la collezione era spinta dalla volontà di "raccolgere le decretali dei predecessori, fino allora disperse, in un solo corpo, dotato di autorità." L'opera, definita dallo stesso papa una "compilazione", era suddivisa in cinque libri, i quali si occupavano rispettivamente di *iudex*, *iudicium*, *clerus*, *conubia*, *crimen*. GUIDO BONOLIS e ALBERTO PINCHERLE, *Decretali* (voce), in *Enciclopedia Italiana*, 12, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1931, pp. 468-469, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 15 ottobre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/decretali_%28Enciclopedia-Italiana%29/>.

³¹⁹ CACCIAVILLANI, *Il diritto di Venezia*, pp. 42-43.

³²⁰ *Ibid.*, pp. 52-53.

piegare lo sviluppo del proprio sistema normativo ad esigenze di schieramento in base ad una pretesa “politicizzazione” in campo “giuridico-giurisdizionale”.³²¹

La negoziazione delle alleanze aveva una sede più opportuna e meno vincolante negli accordi a livello internazionale: se li avessero trasposti in norme civilistiche, avrebbero tradito l’idea stessa di diritto e giustizia come rimedio per garantire la pace sociale.

2.3.1 I tre Prologhi

Dopo aver ripercorso la genesi dell’opera, il primo Prologo sottolinea come si sia ritenuto “necessario e doveroso mettere mano (...) alle Leggi [civili]” cosicché “sia protetta la sicurezza degli onesti e sia così frenata dal timore della pena la tentazione di arrecar danno agli altri”.³²²

A questo punto segue la prima statuizione esplicita dell’ordine delle fonti nel diritto veneziano. Al primo posto si colloca la disciplina statutaria, quando la norma disciplina esattamente il caso in esame.³²³ Come sottolinea Victor Crescenzi, non dobbiamo considerare questa dichiarazione al pari dell’articolo 1 delle Disposizioni Preliminari del Codice Civile italiano vigente, riguardante *l’Indicazione delle fonti* (o l’articolo 12 riguardante *l’Interpretazione delle fonti*): l’ordinamento giuridico veneziano non è quello di uno Stato Nazionale

³²¹ *Ibid.*

³²² Il Prologo Primo è contenuto, nella sua versione in latino, ne *Gli statuti veneziani*, pp. 3-6. Per la traduzione in italiano si è fatto riferimento a CACCIAVILLANI, *Il diritto di Venezia*, p. 54.

³²³ “Stabiliamo e decretiamo quindi che tutti i Giudici li applichino puntualmente [gli Statuti] e si attengano ad essi nell’esercizio della loro funzione, rendendo, in loro applicazione, piena giustizia a tutti”, *Ibid.*, p. 54.

contemporaneo, sistema chiuso che deve stabilire tra le fonti normative una gerarchia in modo rigido.³²⁴

Il dettaglio che può indurre a tale indebita proiezione all'indietro di criteri odierni è l'avverbio *praecise* ("in modo specifico"), riferito all'applicazione della norma statutaria da parte dei giudici. Questo lemma però, piuttosto che indicare l'efficacia inderogabile ed indefettibile della norma statutaria, sembra indicare la corrispondenza esatta, secca, quasi oggettiva ('precisa', appunto) della norma rispetto al caso specifico, quindi la relazione biunivoca fra fatto e norma statutaria.³²⁵ Non solo: il principio va coordinato con quello della generale applicazione da parte dei giudici dell'interpretazione analogica, menzionato nello stesso Prologo, qualora non si trovasse nel testo la disposizione che regoli il caso specifico in esame; infatti – in assenza di norma espressa, si sarebbe proceduto ad una attività interpretativa "da simili a simili"³²⁶.

Potremmo quindi, con Crescenzi, rileggere criticamente questo passo del Primo Prologo come "a meno che non esista uno statuto specifico, che disciplini il *negotium* dedotto davanti al giudice, in base al quale dirimere immediatamente la controversia – il che non sempre accade perché si danno, nell'esperienza della vita associativa, più rapporti concreti di quante siano le norme che li regolino specificamente – a meno che non accada questo, si deve ricorrere all'estensione *de similibus ad similia* [e cioè all'interpretazione analogica] delle norme che appunto disciplinino casi simili".³²⁷ E quindi si vede che, dopo l'esatta corrispondenza rispetto il testo statutario, si ammette l'applicazione dello stesso per i casi simili,

³²⁴ VICTOR CRESCENZI, *Il problema delle fonti nell'esperienza giuridica della Repubblica di Venezia. Lo statuto e la sua interpretatio*, in AA. VV. *A Ennio Cortese*, Roma: Il Cigno Galileo Galilei, 2001, pp. 364-389, pp. 364-366.

³²⁵ *Ibid.*

³²⁶ *Novissimum Statutorum*, p. 4 col. a.

³²⁷ *Ibid.*, p. 370.

tramite l'attività di *interpretatio*³²⁸ o quando si presentasse un caso completamente nuovo (*extranea quaestio*), per la risoluzione del quale però è presente nello statuto una disciplina di una materia affine, con cui si possa stabilire un nesso di somiglianza (*aliquid simile*).³²⁹

Qualora poi mancasse un qualsiasi appiglio negli statuti, si ricorre alla consuetudine, la quale doveva però essere provata in giudizio (*consuetudine approbata*)³³⁰. Se non vi fosse poi una consuetudine applicabile al caso di specie, infine i "nostri giudici" avrebbero dovuto decidere "come giusto ed equo parrà alla loro coscienza", ovvero utilizzando l'*arbitrium iudicis*, da intendersi impiegato secondo i criteri indicati per la curia di Petizion.³³¹

Concentrandosi il nostro lavoro sugli statuti civili veneziani, un'approfondita analisi sull'impiego nel diritto veneziano, quale fonte di chiusura dell'ordinamento, del *laudum et arbitrium* anziché del ricorso a un testo normativo esterno, esulerebbe non poco dalla portata della ricerca, per cui ci bastino alcune considerazioni a riguardo. È sicuramente riduttivo affermare che il riferimento alla buona coscienza dei giudici "è null'altro che il *pro bono et aequo* dell'età romanistica

³²⁸ Per altre riflessioni sul ruolo dell'*interpretatio* come diretta "non solo a risolvere le lacune dell'ordinamento" ma anche "all'integrazione e all'autoadeguamento dell'ordinamento al mutare delle situazioni storiche" e non solo nella sua applicazione al diritto veneziano ma anche allo *ius commune* ed allo *ius proprium*, si veda ancora VICTOR CRESCENZI, *Il problema dell'interpretatio nel diritto comune classico*, in AA.VV., *El dret comú i Catalunya. Actes del II simposi internacional*, Barcelona 31 maig-1 juny de 1991, a cura di Aquilino Iglesia Ferreirós Barcelona: Fundació Noguera, 1992, pp. 168-206.

, pp. 180-183 e 201-204.

³²⁹ CRESCENZI, *Il problema delle fonti*, pp. 370-371.

³³⁰ Le consuetudini da provare in giudizio erano ovviamente quelle su cui nasceva qualche contrasto riguardo l'effettiva vigenza o disciplina. In questo senso "l'accertamento della norma consuetudinaria" trova, secondo Bertaldo "il suo contesto naturale in sede giudiziale", GASPARINI, *Bertaldo ed il suo Lucidarium*, pp. 28-29.

³³¹ *Gli statuti veneziani*, p. 5.

classica”³³². Anzi, essa può a tutti gli effetti essere considerata una fonte di diritto, per quanto sussidiaria e residuale, promanante da magistrature contitolari insieme alla potestà giurisdizionale anche di quella legislativa (ed esecutiva) e vincolate dal loro capitolare a quella che, sia pure in ambito costituzionale, potremmo definire come un’obbligazione di risultato e non solo di mezzi. Ovviamente è ciò che ne risultava non era quello che oggi definiremmo ‘puro arbitrio’, ‘discrezionalità assoluta’, ma viceversa scelta ponderata “della norma da applicare al caso concreto”³³³, in un ordinamento che rifiutava la vigenza del diritto comune nemmeno come fonte residuale³³⁴ e che demandava alla deliberazione a maggioranza dei giudici la facoltà di autointegrarsi ove necessario.

L’arbitrio giudiziale era prima di tutto metodo sistematico per la risoluzione di una controversia: permetteva di trovare una soluzione a un caso completamente nuovo, per il quale le norme scritte (quelle statutarie in via generale, o quelle delle magistrature come regolazione settoriale) tacevano così come la consuetudine. Inevitabilmente la soluzione adottata doveva essere ragionevole, coerente “con i principi ispiratori del sistema giuridico nel suo complesso”³³⁵.

Al di là della gerarchia di principio stabilita positivamente dal legislatore, altra questione era l’effettivo ordine in cui nella pratica i giudici facevano ricorso alle fonti. In questa sede ci preme solo di segnalare le osservazioni di Bertaldo sul tema, risalenti ai primi anni del Trecento e che permettono, osserva ancora Pansolli, di “cogliere l’aspetto dinamico” dell’istituto in modo da poterne fare “una ricostruzione concreta e non formalistica”³³⁶. A proposito della curia del Proprio, Bertaldo segnala infatti come i giudici siano vincolati prima di tutto a seguire le

³³² CACCIAVILLANI, *Il diritto di Venezia*, p. 54.

³³³ PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, p. 108.

³³⁴ *Ibid.*, p. 113. “L’*arbitrium* come fonte di diritto” è inoltre l’argomento trattato nell’intero Capitolo IV dell’opera, pp. 113-191.

³³⁵ ZORDAN, *L’ordinamento giuridico*, p. 171.

³³⁶ PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, p. 103.

regole del loro capitolare³³⁷: e questa è una regola agevolmente giustificabile in base all'applicazione del generale principio di specialità, fermo restando che i capitolari stessi non potevano contraddire il contenuto degli statuti.

L'autore dello *Splendor* evidenzia inoltre che però i giudici stessi – piuttosto che seguire pedissequamente lo statuto – sembrano più attenti alle decisioni (*parti*) dei Consigli, che si susseguivano con frequenza e vertevano su questioni più specifiche. Certo, una norma più recente e meno generica si applica prima dello statuto per ragioni pratiche (oggi le erigiamo a “principio di specialità”), ma risulta evidente l'assenza di “preordinati strumenti giuridici”³³⁸ atti a far rispettare l'ordine delle fonti e la vigenza dello Statuto in via diretta. Gli avogadori di Comun erano sì competenti a perseguire i magistrati che non avessero seguito le regole del proprio capitolare, ma questo significava un processo contro la persona che non aveva svolto correttamente la sua funzione (la quale veniva poi giudicata dalla Quarantia), non l'inefficacia diretta della parte del Maggior Consiglio richiamata nella decisione³³⁹. Sono queste dinamiche che si evidenzieranno soprattutto sul finire del XIII secolo e l'inizio del successivo, mentre non abbiamo documenti sul tempo dell'approvazione dello Statuto, a metà del Duecento.

Per il secondo e terzo Prologo, era stato ipotizzato dal Pertile³⁴⁰ che questi fossero testi non destinati alla pubblicazione e aggiunti solo successivamente alla compilazione statutaria: questa ipotesi – per quanto plausibile dal punto di vista

³³⁷ BERTALDO, *Splendor venetorum*, p. 105 (col. a). I magistrati inoltre avevano spesso l'obbligo di leggere le norme presenti nel proprio Capitolare ogni due mesi, prescrizione presente in vari capitolari, cfr. PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, p. 100, nota 68 in particolare.

³³⁸ CASSANDRO, *Concetto caratteri*, pp. 34-35.

³³⁹ Cassandro osserva poi come non abbiamo notizie sull'intensità ed efficacia della attività repressiva di questa pratica, e comunque – di fatto – il Maggior Consiglio si stava trasformando nell'organo supremo dello stato, *Ibid.*

³⁴⁰ Secondo il Pertile se ne dedurrebbe la natura non ufficiale (“composto da qualche privato”) dalla brevità e dal tenore di trattato dei precetti riassunti, PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, 2/2, p. 154.

formale – non sembra però avere fondamento per due ordini di fattori. Innanzitutto, non vi ne è notizia da parte degli autori contemporanei al Tiepolo di una tale integrazione successiva, e anche i glossatori intervennero sul secondo e terzo prologo insieme alle altre norme, senza lasciare indizi in proposito. Inoltre, nel testo degli ulteriori prologhi lo Statuto viene definito come “il presente volume” e le introduzioni come “prologhi”, non come trattati, e per di più al plurale.³⁴¹

Quanto alle materie trattate, il secondo Prologo tratta in genere del giudicare, cioè esaurito nel prologo primo l’argomento di quali norme applicare e in che ordine – si danno ora indicazioni sulle modalità con cui ciò debba avvenire. Il testo abbonda di riferimenti biblici e canonistici³⁴²: bisogna giudicare “con giustizia e retta coscienza”, “seguendo il precetto evangelico del chi è senza peccato scagli la prima pietra”, attraverso una logica consequenziale e “basandosi sulle prove, non seguendo un personale convincimento”³⁴³.

A questo punto, poiché spesso le prove piene non sono sufficienti, si passa alla disciplina delle presunzioni, che “permettono di risalire dal noto all’ignoto”. Massima importanza hanno quelle “vincolanti”, dalle quali non ci si può discostare, poi ci sono quelle “probabili”, cioè vagliate e ritenute plausibili (e possono essere utilizzate per la decisione); infine, ben distinte dalle prime due, vi sono quelle “temerarie”, che a ben vedere sono delle ‘non-presunzioni’, basate su semplici sospetti ed insinuazioni, a cui non si deve dar valore in nessun modo.³⁴⁴

Il terzo Prologo riprende in parte l’argomento delle presunzioni, ma si pone in modo dialettico verso il Prologo Secondo. Se quest’ultimo cita fonti bibliche, qui

³⁴¹ *Gli Statuti civili*, p. 92 e PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, p. 54.

³⁴² Si parla in più punti di “precetti evangelici,” i “precetti di Dio”, gli “insegnamenti dell’Apostolo Paolo”, *Gli statuti civili*, p. 93, CACCIAVILLANI, *Il diritto di Venezia*, p. 54 e PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, p. 54 nota 107.

³⁴³ *Gli statuti veneziani*, pp. 6-7 e CACCIAVILLANI, *Il diritto di Venezia*, pp. 54-55.

³⁴⁴ CACCIAVILLANI, *Il diritto di Venezia*, pp. 58-59.

i riferimenti spariscono, scelta è in parte giustificabile dal fatto che si riprende l'argomento già trattato, volendone apparentemente dare specificazione e maggior dettaglio. Andando però ad esaminare il testo, i riferimenti sono molto più vicini al diritto romano che quello canonico. Alle presunzioni già classificate se ne aggiunge un'altra, variamente definita come presunzione necessaria, tassativa o violenta, la quale come quella *iuris et de iure* non ammette prova contraria: in questo caso però la tassatività non è stabilita dalla legge bensì, si può dire, dall'esperienza inconfutabile.

Si ritrova poi una dettagliata serie (esemplificativa) dei casi in cui una presunzione è vincolante, necessaria, probabile (qui definita semplice) o temeraria. Ed è proprio nelle "presunzioni semplici" che sono contenuti gli spunti più interessanti: queste in realtà non permettevano di dirimere *ipso iure* la controversia, ma davano al giudice il potere di "deferire il giuramento alla parte ritenuta più *honestata*" e di attribuire efficacia confessoria alla contumacia processuale ove, pur citato in giudizio, il convenuto "ne risulti assente").³⁴⁵ Volendo seguire la tesi di Cacciavillani, mentre il Primo Prologo fu composto dall'intera commissione di comune accordo, le opinioni si sarebbero poi diversificate proprio sulla materia delle presunzioni, tanto da giustificare i due proemi parzialmente differenti.³⁴⁶

2.3.2 Le principali innovazioni del Primo Libro

A questo punto cercheremo di passare rapidamente in rassegna le principali novità introdotte nello *Statutum Novum*, segnalando dove si è modificata la legislazione precedente. La trattazione seguirà il più possibile l'ordine dei capitoli

³⁴⁵ *Gli statuti veneziani*, pp. 15-17.

³⁴⁶ Ci sembra in ogni caso azzardato parlare di una *dissenting opinion ante litteram* dei tre "tecnici" del diritto rispetto al pievano di S. P(a)olo, *Ibid.*

per come questi si presentano nei vari libri, salvo qualche scostamento necessario per una maggior chiarezza espositiva.

Il primo Libro dello Statuto, composto da 71 capitoli, si apre definendo le potestà dell'autorità statale sui beni ecclesiastici: non si dettano però nuovamente i confini fra la giurisdizione secolare e quella ecclesiastica, in quanto la materia civile è ormai dato per scontato che sia sempre di competenza statale.

Al capitolo 1 non si richiede più il consenso espresso del doge per l'alienazione da parte di enti ecclesiastici a privati dei beni appartenenti a monasteri o chiese e dai quali si ricava una rendita annua (come nei casi delle saline, i vigneti, le acque, i mulini...): la scelta riguardo all'opportunità di procedere all'alienazione dei beni fu lasciata agli enti amministrativi ecclesiastici. L'autorità statale sarebbe intervenuta solo successivamente a confermare o meno l'alienazione, pignoramento, infeudazione o dazione a livello, come risulta dai capitoli 1-5 dello *Statutum Novum, Liber Primus*. In ogni caso, erano fatti salvi i diritti di *quintello* (una quota del ricavato) spettanti all'ente ecclesiastico³⁴⁷ a seguito dell'alienazione da parte di privati degli immobili concessi a questi ultimi a livello o enfiteusi (capitolo

³⁴⁷ Quando un soggetto – come avveniva spesso nel caso dell'ente ecclesiastico – concedeva un bene ad un'altra parte perché ne potesse trarne un'utilità, trasferiva oltre al possesso anche lo *jus et dominium*, salvo mantenere un diritto di prelazione (e forse anche di vera e propria autorizzazione) in caso di vendita da parte del concessionario. A questo punto vi sarebbe stata la ragion del *quintello*: una somma che andava corrisposta al momento dell'alienazione verso il concedente, la quale era obbligatoria in caso di enti ecclesiastici e su base pattizia per i privati. Alcuni poi parlano di piccolo quinto (corrispondente al 4% del valore del bene) al momento del rinnovo della locazione, mentre il più alto (20 per cento) veniva pagato – in genere direttamente dall'acquirente – in caso di vendita del bene, JEAN-CLAUDE HOCQUET, *Le saline*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, 1, Età Ducale*, a cura di Giorgio Cracco e Lellia Cracco Ruggini, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 515-548, pp. 542-545. Secondo Besta vi era invece un solo tipo di *quintello*, corrispondente in ogni caso al 4 (o 5) per cento del prezzo di vendita, BESTA, *Il diritto e le leggi*, pp. 132-133.

4); infine, il termine per l'usucapione dei beni ecclesiastici veniva allungato da 30 a 40 anni (capitolo 5).³⁴⁸

Si interveniva così in quella delicatissima materia fino a quel momento disciplinata dal capitolo 6 del cosiddetto *parvum statutum* attribuito ad Enrico Dandolo, giungendo ad una sorta di soluzione di compromesso, che da una parte aumentava la libertà di azione delle autorità ecclesiastiche, ma al contempo non concedeva quel "foro privilegiato che altrove gli era generalmente concesso" anche al di fuori delle sole cause spirituali.³⁴⁹

Nel campo delle riforme procedurali le innovazioni furono tutto sommato poche, ma abbastanza importanti.

Si mantiene la consuetudine per cui i figli, una volta raggiunta la capacità di agire ma che fossero ancora sottoposti alla patria potestà, avrebbero risposto per i debiti contratti su beni paterni, e potevano venir condannati a stare in curia, come già affermato negli Statuti del 1233³⁵⁰; invece, le figlie erano responsabili soltanto per i beni paterni che esulassero dalla dote, che in base agli usi apparteneva alla donna in funzione di quota ereditaria anticipata, e se non si fossero ancora sposate (capitolo 6).

Nello stesso capitolo, si impose poi a chi avesse promosso un interdetto o citato un assente di rimanere a Venezia per un anno o di costituirvi un rappresentante: il termine – si ricorderà – era stato già elevato nel capitolo 2 degli Statuti del 1233 a quattro mesi.

³⁴⁸ *St. Nov. I*, cc. 1-5, *Gli statuti civili*, p. 97.

³⁴⁹ *Gli statuti civili*, pp. 96-97. Giorgio Cracco sostiene che però in questo modo si sia sancito in modo molto più solido che la Chiesa non avesse diritto "ad una specie di zona franca entro lo stato" e che il porne la disciplina nello Statuto del 1242 - pur col regime in parte speciale che si è cercato di delineare nei tratti essenziali - certifichi "la diminuita *libertas* dell'uomo di Chiesa", che non avrebbe mai beneficiato a Venezia di regole di particolar favore, CRACCO, *Un "altro mondo"*, pp. 164-165.

³⁵⁰ La disciplina negli Statuti del 1233 è contenuta al capitolo 15.

Se l'attore non si fosse presentato in giudizio nella data fissata, la controparte sarebbe stata immediatamente assolta. Se invece l'assente era il convenuto che stava fuor di Venezia (e che aveva quindi ricevuto l'interdetto *per binam contestationem*), veniva imposto in ogni caso che si procedesse alle pubbliche notificazioni verso la parte assente, la quale sarebbe poi stata considerata contumace se ancora non si presentava in giudizio.³⁵¹ In ogni caso, si ammetteva che le parti si presentassero in giudizio per mezzo di rappresentanti.

Si ritorna poi sugli *iudicia pro advocatore*, quelli in cui intervenivano (o agivano) gli avvocatori perché avevano ad oggetto crediti o debiti del Comune. Si richiesero soltanto due precetti (come nelle altre cause) per le citazioni verso Rialto, Torcello o Malamocco, ed uno soltanto per il resto del territorio metropolitano. In questi casi, nella stessa notifica personale al convenuto era necessario da parte dei giudici indicare se l'attore stesse agendo in nome proprio o per altri, e se vi fosse qualche ragione derivata (e quindi che il suo diritto fosse stato ceduto da un altro soggetto che per primo lo aveva ottenuto, come un titolo di credito, *St. Nov. I*, cc. 14 e 68 e *V*, cap. 17).³⁵²

Tramutando in norme il contenuto precettivo del secondo proemio, si passa poi alla disciplina delle testimonianze, a partire dal capitolo 21. L'ammissibilità di queste fu lasciata al libero apprezzamento dei giudici. Una volta ammesse, erano valutate sempre secondo coscienza (oggi diremmo in base al "libero convincimento", capitolo 22), operando un diligente esame della loro veridicità e rilevanza. I giudici erano però tenuti ad escutere i testi chiamati d'accordo da entrambe le parti, purché in ogni caso i testimoni prestassero un giuramento sull'integralità e la genuinità delle loro dichiarazioni, oltre all'assenza di conflitti di interessi con le parti ("remoto odio" o "amor", capitolo 23). Un giuramento sulla

³⁵¹ *St. Nov. I*, c. 11.

³⁵² *Gli statuti veneziani*, pp. 39-40, 99 e 191-192.

buona fede era poi richiesto anche alla parte che chiamava testimoni in via unilaterale.³⁵³

Gli stessi giudici potevano convocare testimoni d'ufficio, ma solamente se le cause fossero in corso fra cittadini veneziani e se "per difetto di testimoni [...] perisse la ragione di alcuni, [...] cosa che sembra molto contraria all'idea di Giustizia"³⁵⁴. Sempre al capitolo 23 si cercava di contrastare il fatto che spesso i testimoni, regolarmente convocati in giudizio, non si presentassero: per questi venne posta una pena di tre lire, la quale si sarebbe ripetuta ogni volta che il teste non si presentasse senza giusta causa al nuovo termine fissato di volta in volta.

I capitoli 25 e 26 si occupano delle sentenze: ne fu dichiarata la validità anche se pronunciate da un solo giudice, mentre i regesti o *breviaria legis*, i quali avrebbero fatto prova a favore del vincitore del diritto riconosciuto, erano efficaci solo se sottoscritti da due giudici dell'Esaminador, la curia competente per la validazione dei documenti.³⁵⁵ La stessa magistratura vedeva le sue attribuzioni ampliate al controllo di validità delle obbligazioni contratte da minori (infradiciottenni) o figli indivisi, e solo dopo la loro sottoscrizione queste sarebbero state esigibili (*St. Nov. I, 37-38*).³⁵⁶

Nei capitoli 35 e 36 si erano dettate nuove regole per i notai e per i documenti da loro prodotti. Innanzitutto, si fissava un termine di sei mesi – a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla richiesta stessa – per ottenere copie autentiche (*rogationes*), siano esse per sé o per altri; questo termine generale poteva aumentare fino a tredici anni nel caso il richiedente avesse specificato esattamente gli estremi dell'atto di cui necessitava copia, purché l'atto non fosse a nome d'altri. Per le copie di testamenti, vendite o donazioni occorreva che – se

³⁵³ *St. Nov. I*, cc. 21 e 24.

³⁵⁴ *St. Nov. I*, c. 23.

³⁵⁵ *St. Nov. I*, cc. 25-26.

³⁵⁶ *Gli statuti veneziani*, pp. 67-71.

l'interessato dovesse fare una richiesta a nome d'altro – avvenisse in forma particolare (*rogatio speciale*)³⁵⁷, in cui probabilmente fosse presente anche l'autorizzazione del soggetto per il quale veniva compiuta la richiesta. Spirati i termini, la richiesta non sarebbe più stata valida ed occorreva procedere ad una nuova *rogatio*.

Al capitolo successivo si disciplina la conservazione dei registi (*breviaria*) degli atti rogati: una volta officiato l'atto, il notaio avrebbe dovuto procedere all'imbreviatura, di cui si dettava il contenuto minimo e per quali atti fosse necessaria, e a questa avrebbe dovuto adempiere il prima possibile.³⁵⁸

Nel malaugurato caso in cui il notaio morisse dopo aver compiuto regolarmente l'atto e in pendenza di una domanda di copia autentica, questa – dopo richiesta “al Doge o al Consiglio” – sarebbe stata compiuta da un altro notaio in base all'imbreviatura conservata dal primo notaio.³⁵⁹

Il capitolo 45 torna nuovamente sulla deroga della competenza della curia del Forestier per ragioni di valore (il *Quilibet Venetus* del 1229) innalzando la soglia da 25 a 50 lire, in parte per l'aumento dell'inflazione, ma soprattutto perché molto probabilmente la stessa curia del Forestier si ritrovava in quegli anni lo stesso sovraccarico di cause che aveva spinto a sottrarne alcune alla curia del Proprio una dozzina di anni prima.

³⁵⁷ *St. Nov. I*, cc. 35-36, *Gli statuti civili*, p. 114.

³⁵⁸ Nell'imbreviatura occorreva quindi indicare la data, il testo essenziale dell'atto, gli autori e l'oggetto. I notai avevano l'obbligo di redigerla in ogni caso con queste formalità, salvo il caso della colleganza, in cui non era necessario indicare il giorno esatto dell'atto, così come “non son tenuti a breviar” tutti i documenti riassuntivi dei *vadimonia* (giuramenti) in generale e quelli riguardanti l'entità della dote, quelli riguardanti il giudicato, le investiture *sine* e *ad proprium*, le divisioni, o tutti i brevii riguardanti atti come *commissaria*, la procura, la vendita, l'offerta, le colleganze... *St. Nov. I*, c. 36. Da una parte sembra quindi escludersi l'imbreviatura per quegli atti sui quali è già previsto un controllo pubblico tramite sentenza (investiture, giuramenti sulla *repromissa*...), dall'altra si esclude l'onere notarile nei casi di contratti diffusissimi (procure, colleganze, vendite ecc....).

³⁵⁹ *Ibid.*

Nel capitolo 51 si stabilisce che la condanna a “stare in curia” di una donna convenuta per un debito, risultata soccombente e inadempiente alla sentenza di condanna nel merito potesse essere emessa solo se non fosse maritata. Per gli uomini, l’obbligo era di “rimanere nel territorio di San Marco senza passar ponte” per trenta giorni. Per le donne, i confini entro cui rimanere corrispondevano alle contrade di San Zaccaria e di San Lorenzo: in una delle celle di quei monasteri potevano essere detenute in caso di infrazione³⁶⁰. Se si fosse violato l’obbligo, o fosse inutilmente decorso il termine senza l’esatto adempimento, il soggetto era incarcerato per altri trenta giorni, al termine dei quali, mancando ancora l’adempimento, avrebbe dovuto giurare sull’esatta entità dei suoi averi, i quali sarebbero stati confiscati dalla pubblica autorità ed assegnati al creditore, il quale li avrebbe quindi potuti regolarmente investire. Il procedimento sarebbe proseguito in modo analogo anche in caso di rifiuto di dichiarazione del debitore sulle sue proprietà: quest’ultimo sarebbe rimasto in carcere, mentre si sarebbe provveduto d’ufficio al pignoramento dei suoi beni non appena se ne scoprisse l’esistenza (“se non pagherà il debito [...] dovrà manifestare ciò che ha, ed il Doge toglierà [gli averi] e li darà al creditore [...]. Se rimanendo in prigione, si scoprirà dove sono alcuni dei suoi beni, [...] il Doge comanderà, che [questi beni] siano intromessi e dati al creditore [che se vorrà, potrà] investire le proprietà del debitore”³⁶¹). Se il valore dei beni non era ancora sufficiente a coprire la somma, scattava un ulteriore obbligo: il debitore avrebbe corrisposto ogni anno un terzo dei suoi guadagni fino ad estinzione della somma mancante, a pena di una ulteriore detenzione.³⁶²

³⁶⁰ Secondo Besta ciò sarebbe dovuto per distinguerle “dagli uomini a scampo di disordini o per metterle sotto la sorveglianza delle monache”. Probabilmente il motivo era proprio la vicinanza con i monasteri dove rinchiuderle qualora inadempienti, *Gli statuti civili*, p. 113.

³⁶¹ *St. Nov. I*, c. 51.

³⁶² ROMANIN, *Storia Documentata*, 6, p. 239 nota 1. La procedura è in *St. Nov. I*, cap. 48.

Nei capitoli successivi, dopo una serie di capitoli non particolarmente innovativi riguardanti la testimonianza, troviamo alcune norme riguardanti la dote ed i doni nuziali (capitoli 53-62), disciplina che verrà poi in parte integrata nel terzo libro. Fra le norme più interessanti, il capitolo 54 conferma l'obbligo della donna di giurare (*vadimonium comprobandi*³⁶³) sull'effettiva costituzione e sull'entità della dote che le spettasse: dopo la morte del marito (o dalla notizia della stessa), entro un anno ed un giorno³⁶⁴ si sarebbe dovuta presentare davanti ai giudici e fare il giuramento sull'entità della dote e dei doni ricevuti, al quale si poteva dare prova anche tramite due testimoni³⁶⁵ (*comprobar el suo Vadimonio*) e – entro 8 giorni dal primo giuramento – darne prova anche ad eventuali fideiussori del defunto. Questi ultimi, avrebbero dovuto farne relativo breviario dopo aver ricevuto le prove, ed entro 30 giorni dal giuramento della donna davanti ai giudici (non si specifica quali, probabilmente si tratta di quelli del Proprio, riguardando la dote). Decorso inutilmente il termine di un anno ed un giorno, cadeva l'onere del giuramento ed il diritto alla dote, salvo che la donna non “giurasse di non saper l'usanza”³⁶⁶, ovvero di ignorare senza sua colpa la regola: in questo caso, dal momento della notizia avrebbe avuto altri trenta giorni per adempiere al giuramento ed alle altre formalità prescritte dalla norma.

³⁶³ “[...] la vedova si presenta davanti al doge con altre due persone entro il termine di un anno ed un giorno dalla morte del marito e gli chiede il permesso di provare l'ammontare della sua dote”: a questo punto uno dei due testimoni (detto mediatore) prende la vedova per un dito, mentre l'altra ‘taglia’ il legame, simboleggiando tramite questo rito la separazione, MARGETIĆ, *Il Diritto*, pp. 682-683 e BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, p. 83.

³⁶⁴ Il termine secondo gli usi, almeno fino agli inizi del XIII secolo, sembrava invece essere di un anno e mezzo, *Ibid.*, pp. 82-83.

³⁶⁵ Si potevano portare come prova documenti scritti di qualsiasi tipo, come ad esempio le *cartulae* rilasciate dal marito o dal suocero, oppure si sarebbe potuto ricorrere a testimoni, senza distinzione di sesso, *Ibid.* p. 84.

³⁶⁶ *St. Nov. I*, c. 54.

Se poi l'obbligo di restituzione della dote alla vedova fosse passato dal marito defunto ai suoi eredi, questi avrebbero in ogni caso risposto solo riguardo all'entità di questa, senza tener conto di eventuali doni nuziali (capitolo 56). Inoltre, il capitolo 59 dispone che – se il matrimonio si fosse sciolto per voto di castità di entrambi i coniugi – prima di procedere con l'esazione della dote, si sarebbe prima dovuta effettuare una indagine approfondita sulla vicenda, per evitare che le parti agissero in modo fraudolento.³⁶⁷

Sempre in tema di dote, un'altra disposizione innovativa si trova al capitolo 61. Una volta ottenuta la restituzione della dote che le spettava, la vedova non poteva continuare a gravare sui beni del marito; evidentemente era un costume abbastanza frequente quello che la vedova rimanesse nella casa del defunto a carico degli eredi, mentre questi non godevano della facoltà di amministrazione della dote *ad sustinenda onera matrimonii* che in vita erano spettati al marito, e ne conseguiva la riduzione in pratica.³⁶⁸

2.3.3 Le novità del Secondo Libro

Il Secondo Libro, di soli quindici capitoli, sembra portare a compimento quell'embrione dello 'statuto delle tutele' che abbiamo già esaminato tra le riforme del Tiepolo del 1233.³⁶⁹ Si comincia con il trattare della minore età, stabilita fino a 12 anni sia per i maschi che per le femmine (*St. Nov. II*, capitolo 1). Si prosegue poi con la trattazione della tutela degli orfani minorenni e degli incapaci; il tutore, assumendo l'incarico, doveva giurare di amministrare i beni con diligenza e ad

³⁶⁷ *Gli statuti civili*, pp. 102-103.

³⁶⁸ *Ibid.* Questo irrigidimento potrebbe essere uno dei sentori della progressiva attenuazione della tutela 'forte' nei rapporti familiari, che di statuto in statuto sembra ridursi.

³⁶⁹ Besta sostiene che il risultato sia stato per i tempi davvero ammirevole, tanto che la città di Norimberga richiese alla Serenissima copia delle "sue leggi relative ai pupilli", *Ibid.* p. 105. L'episodio risale al 1506 ed è riportato da Daniele Manin, come esempio della "fama" e "dell'eccellenza delle venete leggi", MANIN, *Della Veneta Giurisprudenza*, 1, p. 19.

esclusivo vantaggio del pupillo (in quanto il suo compito non era di mera rappresentanza, ma anche cura della persona del pupillo); alla cessazione della tutela, doveva poi darne un rendiconto finale. L'intera disciplina poggia su basi solidamente romanistiche, tanto che in più punti del Libro sembra di cogliere riferimenti impliciti, ma riconoscibili, al diritto comune.³⁷⁰

La tutela dei minori restava distinta da quella degli incapaci, anche se molte regole erano comuni, come due istituti che viaggiano in parallelo; la differenza fondamentale stava nel fatto che la prima era dativa, mentre per gli incapaci era legittima: ed infatti se l'incapace avesse avuto figli, questi al compimento dei 12 anni sarebbero divenuti di diritto tutori del genitore, escludendo ogni altro soggetto. La nomina del tutore per i minorenni privi di tutore dativo avveniva a discrezione della curia ducale, su proposta dei parenti. In ogni caso il tutore, quale primo atto del suo ufficio, avrebbe dovuto redigere sotto il controllo dei giudici un inventario dei beni del soggetto sottoposto a tutela, e depositarlo presso i Procuratori di San Marco (capitoli 2 e 13).

Il rendiconto finale, giurato a sua volta e molto dettagliato, doveva essere redatto dal tutore uscente entro 3 mesi dal raggiungimento della maggiore età da parte del pupillo; per l'incapace il rendiconto era dovuto ogni volta che un suo figlio o discendente fosse divenuto maggiorenne e venisse dunque associato all'incarico.

In ogni caso, era dovuto un rendiconto finale alla morte del soggetto sottoposto a tutela. Il tutore aveva piena capacità di compiere qualsiasi atto giuridico in nome e per conto del rappresentato, salvo le alienazioni e i pignoramenti di immobili. Il tutore avendo poi piena amministrazione sui beni del tutelato, poteva esigere i crediti ad esso spettanti, anche chiamando in giudizio i debitori e rappresentando il minore o l'incapace. Non viene invece specificato se questi potessero anche

³⁷⁰ *Gli statuti civili*, p. 105.

essere convenuti in giudizio in nome del soggetto a tutela per casi analoghi, ammettendo la contestazione di un credito solo in via di eccezione (capitoli 2 e 9).³⁷¹ Il tutore poteva quindi concludere contratti a nome e per conto dell'amministrato: i profitti derivanti dal contratto (in particolare dalla colleganza) a favore del pupillo si sarebbero suddivisi a loro volta in tre quarti per il rappresentato e un quarto per il tutore, la stessa proporzione prevista sul ricavato nel rapporto tra finanziatore e mercante.

I compilatori poi accolsero in tema di tutela tutte le norme che erano già state pubblicate nel 1233, dettando solo qualche modifica di dettaglio. I capitoli 4 e 5 del Secondo Libro ampliando le facoltà del tutore di proporre opposizione alle investiture e *laboreria* (nuove opere)³⁷² lesivi di interessi dell'incapace: il tutore avrebbe potuto avvalersi di una remissione in termini se la perdita di capacità del pupillo fosse avvenuta proprio durante i 30 giorni per l'opposizione, purché avesse giurato che il suo rappresentato non ne aveva avuto notizia prima di perdere il senno (capitolo 6): "Dopo la prestazione di codesti *iuramenta de credulitate* non si negava la concessione del *clamor* richiesto."³⁷³

³⁷¹ *Gli statuti civili*, pp. 105-106.

³⁷² I *laboreria* erano quelle attività o opere compiute sopra beni immobili, dalle quali potevano nascere dei pregiudizi per altri soggetti, come ad esempio beni o diritti dei vicini. Era infatti previsto un apposito interdetto per interrompere l'attività, mentre se presentato a lavori ultimati sotto forma di opposizione, la competente curia del Proprio avrebbe potuto addirittura provvedere alla demolizione dell'edificio anche se fosse già stato portato a termine, cfr. ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, p. 185.

³⁷³ *Gli statuti civili*, pp. 107-108.

2.3.4 Il Terzo Libro e le norme innovative sui contratti

Il terzo libro degli statuti si compone di 62 capitoli³⁷⁴. Si occupa in generale di contratti, soffermandosi ancor più che nelle altre materie sui singoli aspetti di alcuni istituti, senza però aspirare a dettare sistematicamente la loro disciplina in modo esaustivo e completo: come già sappiamo, non si tratta della sostituzione del sistema di fonti previgenti con un corpo legislativo completo, ma della compilazione, parzialmente innovativa, della sola fonte statutaria.

Poche innovazioni sono invece apportate riguardo ai diritti reali e alle servitù, i quali continuavano ad essere regolati essenzialmente dalla consuetudine.³⁷⁵

Più puntuali ed interessanti sono le norme su alcuni singoli contratti, dai quali – proprio perché il legislatore vi si è soffermato – possiamo anche ipotizzare quali fossero le forme contrattuali più utilizzate in questo periodo, oltre a causare i maggiori problemi interpretativi.

Non a caso quindi già i capitoli 1 e 2 vanno ad incidere sulla colleganza, ed in particolare sul caso in cui il mercante non restituisse l'intero capitale dovuto per causa a lui non imputabile. Contro il giuramento del debitore – o il breviario dello stesso se prestato fuori udienza – era ora ammessa prova contraria da parte del finanziatore, il quale era ammesso a provare che le cose fossero andate diversamente: al debitore si sarebbe poi richiesto un giuramento decisorio solo nel caso in cui mancassero prove di qualsiasi tipo (capitolo 2), con la consueta

³⁷⁴ Manca nel manoscritto Q la sezione che va dal capitolo 3 al 54, presenti negli altri esemplari. *Gli statuti veneziani*, pp. 120-121.

³⁷⁵ I diritti reali, in specie immobiliari, sono comunque un settore cui il diritto veneziano sembra poco attento; in tempi più risalenti abbiamo qualche documento che testimonia pratiche di usufrutto o costituzione di diritto di abitazione, mentre in tempi più vicini al Tiepolo sono presenti più che altro servitù reali di passaggio, mentre i beni mobili sono trattati prevalentemente come oggetto di speculazione negoziale. BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 126-128.

soccombenza se avesse negato di prestarlo. La disciplina si sarebbe applicata anche per la *rogadìa*, secondo un breve inciso che sembra far capire come l'istituto stesse andando in disuso.³⁷⁶

Al capitolo 3, si disciplina il caso in cui un singolo mercante si obblighi verso più soggetti con colleganze riferite ad un unico viaggio, o sia parte in più accordi con lo stesso finanziatore: tutti i documenti sottoscritti in relazione a questi rapporti avrebbero avuto uguale efficacia, indipendentemente dal momento esatto in cui ciascuno fosse stato concluso, purché fossero stati stretti a Venezia. Si indica inoltre la percentuale del mercante nella ripartizione degli utili, pari alla quarta o alla quinta parte del totale.³⁷⁷

Anche il capitolo 4 regola un istituto tipico veneziano, o meglio un istituto di larga diffusione in ambito mercantile, ma reinterpretato alla maniera veneziana. Si tratta della fraterna compagnia, che nasceva nel caso in cui un mercante morisse e accedessero alla successione più coeredi maschi, parenti del defunto fino al terzo grado. Già secondo gli usi previgenti, questi avrebbero potuto continuare l'attività del padre in forma collettiva, senza procedere alla divisione del patrimonio ereditario³⁷⁸.

Questa soluzione consentiva ai coeredi di mantenere il nome e l'avviamento dell'impresa e di esercitarla con il massimo del capitale disponibile, anziché trovarsi in concorrenza gli uni con gli altri con un capitale ridotto e la necessità di farsi un nome sui mercati esteri. Avendo dato buona prova di sé, ora l'istituto viene

³⁷⁶ "Chiunque riceva beni [...] in colleganza – o anche in *rogadìa* – dovrà dichiarare su ordine del creditore come lo abbia investito, venduto e cosa abbia fatto di ciò che ha avuto in colleganza – o in *rogadìa* – e [...] sia tenuto ad affermarlo sotto giuramento, se il creditore lo vorrà", *St. Nov. III*, c. 2.

³⁷⁷ Quindi assistiamo ad un processo di riduzione progressiva della quota per il mercante a vantaggio del finanziatore, con un profitto che da un terzo si riduceva anche a un quinto soltanto, *Gli statuti civili*, p. 112.

³⁷⁸ BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, p. 92 e FERRO, *Dizionario del diritto comune, Fraterna* (voce), 2, pp. 772-774.

indicato come esito naturale della successione, pur restando possibile la divisione del patrimonio a richiesta anche di uno solo dei coeredi; questa soluzione era nei fatti estremamente utile: da una parte non si perdeva quello che oggi definiremmo il 'valore di avviamento' dell'impresa, dall'altro si mantenevano intatti i capitali lasciando quindi un maggior margine di investimenti ed infine si evitava che i fratelli, se avessero entrambi continuato l'attività del padre, entrassero in conflitto e concorrenza fra di loro. Si manteneva inoltre il regime in vigore anche prima della morte del padre, quando i beni erano indivisi, e ciò sarebbe continuato finché una delle parti non avesse chiesto la divisione³⁷⁹. Già sappiamo che la liquidazione dei diritti spettanti alle figlie era disciplinata nell'ambito delle successioni.

Per le divisioni dei beni immobili, la disciplina è dettata ai capitoli 6 e 7: se nel corso della procedura presso i giudici (la norma non specifica che giudici siano, probabilmente che si tratti della curia del Proprio) alcuni dei controinteressati fossero rimasti assenti, prima di definire la divisione era necessario darne pubblica notizia a san Marco, a Rialto ed infine nei pressi dell'immobile da dividere, indicando il termine (di regola 8 giorni) entro cui i titolari di eventuali diritti dovevano intervenire personalmente o per mezzo di un rappresentante.

Nello stesso capitolo era poi previsto il necessario intervento del medesimo giudice nel caso in cui nella procedura fossero interessati dei minori, e il loro tutore (o commissario) non avesse ricevuto nella nomina o nel testamento il potere di procedere egli stesso alla divisione.³⁸⁰

Un altro caso di intervento giudiziario era previsto al capitolo 36 nell'ipotesi in cui, pendendo una divisione legale, gli interessati – nonostante le pubbliche notifiche regolarmente effettuate – fossero rimasti assenti: ciò doveva essere constatato e verbalizzato dai giudici (anche qui, manca una precisazione su quale

³⁷⁹ *Ibid.*

³⁸⁰ *Gli statuti civili*, p. 112.

giudice fosse, probabilmente erano ancora una volta i giudici del Proprio, vista la loro competenza in tema di proprietà).³⁸¹

In tema di locazione-conduzione, negozio dapprima regolato essenzialmente dalla consuetudine, vennero stabilite regole precise ai capitoli 8 e 9, per evitare inconvenienti che tendevano a ripetersi³⁸².

³⁸¹ *Ibid.*; *Guida alle Magistrature*, p. 75.

³⁸² Il contratto di locazione-conduzione era utilizzato per lo più per i fondi urbani, a differenza del livello che riguardava i terreni e gli immobili extraurbani, che fossero o no già in produzione (es. saline, vigneti...). Già sappiamo che il livellario era tenuto a migliorare il fondo e a pagare un canone; la produzione, al netto delle spese di miglioramento, gli spettava interamente. In altri casi il censo era previsto in natura, ed in una quota della produzione. Nel caso delle saline, questo era inizialmente previsto ad un decimo di quanto veniva estratto se superiore a 10 moggi (l'equivalente di circa 3 tonnellate e mezzo), altrimenti sarebbe stato un terzo del ricavato dalla vendita del sale. A questo sistema, che era di forte incentivo alla produzione, ma che faceva subire il rischio delle annate cattive al livellario, si sostituì man mano ed a partire dal X secolo un canone in quota fissa, stabilita in tre giornate di estrazione all'anno di media. Per le saline migliori si sarebbe invece potuto pattuire fino a sette od otto giorni di sale annui, mentre per quelle meno produttive (e meno attrattive per chi volesse intraprendere l'attività estrattiva) bastava il raccolto di un solo giorno. Nel caso dei vigneti invece la quota spettante al livellante era stabilita in genere in un terzo del raccolto di uva, mentre tutto il resto andava al livellario. In altri casi, poteva essere pattuita una quantità delle botti di vino ottenute con le uve raccolte, mentre se un fondo era dato nel cosiddetto *livellum ad super edificandum* – quindi con lo scopo di costruirvi edifici – il canone era in denaro. Alla scadenza del contratto il proprietario del fondo avrebbe acquistato l'edificio in base ad una stima in genere rimessa a terzi, ma anche in questo caso non mancano patti diversi (come l'assenza di censo, sostituito dall'immediato godimento da parte del proprietario di metà dell'edificio costruito dal livellante, che avrebbe goduto della sua parte fino a scadenza del contratto). L'analisi puntuale dei due istituti è presente in BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 129-137 e 149-151. Per le saline, HOCQUET, *Le Saline*, pp. 542-545 e ANGELO MARTINI, *Manuale di metrologia ossia misure pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino: Loescher, 1883, voce *Venezia*, pp. 817-822, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 26 novembre 2018], <<http://www.braidense.it/dire/martini/indice.htm>>.

Per la locazione era in uso la forma scritta, che si ritrova regolarmente se la durata superiore al biennio. Le parti avevano ampie libertà nella regolamentazione del rapporto, a seconda che l'immobile fosse da destinare a uso residenziale, mercantile, artigianale o altro. Libera era anche la fissazione della durata (spesso biennale, ma anche quinquennale, decennale o indefinita) e del corrispettivo, che per gli immobili ad uso di dimora era quasi sempre in denaro, raramente in altri beni; se la locazione invece aveva ad oggetto fondi che dessero frutti, era spesso stabilito in una parte di quello³⁸³. Al locatore veniva riconosciuto il diritto di pignorare i beni mobili che il conduttore avesse portato nella casa, per soddisfarsi su di essi in caso di mancato pagamento del canone; il debito insoluto era esigibile anche contro gli eredi del locatario, ma era in ogni caso soggetto a prescrizione quinquennale dal momento della maturazione di ciascun versamento dovuto (capitolo 8). Il conduttore non poteva recedere dal contratto lasciando l'immobile prima del termine prefissato, salvo specifico accordo con il proprietario, al quale andava in ogni caso corrisposto il canone dovuto; il conduttore però aveva la facoltà di subaffittarlo.³⁸⁴ Il diritto di sfratto prima della scadenza del rapporto era invece limitato al caso di comprovata necessità del proprietario o all'ipotesi in cui il conduttore facesse cattivo uso del bene (capitolo 9). Tutte le controversie riguardanti questa materia erano sottoposte ai giudici del Forestier se avessero riguardato i cosiddetti *habitatores*, cioè quei forestieri che abitavano stabilmente a

³⁸³ Nel caso in cui la locazione avesse ad oggetto una valle ad esempio la pigione poteva essere in uccelli o pesci, BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 149-151.

³⁸⁴ Questo perché fra gli obblighi del conduttore vi era anche quello di tenere la casa incolume dai danni, rovine e deterioramenti: quindi l'interesse del locatore non si limitava al corrispettivo, ma anche alla manutenzione ordinaria dell'immobile. Il conduttore era esonerato solo nel caso di incendio, mentre scompare la menzione – presente ancora nei precedenti statuti – per gli immobili siti a Costantinopoli, della *violentia domini imperatoris*, ovvero quegli atti di abuso del diritto compiuti dagli Imperatori d'Oriente, *Ibid.*

Venezia da alcuni anni (probabilmente almeno tre) e potevano aspirare alla cittadinanza in futuro.³⁸⁵

Segue a partire dal capitolo 28 una serie di norme sul regime patrimoniale del matrimonio e in materia dotale cui se ne aggiungono altre nel Libro Quarto. L'incisività degli interventi mostra la perdurante importanza e dinamicità di questi istituti.

Come in precedenza, alla donna era chiesto un giuramento riguardo all'entità della dote che le spettava; se si fosse rifiutata di dichiararne il preciso ammontare e si sospettasse un suo intento fraudolento, ci si sarebbe rimessi invece alla dichiarazione giurata del marito, del suocero o del commissario (*St. Nov. III, c. 28*).³⁸⁶

Il capitolo 29 sembra mirare invece ad un contemperamento di interessi: quando il marito (o il suocero) avesse voluto vendere un immobile avendone più d'uno, e scegliesse la procedura secondo il nuovo uso, la moglie (o la nuora) – anziché opporsi per salvaguardare il suo diritto di dote – avrebbe potuto soddisfarsi su uno degli altri immobili, garantendo quindi l'interesse a vendere di una parte e contemporaneamente quello all'integrità della *repromissa* dall'altra. Anche in questo caso, il bene le sarebbe stato assegnato secondo il nuovo uso, procedendo quindi ad una stima giudiziaria (ad opera sempre dei giudici dell'Esaminador) del suo valore³⁸⁷.

Se la donna non avesse voluto l'immobile, le sarebbe stato corrisposto l'equivalente in oro o argento, e la somma depositata presso i Procuratori di San Marco, i quali ne garantivano così l'integrità. Se poi successivamente la vedova volesse acquistare un altro immobile, e per procedere all'investitura si utilizzasse

³⁸⁵ *Gli statuti civili*, p. 111 e BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, p. 66.

³⁸⁶ *Gli statuti civili*, p. 103.

³⁸⁷ “[...] se costei vorrà questo possedimento, le sia dato secondo l'uso nuovo, e sia stimato per il suo valore, e corrisponderà alla dote”, *St. Nov. III, c. 29*.

proprio quel denaro depositato presso i Procuratori di San Marco, bisognava necessariamente procedere tramite la procedura *ad usum novum*, depositando poi in Procuratìa gli atti relativi: anche questa innovazione testimonia come le vendite secondo il nuovo uso stessero prendendo piede a Venezia (*St. Nov. III, c. 29*).

Si ammise anche che le donne potessero agire sui beni del marito o del suocero già pignorati o alienati, a maggior tutela della garanzia patrimoniale della dote (*St. Nov. III, cap. 30*). Si attribuiva così alle mogli la facoltà di iniziativa per una tutela del loro diritto ben più immediata, tempestiva ed efficace di quella di cui già godevano dopo la morte del marito.³⁸⁸

Al capitolo 35 si detta per chiunque volesse praticare qualche investitura su beni del debitore morto, di notificare prima di tutto all'erede le sue intenzioni e – qualora l'erede fosse un minore (senza tutore) – avrebbe dovuto aspettare raggiungesse l'età o gli venisse assegnato un tutore. In assenza di eredi, si sarebbe passati al sistema delle pubbliche *stride*, da effettuarsi davanti la chiesa o la sua dimora per tre domeniche successive. La norma sembra posta essenzialmente a garanzia da una parte dei diritti dell'erede minore, ed in sua assenza di eventuali creditori del defunto, i quali avrebbero così avuto più facilmente notizia dell'operazione di alienazione su un fondo riguardo al quale avessero interesse ad intervenire.³⁸⁹

La medesima procedura di pubbliche notifiche veniva poi dettata al capitolo 36, in materia di investiture. Dopo aver ribadito che nessuna investitura (anche se *queta*, quindi senza opposizioni) sarebbe stata riconosciuta se alla fase *sine proprio* non fosse seguita quella *ad proprium*, prima del riconoscimento della proprietà su quel determinato bene investito si sarebbe dovuto provvedere anche alle pubbliche notifiche, la prima domenica a San Marco, quella successiva a Rialto, ed infine la terza domenica davanti la chiesa più vicina all'immobile da investire. Si

³⁸⁸ *Ibid.*

³⁸⁹ *Gli statuti civili*, p. 109.

riconfermava quindi la procedura già dettata negli statuti del 1229 (capitoli 4 e 5), ma si precisava che chi volesse presentare opposizione, avrebbe dovuto farlo entro 8 giorni dall'ultima *strida*.

Il capitolo 37 riguarda ancora le investiture, ma si ricollega con la disciplina già dettata nel Primo Libro (ed in particolare al capitolo 54), occupandosi del caso in cui la donna a cui fosse riconosciuto tramite sentenza il diritto alla dote, volesse procedere ad investire i beni del marito o del suocero. Costoro avrebbero dovuto fare diligente richiesta al debitore sul numero, quantità e luogo dei suoi possedimenti. A questo punto avrebbe potuto procedere con l'investitura "secondo l'usanza de la Terra"³⁹⁰. Se poi giunti alla fase *ad proprium* i beni investiti non fossero sufficienti per coprire il dovuto, la donna avrebbe giurato di aver effettuato la richiesta appena descritta, oltre ad ignorare fino a quel momento l'esistenza di ulteriori beni: i giudici le avrebbero così garantito "pienissimo pagamento"³⁹¹, provvedendo quindi ad un'investitura breve sui questi nuovi beni, che si sarebbe compiuta in un termine ridotto a 30 giorni soltanto.

Il capitolo 40 riguarda il riparto di competenze fra i giudici del Proprio e quelli dell'Esaminador. Come si è detto, la vedova avrebbe agito davanti ai giudici del Proprio per vedersi riconosciuto il diritto alla dote, mentre – come ricorda la glossa queriniana³⁹² – ai giudici dell'Esaminador erano affidate tutte le cause riguardanti i *clamores*, le opposizioni in genere, incluse quindi quelle contro i diritti delle vedove. Si stabilisce quindi che i giudici del Proprio debbano ricevere puntuale notifica di tutte le opposizioni da parte di quelli dell'Esaminador, così che "se la donna desidera aver notizia"³⁹³ davanti ai giudici del Proprio riguardo

³⁹⁰ Si fa riferimento probabilmente al seguire le antiche consuetudini, *St. Nov. III*, c. 37.

³⁹¹ *Ibid.*

³⁹² Il riferimento è alle glosse "*Si autem*" e "*Possessionem*" ai capitoli 18 e 40 del ms. queriniano, ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 197-198, in particolare nota 6.

³⁹³ *St. Nov. III*, c. 40; *Gli statuti civili*, p. 115.

la sua investitura, potrà sapere sia se sono in corso altre investiture, sia se la sua investitura ha subito contestazioni.

Dopo aver stabilito al capitolo 45 che per procedere a qualsiasi intimazione si sarebbe dovuti passare attraverso l'organo giudiziario, che in questi casi era la curia dell'Esaminador), la quale – valutate le ragioni addotte dall'attore – avrebbe deciso se la parte potesse procedere con la sua pretesa³⁹⁴, il capitolo 46 si occupa delle intimazioni (*chiamori* o *clamores*) su base documentale. Il creditore si sarebbe dovuto presentare entro 30 anni³⁹⁵ davanti al ministeriale, il quale avrebbe dato notizia della pretesa ai debitori, o ai suoi eredi e successori; se non fossero stati presenti, presso le loro abitazioni. La procedura permetteva tra l'altro di interrompere la prescrizione dei medesimi crediti.³⁹⁶

Al capitolo 50, sempre in materia di opposizioni, si stabiliva la possibilità di una deroga al termine di trenta giorni dal momento della investitura entro il quale si dovesse procedere al *chiamore*, procedura alla quale erano particolarmente interessati i parenti e congiunti, vantando un diritto di prelazione sui beni venduti. Costoro sarebbero stati rimessi in termini giurando di aver provveduto all'opposizione entro 30 giorni dal momento in cui ne ebbero notizia, e contestualmente giurando di non agire in frode (*iuramentum calumniae*).³⁹⁷

³⁹⁴ “[...] perché [così] come l’investitura non si fa senza i giudici, così i *chiamori* non si fanno senza i giudici”, *St. Nov. III*, c. 45.

³⁹⁵ Il termine generale di prescrizione di 30 anni è invece fissato in *St. Nov. III*, c. 48.

³⁹⁶ *St. Nov. III*, c. 46; *Gli statuti civili*, p. 110.

³⁹⁷ Manca sul punto nuovamente l’indicazione di quale giudice fosse; probabilmente si trattava ancora una volta della curia del Proprio, competente in materia di proprietà e dote, *Ibid.* Inoltre, pochi capitoli dopo si prevede che – oltre al giuramento “ch’ello non dimandi a fraude” – si redigesse un apposito breviario che contenesse, oltre che tutti gli estremi dell’atto, anche l’espressa menzione che l’opposizione era fatta in virtù del rapporto di parentela (*clamor per propinquitatem vel collateranitatem*), *St. Nov. III*, c. 56.

Infine, il capitolo 54 assegna alla vedova una remissione in termini per opporsi alle nuove opere o alle investiture sui beni del marito defunto mentre questi era in vita e che andassero in suo danno. L'opposizione contro questi atti poteva essere sollevata entro un anno e un giorno dalla morte del marito o dalla sua notizia. La *ratio* è basata sulla constatazione che la moglie sotto la potestà maritale avrebbe potuto ritenere "che fosse una cosa riprovevole l'andare davanti ai giudici"³⁹⁸ per contestare un atto compiuto dal marito.

2.3.5 I tratti salienti del Quarto Libro

Il Libro Quarto, composto da 36 capitoli³⁹⁹, riguarda principalmente le successioni, ma troviamo anche norme riguardanti i rapporti fra i coniugi e più in generale regole sul diritto di famiglia, che integrano quelle collocate nel Libro Primo.

Non ci sono da segnalare particolari novità sulla successione testamentaria, salvo una disposizione relativa all'efficacia dei testamenti redatti da notai stranieri: erano equiparati ai testamenti veneziani c.d. per breviario⁴⁰⁰, purché presentassero gli stessi requisiti questi ultimi, e la qualità di notaio fosse riconosciuta all'ufficiale rogante nel luogo dove esercitava (*St. Nov. IV, c. 1*).⁴⁰¹

³⁹⁸ *St. Nov. III, c. 54*.

³⁹⁹ *Gli statuti veneziani*, p. 172-173.

⁴⁰⁰ Il testamento *per breviarium* consisteva in "testamento verbale, di cui solo i testimoni facevano prova" tramite deposizione giurata del contenuto. In pratica il testatore, nell'impossibilità di ricorrere a un notaio a causa di una situazione di emergenza quale un infortunio, una grave malattia, un naufragio, disastri naturali o eventi bellici, dettava la propria volontà a voce a due o tre testimoni, riportandola poi alla prima occasione a un notaio che la redigeva per iscritto; il capitolo 1 degli Statuti di Ranieri Dandolo del 1204 aggiunsero alla procedura "la verifica e sentenza del Magistrato dell'Esaminatore". *Gli statuti civili*, pp. 52-53, ROMANIN, *Storia Documentata*, 6, p. 240 e BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, p. 102.

⁴⁰¹ *Gli statuti civili*, pp. 99-100.

Qualche dettaglio in più si aggiunse per l'attività degli esecutori testamentari. Entro 8 giorni dalla morte del *de cuius*, il notaio che avesse redatto il testamento avrebbe dovuto provvedere alle notificazioni per la *commissaria*⁴⁰²; il commissario aveva 30 giorni per accettare l'incarico e tre mesi dal giorno della sepoltura (o dal giorno dell'arrivo a Venezia se fossero stati all'estero e fossero ritornati entro un anno) per compilare un inventario dei beni del defunto (*St. Nov. IV, c. 19*). In caso il testatore fosse morto fuori del dogado, si dettava un termine di un mese per i commissari che si fossero trovati nel luogo dove il testatore era morto (*St. Nov. IV, c. 20*).⁴⁰³ Per evitare che gli incaricati rifiutassero l'incarico per timore di vedere i propri interessi danneggiati, si chiarì che l'accettazione non avrebbe comportato alcuna responsabilità patrimoniale del commissario sui propri beni (*St. Nov. IV, c. 22*). Oltre ad altre regole sulla suddivisione dell'amministrazione fra più commissari, si stabilì inoltre che il patrimonio oggetto della *commissaria* non poteva essere pignorato, e che al commissario era vietato impegnare a proprio nome alcuno dei beni commissariati (*St. Nov. IV, c. 21*).⁴⁰⁴

Al capitolo 12 troviamo il caso in cui alla morte del defunto fossero già state in corso trattative per la vendita da parte del *de cuius* di un suo bene immobile a un parente che avesse spuntato uno sconto sul prezzo.

Tenuto conto che l'acquirente era già dotato *ex lege* di un diritto di prelazione si stabiliva che, se si fosse seguita la procedura di vendita secondo l'uso antico, si sarebbe dovuto applicare lo sconto stabilito dal defunto; se invece si fosse optato per la vendita secondo il nuovo uso, l'acquirente avrebbe potuto scegliere tra lo

⁴⁰² *St. Nov. IV, c. 18*. La *commissaria* consiste in generale nell'amministrazione da parte di terzi di patrimoni giacenti per morte, incapacità (naturale o legale) o temporaneo impedimento del titolare. Il commissario testamentario dal testatore; in mancanza si sarebbero chiamati gli eredi legittimi, e mancando anche questi la curia di Petizion avrebbe investito del compito i Procuratori di San Marco. FERRO, *Dizionario del diritto comune*, I, *Commissario* (voce), pp. 439-440.

⁴⁰³ *Gli statuti civili*, pp. 101-102.

⁴⁰⁴ *Ibid.*

sconto accordato o il vantaggio sul prezzo che gli era riconosciuto *ex lege*, ma non cumulare entrambi i vantaggi. Ancora una volta il legislatore veneziano non voleva obbligare ad utilizzare la più garantista procedura secondo il nuovo uso, ma lo incentivava in ogni modo con meccanismi premiali.

Il capitolo 13 invece riguarda il caso in cui il defunto avesse espressamente disposto un lascito immobiliare a favore di un terzo. Se un parente avesse esercitato sui beni messi in vendita il suo diritto di prelazione, acquistato validamente, ma la somma avrebbe dovuto essere versata al beneficiario della disposizione testamentaria.

Secondo il capitolo 14, se l'acquirente avesse preferito procedere *ad usum novum* e la stima fosse risultata superiore a quella concordata per la vendita ad un terzo nominato nel testamento, quest'ultimo avrebbe potuto lucrare anche sulla differenza tra il prezzo stimato rispetto a quello minore stabilito dal defunto.⁴⁰⁵ Si cercava così un contemperamento fra i diritti dei congiunti – che avrebbero potuto trattenere gli immobili nel patrimonio familiare – e quelli del beneficiario, che riceveva l'equivalente monetario del lascito assegnatogli.

I capitoli 24 e 25 definiscono l'ordine dei beneficiari nella successione legittima, dal quale risulta l'inesistenza di privilegi di primogenitura; le donne avevano diritto alla loro quota solo traendola dai beni mobili e solo se non fossero già state dotate, confermando l'uso di assegnare la dote in sostituzione di legittima.⁴⁰⁶ Avrebbero potuto rivalersi sugli immobili solo se i beni mobili⁴⁰⁷ non fossero sufficienti a dotarle in modo congruo. La congruità – la valutazione cioè se la somma fosse consona in base agli averi del padre “per essere convenientemente maritata” – era lasciata alla valutazione (di tre o quattro agnati e cognati entro 15

⁴⁰⁵ *Gli statuti civili*, pp. 100.

⁴⁰⁶ BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 94-97.

⁴⁰⁷ Nei beni mobili però erano inclusi anche le c.d. *possessiones*, ovvero gli immobili (e non solo edifici) situati fuori dal Dogado, “ossia da Grado a Capodargine”, ROMANIN, *Storia Documentata*, 6, p. 240.

giorni; se costoro non avessero provveduto, o in loro assenza, la quota sarebbe stata determinata dal giudice dell'Esaminador.⁴⁰⁸

Fra le altre norme di diritto successorio, ci sembra rilevante ricordare quella dettata al capitolo 29, che sancisce – per dirimere una volta per tutte alcune questioni che sovente sorgevano e a cui si davano diverse soluzioni – pari trattamento anche successorio per i figli legittimati per susseguente matrimonio rispetto a quelli legittimi, dettando quindi una norma simile a quella presente nel diritto giustiniano.⁴⁰⁹

Nel capitolo successivo, con una misura che si ritrova in altri statuti di comuni italiani vicini⁴¹⁰, si negò capacità successoria attiva e passiva al monaco una volta presi i voti: quindi costui non poteva validamente fare testamento, e se lo avesse fatto sarebbe stato nullo (succedeva in tal caso il monastero che lo aveva accolto, *St. Nov. IV*, c. 30), così come non poteva essere chiamato alla successione *ab intestato*, se il padre defunto avesse altri figli o figlie, nipoti maschi o femmine, fratelli o sorelle (*St. Nov. IV*, c. 31).

Per tutti gli altri casi si riaffermò la piena libertà di testare: l'unico limite stava nella riserva della quota legittima spettante ai figli, limitata ad un terzo di quello che sarebbe spettato loro se fossero succeduti *ab intestato* (*St. Nov. IV*, c. 36).

⁴⁰⁸ Una volta stabilita la dote congrua, gli eredi maschi avrebbero potuto scegliere se pagare la somma oppure ammettere la donna alla successione con diritti pari ai propri, *St. Nov IV*, cap. 25, e MANIN, *Della Veneta Giurisprudenza*, pp. 20-21.

⁴⁰⁹ *St. Nov. IV*, c. 29.

⁴¹⁰ Analoga disposizione è ad esempio presente nello Statuto di Verona del 1228 (capitolo 45) ed in quello Bolognese del 1454 (capitolo 125). Mentre a Verona la norma scompare nella successiva compilazione del 1450, a Bologna venne riconfermata nel 1561 (*Liber IV*, 3), come segnalato in PERTILE, *Storia del Diritto Italiano*, 4, p. 111, in particolare nota 32.

2.3.6 La 'miscellanea' di norme del Quinto Libro

Se fino ad ora si è in qualche modo riusciti ad indicare – nelle principali innovazioni introdotte di volta in volta – le varie materie trattate in ciascuno dei libri e gli istituti toccati cercando di seguire quanto possibile l'ordine delle norme, questo diventa davvero difficile per il Quinto Libro. Composto da 19 capitoli⁴¹¹ sembra ammassare la disciplina di materie eterogenee.

Si tratta di una soluzione espositiva largamente praticata nel medioevo e anche in seguito in ambito sia legislativo che scientifico: basti pensare al *Volumen* del *Corpus iuris civilis*. Nel caso degli statuti veneziani del 1242, le motivazioni potrebbero essere due: la prima, quella più attinente al contenuto, troverebbe giustificazione nella scelta di isolare in un libro separato disposizioni che a prima vista potrebbero collegarsi a quelle presenti negli altri libri per rimarcarne le differenze, ad esempio la specialità della disciplina.

La seconda possibile motivazione, che potremmo definire sistematica, si basa sull'ipotesi che è la legislazione statutaria sia stata disposta in cinque libri *ad exemplum* della collezione di decretali di Gregorio IX del 1234, su cui sembra modellata la struttura stessa del testo.⁴¹²

Al di là di queste considerazioni, importa vedere su quali istituti sia qui tornata la commissione che ha redatto lo Statuto. E già nei primi capitoli si riprende un tema che sembra di estremo interesse – oltre che molto problematico – viste le precisazioni stratificatesi ad ogni nuova compilazione statutaria: è la disciplina della successione intestata dei veneziani che fossero defunti fuor di Venezia. Ranieri Dandolo aveva dettato le prime regole (capitolo 10 dei suoi statuti), fissando in generale al 4% la percentuale spettante a chi avesse recuperato i beni vacanti, li avesse amministrati se necessario e li avesse riportati in patria per

⁴¹¹ *Gli statuti veneziani*, p. 215.

⁴¹² Per quanto il quinto libro delle decretali riguardasse i crimini e non argomenti miscellanei.

consegnarli alla pubblica autorità. Gli statuti di Tiepolo del 1229 ai capitoli 19 e 20 l'aveva ridotta al 2%, mentre il 4% sarebbe spettato a chi avesse riportato i beni solo se nelle more, ad esempio per evitare la perdita di beni deperibili, fosse stata necessaria l'assunzione da parte del temporaneo amministratore del rischio di una speculazione. Evidentemente su quei patrimoni troppo spesso si lucrava indebitamente. La regola del 1229 viene riconfermata nel testo dello Statuto del 1242, in cui si sottolinea anche come la riconsegna puntuale e giurata vada effettuata in ogni caso entro 20 giorni dal ritorno a Venezia (*St. Nov. V, c. 2*).

Al capitolo 3 si aggiunse che, se il soggetto avesse proceduto alla intromissione dei beni⁴¹³ all'estero, e che non avesse in seguito adempiuto fedelmente agli obblighi impostigli nel capitolo precedente, avrebbe dovuto ai creditori e successori del defunto il doppio delle loro spettanze. Il deposito dei beni aveva luogo presso i Procuratori di San Marco (*St. Nov. V, c. 3*).

Nella moltitudine di ulteriori norme del libro quinto, è interessante soffermarci sull'evoluzione di quella ancora acerba regolazione dell'offerta reale, già presente nel capitolo 44 della raccolta che si è soliti attribuire ad Enrico Dandolo; nello *Statutum Novum* viene inserita ai capitoli 7 ed 8. Vi si stabilisce che, fino al momento in cui il creditore non avesse restituito al debitore il documento da cui risultava il credito, la somma sarebbe rimasta depositata, sigillata in un sacchetto con del piombo, presso i Procuratori di San Marco. Alla restituzione del documento, la somma veniva versata al creditore, o a un suo rappresentante. Il deposito in Procuratìa era ammesso anche nel caso in cui il debitore non fosse in grado di saldare completamente il debito: e al rifiuto da parte del creditore di rimettere il rimanente della somma dovuta, il debitore depositava presso i

⁴¹³ L'intromissione era "quell'atto del giudice con cui egli si assicura dei beni di un debitore per consegnarli al creditore", FERRO, *Dizionario del diritto comune*, 2, *Intromissione* (voce), p. 135. Qui si intenda 'l'impossessamento' del patrimonio del defunto da parte del temporaneo amministratore.

Procuratori l'ammontare di cui disponeva, sotto giuramento di non poter offrire di più (*St. Nov. V, c. 7*).

Nel capitolo 8 analogo procedimento è previsto per i casi di offerte reali a creditori al di fuori del Dogado. Si manteneva la regola della portabilità del credito presso il creditore; se questo avesse rifiutato di accettare la somma offerta, il debitore l'avrebbe sigillata l'avrebbe consegnata al rappresentante veneziano in quelle terre⁴¹⁴, regola valida anche se il creditore non si presentasse o non fosse reperibile. Altri casi particolari erano poi dettati sulla falsariga dell'istituto applicabile a Venezia: se non vi erano ambascerie, si sarebbe fatto riferimento alla *Commendaria*⁴¹⁵; se anche questa non vi fosse stata, si sarebbero mandati i denari

⁴¹⁴ Il testo usa i termini "ambasciatore" e "legato", ma più probabilmente si riferisce ai rettori nei Domini e ai consoli nei porti esteri.

⁴¹⁵ Le *commendarie* sono probabilmente dei depositi, effettuati presso autorità religiose o amministrative. Infatti, a Venezia "tanto nella legislazione quanto nei contratti raccolti nei *cartularii* [...] troviamo la parola *commendacio, recomandisia* o simili unicamente in senso di deposito" (e non nel senso di *commenda*, quel contratto medioevale presente nel diritto veneziano sotto forma di colleganza, GENNARO BOSCO, *Partecipazione ed accomandita nella storia del diritto italiano*, in «Studi e documenti di storia e diritto», 20, 1899, pp. 205-285, p. 219, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 29 ottobre 2018], <https://archive.org/stream/studiedocumentid20acca/studiedocumentid20acca_djvu.txt>). Ed è proprio con *recomandisia* che viene tradotto in veneziano il termine latinizzato *commendaria* pochi capitoli prima (*St. Nov. V, c. 6*). Secondo Besta, questi depositi avvenivano quasi sempre presso monasteri, di rado presso privati (BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, p. 140, in particolare nota 3). Data la forte assonanza col termine inglese *Commandry* (anche presente nella variante americana di *commandery*), potrebbe qui riferirsi ad "una divisione della proprietà fondiaria" di carattere amministrativo, sul modello di quella compiuta dagli ordini religiosi militari (come i Cavalieri Ospitalieri) e crociati, dai quali i Veneziani avrebbero preso la terminologia per indicare un territorio sotto amministrazione politico-militare (e quindi, qualche capitano o sperimentazione di governo locale sul modello feudale), CHISHOLM HUGH, *Commandery* (voce), *Encyclopædia Britannica*, 6, Cambridge: University Press, 1911¹¹, p. 765, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 23 novembre 2018], <[156](https://www.gutenberg.org/files/31950/31950-h/31950-</p></div><div data-bbox=)

per mezzo di persona fidata a Venezia, anche per nave, e se anche questo non fosse stato possibile, si sarebbero mandati a Costantinopoli (*St. Nov. V, c. 8*). L'istituto, mantenuto sostanzialmente intatto nei suoi tratti essenziali, si arricchiva così di una nuova serie di casi specifici.

h.htm#ar43>. La voce non è più presente nell'ultima edizione, *The New Encyclopædia Britannica, 3, Coleman-Exclusi*, Chicago: Encyclopædia Britannica Inc., 1973-74¹⁵.

3 L'evoluzione statutaria dopo Jacopo Tiepolo

3.1 Le fonti degli Statuti Veneti

Lo *Statutum Novum*, oltre alle glosse che si aggiungevano a commento, ricevette nel frattempo una legislazione integrativa e parzialmente modificativa dai dogi che succedettero a Jacopo Tiepolo (1229-1249). Questa, però, non venne inserita fin da subito nello statuto tiepolesco; solo con l'intervento di Andrea Dandolo (1343-1354) venne raccolta ed aggiunta – insieme ad ulteriori capitoli promulgati per l'occasione – in un ulteriore libro, detto *Liber Sextus*, proprio perché posto in coda ai cinque libri del 1242.

Le principali fonti degli Statuti – che nel loro complesso vennero definiti *Statuta Veneta* – aumentano notevolmente a partire dalla fondamentale invenzione della stampa della metà del XV secolo. Grazie agli stampatori era infatti possibile creare più copie pressoché identiche dei testi statutari, a differenza dei pochi manoscritti dei compilatori, circolanti in numero limitato e con piccole variazioni lessicali e più frequenti errori di trascrizione.

Ciononostante, l'iniziativa restò sempre appannaggio di curatori, tipografi e stampatori, i quali decidevano arbitrariamente quali testi legislativi inserire o meno nelle loro raccolte; mancò nella Repubblica l'interesse a curare o redigere delle raccolte ufficiali.⁴¹⁶

Ricordiamo quindi le principali edizioni a stampa degli Statuti: prima di tutte, la *Tavola de li Statuti de Venesia*⁴¹⁷, il cosiddetto 'incunabolo di Pietro' del 1477.

⁴¹⁶ MANIN, *Della Veneta Giurisprudenza*, p. 10 e ZORDAN, *L'ordinamento giuridico*, pp. 202-203.

⁴¹⁷ Incomintia il prologo di statuti: & ordeni de lynclita citta de Venesia cum le soe correction traducti cum ogni diligentia de latino in uulgare, Venezia: Filippo di Pietro, 1477, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 30 ottobre 2018], <<http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AVEAE127640&mode=all&teca=marciana>>.

Viene considerato “il primo testo degli statuti a stampa di tutta l’Italia settentrionale”.⁴¹⁸ Stampato presso Filippo di Pietro nel 1477, “contiene la sola redazione volgare, anonima”⁴¹⁹ degli Statuti, a testimonianza di come il testo in latino fosse stato via via volgarizzato – su iniziativa privata – per renderlo più comprensibile ed accessibile.

Nell’incunabolo il volgare utilizzato è sorprendentemente moderno, “depurato dai tratti più marcatamente locali e accogliente nei confronti di forme latine e toscane”.⁴²⁰ Oggi è conservato nella Biblioteca Nazionale Marciana (Mss. italiani CL. 2 n° 50).

Poco dopo quella di Filippo di Pietro, compare una nuova edizione a stampa nel 1492, in parte diversa, e definita *Statuta Venetorum*.⁴²¹ In questa edizione è presente nuovamente la versione latina originale, posta accanto alla traduzione in volgare; queste sono poste su due colonne con caratteri gotici, seguendo “i caratteri tipici della tradizione manoscritta più antica”.⁴²² Nonostante alcune leggere differenze linguistiche nella traduzione in volgare, probabilmente questa edizione

⁴¹⁸ TOMASIN, *Il Volgare e la Legge*, p. 109.

⁴¹⁹ LORENZO TOMASIN, *Il volgare nella cancelleria veneziana fra Tre e Quattrocento*, «Medioevo letterario d'Italia», 2007 pp. 69-89, p. 83 pp. 69-89 [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 28 novembre 2018], <<https://iris.unive.it/retrieve/handle/10278/20726/19434/II%20volgare%20nella%20cancelleria%20veneziana.pdf>>.

⁴²⁰ *Ibid.*

⁴²¹ *Statuta Venetorum cum libro additionum et correctionum qui sextus est nuncupatus et cum statuto maleficiorum et cum statuto iudicum petitionum*, testo veneziano a fronte a cura di Francesco Gilberto, Venezia: Bertocchi, 1492 [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 30 ottobre 2018], <<http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000051&mode=all&teca=marciana>>.

⁴²² TOMASIN, *Il volgare nella cancelleria*, p. 84.

utilizzò come modello la *editio princeps* del 1477. L'editore ed il curatore ci sono noti dal testo stesso: fu edito da Dionisio Bertocchi, mentre l'autore fu probabilmente un certo Francesco Giberto (o Gilberto), ma mancano ulteriori notizie su di lui.⁴²³ Nuovamente un privato compiva una raccolta degli statuti con scelte linguistiche e stilistiche personali e si rivolgeva alla Repubblica "chiedendo [ed ottenendo] un'autorizzazione analoga a quella necessaria per la pubblicazione di qualsiasi altra opera a stampa".⁴²⁴

Tra le edizioni successive, ricordiamo in particolare quella di Andrea Trevisan, *doctor iuris*, del 1548, in cui compare un primo indice per materia di tutti i capitoli degli *Statuta*⁴²⁵ e quella di Jacopo Novello del 1561, in cui compaiono le postille a margine del testo con le annotazioni delle "ri[e]vocazioni, o[p]pure le concordanze e le discordanze dei luoghi".⁴²⁶

Per tutto il corso del Seicento si susseguiranno molteplici edizioni a stampa degli Statuti: l'atteggiamento della Serenissima – come emerge dalle concessioni rilasciate ad editori e stampatori privati – era orientato ad evitare il proliferare di "una pirateria editoriale già agguerrita" senza escludere però che "altri traduttori

⁴²³ Secondo Emanuele Antonio Cicogna, il curatore della traduzione sarebbe un certo Francesco Gilberto, senza dare però altri riferimenti. Il nome deriverebbe dalla sigla *Fran. Gisb.*, apposta alla fine dell'edizione del 1492, mentre nel documento del privilegio concesso dalla Repubblica al curatore ed all'editore compare il nome di *Franciscus Gisbertus*; questo – o per errore di trascrizione o per adattamento al linguaggio veneziano – potrebbe in realtà riferirsi ad un Giberto o Giberti, cognome di origine toscana che spiegherebbe anche parte dello stile della traduzione più toscaneggiante rispetto l'edizione del 1477, TOMASIN, *Il Volgare e la Legge*, p. 116.

⁴²⁴ *Ibid.*

⁴²⁵ "A menomare l'inconveniente di tanto disordine giovavano l'Indice e le Postille. L'Indice fu compilato nel secolo XVI da Andrea Trevisano (...): portava il titolo di *Repertorium super venetiarum statuta alphabetico ordine digestum*, e fu per la prima volta stampato nella edizione degli statuti del 1548", MANIN, *Della Veneta Giurisprudenza*, p. 11 e FOSCARINI, *Della letteratura veneziana*, 1, pp. 25-26.

⁴²⁶ *Ibid.*

e curatori possano emettere liberamente diverse versioni di quello stesso testo come già era avvenuto in precedenza”.⁴²⁷

L’ultima edizione degli Statuti civili – pubblicati insieme alle Correzioni, alle regole procedurali ed alle norme criminali – risale al 1729, anno in cui fu pubblicato il *Novissimum Statutorum ac Venetarum Legum Volumen, duabus in partibus divisum*, stampato dalla tipografia della famiglia Pinelli, che aveva il privilegio del riconoscimento di stampatori ducali⁴²⁸. Possiamo quindi considerarla una fonte ufficiale, anche se il testo era solo approvato dalla Serenissima, e non promulgato direttamente da questa.⁴²⁹

L’edizione non presenta particolari novità stilistiche o lessicali, utilizzando come modello ancora l’edizione del 1492, la quale era diventata un “modello canonico” per tutte le successive, sia nella struttura che nelle scelte linguistiche, costituendo un “veneziano illustre”.⁴³⁰

La scelta di mantenere un linguaggio tardo quattrocentesco per un testo di legge riproposto a più di due secoli di distanza non deve far pensare ad una sorta

⁴²⁷ TOMASIN, *Il Volgare e la Legge*, p. 117.

⁴²⁸ Era un titolo molto prestigioso, ma soprattutto riconosceva – inizialmente a titolo gratuito, poi dietro corrispettivo annuale per la concessione – il diritto alla tipografia il poter liberamente commerciare edizioni a stampa, oltre ad avere il riconoscimento ufficiale dell’autorità pubblica, ALESSIA GIACHERY, *Pinelli* (voce), in AA.VV. *Dizionario Biografico degli Italiani*, 83, *Piacentini-Pio V*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015, pp. 711-716, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 28 novembre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/pinelli_%28Dizionario-Biografico%29/>.

⁴²⁹ Gli stessi curatori sottolineano di essere soltanto degli “umilissimi ed ossequiosi servitori e sudditi” che hanno ritenuto utile “raccolgere le leggi” della Repubblica e dedicarle al “Serenissimo Principe”, il doge Alvise III Mocenigo (1722-1732), *Novissimum statutorum*, pp. VII-X.

⁴³⁰ L’eclissi del nome del volgarizzatore Francesco Gi(l)berto dalle edizioni successive a quella del 1492 – ed inclusa questa del 1729 – rispondeva forse ad un tentativo di spersonalizzare la traduzione, diventata ormai il testo vigente ancor prima dell’originale in latino, TOMASIN, *Il Volgare e la Legge*, pp. 117 e 122-123.

di propensione per la sacralità della legge, da cui ne deriverebbe una certa intangibilità. Sembra piuttosto che l'interesse fosse quello di mantenere un linguaggio diverso dal dialetto veneziano, ma allo stesso tempo comparabile; questo divenne quindi un vero e proprio linguaggio tecnico giuridico, la lingua del foro utilizzata nei tribunali e nelle cancellerie veneziane fino alla fine della Serenissima.⁴³¹

Per l'analisi del *Liber Sextus* si è quindi deciso di utilizzare questa edizione che – nonostante sia stata composta sul finire della Serenissima e quasi quattrocento anni dopo la prima pubblicazione – è l'unico testo ufficialmente riconosciuto dalla Repubblica di Venezia, e sicuramente quello più completo.

Nei riferimenti al contenuto delle norme faremo affidamento quasi sempre alla versione in volgare veneziano opportunamente italianizzata per una più agevole comprensione, salvo mantenere alcuni termini in lingua originale o nella versione in latino quando si ci riferisca ad istituti tipici veneziani.

3.2 Il *Liber Sextus* (1346) e le altre opere di Andrea Dandolo (1342-1354)

Andrea Dandolo (1342-1354) ebbe sin da subito una brillante carriera e ricca formazione culturale: probabilmente non si laureò a Padova⁴³², ma ebbe comunque una solida formazione giuridica; a poco più di vent'anni (ventidue, forse) fu eletto

⁴³¹ *Ibid.*

⁴³² Né fu professore di diritto nella medesima facoltà, sebbene lo ritenga Romanin: mancano nella promissione dogale, così come nel testamento, nel *Liber Sextus* o nell'epitaffio qualsiasi riferimento al suo insegnamento o titolo dottorale. Per ulteriori notizie sulla sua vita, ESTER PASTORELLO, *Introduzione ad Andreae Danduli ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta: aa. 46-1280 d.C.*, in *Rerum Italicarum scriptores*, 12.1, Bologna: N. Zanichelli, 1938-1958, pp. III-LXXVII, pp. III-IV.

per la prima volta Procuratore di San Marco (1328 o 1331⁴³³), ruolo in cui si distinse per particolari capacità. Proprio durante questa attività sentì probabilmente il bisogno di comporre le sue prime opere. Infatti, "Venezia aveva le sue leggi, ma chi le conosceva? Aveva le sue memorie; ma chi se ne occupava?"⁴³⁴

Il primo dei suoi scritti, la *Summula statutorum floridorum Veneciarum*, si occupa della conoscenza delle leggi veneziane: raccolse in tre libri le deliberazioni che riguardavano materie statutarie non ancora aggiunte agli Statuti di Jacopo Tiepolo compiute in quegli anni dal Maggior Consiglio; il primo libro si occupa di regole procedurali, il secondo della materia contrattuale, mentre l'ultimo di testamento e disposizioni di ultima volontà.⁴³⁵

Già da questa prima opera si evincono quali siano i tratti fondamentali della visione politica di Andrea Dandolo: è solo tramite una conoscenza puntuale delle leggi che un ordinamento giuridico può essere "splendido", "florido". Da questo punto di vista, emergono non poche analogie con l'opera dello stesso Bertaldo, di pochi anni precedente.⁴³⁶

⁴³³ La prima data è quella indicata da Cracco, che fa riferimento all'Introduzione alla Cronaca Estesa di Ester Pastorello. La seconda è quella indicata da Luigi Genuardi nell'Introduzione alla *Summula statutorum floridorum Veneciarum*. Il fatto è che non ci sono giunti i documenti in cui fosse attestato chi ricoprisse questa carica anno per anno, ma possiamo dedurlo in base ai documenti da costoro stilati (i Procuratori, oltre l'attività gestionale di San Marco si occupavano di testamenti, *commissarie*, tutele...). E non è l'unica data controversa: la sua nascita (nel 1306) è attestata solo dal Sanudo, che peraltro si basa su fonte anonima, *Ibid.*, CRACCO, pp. 400-401 e ANDREA DANDOLO, *La "Summula statutorum floridorum veneciarum" di Andrea Dandolo*, a cura di Luigi Genuardi, «Nuovo archivio veneto», nuova serie, 21, 1911, pp. 1-34., pp. 3-5.

⁴³⁴ CRACCO, *La cultura giuridico-politica*, p. 302.

⁴³⁵ DANDOLO, *La "Summula statutorum"*, p. 6.

⁴³⁶ Entrambe le opere sembrano mosse dallo stesso intento di chiarificare le cose confuse o oscure, di fugare l'ignoranza derivante dalla scarsa conoscenza, riaffermando "la sovranità dello stato" e garantendo uno "strumento di salda convivenza tra uomini e ceti". A differenza di Bertaldo però "il Dandolo dava per scontata la preminenza del Maggior Consiglio" e anzi, il problema stava

Dell'altro aspetto, quello riguardante il mondo della storia, si occupò nella sua seconda opera, pubblicata intorno al 1342, immediatamente prima della chiamata al dogado: è la *Chronica Brevis*, che racconta brevemente "le vicende della Repubblica dalle origini fino al presente".⁴³⁷

Insomma, "la parabola della cultura giuridica veneziana è tutt'altro che chiusa"⁴³⁸: e Dandolo ne diede prova anche dopo la salita al dogado.

Grazie alla stretta collaborazione con la Cancelleria, cominciò un intenso lavoro di riordino e catalogazione; vennero quindi raccolti due tomi i vari *Pacta* (accordi internazionali) siglati da Venezia a partire dall'undicesimo secolo, e definiti *Liber Blancus* e *Liber Albus*.⁴³⁹ Queste raccolte – di stampo più diplomatico che strettamente giuridico – erano di fatto strumentali all'altra cronaca che Dandolo stava preparando, la cosiddetta Cronaca Estesa o *Extensa*, composta fra il 1344 ed il 1352; o quantomeno queste erano "iniziative parallele, prodotti della stessa officina, destinati a soddisfare esigenze analoghe".⁴⁴⁰ Nell'*Extensa* la modalità

diventando la moltitudine di decisioni (*partes*) operate dalle molteplici commissioni con cui lavorava il Consiglio stesso: "le *partes* «giuste» diventavano il nuovo codice da salvare di contro l'avanzata delle *partes* «inique»", CRACCO, *Società e stato*, p. 400, ID., *Un "altro mondo*, pp. 131-132 e DANDOLO, *La "Summula statutorum"*, p. 4.

⁴³⁷ Formalmente l'opera va dal 46 d.C. al 1280, ed è presente, subito dopo l'*Extensa*, in *Andreae Danduli ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta: aa. 46-1280 d.C.*, in *Rerum Italicarum scriptores*, 12.1, Bologna: N. Zanichelli, 1938-1958, pp. 5-405 e CRACCO, *Società e stato*, p. 400.

⁴³⁸ CRACCO, *La cultura giuridico-politica*, p. 274.

⁴³⁹ Erano di fatto dei codici diplomatici, contenendo anche tutte le concessioni o particolari giurisdizioni stipulate dalla Repubblica; il primo dei due tomi regolava i rapporti con gli altri Comuni italiani, l'altro i trattati con l'Impero d'Oriente, CRACCO, *La cultura giuridico-politica*, p. 303, ID., *Un "altro mondo"*, p. 134.

⁴⁴⁰ GIROLAMO ARNALDI, *Andrea Dandolo, Doge Cronista*, in AA.VV. *La storiografia veneziana fino al secolo XVI: aspetti e problemi*, a cura di Agostino Pertusi, Firenze: Olschki, 1970, pp. 127-268, pp. 213-214.

espositiva consisteva – come per la *Brevis* – nel ripercorrere la storia di Venezia proseguendo il racconto ‘per dogi’, con un’opera di taglio maggiormente politico. Lo scopo era quello di legittimare la grandezza di Venezia, tramite un racconto a partire dalle sue origini narrato spesso con toni celebrativi o magnificanti.

Dall’opera emergevano però anche le implicite condanne dell’Autore verso le faziosità e gli egoismi di alcuni, nella speranza che – ergendosi egli stesso “a difesa dello stato e della Chiesa” – popolo e nobiltà si fossero mobilitati per il bene comune.⁴⁴¹

Non occorre indagare oltre sulle sue opere, alla ricerca di “quale fu l’effettiva linea del doge Dandolo”⁴⁴², cercando di puntualizzare la sua concezione del patriziato veneziano o sull’assetto istituzionale. Questi rapidi cenni servono

⁴⁴¹ In realtà, mentre nella prima parte dell’*Extensa* Dandolo vuol esser catalizzatore di un rinascimento morale della sua città, nelle ultime pagine – quelle scritte a partire dal 1350 – si fa più cupo, consapevole probabilmente del tramonto dei suoi ideali: non potendo più lottare come doge-guida, avrebbe lottato “da uomo, per gli altri uomini”, avendo in cambio null’altro che “la coscienza di aver bene agito”. Accanto ai molti volti del doge, si apre quello più intimo del Dandolo-uomo? L’analisi completa dell’opera è presente in CRACCO, *Società e stato*, pp. 407-439.

⁴⁴² Lo stesso Arnaldi si sofferma a lungo cercando di capire e riassumere la visione politica dello stesso Dandolo – ed il fatto che le sue opere abbracciano quasi trent’anni, per cui molte posizioni probabilmente cambiarono col passare del tempo e furono influenzate dagli eventi interni ed esterni (si pensi soltanto all’aspro conflitto con Genova) – è tutt’ora in parte controversa: c’è chi vi ha visto addirittura “una segreta rivolta contro lo Stato patrizio in nome della restaurazione del potere dogale (Cracco); o, ancora, come assertore di una sorta di validità astratta del diritto, ma incapace di instaurare i rapporti di forze necessari per ottenere il rispetto delle leggi” le quali avrebbero avuto “un valore quasi taumaturgico, come di realtà operanti per conto loro (Arnaldi)”, GIORGIO RAVEGNANI, *Dandolo, Andrea* (voce), in AA.VV., *Dizionario Biografico degli Italiani*, 32, *Dall’Anconata-Da Ronco*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1986, pp. 432-440, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 6 novembre 2018], <[http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-dandolo_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-dandolo_(Dizionario-Biografico)/>). ARNALDI, *Andrea Dandolo*, in particolare pp. 215-248 e CRACCO, *Società e stato*, p. 407.

per sottolineare come l'approccio di Andrea Dandolo fosse orientato ad una ampia ed organizzata rivalutazione dello *ius scriptum*, inteso nel suo complesso⁴⁴³.

Il doge, però, non si fermò alla riorganizzazione ed alla riscoperta del patrimonio legislativo vigente, ma si occupò anche della sua parte innovativa, di adeguamento alle mutate esigenze della società. Dopo il "recupero «archeologico» delle leggi [...] [ci] si occupa anche di renderle efficaci e operanti"⁴⁴⁴: infatti, appena cinque dopo il giuramento della promissione dogale, il doge procedeva "alla nomina di cinque savi Procuratori di S. Marco, per correggere gli Statuti di Venezia"⁴⁴⁵. Questi poi, "compiuta l'opera commessa ai correttori degli Statuti, venivano pubblicati e lodati il giorno 25 novembre [del 1346]", nella pubblica assemblea, ivi comprese le addizioni e correzioni "*super statutis et legibus Venetorum*"⁴⁴⁶: in tutto 84 capitoli, che raccoglievano gli interventi dei dogi suoi predecessori⁴⁴⁷ introducendo anche 20 nuovi capitoli. Sedici di questi furono compilati dal doge in persona, "riguardanti materia finanziaria, debiti, beni di pupilli, eredità: quali l'esperienza dell'ufficio di Procuratore di San Marco doveva avergli spontaneamente suggerito"⁴⁴⁸.

⁴⁴³ Forse è però un po' eccessivo parlare nei termini di "culto dello *ius scriptum*", CRACCO, *La cultura giuridico-politica*, pp. 274-275.

⁴⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁴⁵ PASTORELLO, *Introduzione ad Andreae Danduli*, p. VI.

⁴⁴⁶ Il contenuto è ricavato dal Manoscritto Cicogna (custodito al Museo Correr di Venezia, Ms. Cl. IV n° 75), di cui si è già parlato a suo tempo come una delle fonti più tarde per gli statuti tiepoleschi, ed è anche uno dei primi a contenere anche il *Liber Sextus* di Andrea Dandolo, *Ibid.*, p. XIII.

⁴⁴⁷ Quindi ben 64 capitoli erano già stati approvati durante i dogadi precedenti, ovvero quelli di Lorenzo Tiepolo (1268-1275), Giovanni Dandolo (1280-1289) e Pietro Gradenigo (1289-1311), ma soprattutto Francesco Dandolo (1329-1339): di quest'ultimo – i cui interventi furono due, il primo nel 1331 e l'altro nel 1333 – ce ne è giunta notizia anche dal Foscarini. DANDOLO, *La "Summula statutorum"*, p. 6, MANIN, *Della Veneta Giurisprudenza*, p. 7, FOSCARINI, *Della veneta letteratura*, 1, p. 17 nota 32 e CESSI, *Prefazione a Gli statuti veneziani*, pp. III-IV.

⁴⁴⁸ PASTORELLO, *Introduzione ad Andreae Danduli*, p. XIII.

I primi 20 capitoli si occupano di modifiche al Primo Libro, 4 capitoli si occupano delle modifiche al Secondo, 19 al Terzo, mentre del Quarto e del Quinto si occupano 14 capitoli. Gli ultimi 27 capitoli si occupano di precisazioni e modifiche ad altre materie, come i Capitolari dei giudici (10 capitoli), gli Statuti Nautici (9 capitoli), la Promissione del maleficio (7 capitoli) ed un capitolo di chiusura sull'interpretazione delle stesse norme: non solo "dunque un complemento dei soli statuti civili, come l'impostogli titolo di Libro VI potrebbe far supporre, ma un complemento di tutti i diversi statuti del doge Tiepolo"⁴⁴⁹.

In questa sede ci occuperemo quindi di quei primi 57 capitoli, che si aggiungono come appendice a quelli di Jacopo Tiepolo.

Si decise di intervenire con un ulteriore libro, senza andare a modificare direttamente il testo originario dello *Statutum Novum*. In questa scelta, sembra essersi mantenuta una caratteristica peculiare di tutta l'età statutaria: a parte Jacopo Tiepolo – che raccolse, riordinò e modificò l'intero *statutum vetus* fino a quel momento utilizzato, promulgando un testo che quindi ne rinnovava il titolo di vigenza⁴⁵⁰ – tutti gli altri interventi statutari hanno sempre mirato alla salvaguardia anche formale del patrimonio normativo vigente fino a quel momento. E questo avveniva sia se l'intervento mirava soltanto a puntualizzare qualche punto controverso o specificare qualche termine, ma anche quando si trattava di dettare discipline completamente nuove o modificare alcuni istituti (basti pensare alle vendite secondo il nuovo uso, o la validità in giudizio di alcuni giuramenti e l'efficacia probatoria a sfavore di alcuni comportamenti ritenuti fraudolenti, su cui più volte si è tornati).

⁴⁴⁹ MANIN, *Della Veneta Giurisprudenza*, p. 8.

⁴⁵⁰ Anche qui però "dev'essere chiaro (...) che gli statuti tiepoleschi non costituiscono in alcun modo l'equivalente di un codice di diritto civile". "Gli statutari", infatti, "non avevano potuto modificare il carattere del *Parvum Statutum*, che nella nuova redazione continuava ad essere l'asse portante", e cioè "una descrizione delle procedure giudiziarie venete", PADOVANI, *La politica*, p. 320.

Gli interventi, per quanto potessero essere su ampia scala – e quello del *Liber Sextus* cerca davvero di coprire quasi tutta la legislazione veneziana statutaria e criminale – non sono mai ‘sistematici’ o omnicomprensivi nel senso moderno del termine, perché la natura delle compilazioni statutarie a Venezia fu sempre quella di concentrarsi su specifici punti fortemente controversi o dove maggiormente si verificavano abusi del diritto; avendo queste finalità, l’intervento più congeniale è quello aggiuntivo, quasi a voler sempre ‘specificare’, ‘meglio chiarire’ il contenuto pregresso.⁴⁵¹

3.2.1 Il Proemio del *Liber Sextus* (1346)

Al nuovo gruppo di capitoli venne preposto anche un Proemio iniziale, sulla falsariga di quello del Tiepolo: il suo contenuto fu probabilmente redatto da Andrea Dandolo in persona.⁴⁵²

Il testo riassume le motivazioni e le finalità dell’intervento: si racconta come i suoi predecessori (“gli Illustri Dogi”) avessero “composto molte Leggi utili e necessarie” riguardo i “Vecchi volumi dei nostri Statuti”⁴⁵³ – e quel ‘vecchi’ suona per noi quasi paradossale, dato il nome ufficiale di *Statutum Novum*: d’altronde,

⁴⁵¹ Nel Prologo del *Liber Sextus* si parla appunto di “delucidazioni da dare ai Giudici”, in quanto alcune norme degli Statuti causavano “ambiguità”, “errori”. Vi era poi una ragione pratica, e di non poco conto: molte manoscritti dello Statuto Nuovo – e glosse annesse – stavano circolando da tempo; andando a modificarne direttamente il testo, queste copie sarebbero divenute inutili, costringendo a “fabbricarli nuovi con fatica, e dispendio di spese”: per un legislatore estremamente attento alla effettiva conoscibilità delle norme era anche questo un problema pressante, *Libro Sesto de le Additioni et Corretioni, Composte Sopra i Statuti e Lege Venetiane, Proemio, Novissimum statutorum*, pp. 72-73.

⁴⁵² La tesi è del Simonsfeld, “rivelandosi in essa il suo stile e l’impronta del suo spirito”, mentre la Pastorello ricorda il riferimento alle “insonni vigilie” che fanno quantomeno pensare ad una supervisione del lavoro di Andrea Dandolo in prima persona, PASTORELLO, *Introduzione ad Andreae Danduli*, p. XIII e DANDOLO, *La “Summula statutorum”*, p. 3, in particolare nota 1.

⁴⁵³ *Proemio, Novissimum statutorum*, pp. 72-73, colonna destra.

era passato più di un secolo dall'opera del Tiepolo. Questi interventi però "vagano in Volumi non certi"⁴⁵⁴, e quindi la raccolta si rendeva necessaria *in primis* per esigenze di conoscibilità della norma, ancora una volta per i giudici, che avevano "molti dubbi": si lavorò senza sosta (le molte "notti senza dormire") perché si trovasse una soluzione agli "scandali" per far trionfare "la Giustizia" sicuramente con la "lucidation de le antique Leggi"⁴⁵⁵, quindi chiarendo, permettendo che le leggi dei dogi precedenti fossero facilmente consultabili.

Ma non solo: appurata "la varietà della natura umana", di conseguenza anche le leggi umane sono mutevoli. "Per esperienza da noi personalmente avuta" – e qui è chiaro il riferimento all'incarico di Procuratori di San Marco del Dandolo e dell'intera commissione⁴⁵⁶ – molti dubbi dei giudici ruotano attorno anche a "casi inusitati", quindi a situazioni nuove, per cui si richiede – oltre all'attività ricognitiva – anche un ulteriore intervento chiarificatore di carattere aggiuntivo (anche qui si usa un termine che si riferisce al dare luce, "elucidar").⁴⁵⁷

Emerge inoltre anche qui – sembra di vedere – quella concezione rimediale del diritto tipica medioevale e in particolar modo dei veneziani. Il problema derivante dalla mancanza di soluzioni all'interno degli Statuti non era tanto un problema teorico o di sistema – l'ordine dei criteri di risoluzione delle controversie dopotutto era stato già dettato nel Prologo Primo di Jacopo Tiepolo: in tali casi, avrebbe supplito l'*arbitrium* – quanto un problema di denegata giustizia in concreto, la quale in questo modo "rallentava", facendone risentire "la pubblica utilità".⁴⁵⁸ Se la questione si presentava sovente, l'incertezza sulla sua risoluzione avrebbe causato un danno ai cittadini e quindi alla collettività: ed è proprio questo

⁴⁵⁴ *Ibid.*

⁴⁵⁵ *Ibid.*

⁴⁵⁶ I "Nobili Uomini Marco Morosini, Marco Loredan, Francesco Quirino, Benedetto da Molino e Marco Giustinian, tutti Procuratori di S. Marco", *Ibid.*

⁴⁵⁷ *Ibid.*

⁴⁵⁸ *Ibid.*

che si vuole evitare attraverso l'intervento chiarificatore, che quindi avrebbe potuto correggere gli errori, togliere i punti superflui e chiarire i punti oscuri. In questo senso, l'intervento sugli Statuti non era solo "utile", ma ritenuto "necessario" ed improrogabile, risentendone da una parte la certezza del diritto e dall'altra la completezza del contenuto statutario stesso.⁴⁵⁹

3.2.2 Le principali innovazioni del *Liber Sextus*

I primi 20 capitoli intervengono sul Primo Libro dello *Statutum Novum*. I primi due capitoli si occupano di alcune regole dettate nei due prologhi – il secondo ed il terzo – che riguardano le presunzioni, con delle modifiche già operate ai tempi di Francesco Dandolo (1329-1339).

Al capitolo 1 si stabilisce che chi avesse accampato un diritto in base ad una regola statutaria, e la controparte non avesse dimostrato il contrario, avrebbe avuto per l'avvenire anche l'onere aggiuntivo di presentare in giudizio il punto dello Statuto in cui gli veniva riconosciuto. Fino a quel momento si sarebbe vista riconosciuta la pretesa, senza alcun onere probatorio aggiuntivo.⁴⁶⁰

Il capitolo 2 si occupa di una particolare presunzione vincolante: fino a quel momento non ammetteva prova contraria il caso in cui il testatore avesse assegnato un bene⁴⁶¹ al proprio figlio mentre era in vita, mentre con disposizione testamentaria dettasse che questo sarebbe andato a beneficio di un terzo se il figlio

⁴⁵⁹ *Ibid.*

⁴⁶⁰ Evidentemente in questi casi spesso le parti citavano in modo approssimativo alcuni capitoli dello Statuto per ottenere vantaggi: con l'onere dell'allegazione si evitavano problemi simili e si assicurava che i giudici avessero avuto il testo della norma sott'occhio nella sua forma ufficiale, *Lb. VI, cap. 1, Ibid., p. 73, colonna destra.*

⁴⁶¹ Non si specifica come il bene gli dovesse essere assegnato: quindi anche soltanto il possesso o la detenzione.

fosse morto senza eredi maschi.⁴⁶² Dopo la modifica del capitolo 2, si ammette (principalmente per gli eredi non maschi del *de cuius*) la possibilità di prova contraria, come ad esempio che la disposizione sia stata estorta o dettata senza la necessaria capacità naturale al momento del compimento dell'atto.⁴⁶³

Si ritorna poi sulla delicata questione dei rapporti che regolano la competenza secolare ed ecclesiastica. Nel complesso, si mantiene la struttura delineata a partire da Jacopo Tiepolo, che dà per sottintesa una piena giurisdizione civile anche per i beni ecclesiastici.⁴⁶⁴ Gli interventi qui si occupano di alcune modifiche di dettaglio. Al capitolo 3, ad esempio, si aggiunge un onere per le alienazioni di beni ecclesiastici: a causa delle molte frodi a danno della Chiesa, non è più sufficiente il solo consenso del Vescovo e dei vicini, ma occorre anche quello del Capitolo della Chiesa, dei suoi Procuratori e dei vicini, intesi come chiunque avesse proprietà nella parrocchia.

Al capitolo 4, viene stabilita tramite interpretazione autentica cosa si intendesse per *quintello*, quel diritto spettante in quota fissa quando si alienava un bene di proprietà ecclesiastica in concessione ad altri: la quota veniva stabilita nella quinta parte del quinto del prezzo, e non nel 5%.⁴⁶⁵

⁴⁶² Il riferimento è alla settima regola del Prologo Secondo, dettata in latino: “7. *Si quis filio suo aliquam rem reliquit, & voluit, quod post mortem filii, alius eandem rem habeat, violenter praesumitur, quod testator voluit alium rem habere, cum filius decessit sine filius, vel masculis ex filio descendantibus per masculos*”, e quindi se qualcuno lascia qualcosa al figlio, e stabilisce nel testamento che dopo la morte del figlio (senza figli o discendenti maschi) il bene vada ad un terzo, che questa previsione sia presunzione vincolante per i giudici. L'istituto è molto simile ad un fedecommesso di un legato, solo che il bene viene assegnato già quando il testatore è in vita. *Prologo Secondo, Novissimum Statutorum*, p. 6.

⁴⁶³ *Lb. VI, cap. 2, Ibid.*, p. 74, colonna destra.

⁴⁶⁴ La disciplina era delineata in *St. Nov. I*, cc. 1-5.

⁴⁶⁵ Già Besta indicò come vari autori non fossero concordi riguardo la sua entità, BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 132-133, *Lb. VI, cap. 4, Novissimum Statutorum*, p. 74, colonna destra.

A questo punto si passa alle questioni secolari in senso stretto. Si disciplina al capitolo 7 la validità dei giuramenti (*vadie*) riguardo le *repromisse*, cioè l'entità delle doti. Questi non erano più validi se effettuati solo in base a documento notarile; lo Statuto del 1242 aveva infatti stabilito che occorresse per la loro efficacia una pronuncia della curia del Proprio. I giudici avrebbero potuto anche esaminare eventuali testimoni – maschi e femmine – a conferma dell'entità della dote giurata dalla donna. Questa disciplina non era però stata indicata come obbligatoria, per cui probabilmente molti ricorrevano ancora alla certificazione notarile. Si cercavano così di evitare abusi ed episodi collusivi, tramite un controllo pubblico e giudiziario più approfondito di quello soltanto notarile, e stabilito in via esclusiva.⁴⁶⁶

I capitoli 8 e 9 si riferiscono all'imprescrittibilità degli atti testamentari (cap. 8), la cui disciplina è estesa anche quelli comprovanti l'emancipazione del figlio (*Carte de la Filiale Subiectione*)⁴⁶⁷ e la fraterna compagnia (cap. 9), che dapprima incontravano un limite di 13 anni per la loro validità. Si aggiungeva inoltre l'onere per il notaio che redige l'atto di registrarlo poi in Cancelleria entro un anno dalla richiesta.⁴⁶⁸

Al capitolo 11 si ritorna ancora una volta sulla questione della deroga di competenza per ragioni di valore della curia del Forestier. Questa – come si ricorderà – era stata inizialmente fissata fino a 25 lire da Jacopo Tiepolo, per poi essere innalzata pochi anni dopo nello *Statutum Novum* a 50 lire. Successivamente questa competenza fu forse assegnata – ancora una volta da Tiepolo – alla curia di

⁴⁶⁶ Questa norma – approvata già durante il dogado di Francesco Dandolo – andava a modificare il capitolo 31 del Primo Libro degli Statuti di Jacopo Tiepolo, *Lb. VI*, cap. 7, *Novissimum Statutorum*, p. 75, colonna destra.

⁴⁶⁷ BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 90-91.

⁴⁶⁸ *Lb. VI*, capp. 8-9, *Novissimum Statutorum*, pp. 75-76, colonna destra.

Petizion⁴⁶⁹, la quale però – avendo una generale competenza per le cause debitorie⁴⁷⁰ (da valutare anche in via equitativa) – si ritrovò a dover dirimere moltissime controversie. Se così effettivamente accadde, il problema della mole del contenzioso era stato soltanto spostato da una magistratura ad un'altra: si

⁴⁶⁹ Soltanto due anni dopo lo Statuto Nuovo venne istituita la curia di Petizion (1244) a cui fu devoluta l'intera materia dell'accertamento in giudizio dei rapporti debitori, inclusi quelli a cui era data speciale competenza fino a quel momento alla curia del Forestier. La tesi di Roberti riguardo la sua origine, derivante dall'antica ed unica curia del Proprio, è stata da molti autori messa in discussione. Già Pitzorno e Besta avevano posto dei dubbi sull'affermazione, sottolineando l'ambivalenza del termine *curia ducis*, inizialmente semplice sinonimo di *palatium* (BESTA, *L'ordinamento giudiziario*, pp. 252-253), successivamente utilizzata per indicare anche il Minor Consiglio (così in SILVIA GASPARINI, *Bertaldo e il suo Lucidarium*, p. 33) o ancora segnalando come non è possibile riassumere riassumibile l'evoluzione delle curie veneziane soltanto in termini di disgregazione o decentramento (PITZORNO, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari*, pp. 14-15). Tra l'altro, la teoria di Roberti utilizza come fonte un celebre passo di Bertaldo, in cui racconta dell'esistenza di un unico tribunale (che sarebbe poi la curia ducale) da cui sono derivate tutte le altre magistrature speciali con compiti giudiziari (ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 172-173 e BERTALDO, *Splendor venetorum*, p. 12 col. b). La tesi fu quindi più solidamente contestata da Cassandro, il quale invece ritiene che sia più probabile – visto che gode di ampi poteri discrezionali – la sua derivazione dal Consiglio Minore. Per un'analisi approfondita sulle caratteristiche della Curia di Petizion, GIOVANNI CASSANDRO, *La curia di petizion e il diritto processuale di Venezia. Con appendice di documenti*, «Archivio Veneto», nuova serie, 19, 1936, pp. 72-144 e 20, 1937, pp. 1-210; edito in volume, Venezia: Deputazione di storia patria per le Venezie, 1937, pp. 77-79 e 84-85.

⁴⁷⁰ Anche questo in effetti è un argomento controverso. In questo senso si è esposto il Roberti, interpretandone il Capitolare (ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 172-173). Cassandro, invece, sottolinea come le richieste che si potevano presentare a questa curia dovessero essere poste esclusivamente nella forma della *petitio* o attraverso *querimonia*, cioè chiedendo una valutazione equitativa del debito, quando ad esempio non si disponesse della prova documentale (l'Autore contrappone il binomio *iustitia-equitas* e *strictum ius-ratio* riferendosi ad una sorta di *cognitio extraordinem*). Quindi – per Cassandro – la competenza di questa curia riguardava di fatto i “nudi patti”, incontro di due volontà comprovati da testimoni o giuramento, CASSANDRO, *La curia di petizion*, pp. 78-79, 81, 92-93.

intervenne quindi nuovamente – e questo testimonia la norma del *Liber Sextus* – per spostare tutta la giurisdizione delle cause fino 50 lire alla curia del Mobile;⁴⁷¹ la nuova attribuzione le era stata assegnata già durante il dogado di Francesco Dandolo (1329-1339).⁴⁷²

Il capitolo 15 interviene sulla disciplina del rapporto di fideiussione (definita anticamente *plezaria*) abrogando la regola del *beneficium excussionis*: il creditore avrebbe da questo momento avuto la possibilità di andare a chiedere il suo credito o dal debitore principale o al fideiussore in base ad una sua scelta discrezionale; ciò sarebbe valso anche in presenza di più fideiussori.⁴⁷³ Il beneficio di escussione era una regola di origine romanistica e generalmente assente nel diritto germanico; la sua modificazione però aveva una finalità tutta pratica: il forte aumento dei traffici commerciali richiedeva una maggior solidità delle garanzie, per cui il creditore necessitava di maggior margine di manovra nella riscossione del debito tutelato.⁴⁷⁴

⁴⁷¹ Questa era una delle due nuove curie istituite intorno la metà del XIII secolo. La prima, definita volgarmente la curia del Men (*ad minus* o *ad maiori salarium*), nacque attorno al 1250 ed ha competenza per le cause bagatellari fino a 10 lire, salvo alcuni casi di competenza derogatoria per materia dei Signori di Notte, come i debiti di gioco. L'altra è la curia del Mobile, che troviamo citata nella norma: questa, tramite le procedure previste per la curia di Petizion, avrebbe giudicato tutte le cause riguardanti debiti – sia fra veneziani che forestieri – fino a 50 lire, esattamente le cause che nello Statuto Nuovo erano assegnate in competenza speciale ai giudici del Forestier. Secondo Cassandro, il primo spostamento di competenze non vi fu mai: cioè la regola per la curia del Forestier dello Statuto Nuovo sarebbe *lex specialis*, e non avrebbe risentito delle modifiche di carattere generale intervenute nel 1244 con la nuova curia di Petizion. Ed anzi, secondo lo studioso il fatto che nel *Liber Sextus* è contenuta una espressa norma che andava a modificare il capitolo 45 del Primo Libro dello Statuto Nuovo, senza far menzione dell'ulteriore passaggio di competenze che sarebbe avvenuto nel frattempo, CASSANDRO, *La curia di petizion*, pp. 103-104 e ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie*, 1, pp. 213-215.

⁴⁷² *Lb. VI*, cap. 11, *Novissimum Statutorum*, p. 76, colonna destra.

⁴⁷³ *Lb. VI*, cap. 15, *Ibid.*, p. 78, colonna destra.

⁴⁷⁴ BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, pp. 144-145.

Anche capitolo 18 si concentra sulla sorte dei rapporti debitori, questa volta in caso di morte del debitore. Il problema stava nel fatto che molti creditori abusassero del loro credito e si rivolgessero immediatamente ai successori nel debito, chiedendo la somma che gli spettasse dal defunto. Viene quindi stabilita una sospensione dei termini (e degli interessi sulla somma) finché non fosse presentato ai giudici dell'Esaminador da parte del creditore, degli eredi, dei commissari testamentari o del tutore (in caso di minori) il documento che comprovasse il debito del *de cuius*. A questo punto i giudici stessi, entro 8 giorni, avrebbero notificato agli eredi, successori, commissari o tutori l'esistenza del debito dovuto; solo a partire da questo momento sarebbero ripartiti i termini e gli obblighi contenuti nella carta, dando ai nuovi obbligati due mesi per adempiere. Se le notifiche dei giudici ai nuovi obbligati non riuscissero, si sarebbe provveduto ad una pubblica notizia dell'esistenza del debito e degli obbligati (*stridationem*), effettuata la domenica immediatamente successiva lo spirar degli 8 giorni: da questo termine si conteranno i due mesi entro i quali gli obbligati possono adempiere senza ulteriori conseguenze.⁴⁷⁵

Da ultimo per il Primo Libro, segnaliamo una norma alquanto garantista ed innovativa, presente al capitolo 20 del *Liber Sextus*. Questa riguarda la disciplina degli interdetti che venivano promossi contro gli stranieri. Infatti, accadeva spesso che i veneziani li promuovessero con finalità fraudolente o maliziose, abusando del fatto che Forestieri spesso non si trovavano a Venezia; a causa della loro contumacia, i veneziani cercavano quindi di ottenere indebiti vantaggi sui loro beni. Questo fenomeno a lungo andare diventava un problema: la pratica abusiva del diritto avrebbe scoraggiato gli stranieri a venire a commerciare a Venezia. Il comportamento scorretto dei singoli finiva per danneggiare il commercio e l'afflusso di capitali in città, e quindi la collettività. Si stabilì quindi che, nel giorno immediatamente successivo l'interdetto, colui che lo avesse promosso si sarebbe

⁴⁷⁵ *Lb. VI, cap. 18, Novissimum Statutorum*, p. 79, colonna destra.

dovuto presentare davanti ai giudici del Forestier. Questi avrebbero subito vagliato le ragioni addotte ed eventualmente rilasciato l'atto richiesto. Se non si fosse presentato, non solo la sua azione sarebbe caduta nel nulla, ma avrebbe anche subito una pena di 100 soldi. La sanzione veniva poi suddivisa in tre parti: un terzo sarebbe andato a finanziare la magistratura dei Signori di notte, un terzo allo straniero che aveva subito la richiesta di interdetto ingiustamente, mentre il restante terzo sarebbe rimasto al Comune.⁴⁷⁶

Il *Liber Sextus* si occupa poi delle modifiche al Secondo Libro in 4 capitoli, dal 21 al 25. Al capitolo 21 viene dettata una norma già disciplinata sotto il dogado di Lorenzo Tiepolo (1268-1275): si andava ad aggiungere alle attribuzioni dei Procuratori di San Marco anche tutte le controversie riguardanti i tutori dei minori o degli incapaci, oltre alla competenza generale in materia di esecuzione testamentaria. Questa magistratura stava quindi acquistando sempre più prestigio e rilevanza nella scena veneziana: il fatto che Andrea Dandolo vi giunse da giovanissimo è un altro indice della sua preparazione.⁴⁷⁷

I compiti dei tutori dei minori e degli incapaci venivano poi aumentati al capitolo 22: così come questi avevano in via generale il compito di chiedere ai debitori del soggetto incapace quanto dovuto in nome del rappresentato⁴⁷⁸, allo stesso modo avrebbero da questo momento dovuto rispondere in giudizio per tutti i debiti contratti dall'incapace, quando questi era ancora in possesso delle sue facoltà e limitatamente a quelli risultanti da documenti pubblici, o – nel caso di

⁴⁷⁶ Paradossalmente, in questo caso gli interessi dei forestieri erano più importanti per il bene pubblico rispetto quelli di un veneziano un po' troppo... furbo. *Lb. VI*, cap. 20, *Ibid.*, p. 80, colonna destra.

⁴⁷⁷ Erano richiesti inoltre almeno 20 anni per accedere ai pubblici incarichi veneziani, PASTORELLO, *Introduzione ad Andreae Danduli*, p. VI.

⁴⁷⁸ La disciplina della tutela – incluso il potere di azione per il riconoscimento dei crediti del tutelato – viene dettata in *St. Nov. II*, c. 2 per il minore e c. 11 per l'incapace.

tutela minorile – ai debiti contratti dal defunto al quale succedono.⁴⁷⁹ In ogni caso, il tutore non avrebbe mai dovuto rispondere con i suoi beni e né avrebbe dovuto ricevere alcun pregiudizio dalla mera rappresentanza in giudizio. I due patrimoni restavano quindi del tutto separati: si voleva ancora una volta evitare che i tutori, già incaricati di un compito delicato, rifiutassero l'incarico per paura di conseguenze economiche negative e di cui non erano responsabili.

Anche il capitolo 24 riguarda la disciplina della tutela, andando ad innalzare l'età massima per la tutela del minore, che passa dai 12 ai 14 anni. Di conseguenza, veniva ad aumentare anche l'età minima per la capacità legale⁴⁸⁰: erano evidentemente all'ordine del giorno i casi in cui ragazzini poco più che dodicenni – ritenuti fino a quel momento pienamente capaci di agire – fossero raggirati da contraenti molto più scaltri di loro e concludessero accordi svantaggiosi.⁴⁸¹

Le correzioni del Sesto Libro operate sul Terzo Libro sono contenute nei successivi 19 capitoli. Tra questi, immediato interesse suscita la norma contenuta al capitolo 33: si interveniva nuovamente sulle vendite secondo il nuovo uso, questa volta riguardo quel diritto residuale del Comune di acquistare il bene immobile, se nessuno avesse manifestato interesse all'acquisto, quindi dopo tutte le cause di prelazione dei parenti e il generale diritto di offerta dei privati.

⁴⁷⁹ Alla rappresentanza processuale attiva veniva quindi aggiunta quella passiva in via generale, mentre nel 1242 era limitata solo in via di eccezione processuale alla domanda del tutore, *Lb. VI*, cap. 22, *Novissimum Statutorum*, p. 81, colonna destra.

⁴⁸⁰ *Lb. VI*, cap. 24, *Ibid.*, p. 82, colonna destra. Per un'analisi sistematica dell'evoluzione del diritto di famiglia nel diritto veneziano, VICTOR CRESCENZI, *Il diritto civile*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 3, *La formazione dello stato patrizio* a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 409-473, p. 424.

⁴⁸¹ La finalità stessa è descritta all'inizio del capitolo "desideriamo eliminare (per quanto ci è possibile) qualsiasi che possa costituire minaccia ai beni dei minori", *Lb. VI*, cap. 24, *Novissimum Statutorum*, p. 82, colonna destra.

Secondo Crescenzi, l'acquisto del Comune in via residuale era dettato in via obbligatoria. In realtà lo *Statutum Novum*, al capitolo 26 del Terzo Libro ha un contenuto abbastanza ambiguo. La rubrica ci dice che la norma si occupa di "come il Comune sia tenuto [*teneatur*, nella versione in latino] ad acquistare i beni in vendita [secondo il nuovo uso]"⁴⁸². Dal tenore complessivo della norma, non emerge però un dovere di acquisto da parte del Comune: la vincolatività si riferisce soltanto alle modalità della procedura d'acquisto – che si sarebbe potuta azionare solo se nessun privato avesse manifestato interesse – ed al relativo sconto "di 20 Lire per ogni centinaio [di Lire]"⁴⁸³. Sarebbe inoltre stato abbastanza strano che il Comune si obbligasse ad acquistare in ogni caso i beni immobili in vendita, con un notevole esborso non sempre giustificato da finalità di interesse pubblico. Ciò non toglie che – nei fatti – in un periodo di forte espansione economica e demografica, il Comune fosse particolarmente interessato all'acquisto di nuovi immobili, ma questi sarebbero in ogni caso avvenuti secondo criteri di opportunità e ragionevolezza.⁴⁸⁴

In ogni caso, una volta acquistato il bene, la sua rivendita già nel 1242 era totalmente discrezionale.⁴⁸⁵ Il problema stava proprio nel fatto che, se il Comune avesse voluto rivendere a sua volta il bene, per piazzarlo sul mercato ne avrebbe

⁴⁸² *Lb. VI, cap. 33, Novissimum Statutorum*, pp. 85-86, colonna destra.

⁴⁸³ *Ibid.*

⁴⁸⁴ Crescenzi afferma che questa procedura aveva inoltre "un chiaro intento antispeculativo e calmieratore su beni considerati essenziali [...] un'ulteriore testimonianza del valore strategico dei beni fondiari nella struttura dell'economia veneziana". La piena libertà di vendere il bene – senza sconti né prelievi – costituisce invece "una valvola di compensazione al regime vincolato di circolazione dei beni fondiari", CRESCENZI, *Il diritto civile*, pp. 435-436.

⁴⁸⁵ "[...] e dopo che avrà avuto quel possedimento, [...] che sia lecito per il Comune di Venezia venderlo a chi vuole, e a nessuna persona a cui il Comune venderà il bene si possano presentare opposizioni davanti ai Giudici [dell'Esamindor]", *St. Nov. III, c. 26*.

dovuto ridurre il prezzo, visto che in base alla stima stabilita dai giudici dell'Esaminador nessuno aveva manifestato interesse all'acquisto.

Per evitare che il Comune non rientrare sulla spesa effettuata – cosa che sarebbe avvenuta se avesse venduto il bene con una riduzione di prezzo maggiore del 20% – al capitolo 33 si vietò la vendita del bene ad un prezzo minore di quello acquistato; lo sconto massimo che si sarebbe potuto applicare nella successiva vendita veniva così fissato al 20% del valore del bene, per evitare che il Comune subisse continue perdite economiche dal mercato immobiliare (e per evitare eventuali collusioni nella rivendita a prezzi di favore).

C'era anche un altro problema nascente dal meccanismo dettato nello *Statutum Novum*: con il tempo, si era fatta frequente la pratica di venditori che rifiutavano la stima effettuata dai giudici dell'Esaminador, per poi richiederla nuovamente – magari non appena fossero cambiati i magistrati – fino ad ottenere una valutazione che ne sovrastimasse il valore: in questo modo la procedura di vendita sarebbe andata deserta, ed il Comune (magari nonostante lo sconto del 20%) avrebbe acquistato un bene ad un prezzo fuori mercato e difficilmente rivendibile senza perdite economiche.⁴⁸⁶ Quindi, per prevenire almeno in parte questa mala pratica, si stabilì che se il venditore rifiutava la prima stima dei giudici, il bene sarebbe divenuto inacquistabile da parte del Comune per 10 anni, e così via

⁴⁸⁶ Seguendo la tesi della facoltatività dell'acquisto del bene da parte del Comune, la scelta di acquistare comunque un bene sovrastimato ed invenduto poteva dipendere da svariati fattori. Ad esempio, un particolare interesse pubblico su quell'immobile, oppure una valutazione a sua volta scorretta del Comune, che magari si affidava alla stima dei suoi stessi giudici o, nella peggiore delle ipotesi, a fenomeni corruttivi. In ogni caso il risultato era una perdita economica per il Comune, che si cercava qui di contrastare.

per ogni volta che rifiutasse nuovamente. Insomma, una particolarissima incapacità speciale di alienare.⁴⁸⁷

Sempre in materia di vendite secondo il nuovo uso, “l’intento perseguito sembra proprio quello di rafforzare sia la presenza dell’ordinamento pubblico sul mercato dei beni fondiari” andando però ad “attenuare la tutela degli interessi dei congiunti dei venditori rispetto quelli dei terzi”.⁴⁸⁸ Ciò è dimostrato in particolare da due capitoli del *Liber Sextus*, il 35 ed il 39.

Il primo di questi, il capitolo 35, interviene sul capitolo 19 del Libro Terzo dello *Statutum Novum*, andando ad abolire il diritto di prelazione e di sconto (“minor prezzo”)⁴⁸⁹ fino a quel momento riservato ai parenti del venditore, cioè ai consanguinei ed i congiunti in linea retta o collaterale. La norma era già stata introdotta durante il dogado di Francesco Dandolo (1329-1339).

Al capitolo 39 (aggiunto da Andrea Dandolo) si impose invece un giuramento ai medesimi parenti del venditore di non voler frodare terzi aventi diritto. Questa disciplina si applicava *a fortiori* anche alle vendite secondo l’uso antico, per le quali non era neanche previsto il passaggio davanti ai giudici dell’Esaminador.⁴⁹⁰

⁴⁸⁷ *Lb. VI*, cap. 33, *Novissimum Statutorum*, p. 85-86, colonna destra. Per le considerazioni sulle perdite economiche del Comune e le attività fraudolente dei venditori, CRESCENZI, *Il diritto civile*, pp. 435-436.

⁴⁸⁸ *Ibid.*

⁴⁸⁹ Questa norma era già stata modificata ai tempi di Francesco Dandolo (1329-1339), *Lb. VI*, cap. 35, *Novissimum Statutorum*, p. 86, colonna destra.

⁴⁹⁰ *Lb. VI*, cap. 39, *Ibid.*, p. 87, colonna destra. Quindi, si stabiliva un giuramento analogo a quello previsto nel capitolo 44 del libro Terzo dello Statuto Nuovo per qualsiasi soggetto avesse “adito il giudice per richiedere in proprio favore, in forza di un documento, l’investitura nel possesso di un bene fondiario, o che opponeva reclamo contro altra investitura, o che richiedeva al giudice l’emanazione di provvedimenti di natura possessoria” su di un bene fondiario: probabilmente non erano rari i casi di collusione fra qualche estraneo e un parente per frodare qualche creditore sottraendogli l’immobile, CRESCENZI, *Il diritto civile*, pp. 437-438.

Le aggiunte al Quarto e Quinto Libro dello *Statutum Novum* vengono inserite nel *Liber Sextus* in un'unica sezione, composta da 19 capitoli. Ci si occupa nuovamente delle *commissarie*, materia che dava sempre molti problemi a causa del delicato ruolo di gestione di patrimoni: si riduce da tre ad un mese il termine per procedere all'intromissione da parte del commissario se si trova a Venezia. Se invece fosse fuori città, il termine è di un anno e un giorno (capitolo 48); in caso di pluralità di commissari si dava la possibilità ai giudici – su segnalazione degli altri commissari – di costringere i commissari negligenti ad adempiere all'incarico. Se ancora si fossero rifiutati, sarebbero scattate delle condanne sui beni personali dei commissari inadempienti, a discrezione degli stessi giudici (capitolo 49).⁴⁹¹

Si aprono poi una serie di capitoli riguardanti la materia ereditaria: in questi sembra vedersi un rafforzamento “della linea maschile a detrimento della discendenza in linea femminile”⁴⁹², specialmente riguardo le successioni *ab intestato*, con norme già introdotte da Francesco Dandolo nelle aggiunte statutarie del 1331 e 1333.

Al capitolo 51 si chiarisce – dato che il capitolo 24 del Quarto Libro poteva dar adito a dubbi interpretativi – che i nipoti *ex filio* avrebbero potuto succedere per stirpe e non per capi in caso di premorte del padre chiamato all'eredità. La

⁴⁹¹ Il riferimento è ancora una volta ai “Nostri Zudesi” (“i nostri giudici”). Con tutta probabilità qui si trattava ancora della curia di Petizion e non dei Procuratori di San Marco. La prima infatti si occupava tra le altre cose delle nomine degli esecutori testamentari, mentre i Procuratori intervenivano solo in un momento successivo, se fossero sorti contenziosi sui beni ereditari, *Lb. VI*, cap. 48-49, *Novissimum Statutorum*, p. 90, colonna destra; *Guida alle Magistrature*, pp. 46 e 77.

⁴⁹² Secondo Crescenzi, questa tendenza emergerebbe anche nel capitolo 37, che si occupa delle vendite immobiliari. Questo va ad eliminare il diritto di prelazione fino a quel momento riconosciuto alle figlie di venditori senza discendenti maschili: il capitolo 22 del Terzo Libro dello Statuto Nuovo dava loro la priorità rispetto i discendenti della linea maschile, collaterali e altri congiunti. Nella nuova disposizione gli ulteriori discendenti in linea maschile (nipoti *ex filio*) hanno la precedenza sulle figlie, *Lb. VI*, cap. 37, *Novissimum Statutorum*, p. 87, colonna destra e CRESCENZI, *Il diritto civile*, p. 439.

disciplina si sarebbe applicata allo stesso modo alle successioni a titolo universale ed a quelle a titolo particolare, in quanto in materia di legati non sempre le decisioni erano univoche.⁴⁹³

Allo stesso modo, si sarebbero applicate queste regole – che ricordano l’istituto della rappresentazione – in caso di premorienza di uno o più figli chiamati all’eredità, a cui sarebbero succeduti “non per capi, ma per stirpe”⁴⁹⁴ esclusivamente i figli maschi (nipoti *ex filio*). Avrebbero quindi avuto diritti ereditari – oltre ai figli e le figlie del *de cuius* – esclusivamente i nipoti maschi discendenti del figlio o della figlia premorti al padre, anche se “il Testatore non ne avesse fatto alcuna menzione” (capitolo 52).⁴⁹⁵

Lo stesso capitolo 53 interviene nuovamente sul tema, chiarendo la portata normativa del capitolo 25 del Libro Quarto: quest’ultimo infatti – nonostante nella rubrica si riferisse anche alle figlie ed alle nipoti – parlava soltanto della successione dei figli e dei nipoti da parte maschile, lasciando aperta una interpretazione della norma in chiave di totale parificazione con le discendenti in linea femminile. Si decide quindi di intervenire “desiderando che tutte le cose siano chiare”: si afferma che le nipoti sarebbero potute succedere “come se il padre fosse ancora in vita”⁴⁹⁶ solo se queste fossero discendenti *ex filio*, cioè figlie del figlio, escludendo le nipoti *ex filia*.

Anche per questo, al capitolo 55 si precisa che, quando il padre nel parla genericamente di “erede o legato” riguardo beni immobili, allora il riferimento può essere solo ai figli maschi, a meno che non vi sia alcun maschio superstite, unico caso in cui l’immobile va alla donna. Nel caso di eredi o legati ad *extranei* (ovvero

⁴⁹³ Il fatto sarebbe desumibile dall’inciso “[...] e dato che si ritrovano in [materia di] Legati diverse opinioni [...]”, *Lb. VI*, cap. 51, *Novissimum Statutorum*, p. 91, colonna destra.

⁴⁹⁴ *Lb. VI*, cap. 52, *Ibid.*

⁴⁹⁵ *Ibid.*

⁴⁹⁶ *Lb. VI*, cap. 53, *Ibid.*

“quando non si tratti della prole”⁴⁹⁷), i termini potevano invece riferirsi sia a maschi che femmine.

Infine, il capitolo 54 detta una norma molto particolare, quasi in controtendenza rispetto i capitoli appena menzionati: la possibilità per la madre di succedere al figlio o alla figlia defunti, nel caso mancassero discendenti, ascendenti maschi o collaterali “secondo la consuetudine della Terra Nostra”.⁴⁹⁸ Un intervento da cui emerge una maggior attenzione al lato più affettivo, e che derogava alla generale regola che vietava la successione per gli ascendenti femminili.

Dopo le modifiche ai cinque libri di Jacopo Tiepolo (*Lb. VI*, cc. 1-57) seguono quelle riguardanti la curia di Petizion (*Lb. VI*, cc. 58-67) e gli interventi sugli *Statuta Navium* (*Lb. VI*, cc. 68-76). Chiude la raccolta di norme civili il capitolo 77⁴⁹⁹: ben consapevoli che vi possono essere nella loro opera ancora una volta disposizioni poco chiare o dubbiose, i membri della commissione rinviavano per due anni al Maggior Consiglio l'interpretazione delle stesse norme.

Solo un secolo prima, Jacopo Tiepolo nell'analogo norma di chiusura dello *Statutum Novum* – al capitolo 18 del Libro Quinto – si riservava di intervenire in prima persona insieme alla sua commissione per “interpretare e schiarire” tutti i casi “dubbi”⁵⁰⁰ che dovessero emergere nell'arco di un anno.

Al di là dell'aumento dell'orizzonte temporale da 1 a 2 anni, il quale è probabilmente giustificato dalla lentezza decisionale di un organo ampio rispetto una commissione ristretta, la disposizione è indice della centralità nella scena veneziana ormai raggiunta dal Maggior Consiglio, il quale veniva riconosciuto

⁴⁹⁷ *Lb. VI*, capp. 53 e 55 *Ibid.*, pp. 91-92, colonna destra.

⁴⁹⁸ *Lb. VI*, cap. 54, *Ibid.*

⁴⁹⁹ Dopo i 77 capitoli nella compilazione originaria c'erano altri 7 capitoli, riguardanti la promissione del maleficio. Questi furono spostati nell'edizione del 1729 del *Novissimum Statutum* nella seconda parte della raccolta, quella riguardante la materia penalistica.

⁵⁰⁰ *St. Nov. V*, cap. 18, *Ibid.*, p. 71, colonna destra.

come unico organo titolato ad affermare il modo in cui vadano interpretate le norme controverse del *Liber Sextus*.

In ogni caso, possiamo ancora parlare a pieno titolo di una compilazione statutaria: gli aspetti formali sono tutti presenti; l'aggiunta in coda agli Statuti del Tiepolo rafforza l'idea che il *Liber Sextus* sia un vero e proprio statuto, che anche dal punto di vista sostanziale mantiene intatta la finalità dell'intervento, circoscritta ai soli casi maggiormente controversi.

Infine, si ripete anche la speciale procedura di approvazione prevista per gli statuti del XIII secolo: ritroviamo l'apposita commissione tecnica nominata *ad hoc*, l'atto di pubblicazione del testo, oltre all'approvazione da parte della pubblica assemblea, regolarmente convocata per l'occasione.⁵⁰¹ Per quanto si sia mantenuto l'impianto formale, il placito però aveva un ruolo sempre più marginale nella politica veneziana: il testo venne pubblicato il 26 novembre del 1346 e "laudato in pubblica Congregazione"⁵⁰², la quale era stata convocata soltanto 15 volte quell'anno, meno di due volte al mese.

3.3 Le Correzioni e l'edizione ufficiale degli Statuti

La stagione statutaria con Andrea Dandolo (1343-1354) volge di fatto al termine. Non con essa però le esigenze di aggiornamento e riordino: appena due anni dopo il *Liber Sextus*, nel 1348, furono nominati da parte del Maggior Consiglio "cinque nobili col titolo di savi, impartendo loro commissione di prender per mano tutte le leggi, cancellare le disposizioni abrogate o disusate, riunir quelle che trattano della stessa materia, e ridurre il tutto in una sola compilazione".⁵⁰³

⁵⁰¹ FIASTRI, *Assemblea del popolo*, p. 369.

⁵⁰² "[...] son sta[te] pubblicate, e lodate nella pubblica Congregazione dell'Anno 1346. Indizione 15. Adì 26. Novembre [...]", *Lb. VI, c. 77, Novissimum Statutorum.*, p. 103.

⁵⁰³ MANIN, *Della Veneta Giurisprudenza*, pp. 8-9.

L'iniziativa, ambiziosa ma particolarmente impegnativa, fallì, e con essa gli intenti riformatori del dogado di Andrea Dandolo.

Da questo momento non troviamo più interventi di natura statutaria vera e propria. In materia civile le nuove norme erano dettate attraverso le cosiddette Correzioni, interventi sporadici ma con il preciso obiettivo di rinnovamento ed aggiornamento della legislazione. Fu nominata una nuova e specifica magistratura, quella dei Correttori delle Leggi, a partire dal XVI secolo⁵⁰⁴: era una magistratura di tipo straordinario, nel senso che veniva nominata solo quando ce ne fosse stato bisogno da parte del Maggior Consiglio.

Il loro operato, che in genere riguardava tanto gli statuti, quanto capitolari o materia di organizzazione di uffici e consigli, veniva poi approvato e prendeva il nome del doge in quel momento in carica, aggiungendosi in appendice agli statuti o ai capitolari su cui intervenivano.

Ricordiamo in questa sede solo gli interventi principali⁵⁰⁵, in quanto questi non si possono più considerare degli statuti: manca la formula statutaria, manca l'approvazione popolare in assemblea⁵⁰⁶, si regolano oltre che questioni statutarie

⁵⁰⁴ Ferro ci ricorda come il loro compito fosse quello di "meditare quelle più sane leggi e migliori ordini, che alla polizia del governo, o alla reggenza degli Stati sudditi servir potessero, con obbligo di dover proporre al Maggior Consiglio i loro pensamenti. A questa Magistratura si prescrive il termine di sua durata, fino a tanto che il Maggior Consiglio abbia deciso sopra le cose proposte." Molto spesso inoltre si occupavano soltanto dell'aggiornamento dei capitolari delle magistrature, FERRO, *Dizionario del diritto comune, Correttori* (voce), 1, Venezia: Santini, 1845, pp. 516-517.

⁵⁰⁵ Manin ci riporta invece puntualmente l'ordine cronologico delle Correzioni. E quindi segnala la correzione di Agostino Barbarigo dal 1487 al 1491, quella di Leonardo Loredano del 1501, Antonio Grimani del 1521, Andrea Gritti del 1523, Marcantonio Memmo del 1613, Giovanni Bembo del 1617, Antonio Priuli dal 1619 al 1620, Francesco Contarini del 1624, Francesco Erizzo dal 1639 al 1640, Carlo Contarini dal 1655 al 1656, Domenico Contarini dal 1667 al 1668, ed Alvise Contarini del 1677, MANIN, *Della Veneta Giurisprudenza*, pp. 8-9.

⁵⁰⁶ A partire dal 1423 – data corrispondente al passaggio al dogado di Francesco Foscari (1423-1457) – non si fa più menzione della pubblica assemblea – la *concio* – la quale cessò così anche in via

anche regole amministrative o organizzative, spesso gli interventi sono in pochi o pochissimi capitoli.

La prima di queste correzioni, quella di Agostino Barbarigo (1486-1501), si concentra soprattutto nelle modifiche delle competenze della magistratura dei Sopraconsoli⁵⁰⁷; il testo è del 1487, e viene pubblicato per la prima volta soltanto in volgare.⁵⁰⁸

Fanno poi seguito una serie di interventi sporadici degli inizi del XVI secolo, fino a quello più ampio avvenuto durante il dogado di Andrea Gritti (1523-1538). Durante l'età grittiana si mise infatti in atto un progetto più ambizioso: “un completo coerente tentativo di procedere alla rifondazione della legislazione veneta, e quindi della sua costituzione”⁵⁰⁹. Vennero nominati tre Correttori delle Leggi, con incarico biennale “per rivedere tutte le nostre leggi”, tramite una attenta attività di selezione “riducendo quelle che trattano della stessa materia”⁵¹⁰ ed anche rimuovendo tutte quelle contraddette da altre norme successive, abrogate o in

formale di avere qualsiasi voce in capitolo nella vita politica veneziana: il doge stesso all'atto dell'elezione sarebbe soltanto stato presentato alla folla davanti la basilica di San Marco. A maggior ragione quindi l'assemblea popolare non avrebbe potuto dare la propria conferma alle Correzioni tramite la *collaudatio*, DIETER GIRGENSOHN, *Introduzione storica a Francesco Foscari, Promissione Ducale 1423*, Venezia: La Malcontenta, 2004, pp. XVIII-XIX.

⁵⁰⁷ Il magistrato dei Sopra-consoli si occupa in via principale di materie commerciali, in particolare la gestione dei mercanti falliti, cercando di valutare quanto questo evento gli sia imputabile per attività illecite. Ferro sostiene che il primo decreto che li regola risale al 1395 da parte del Maggior Consiglio, e permetteva qualsiasi tipo di delazione anonima riguardo le attività fraudolente o speculative degli stessi, specie nel caso in cui fossero fuggiti con i beni, FERRO, *Dizionario del diritto comune*, 2, *Sopra-consoli* (voce), p. 713.

⁵⁰⁸ TOMASIN, *Il volgare nella cancelleria*, p. 48, in particolare nota 84.

⁵⁰⁹ Trattando del diritto civile a Venezia nel Cinquecento si rinvia a GIUSEPPE GULLINO, *L'evoluzione costituzionale*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 4, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 345-378, pp. 368-370 e TOMASIN, *Il Volgare e la Legge*, pp. 125-134.

⁵¹⁰ *Ibid.*

disuso. Compiere una attività talmente titanica in così poco tempo era davvero impresa improba, per cui l'incarico venne rinnovato più volte, diverse forme ed ampiezza nei compiti: nel 1531 ad esempio l'incarico chiedeva di concentrarsi su una riforma più specifica, limitata agli statuti civili e criminali, oltre dei capitolari di tutti gli uffici e magistrati; l'incarico fu poi ripetuto nel 1535, nominando una commissione di 20 nobili.

Purtroppo, il risultato fu ben più magro dello sperato: la maggior parte del lavoro eseguito rimase depositato nella cancelleria e non divenne un testo normativo.

Delle grandi speranze di riforma rinate durante il dogado di Andrea Gritti, rimase quindi soltanto la Correzione che prende il suo nome, i cui primi 7 capitoli risalgono al 1523 mentre l'ottavo ed ampio capitolo del 1537 dettava una nuova disciplina dell'avvocatura⁵¹¹, in parte sorprendente per precocità e dettaglio, in cui veniva anche istituito una sorta di primo albo per l'esercizio della professione.⁵¹²

Non si voleva qui dare puntuale disamina di tutto ciò che avvenne dopo Andrea Dandolo, né sarebbe risultato utile ai fini del nostro lavoro, ma cercar di rendere come – dopo il XIV secolo – di statuti a Venezia ne rimaneva sempre più solo un ricordo e di come “in concreto, l'antico e pur sempre indiscusso diritto

⁵¹¹ *Ibid.*

⁵¹² La norma, dopo aver descritto puntualmente tutti i requisiti necessari per essere avvocati ordinari, imponeva agli stessi aspiranti al riconoscimento del titolo di certificare i requisiti e le capacità richieste tramite atto notarile. A questo punto si sarebbe effettuata una “lista generale” di tutti i soggetti aventi i requisiti presso gli Avogadori di Comun: in questo modo si sarebbe divenuti “avvocati notati”, ed i propri nomi inseriti in ulteriori appositi elenchi in base alla competenza per luogo, ed inviati a “qualsiasi Corte, Collegio, Ufficio o Consiglio” fosse negli stessi luoghi. Ovviamente, da quel momento se si fosse esercitato abusivamente, si sarebbe incorso in una pena severa: cento ducati e sei mesi di prigione. Allo stesso modo, ottenere con frode l'inserimento nelle liste avrebbe comportato l'immediata radiazione, così come qualora si fosse condannati per falsità o si violassero le regole imposte nello stesso capitolo per l'esercizio della professione, *Corretion del Gritti, Capitolo 8, Novissimum Statutorum*, pp. 150-157.

statutario avesse finito per rappresentare la punta facilmente avvistabile di un iceberg sottostante ben più massiccia ed alluvionale congerie di norme”⁵¹³.

L’idea stessa di ‘alluvione’ è quella che si ripresenta analizzando l’ultima edizione ufficiale degli Statuti, il cosiddetto *Novissimum Statutum* del 1729. Era suddiviso in due parti, la prima riguardante la materia civile, la seconda con tutta la principale legislazione penalistica, a partire dalle promissioni del maleficio.

In effetti, questo testo di nuovo aveva ben poco: era semplicemente una raccolta di norme, in quanto ci si limitava a riunire tutte le norme statutarie con le modifiche avvenute nel corso dei secoli in un unico testo, insieme a regole procedurali. L’attività dei curatori dell’edizione si limitò alla selezione e alla riproposizione delle leggi veneziane, senza modifiche o aggiunte (d’altronde, era pur sempre un’iniziativa di privati). Il testo divenne ben presto un’utilissima fonte di cognizione – di immediata utilità pratica – ma non vi fu alcuna novazione del titolo di vigenza, o modifica di norme ormai abrogate o modificate dagli interventi che si sono stratificati nei secoli.

La novità, semmai, stava nell’immane lavoro compiuto: infatti – e le nostre osservazioni in questa sede riguardano ovviamente la prima parte – si ci proponeva di raccogliere insieme agli statuti anche molte regole procedurali e la principale legislazione civile non statutaria.⁵¹⁴ Il tutto, corredato in testa da un indice cronologico degli interventi, ed in coda ai due tomi un indice alfabetico di tutte le materie trattate, le quali venivano poi analiticamente trattate nella

⁵¹³ ZORDAN, *L’ordinamento giuridico*, p. 193.

⁵¹⁴ Infatti, nel “Ordine con il quale è disposto il presente Volume” si indica – riguardo la prima parte – oltre ai “primi cinque Libri del Serenissimo Principe Giacomo Tiepolo, ed il Libro sesto del Serenissimo Principe Andrea Dandolo” che vi sono anche i Capitolari dei Giudici di Petizion (1244), le Correzioni dogali che si sono susseguite tra il XV ed il XVII secolo, la Pratica del Palazzo di Venezia (una raccolta di regole in materia procedurale, in forma abbastanza sintetica), oltre ad una serie di legislazione civile generale ed astratta (fra cui la cosiddetta Legge Pisana delle Appellazioni del 1492), *Prefazione a Novissimum Statutorum*, p. XI; ZORDAN, *L’ordinamento giuridico*, pp. 203-204.

immediatamente successiva “Prattica Sommaria Civile e Criminale”⁵¹⁵, una sorta di Dizionario pratico giuridico, in cui per ogni termine si trovava una rapida disamina della disciplina normativa che lo riguardasse, oltre al rinvio al punto della raccolta in cui vi fosse il testo della disposizione.

Il giudizio sintetico che ne dà Adriano Cavanna ben rende la portata del lavoro: “in questa classica consolidazione-raccolta [...] si scorge bene il fluire di un torrente, che dalle sorgenti in poi nulla abbandona a secco, avviandosi ad una caotica alluvione finale”.⁵¹⁶

⁵¹⁵ Già nell’indice di tutta l’opera i compilatori sottolineano come sia stata posta alla fine della seconda parte e comprensiva sia della materia civile che penale, “ridotta al minimo” al fine di renderla più chiara, facilmente consultabile e per esigenze di comodità per il fruitore, *Ibid.*

⁵¹⁶ CAVANNA, *Storia del diritto moderno*, 1, p. 263.

Conclusioni

All'inizio di questa ricerca si ci era prefissati l'obiettivo di indagare la storia degli statuti a Venezia, non limitandosi soltanto all'asettica analisi delle norme in esso contenute o alla dettagliata dissertazione su termini, quote o diritti di ciascuna parte, ma provando a ricercare – con uno sguardo più d'insieme – l'evoluzione di alcuni istituti ed i motivi degli interventi che si sono susseguiti.

La ricerca ha dimostrato come gli storici contemporanei si siano concentrati soprattutto sull'esperienza statutaria della prima età del Comune, producendo contributi che testimoniano una viva discussione e diversità di vedute⁵¹⁷.

Riguardo invece alla legislazione del tempo di Jacopo Tiepolo e a quella successiva, l'interesse della storiografia sembra essere stato diretto molto più verso la storia politica veneziana che ai suoi riflessi giuridici, nonostante proprio durante il dogado del Tiepolo l'attività statutaria veneziana subisca un imponente incremento. Probabilmente 'il ciclone-Tiepolo' affascina più per la sua brillante carriera, imprenditoriale prima e pubblica poi⁵¹⁸ che per le leggi civili riordinate ed innovate, così come (e forse ancor di più) di Andrea Dandolo si ricorda il doge-cronista, il doge-letterato, il doge pre-umanista, mentre il doge-giurista (o meglio, il doge-legislatore) passa in secondo piano.

Un discorso a parte – che si è trattato solo per quanto ritenuto proficuo ai fini del presente lavoro – riguarda il ricco *corpus* di glosse che accompagnò lo

⁵¹⁷ "Le posizioni di Besta, di Pitzorno e di Cessi, che sembrano ad una non accorta lettura così distanti se non inconciliabili, hanno al contrario un fondamentale elemento comune, la cautela (che può diventare sfiducia) con cui viene utilizzata la tradizione veneziana; sotto questo profilo si può serenamente a parlare di una diversità di conclusioni nell'ambito di un medesimo indirizzo metodologico", PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti*, p. 41.

⁵¹⁸ Rimando ancora una volta alle illuminanti pagine di CRACCO, *Un "altro mondo"*, pp. 73-81. Sulla biografia di Jacopo Tiepolo si veda per tutti ANDREA DA MOSTO, *I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Milano: Martello-Giunti, 1960, *ad vocem*.

Statuto Nuovo, e sul quale sono state scritte moltissime pagine. Spesso però, andando a cercare dove e in che modo il glossatore si sia riferito di volta in volta allo *ius commune*, si ci dimentica di avere a che fare con un'esperienza giuridica diversa da quella degli altri comuni italiani, e che non è possibile operare seguendo gli stessi schemi logici.

Carlo Guido Mor, studioso di eccezionale acume, raccolse in poche pagine alcune riflessioni davvero interessanti sulla natura del diritto a Venezia, che in parte aiutano a cogliere la sua essenza; egli afferma che "l'empirismo veneziano sfugge, direi quasi completamente, a quella ricerca delle correnti di fondo a cui siamo tanto abituati: né romano (sebbene ce ne siano discrete tracce: ma giustiniano o teodosiano?), né bizantino (anche perché la legislazione isaurica non fu accettata perché eretica, quella macedone arrivò quando Venezia era ormai fuori dalla soggezione di Costantinopoli), né longobarda, salvo qualche venatura di nomi (per esempio i *gastaldioni* dipendenti dal Palazzo Ducale)": era insomma "un diritto veneziano, a sé stante".⁵¹⁹

Infatti, con gli statuti a Venezia non si era voluto dare una regolamentazione fissata in modo perpetuo o una disciplina di tutte le materie, secondo una volontà enciclopedica ed omnicomprensiva. Lo statuto era invece prima di tutto utilizzato per stabilire, con interventi settoriali o multisettoriali, una disciplina legislativa su qualche *punctum dolens*, cioè su quei tratti di alcuni istituti già in uso che maggiormente creavano situazioni di conflitto. Non si pretendeva con questo strumento di regolare ogni aspetto della vita umana o sociale, bensì di dettare ai consociati, oltre che ai Giudici, criteri di risoluzione per le controversie che più frequenti e cavillose, così da prevenire il loro insorgere o almeno da raggiungere una rapida e definitiva soluzione.

⁵¹⁹ CARLO GUIDO MOR, *Diritto Veneziano (una piccola meditazione)*, in AA.VV., *Xenion. Festschrift für Panagiotis J. Zepos*, 1, Athen-Freiburg-Köln: C. Katsikalis, 1973, pp. 547-554, p. 554.

Questo diritto, così rimediabile e pratico –si pensi all’interpretazione che ne dà Bertaldo⁵²⁰ – si smarca in modo netto dall’esperienza dei paesi in cui si applicò il diritto comune come pure dagli ordinamenti che oggi definiremmo di *civil law*. Il pensiero giuridico a Venezia, sin dalla breve e abortita attività di apposizione di glosse agli statuti, si relazionava con un sistema del tutto diverso. Il Comune era immerso in un panorama internazionale dominato dall’interazione tra i diritti particolari e il diritto comune: questo veniva applicato quotidianamente, in via principale o più spesso suppletiva dello *ius proprium*, a pochi chilometri di distanza, sui mercati sui quali venivano esportate le merci dell’Oriente giunte a Venezia e i mercanti veneziani non potevano perciò ignorarlo, ma esso rimaneva uno fra i tanti diritti ‘forestieri’ con i quali si entrava in contatto durante i traffici.

Così come vi fu una “via veneziana al Comune”⁵²¹ ci fu anche una ‘via veneziana allo statuto’; e lo Statuto Nuovo, che tanta importanza sembra rivestire nella storia giuridica della Serenissima, altro non è che una riedizione delle norme statutarie dei predecessori del Tiepolo stesso. Vi si aggiunse un intento di riorganizzazione e riordino della legislazione previgente: i risultati possono apparire forse un po’ limitati e confusi ai nostri occhi (post)contemporanei, ma al contempo fu estremamente coerente con la mentalità veneziana, pragmatica ed empirica.

La parola ‘fine’ all’idea di statuto come strumento rimediabile fu scritta da Andrea Dandolo con il suo *Liber Sextus* del 1346, ultimo tentativo di revisione organica e complessiva delle norme riguardo alle quali, in un contesto politico ed

⁵²⁰ “La norma di diritto, sembra di poter intuire, non preesiste al conflitto di interessi, ma anzi nasce dalla necessità di comporlo e serve da criterio per prevenire o risolvere conflitti futuri, secondo una modalità di sviluppo caratteristica tanto del diritto romano classico che postclassico e – indipendentemente – del sistema giuridico inglese del Medioevo”, GASPARINI, *Bertaldo ed il suo Lucidarium*, pp. 24-25. Affinità e parallelismi col sistema inglese – “altro magnifico ginepraio!” – sono rilevate dallo stesso MOR, *Diritto Veneziano*, p. 554.

⁵²¹ CASTAGNETTI, *Il primo comune*, p. 84.

economico in evoluzione e sotto il nuovo regime aristocratico, nascevano maggiori frizioni sociali. Il suo dogado rappresenta una delle ultime “utopie” della Repubblica: la possibilità di un profondo rinnovamento culturale e morale – senza per questo mettere in discussione la validità del sistema – sotto la guida della *legalitas*.⁵²²

L’analisi delle Addizioni e Correzioni di Andrea Dandolo ha poi evidenziato la sempre maggior difficoltà del legislatore ad intervenire in modo efficace sul *corpus* degli statuti, pur riuscendo a realizzare una ragguardevole opera di selezione ed innovazione su tutti e cinque i libri degli statuti di Jacopo Tiepolo.

Tema che rimane aperto – come tra l’altro accennato da Cracco⁵²³ – è quello di un’analisi comparatistica delle soluzioni adottate nel *Liber Sextus* rispetto a quelle trattate dallo stesso Andrea Dandolo, solo pochi anni prima, nella sua *Summula statutorum floridorum Veneciarum*: infatti, nessuna delle innovazioni legislative apportate fino ad allora dal Maggior Consiglio, e oggetto della *Summula*, venne poi riportata nelle aggiunte allo Statuto Nuovo⁵²⁴. A cosa fu dovuta questa scelta del legislatore? Si può leggere nella selezione delle norme inserite nel *Sextus* un mutamento della politica legislativa? O scelte orientate verso un certo tipo di disciplina? In particolare, in materia di successioni e testamenti penso che una più approfondita riflessione storiografica potrebbe dare risultati proficui, con riguardo a una possibile attenuazione della tutela dei rapporti familiari o all’irrigidimento dei criteri di successione in linea femminile.

⁵²² Già nel proemio della *Summula* viene sottolineato come secondo Andrea Dandolo il diritto consista in “*honeste vivere, alterum non laedere, at ius suum unicuique tribuere*”, ovvero “vivere onestamente, non danneggiare gli altri, e dare a ciascuno ciò che gli spetta di diritto”, ricalcando la celebre definizione ulpiana: così osserva CRACCO, *Società e stato*, p. 400, e ID., *La cultura giuridico-politica*, p. 304, mentre il proemio è riportato in DANDOLO, *La “Summula statutorum”*, p. 7.

⁵²³ CRACCO, *La cultura giuridico-politica*, p. 304, in particolare nota 106.

⁵²⁴ DANDOLO, *La “Summula statutorum”*, p. 4.

In ogni caso, rimane chiaro che la vicenda statutaria veneziana non mirò mai – né avrebbe potuto farlo – ad arrestare l'evoluzione del sistema normativo nazionale o a limitarne la libertà di sviluppo in nome di principi astratti. Considerandone “i criteri ed i concetti informatori”, si finisce per constatare che l'unica regola dell'ordinamento veneziano era... “la mancanza di regola”⁵²⁵, o meglio: quando si riteneva necessario un intervento, lo si applicava in via sperimentale, per poi renderlo stabile se avesse avuto successo. Ove non fosse più servito, lo si sarebbe trasformato, rivisto o semplicemente disapplicato⁵²⁶. In questo senso, pare ragionevole il richiamo di Cassandro a concentrarsi “al di là delle forme giuridiche (...) [sul]lo spirito che l'animò”, perché “dietro gli istituti giuridici c'è sempre, in definitiva, l'uomo”.⁵²⁷

Non avrebbe senso sotto questo punto di vista dilungarsi a cercare nessi tra un capitolo e l'altro dei testi veneziani rincorrendo dietrologie o ‘scelte di campo’, magari dettate dallo schieramento sul piano internazionale col Papa o l'Imperatore, al di là di quanto le norme stesse fanno emergere in modo esplicito. Senza dubbio il diritto veneziano ha al suo interno norme ispirate dallo *ius commune*, ma allo stesso titolo anche la rielaborazione di norme di diritto longobardo o

⁵²⁵ Il termine utilizzato da Heinrich Kretschmayr nella sua Storia di Venezia è *Regellosigkeit*, che può essere inteso come ‘irregolarità, mancanza di regole’, o ‘disordine’, ripreso anche da CASSANDRO, *Concetto, caratteri*, p. 43. HEINRICH KRETSCHMAYR, *Geschichte von Venedig, 2: Die Blute*, Gotha: Perthes, 1920, pp. 131-132; per la versione italiana comprendente i tre volumi, *ID., Storia di Venezia*, traduzione italiana di Emanuele Grazzi, [CD ROM], Venezia: Deputazione di storia patria per le Venezie, 2006.

⁵²⁶ Tra gli innumerevoli esempi, è opportuno citare quello più rilevante sul piano costituzionale nel periodo storico abbracciato; il riferimento è a quel “consiglio dei saggi” comparso nel 1141-1143, inizialmente come organo straordinario poi stabilizzato come organo permanente, per poi scomparire verso la fine del XII secolo contemporaneamente alla nascita dei due primi Consigli. Altrettanto può dirsi del fiorire, proliferare e variare delle attribuzioni delle numerose magistrature veneziane già a partire dal XII secolo.

⁵²⁷ CASSANDRO, *Concetto caratteri*, p. 43.

ancora reminiscenze di diritto greco-bizantino: tutto questo patrimonio giuridico “forestiero” però non ebbe mai vigenza a Venezia se non nella riscrittura spesso originale datane dal legislatore e prima ancora dalla consuetudine: lo riconobbero come tale, tra l’altro quasi sempre ‘venezianizzandolo’ dunque, ristrutturandone il dettato e applicandolo alla maniera veneziana, e lasciandolo pur sempre aperto ad innovazioni o modificazioni qualora fosse parso opportuno. Nessun intoccabile diritto caduto dal cielo esistette mai a Venezia.

In questo senso, dare agli Statuti un’edizione ufficiale nel 1729 non significò altro che compilarne il verbale di decesso per congelamento. Era come se il corpo vivo del diritto privato veneziano— fosse stato rinchiuso nella bara, pregevolmente confezionata nella Tipografia ducale Pinelli e il frontespizio ne fosse l’altisonante epitaffio.

Dato tuttavia il lunghissimo periodo di continua vigenza (per quanto ormai solo formale dal XV secolo) degli statuti veneziani, non sembra del tutto condivisibile l’opinione di Mor quando definisce “il fenomeno statutario, che si esaurisce nel breve giro del primo trentennio del XIII secolo” come “un esperimento senza domani, perché innaturale per un popolo che si è costruito, egli stesso e la sua città, con un metodo che potremmo definire sperimentale *ante litteram*”⁵²⁸.

Si è convinti che da questa breve disamina di cosa furono gli statuti civili a Venezia e dall’esegesi dei testi che si è cercato di condurre risultati chiaramente come, nonostante il susseguirsi a volte un po’ confuso di norme e di novelle agli istituti giuridici, anche in ambito statutario i Veneziani avessero saputo tradurre il loro empirismo pragmatico in una disciplina efficace, come sempre “provando e riprovando”.⁵²⁹

⁵²⁸ MOR, *Diritto Veneziano*, p. 553.

⁵²⁹ *Ibid.*

Bibliografia

- *Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, 1, *Secoli V-IX*, 1942²; 2, *Secoli IX-X*, 1944, a cura di Roberto Cessi, Padova: Gregoriana, 1942-44.
- *Francesco Foscari: promissione ducale (1423)*, a cura di Dieter Girgensohn, Venezia: La Malcontenta, 2004.
- *Gli statuti civili di Venezia anteriori al 1242*, a cura di Enrico Besta e Riccardo Predelli, «Nuovo archivio veneto», nuova serie, 1, 1, parte 1, 1901.
- *Gli statuti marittimi veneziani fino al 1255*, a cura di Riccardo Predelli e Adolfo Sacerdoti, Venezia: Visentini, 1903.
- *I capitolari delle Arti veneziane sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia dalle origini al 1330*, a cura di Giovanni Monticolo, Roma: Forzani e C. tipografi del Senato, 1896.
- *Il commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della Repubblica. Identità e peculiarità*, a cura di Gherardo Ortalli, Oliver Jeans Schmitt, Ermanno Orlando, Venezia: Istituto veneto di scienze lettere ad arti, 2015.
- *Il Liber Communis detto anche Plegiorum del Reale Archivio Generale di Venezia. Regesti*, a cura di Riccardo Predelli, «Archivio Veneto», 2, 1872, pp. 5-210, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 5 novembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=UghVAAAACAAJ&hl=it&pg=GBS.PA4>>.
- *I manoscritti della Biblioteca Riccardiana di Firenze, 1, I manoscritti italiani dal Ricc. 1002 al Ricc. 1700*, a cura di Salomone Morpurgo Roma: Ministero della pubblica istruzione, 1900 [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 30 novembre 2018], <<https://archive.org/stream/imanoscrittidell01bibluoft#page/n3/mode/2up>>.

- *Incomintia il prologo di statuti: & ordeni de lynclita citta de Venesia cum le soe correction traducti cum ogni diligentia de latino in uulgare*, Venezia: Filippo di Pietro, 1477, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 30 ottobre 2018], <<http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AVEAE127640&mode=all&teca=marciana>>.
- *Le promissioni del doge di Venezia dalle origini fino al Duecento*, a cura di Gisella Graziato, Venezia: Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1986.
- *Novissimum statutorum ac Venetarum Legum Volumen, duabus in partibus divisum*, Venezia: tipografia ducale Pinelliana, 1729.
- *Nuovi documenti del commercio veneto dei sec. XI-XIII*, a cura di Antonino Lombardo e Raimondo Morozzo della Rocca, Venezia: Industrie Poligrafiche Longo e Zoppelli, 1953.
- *Statuta Venetorum cum libro additionum et correctionum qui sextus est nuncupatus et cum statuto maleficiorum et cum statuto iudicum petitionum*, testo veneziano a fronte a cura di Francesco Gilberto, Venezia: Bertocchi, 1492 [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 30 ottobre 2018], <<http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3A193.206.197.121%3A18%3AVE0049%3AARM0000051&mode=all&teca=marciana>>.
- *Statuti e capitolari di Chioggia del 1272-1279 con le aggiunte fino al 1327*, a cura di Gianni Penzo Doria e Sergio Perini, Venezia: Il Cardo, 1993.
- *The New Encyclopædia Britannica, 3, Coleman-Exclusi*, Chicago: Encyclopædia Britannica Inc., 1973-74¹⁵.
- *Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano Iustiniani filio adiudicata*, a cura di Roberto Cessi e Fanny Bennato, Venezia: Deputazione di storia patria per le Venetie, 1964.

- AA.VV., *Storia della civiltà veneziana, 1, Dalle origini al secolo di Marco Polo*, Firenze: Sansoni, 1979².
- AA.VV., *Storia della cultura veneta, 1, Dalle origini al Trecento; 2, Il Trecento*, Vicenza: Neri Pozza, 1976.
- AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, 1, L'età Ducale*, a cura di Giorgio Cracco e Lellia Cracco Ruggini, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992.
- AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, 2, L'età del Comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995.
- AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, 3, La formazione dello stato patrizio*, a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997.
- AA.VV., *Storia di Venezia. Temi, 12, Il mare*, a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1991.
- *The Morosini codex, 1, To the death of Andrea Dandolo (1354)*, a cura di Michele Pietro Ghezzi, John R. Melville-Jones, Andrea Rizzi, Padova: Unipress, 1999.
- GIROLAMO ARNALDI, *Bovi, Bonincontro dei*, in AA.VV., *Dizionario Biografico degli Italiani, 13, Borremans-Brancazolo*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1971, pp. 546-547, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 14 novembre 2018], <[http://www.treccani.it/enciclopedia/bonincontro-dei-bovi_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/bonincontro-dei-bovi_(Dizionario-Biografico)/>).
- GIROLAMO ARNALDI E LIDIA CAPO, *I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana nel XIII secolo*, in AA.VV., *Storia della cultura veneta, 1, Dalle origini al Trecento*, Vicenza: Neri Pozza, 1976, pp. 387-423.

- GIROLAMO ARNALDI, *Andrea Dandolo, Doge Cronista*, in AA.VV., *La storiografia veneziana fino al secolo XVI: aspetti e problemi*, a cura di Agostino Pertusi, Firenze: Olschki, 1970, pp. 127-268.
- GUIDO ASTUTI, *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, 3, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1984.
- SILVIO BERNICOLI, *Biblioteca Classense*, in AA.VV., *Inventario dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, a cura di Giuseppe Mazzatinti, 4, Ivrea, Assisi, Foggia, Ravenna. Forlì: Bordandini, 1894, pp. 144-254, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 9 novembre 2018], <<https://archive.org/details/InventariDeiManoscrittiDelleBiblioteche4/page/n7>>.
- JACOPO BERTALDO, *Splendor venetorum civitatis consuetudinum*, a cura di Francesco Schupfer, Bologna: Monti, 1895.
- ENRICO BESTA, *Dell'indole degli statuti locali del dogado veneziano e di quelli di Chioggia in particolare: note*, Torino: Bocca, 1898.
- ENRICO BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia: F. Visentini, 1900.
- ENRICO BESTA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di Pasquale del Giudice, 1/2, Milano: Hoepli, 1925.
- ENRICO BESTA, *Il senato veneziano (origine, costituzione, attribuzioni e riti)*, «Miscellanea di Storia Veneta», serie 2, 5, Venezia: Visentini, 1899.
- ENRICO BESTA, *L'ordinamento giudiziario del dogado veneziano fino al 1300*, in AA.VV., *Studi in memoria di Giovanni Monticolo*, Venezia: C. Ferrari, 1915, pp. 251-273.

- ENRICO BESTA, *Su talune glosse agli Statuti Civili di Venezia composte nei secoli decimoterzo e decimoquarto*, «Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere e arti», Classe di scienze morali, lettere ed arti, 7, 8, 1897, pp. 404-419.
- ENRICO BESTA, *Jacopo Bertaldo e lo Splendor Venetorum Civitatis Consuetudinum*, «Nuovo archivio veneto», 13, 1897, pp. 109-133.
- GUIDO BONOLIS, *Corpus iuris canonici* (voce), *Enciclopedia Italiana*, 11, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1931, pp. 467-468, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 22 novembre 2018], <<http://www.treccani.it/enciclopedia/corpus-iuris-canonici/>>.
- GUIDO BONOLIS E ALBERTO PINCHERLE, *Decretali* (voce), in *Enciclopedia Italiana*, 12, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1931, pp. 468-469, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 15 ottobre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/decretali_%28Enciclopedia-Italiana%29/>.
- GENNARO BOSCO, *Partecipazione ed accomandita nella storia del diritto italiano*, «Studi e documenti di storia e diritto», 20, 1899, pp. 205-285, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 29 ottobre 2018], <https://archive.org/stream/studiedocumentid20acca/studiedocumentid20acca_djvu.txt>.
- IVONE CACCIAVILLANI, *Il diritto di Venezia: genesi e principi*, Padova: Il Poligrafo, 2015.
- IVONE CACCIAVILLANI, *La Repubblica Serenissima, profilo della costituzione veneziana*, Limena: Signum, 1985.
- GIOVANNI CASSANDRO, *Concetto caratteri e struttura dello stato veneziano*, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 36, 1963, pp. 23-49.
- GIOVANNI CASSANDRO, *La curia di petizion e il diritto processuale di Venezia. Con appendice di documenti*, «Archivio Veneto», nuova serie, 19, 1936, pp. 72-144 e 20,

1937, pp. 1-210; edito in volume, Venezia: Deputazione di storia patria per le Venezie, 1937.

- ANDREA CASTAGNETTI, *Il primo Comune*, in AA.VV., *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, 2, *L'età del Comune*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 81-130.
- ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, 1, *Le fonti ed il pensiero giuridico*, Milano: Giuffrè, 1979.
- *Gli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse*, a cura di Roberto Cessi, Venezia: Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1938.
- ROBERTO CESSI, *Il "parvum statutum" di Enrico Dandolo*, «Archivio Veneto», serie 5, 62, 1958, pp. 1-7.
- ROBERTO CESSI, *Note per la storia delle società di commercio nel Medio Evo in Italia*, «Rivista italiana delle scienze giuridiche», 59, 1917, pp. 1-95 e 181-224, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 7 novembre 2018], <https://archive.org/stream/noteperlastoriad00cess/noteperlastoriad00cess_djvu.txt>.
- ROBERTO CESSI, *Odofredo e la "glossa" agli Statuti veneti di Jacopo Tiepolo*, «Archivio Veneto», serie 5, 84, 1968, pp. 29-44.
- ROBERTO CESSI, *La "glossa veneta" e l'influenza bolognese*, in AA.VV., *Atti del convegno internazionale di studi accursiani*, Bologna, 21-28 ottobre 1963, a cura di Guido Rossi, Milano: Giuffrè, 1968, pp. 177-192.
- ROBERTO CESSI, *Storia della Repubblica di Venezia*, Firenze: Giunti-Martello, 1981³.
- ROBERTO CESSI, *Venezia nel Duecento: tra Oriente e Occidente*, Venezia: Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 1985.
- CHISHOLM, HUGH, *Commandery* (voce), *Encyclopædia Britannica*, 6, Cambridge: University Press, 1911, p. 765, [online], disponibile su World Wide Web, [URL

consultato il 23 novembre 2018],
<<https://www.gutenberg.org/files/31950/31950-h/31950-h.htm#ar43>>.

- GAETANO COZZI, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia: Marsilio, 2000.
- GIORGIO CRACCO, *L'età del Comune*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, 2, L'età del comune*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 1-30 [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 20 ottobre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-del-comune-l-eta-del-comune_%28Storia-di-Venezia%29/>
- GIORGIO CRACCO, *La cultura giuridico-politica nella Venezia della «Serrata»*, in AA.VV., *Storia della cultura veneta, 2, Il Trecento*, Vicenza: Neri Pozza, 1976, pp. 238-271; ora in ID., *Tra Venezia e terraferma: per la storia del Veneto regione del mondo*, a cura di Franco Scarmoncin e Davide Scotto, Roma: Viella, 2009, pp. 267-312.
- GIORGIO CRACCO, *Un "altro mondo". Venezia nel Medioevo dal secolo XI al secolo XIV*, Torino: UTET, 1986.
- GIORGIO CRACCO, *Società e stato nel medioevo veneziano: secoli XII-XIV*, Firenze: Olschki, 1967.
- VICTOR CRESCENZI, *Il diritto civile*, in AA.VV., *La formazione dello stato patrizio Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima, 3*, a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 409-473.
- VICTOR CRESCENZI, *Il problema delle fonti nell'esperienza giuridica della Repubblica di Venezia. Lo statuto e la sua interpretatio*, in AA.VV., *A Ennio Cortese*, Roma: Il Cigno Galileo Galilei, 2001, pp. 364-389.

- VICTOR CRESCENZI, *Il problema dell'interpretatio nel diritto comune classico*, in AA.VV., *El dret comú i Catalunya. Actes del II simposi internacional*, Barcelona 31 maig-1 juny de 1991, a cura di Aquilino Iglesia Ferreirós Barcelona: Fundació Noguera, 1992, pp. 168-206.
- ANDREA DA MOSTO, *I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata*, Milano: Martello-Giunti, 1960.
- ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia, 1, Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica Veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca D'Arte, 1937, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 10 novembre 2018], <http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/DaMosto_1.pdf>.
- ANDREA DANDOLO, *Andreae Danduli Ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta (aa. 46-1280 d.C.); Chronica brevis. aa. 46-1342 d.C.*, a cura di Ester Pastorello, in *Rerum Italicarum Scriptores. Nuova edizione riveduta, ampliata e corretta*, serie 2, 12, 1, Città di Castello: Lapi, 1900, pp. 1--327 e 329-373, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 5 novembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=OqwNk3ZfIJMC&pg=GBS.PA1>>.
- ANDREA DANDOLO, *La "Summula statutorum floridorum veneciarum" di Andrea Dandolo*, a cura di Luigi Genuardi, «Nuovo archivio veneto», nuova serie, 21, 1911, pp. 1-34.
- GIOVANNI DIACONO, *Chronicon Venetum usque ad a. MVIII*, in *Cronache veneziane antichissime*, 1, Sec. X-XI, a cura di Giovanni Monticolo, Roma: Istituto storico italiano, 1890, pp. 57-171.
- PÉTER ERDÖ, *Statuti civili veneziani di Jacopo Tiepolo nella Biblioteca del Capitolo di Esztergom (Ungheria)*, «Glossae. European Journal of Legal History», 1992, pp. 247-255, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 10 novembre 2018], <<https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/27870/1/05->

%20Statuti%20civili%20veneziani%20di%20Jacobo%20Tiepolo%20nella%20biblioteca%20del%20capitolo%20di%20Esztergom.pdf>.

- GIUSEPPE ERMINI, *Bertaldo, Iacopo* (voce), *Enciclopedia Italiana*, 6, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1930, p. 783, [online], disponibile tramite World Wide Web, [URL consultato il 2 novembre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/iacopo-bertaldo_%28Enciclopedia-Italiana%29/>
- GINA FASOLI, *Commune Veneciarum*, AA.VV., *Storia della civiltà veneziana*, 1, *Dalle origini al secolo di Marco Polo*, a cura di Vittore Branca, Firenze: Sansoni, 1979, pp. 263-278.
- GINA FASOLI, *Nascita di un mito*, in AA.VV., *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe*, Firenze: Sansoni, 1958, pp. 445-479.
- MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principj del jus naturale, di politica, di commercio con saggi di Storia civile Romana e Veneta*, 5 volumi in 10 tomi, Venezia: Fenzo, 1778-81; ristampa in due volumi, Venezia: Santini, 1845-47; ristampa anastatica elettronica dell'edizione 1845-47 a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimeria, 2007.
- GIOVANNI FIASTRI, *Assemblea del popolo a Venezia come organo costituzionale dello stato*, «Nuovo archivio veneto», nuova serie, 25, 1913, pp. 5-48, 349-380.
- MARCO FOSCARINI, *Della letteratura veneziana libri otto*, 1, Padova: Stamperia del Seminario, 1752, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 20 ottobre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=GVczAQAAMAAJ&pg=GBS.PP9>>.
- SILVIA GASPARINI, *Appunti minimi di storia del diritto*, 1, *Antichità e Medio Evo*, Padova: Imprimeria, 2000.

- SILVIA GASPARINI, *Bertaldo e il suo Lucidarium. Nuove riflessioni su un vecchio tema storiografico*, «Studi veneziani», 63, 2011, pp. 15-47.
- SILVIA GASPARINI, *Pax Tibi Marce. Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza*, [online], disponibile tramite World Wide Web, [URL consultato il 2 novembre 2018], <<http://www.arielcaliban.org/paxtibimarce.htm>>
- SILVIA GASPARINI, *Prefazione*, in MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principj del jus naturale, di politica, di commercio con saggi di Storia civile Romana e Veneta*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione di Venezia: Santini, 1845-47 a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007.
- GIUSEPPE GELCICH, *Breve appendice ai documenti per l'istoria politica e commerciale della Repubblica di Venezia dei signori Tafel e Thomas*, Ragusa: Pretner, 1892.
- ALESSIA GIACHERY, *Pinelli* (voce), in AA.VV., *Dizionario Biografico degli Italiani*, 83, *Piacentini-Pio V*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015, pp. 711-716, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 28 novembre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/pinelli_%28Dizionario-Biografico%29/>.
- GIUSEPPE GULLINO, *L'evoluzione costituzionale*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 4, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1996, pp. 345-378.
- JEAN-CLAUDE HOCQUET, *I meccanismi dei traffici*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 3, *La formazione dello stato patrizio*, a cura di Girolamo Arnaldi, Giorgio Cracco, Alberto Tenenti, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 529-616, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 26 novembre 2018], <<http://www.treccani.it/enciclopedia/la-formazione-dello-stato-patrizio->

diritto-finanze-economia-i-meccanismi-dei-traffici_%28Storia-di-Venezia%29/>.

- JEAN-CLAUDE HOCQUET, *Le saline*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 1, *Età Ducale*, a cura di Giorgio Cracco e Lellia Cracco Ruggini, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 515-548.
- HEINRICH KRETSCHMAYR, *Geschichte von Venedig*, 1, *Bis zum Tode Enrico Dandolos*, Gotha: Perthes, 1905; 2, *Die Blute*, Gotha: Perthes, 1920; 3, *Der Niedergang*, Stuttgart: Perthes, 1934; traduzione italiana di Emanuele Grazzi su CD-ROM, *Storia di Venezia*, Venezia: Deputazione di Storia patria per le Venezie, 2005.
- FREDERIC C. LANE, *I mercanti di Venezia*, traduzione di Enrico Basaglia, Torino: Einaudi, 1982, 1996.
- FREDERIC C. LANE, *Storia di Venezia*, traduzione di Franco Salvatorelli di *Venice. A Maritime Republic*, Baltimora: Johns Hopkins University Press 1973, Torino: Einaudi, 1991.
- ALESSANDRO LATTES, *Il diritto consuetudinario delle città lombarde*, Milano: Hoepli, 1899.
- ALESSANDRO LATTES, *Studii di diritto statutario*, Milano: Hoepli, 1887.
- LINO LAZZARINI, *Dux ille Danduleus: Andrea Dandolo e la cultura veneziana a metà del Trecento*, Firenze: Olschki, 1976.
- PIER SILVERIO LEICHT, *Avogadori* (voce), *Enciclopedia Italiana*, 5, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1930, pp. 653-654, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 12 ottobre 2018], <[http://www.treccani.it/enciclopedia/avogadori_\(Enciclopedia-Italiana\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/avogadori_(Enciclopedia-Italiana)/>).
- PIER SILVERIO LEICHT, *Lo stato veneziano e il diritto comune*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, 1, Roma: 1958, pp. 204-211.

- PIER SILVERIO LEICHT, *Procuratori di San Marco* (voce), *Enciclopedia Italiana*, 28, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1935, p. 297, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 4 ottobre 2018], <[http://www.treccani.it/enciclopedia/procuratori-di-san-marco_\(Enciclopedia-Italiana\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/procuratori-di-san-marco_(Enciclopedia-Italiana)/>).
- PIER SILVERIO LEICHT, *Procuratori di San Marco* (voce), *Enciclopedia Italiana*, 28, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1935, p. 600, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 2 ottobre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/quarantie_%28Enciclopedia-Italiana%29/>.
- GINO LUZZATTO, *La commenda nella vita economica dei secoli XIII e XIV, con particolare riguardo a Venezia*, in AA.VV., *Studi storici del diritto marittimo medioevale. Atti del convegno internazionale e mostra bibliografica, Amalfi luglio-ottobre 1934*, 1, a cura di Adolfo Senigallia, Napoli: s.i.e., 1934, pp. 139-164; poi in *ID.*, *Studi di Storia Economica Veneziana*, Padova: CEDAM, 1954, pp. 59-79.
- DANIELE MANIN, *Della Veneta Giurisprudenza Civile, Mercantile e Criminale*, in AA.VV., *Venezia e le sue lagune*, 1/1, Venezia: T. Gattei, 1848, pp. 275-341, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 22 settembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=rj3hcR3OquAC&pg=GBS.PA5>>.
- VINCENZO MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice*, 1 Torino: UTET, 1949.
- GIUSEPPE MARANINI, *La costituzione di Venezia*, 1, *Dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*, 1927; 2, *Dopo la serrata del Maggior Consiglio*, 1931, Firenze: La Nuova Italia, 1927-31.

- GIUSEPPE MARANINI, *La Costituzione Veneziana*, in AA.VV., *Storia della Civiltà Veneziana*, 2, *Autunno del medioevo e Rinascimento*, Firenze: Sansoni, 1979, pp. 43-49.
- LUJO MARGETIĆ, *Il Diritto*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 1, *Età Ducale*, a cura di Giorgio Cracco e Lellia Cracco Ruggini, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 677-692, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 28 ottobre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/eta-ducale-la-societa-e-gli-ordinamenti-il-diritto_%28Storia-di-Venezia%29/>.
- ANGELO MARTINI, *Manuale di metrologia ossia misure pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli*, Torino: Loescher, 1883, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 26 novembre 2018], <<http://www.braidense.it/dire/martini/indice.htm>>
- *Guida alle magistrature: elementi per la conoscenza della Repubblica veneta*, a cura di Catia Milan, Antonio Politi, Bruno Vianello, Sommacampagna: Cierre, 2003.
- POMPEO G. MOLMENTI, *La Storia di Venezia nella vita privata, dalle origini alla caduta della Repubblica*, Torino: Roux e Favale, 1880², [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 13 ottobre 2018], <<https://archive.org/details/lastoriadivenez00molmgoog/page/n5>>; ultima edizione in tre volumi: *La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica*, 1, *La grandezza*; 2, *Lo splendore*; 3, *Il decadimento*, Bergamo: Istituto italiano d'arti grafiche, 1927-29; ristampe Trieste: Lint, .1978, 1981.
- GIOVANNI MONTICOLO, *L'ufficio della giustizia vecchia a Venezia: dalle origini sino al 1330*, Venezia: R. Deputazione veneta di storia patria, 1892.
- RAIMONDO MOROZZO DELLA ROCCA, *Note sulla rogadìa a Venezia*, «Studi veneziani», 12, 1970, pp. 145-156.

- FABIO MUTINELLI, *Lessico veneto che contiene l'antica fraseologia volgare e forense: l'indicazione di alcune leggi e statute, quella delle varie specie di navigli e di monete, delle spiagge, dei porti e dei paesi già esistenti nel Dogado, delle chiese, dei monasteri, dei conventi, degli ospizii, e delle confraternite che si travavano nella città di Venezia, dei costumi, delle fabbriche e delle feste pubbliche, di tutti i magistrati, dei vescovi, dei patriarchi ec. ec.; compilato per agevolare la lettura della storia dell'antica Repubblica Veneta, e lo studio de' documenti a lei relativi*, Venezia: Co' tipi di G. Andreola, 1851, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 25 ottobre 2018],
<<https://play.google.com/books/reader?id=VIwHAAAAQAAJ&hl=it&pg=GBS.PP7>>.
- CARLO GUIDO MOR, *Diritto Veneziano (una piccola meditazione)*, in AA.VV., *Xenion. Festschrift für Panagiotis J. Zepos*, 1, Athen-Freiburg-Köln: C. Katsikalis, 1973, pp. 547-554.
- FILIPPO NANI, *Prattica ciuile delle Corti del Palazzo veneto. Raccolta, e compilata dal D.F.N.A.E., & P.V.*, Venezia: per Stefano Curti, 1679.
- ERMANNORLANDO, *Polani, Pietro*, (voce), in AA.VV., *Dizionario Biografico degli Italiani*, 84, *Pio VI-Ponzo*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 2015, pp. 512-515, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 6 novembre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-polani_%28Dizionario-Biografico%29/>.
- GHERARDO ORTALLI, *I cronisti e la determinazione di Venezia città*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 2, *L'età del comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 761-782.

- ANDREA PADOVANI, *La politica del diritto*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 2, *L'età del comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 303-329.
- ANDREA PADOVANI, *La glossa di Odofredo agli statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242*, «Rivista internazionale di diritto comune», 20, 2009, pp. 71-112.
- LAMBERTO PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano: Giuffrè Editore, 1970.
- GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Statuti del Comune Italiano* (voce), in AA.VV., *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, 1, *A-H*, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2005, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 2 novembre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/statuti-del-comune-italiano_%28Federiciana%29/>.
- SERGIO PERINI, *Chioggia al tramonto del medioevo*, Sottomarina: Il Leggio, 1992.
- *Chioggia medievale. Documenti dal secolo XI al XV*, a cura di Sergio Perini, Sottomarina: Il Leggio, 2006.
- ANGELO PERNICE E PIETRO DE FRANCISCI, *Giustiniano, Imperatore d'Oriente* (voce), *Enciclopedia Italiana*, 17, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1933, pp. 389-391, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 20 novembre 2018], <http://www.treccani.it/enciclopedia/imperatore-d-orientegiustiniano_%28Enciclopedia-Italiana%29/>.
- ANTONIO PERTILE, *Storia del Diritto Italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, 2/2, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, Torino: UTET, 1898, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 3 ottobre 2018], <<https://archive.org/details/storiadeldiritt00eusegoog/page/n7>>.
- ANTONIO PERTILE, *Storia del diritto italiano, dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, 4, *Storia del diritto privato*, Padova: Fratelli Salmin, 1894, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 3 ottobre 2018],

<https://play.google.com/books/reader?id=z_s_AAAAYAAJ&hl=it&pg=GBS.PA1>.

- BENVENUTO PIZORNO, *Gli statuti civili di Venezia attribuiti ad Enrico Dandolo*, Perugia: Guerra, 1913.
- BENVENUTO PIZORNO, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, «Archivio Storico Italiano», 1, 1913, pp. 156-184.
- BENVENUTO PIZORNO, *Il Liber Romanae Legis della Ratio de lege romana. Per la storia del c.d. Codi in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 43, 1907, pp. 101-136.
- BENVENUTO PIZORNO, *Il Liber Romanae Legis degli Iudicia a Probis Iudicibus Promulgata*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 44, 1908, pp. 269-292.
- MARCO POZZA, *La Cancelleria*, in AA.VV., *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, 2, *L'età del Comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 349-370, [online], [URL consultato il 3 novembre 2018], disponibile su World Wide Web <http://www.treccani.it/enciclopedia/l-eta-del-comune-gli-ordinamenti-la-cancelleria_%28Storia-di-Venezia%29/>.
- PAOLO PRETO, *Cicogna, Emmanuele Antonio* (voce), in AA.VV., *Dizionario Biografico degli Italiani*, 25, *Chinzer-Cirni*, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1981, pp. 394-397, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 23 novembre 2018], <[http://www.treccani.it/enciclopedia/emmanuele-antonio-cicogna_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/emmanuele-antonio-cicogna_(Dizionario-Biografico)/)>.
- GIORGIO RAVEGNANI, *Dandolo, Andrea* (voce), in AA.VV., *Dizionario Biografico degli Italiani*, 32, *Dall'Anconata-Da Ronco*, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1986, pp. 432-440, [online], disponibile su World Wide Web, [URL

consultato il 6 novembre 2018], <[http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-dandolo_\(Dizionario-Biografico\)/>](http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-dandolo_(Dizionario-Biografico)/>).

- MELCHIORRE ROBERTI, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, 1, Padova: Tipografia del Seminario, 1906-11; 2-3, Venezia: Deputazione di storia patria per le Venezie, 1909-11.
- SAMUELE ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, 10 volumi, Venezia: Naratovich, 1853-61; Venezia: Filippi, 1972-75³, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 3 novembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=PpsBAAAQAAJ&hl=it&pg=GBS.PR1>>.
- ADOLFO SACERDOTI, *Le colleganze nella pratica degli affari e nella legislazione veneta*, «Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», Classe di scienze morali, lettere ed arti, 59, 2, 1899-1900, pp. 1-46.
- MARIO SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano: Giuffrè, 1969.
- VETTOR SANDI, *Principi di storia civile della repubblica di Venezia, dalla sua fondazione sino all'anno di N.S. 1700*, 2, Venezia: Coleti, 1755, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 18 novembre 2018], <<https://play.google.com/books/reader?id=ERdcAAAACAAJ&hl=it&pg=GBS.PA359>>.
- MARIN SANUDO, *Vite dei Dogi*, a cura di Giovanni Monticolo, in *Rerum Italicarum Scriptores. Nuova edizione riveduta, ampliata e corretta*, 22, 4, Città di Castello: Lapi, 1900.
- FRANCESCO SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano*, Roma-Torino-Firenze: Loescher, 1904, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 16 settembre 2018], <<https://archive.org/details/manualeistoria00schugoog/page/n4>>.

- MASSIMILIANO SCOTTON, "C di commenda". *Una costante nella storia del diritto commerciale? ovvero sulla storicità del diritto*, «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», 4-5-6, 2006, pp. 357-439.
- PASQUALE SMIRAGLIA, *Bertaldo, Iacopo* (voce), in AA.VV. *Dizionario Biografico degli Italiani*, 9, Berengario-Biagini, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1967, pp. 699-700, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 3 novembre 2018], <<http://www.treccani.it/enciclopedia/iacopo-bertaldo/>>.
- *Historia Ducum Veneticorum. Supplementum*, a cura di Henry Simonsfeld, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, 14, Hannover: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1883, pp. 89-97, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 5 novembre 2018], <https://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000891_meta:titlePage.htm?sortIndex=010:050:0014:010:00:00>.
- PETER STEIN, *I fondamenti del diritto europeo. Profili sostanziali e processuali dell'evoluzione dei sistemi giuridici*, traduzione di *Legal institutions. The development of dispute settlement*, London: Butterworth, 1984, Milano: Giuffrè 1987.
- LORENZO TOMASIN, *Il Volgare e la Legge, Storia linguistica del diritto veneziano (secoli XIII-XVIII)*, Padova: Esedra Editrice, 2001, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 3 novembre 2018], <https://www.academia.edu/1192710/Il_volgare_e_la_legge._Storia_linguistica_del_diritto_veneziano_Padova_Esedra_2001>.
- LORENZO TOMASIN, *Il volgare nella cancelleria veneziana fra Tre e Quattrocento*, «Medioevo letterario d'Italia», 2007 pp. 69-89, [online], disponibile su World Wide Web, [URL consultato il 28 novembre 2018], <<https://iris.unive.it/retrieve/handle/10278/20726/19434/II%20volgare%20nella%20cancelleria%20veneziana.pdf>>.

- UGO TUCCI, *I meccanismi dell'elezione dogale*, in AA.VV., *I dogi*, a cura di Gino Benzoni, Milano: Electa, 1982, pp. 107-124.
- ANTONIO VALSECCHI, *Bibliografia analitica della legislazione della repubblica di Venezia*, «Archivio Veneto», 2, 1871, pp. 50-62, 392-418; 3, 1872, pp. 16-37; 4, 1872, pp. 258-288; 6, 1873, pp. 258-284; 8, 1874, pp. 317-334; 10, 1875, pp. 302-317; 13, 1877, pp. 104-119.
- PIERO VENTURELLI, *Qualche osservazione su "mito" di Venezia e governo misto tra Basso Medioevo e Rinascimento*, «Saggi e studi», 31, Ottobre/Dicembre 2012, [online], accessibile tramite World Wide Web, [URL consultato il 30 ottobre 2018],
<http://www.bibliomanie.it/mito_venezia_governo_misto_venturelli.htm>.
- MARIO ENRICO VIORA, *Consolidazioni e codificazioni: contributo alla storia della codificazione*, Torino: G. Giappichelli, 1967³.
- GIORGIO ZORDAN, *La nascita dei due comuni: proposte metodologiche per un confronto*, in AA.VV. *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*. Atti del convegno internazionale di studi, Genova-Venezia 10-14 marzo 2000, a cura di Gherardo Ortalli e Dino Puncuh, Genova-Venezia: Società Ligure di Storia Patria- Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2001, pp. 29-57.
- GIORGIO ZORDAN, *Le leggi del mare*, AA.VV., *Storia di Venezia. Temi*, 12, *Il mare*, a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1991, pp.621-662.
- GIORGIO ZORDAN, *Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario*, Padova: CEDAM, 1973.
- GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, seconda edizione riveduta, Padova, Imprimatur, 2005.
- GIORGIO ZORDAN, *Lineamenti costituzionali della Repubblica Veneta*, Venezia: Consiglio Regionale del Veneto, 2001.

- GIORGIO ZORDAN, *Repertorio di storiografia veneziana. Testi e studi*, a cura di Silvia Gasparini, Il Poligrafo: Padova, 1998.
- ALVISE ZORZI, *La Repubblica del leone. Storia di Venezia*, Milano: Rusconi, 1979, 1998.
- ANTONIO ZUANELLI, *Concordanza del diritto comune col veneto, esposta in 4 libri secondo l'ordine delle Istituzioni di Giustiniano imperatore, con infine un'appendice sopra le regole della ragion civile e canonica. Opera che dà una chiara e distinta idea della giurisprudenza, e specialmente utilissima a' giovani che si vogliono incamminare alla pratica del foro veneto*, 3 volumi, Venezia: Domenico Battifoco, 1772-73.